

BOZZE DI STAMPA
30 novembre 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (2960)**

TOMO I

**EMENDAMENTI
alla Parte I**

VOLUME II

Art. 46.

46.2

SPOSETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del superamento del precariato, della riduzione del ricorso a contratti a termine e della valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato negli enti e istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca vincolata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e destinata nella misura di 46,6 milioni di euro per l'anno 2018, 932 milioni di euro per l'anno 2019 e 140 milioni di euro per l'anno

2020, all'assunzione di personale ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le modalità delle procedure di assunzione sono definite dai piani triennali di attività degli enti e istituzioni di ricerca nei limiti dell'articolo 9, decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218».

46.0.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. È autorizzata con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'assunzione dei soggetti individuati attraverso la procedura concorsuale indetta con decreto interministeriale del 20 ottobre 2015, emanato in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 da inquadrare dell'Amministrazione giudiziaria per il funzionamento degli uffici giudiziari».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

46.0.3

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per il lavoro straordinario del personale amministrativo negli uffici giudiziari)

1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "dall'anno 2015" sono inserite le seguenti: "e sino all'anno 2017";

2) dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall'anno 2018, la quota pari a 7,5 milioni di euro di cui al terzo periodo è destinata a fronteggiare le imprevedibili esigenze di servizio, ivi comprese quelle connesse al conseguimento degli obiettivi definiti dai programmi di cui al comma 1, ove il prolungamento dell'orario d'obbligo per il personale amministrativo degli uffici giudiziari interessati ecceda i limiti orari stabiliti dalla vigente normativa per il lavoro straordinario; l'autorizzazione al prolungamento dell'orario d'obbligo oltre i limiti previsti per il lavoro straordinario è disposta, in deroga alla normativa vigente, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al limite massimo, per ciascuna unità, non superiore a 35 ore mensili";

b) il comma 11-*bis* è sostituito dal seguente:

"11-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo di cui al comma 10, secondo periodo, per essere destinate, per un terzo, all'assunzione di personale di magistratura amministrativa e, per la restante quota, nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 e all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa. La riassegnazione prevista dal comma 10, secondo periodo, è effettuata al netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di magistratura e di quello amministrativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 nella misura del 25 per cento all'incentivazione della produttività e al fabbisogno formativo del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13 e all'articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nella misura del 75 per cento alle spese di funzionamento degli uffici della Giustizia amministrativa";

c) il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Ai fini del comma 1 e sino all'anno 2017, il Ministero della giustizia comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ciascuno degli anni interessati, l'elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti civili in numero ridotto di almeno il 10 per cento rispetto all'anno precedente. Il Presidente del Consiglio di Stato comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro la stessa data il 30 aprile di ogni anno, elenco degli uffici giudiziari risultati

maggiormente produttivi nella riduzione delle pendenze, con riferimento anche agli obiettivi fissata nei programmi di gestione di cui al comma 1. Relativamente ai giudici tributari, l'incremento della quota variabile del compenso di cui all'articolo 12, comma 3-*ter*, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è altresì subordinato, in caso di pronuncia su una istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro novanta giorni dalla data ditale pronuncia. Per l'anno 2011 la percentuale indicata al primo periodo del presente comma è ridotta al cinque per cento";

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. L'organo di auto governo della magistratura tributaria provvede al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato di cui al comma 12, secondo le percentuali di cui al comma 11 e tenuto anche conto delle dimensioni e della produttività di ciascun ufficio. Per gli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro della giustizia provvede, sentito il Consiglio superiore della magistratura, al riparto delle somme di cui al comma 11 tra gli uffici della giustizia ordinaria in conformità ai criteri di cui al primo periodo. Il Presidente del Consiglio di Stato, sentito l'organo di auto governo della magistratura amministrativa, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 11-*bis* tra gli uffici della giustizia amministrativa, tenendo conto della produttività e delle dimensioni di ciascun ufficio"».

46.0.4

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-*bis*.

(Ulteriore assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "biennio 2017-2018" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2017-2019" e le parole: "60 unità" sono sostituite dalle seguenti: "300 unità";

b) al comma 3, la parola: "2.400.000" è sostituita dalla seguente: "11.958.000".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9.558.000,00 a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

46.0.5

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Rideterminazione della dotazione organica dei dirigenti di esecuzione penale esterna e autorizzazione alla assunzione)

1. Ai fini del rafforzamento dell'esecuzione penale esterna e del funzionamento delle strutture minorili penitenziarie, le Tabelle C e F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite rispettivamente dalle Tabella I e II allegate al presente articolo.

2. Le successive modifiche alle tabelle di cui al comma 1 sono disposte secondo le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Per la copertura dei nuovi posti di dotazione organica conseguenti a quanto disposto dal comma 1 e per far fronte alle forti carenze di organico del predetto personale determinate sia per effetto del pensionamento per raggiunti limiti di età del personale in servizio, è autorizzata l'assunzione di 25 dirigenti penitenziari dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità mediante l'espletamento di procedure concorsuali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 1.255.534 per l'anno 2018, di euro 2.511.067 per l'anno 2019 e di euro 2.587.276 a decorrere dall'anno 2020. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.255.534 per l'anno 2018, di euro 2.511.067 per l'anno 2019 e di euro 2.587.276 a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

ALLEGATI

Tabella I (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1ª fascia	19
Dirigenti 2ª fascia	378
Totale dirigenti	397
	17
Dirigenti penitenziari	345
Totale Dirigenti	362

Tabella II (articolo 16, comma 1 e 9)

Ministero della Giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti 1ª fascia - carriera amministrativa	2
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti 2ª fascia - carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzioni penale estrema - carriera penitenziaria	45
Totale dirigenti	64
Aree	
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	53
TOTALE AREE	3.478 di cui 109 in sede centrale
TOTALE COMPLESSIVO	3.542

46.0.7

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.8

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.9

LEZZI, CRIMI, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 è tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.10

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per contenere le spese di gestione degli Archivi notarili)

1. Al fine di contenere le spese di gestione degli Archivi notarili e mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato, all'articolo 4 della legge della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'Appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità"».

46.0.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato trattenendo, un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

46.0.13

LEZZI, CRIMI, CATALFO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono aggiunti, infine, i seguenti:

"A decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente le somme riscosse nel conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatica, sostituiscono l'indire delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali".

46.0.14

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

1. Al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, generando risparmi di spesa, all'articolo 65 della legge 16 febbraio 19-13, n.89, sono aggiunti infine i seguenti:

"A decorrere dalla data stabilita con decreto di cui al nono comma, il notaio trasmette in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, per l'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

L'Amministrazione degli archivi notarili versa, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del due per cento.

Il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento spetta all'archivio notarile distrettuale.

I dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscono l'indice delle parti intervenute negli atti, previsto dall'articolo 114.

L'Amministrazione degli archivi notarili provvede alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notarili.

Con uno o più decreti del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e sono determinate, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le norme di attuazione delle disposizioni che riguardano le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al quarto comma, i versamenti di cui al quarto e quinto comma, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali"».

46.0.15

MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) Il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio";

2) il comma 3-*quinqües* è sostituito dal seguente:

"3-*quinqües*. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziaria o amministrativa, che le stesse non erano dovute";

b) all'articolo 93-*bis*, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale dei notariati, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro

centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

46.0.16

LEZZI, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati; se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio".

2) il comma 3-quinquies è sostituito dal seguente:

"3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità, le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recupe-

rato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute".

b) all'articolo 93-bis, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entrai novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì entro centoventi giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

46.0.17

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Modificazioni alla disciplina del Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività professionale)

1. Al fine di garantire la riscossione delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate nei casi di mancato versamento da parte del notaio, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) Il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'Agenzia delle entrate, previa sospensione degli atti esecutivi nei confronti del contribuente, deve richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione da parte del Fondo è subordinata:

a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate nei confronti del notaio";

2) Il comma 3-*quinqües* è sostituito dal seguente:

"3-*quinqües*. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa, secondo le ordinarie modalità le somme pagate al Fondo. In caso di rimborso al fondo, il termine decennale di prescrizione del diritto all'imposta, previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, decorre dalla data del passaggio in giudicato della decisione. Qualora il Fondo abbia recuperato le somme versate dal notaio, l'Agenzia delle entrate rimborsa le somme riscosse al notaio medesimo, sempre che sia stato accertato, in via giudiziale o amministrativa, che le stesse non erano dovute";

b) all'articolo 93-*bis*, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, con modalità telematiche entro i novanta giorni successivi dalla data di registrazione, le informazioni sui versamenti telematici con esito negativo per incapienza del conto corrente di riferimento effettuati dai notai contestualmente alla richiesta di registrazione. Trasmette altresì, entro cento venti giorni dalla data di notifica, le informazioni relative ai versamenti omessi o tardivi degli avvisi di liquidazione emessi nei confronti dei notai di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. Il Consiglio nazionale del notariato comunica tali informazioni ai consigli notarili distrettuali per i provvedimenti di loro competenza"».

46.0.21

STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-*bis*.

(Rimborso delle spese sostenute dai comuni che sono stati sedi di uffici giudiziari soppressi)

1. Ai comuni sede di uffici giudiziari soppressi ai sensi e per gli effetti del disegno di legge 7 settembre 2012, n. 155, in deroga ad ogni altra disposizione in contrasto con la presente, sono riconosciute le spese sostenute fino al 2015 in misura non inferiore al previgente sistema di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998 per tutte le annua-

lità rimaste scoperte, che vengono valutati in 400 milioni di euro, da corrispondersi al massimo entro cinque annualità.

2. Le somme già incamerate dai comuni o comunque previste ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2017 si intendono acquisite definitivamente dai comuni e saranno scorporate da quelle previste dal comma 1 e corrisposte al massimo entro cinque annualità.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo si demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che disciplineranno i criteri e le modalità di riparto dei fondi».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

46.0.24

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici)

1. All'articolo 21-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "e di ufficiale giudiziario" sono sostituite dalle seguenti: ",di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

b) le parole: "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" sono sostituite dalle seguenti: "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2598.350,29 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

46.0.28

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-*bis* sopprimere le seguenti parole: "e di retribuzione del personale di servizio".

2. Agli oneri derivanti dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciale" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

46.0.30 (testo 2)

BUCCARELLA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Disposizioni in materia detrazione delle spese legali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, nel processo penale, l'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, può detrarre dalle imposte sui redditi le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro 10.500.

2. La detrazione è ripartita in tre quote annuali di pari importo, a partire dall'anno successivo all'assoluzione definitiva.

3. La detrazione deve essere giustificata con fattura del difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

4. Il presente articolo non si applica nei casi di assoluzione da uno o più capi di imputazione e condanna per altri, di estinzione del reato per intervenuta amnistia o prescrizione; di intervenuta depenalizzazione della condotta».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000.

46.0.43

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Misure per la trasparenza nell'utilizzo dei beni confiscati)

1. Al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161, in ordine alla trasparenza e alla pubblicazione dei dati relativi a collocazione, destinazione e utilizzo dei beni immobili oggetto di confisca, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. All'articolo 41-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 7, primo periodo, le parole da: ", indicati dalla società INVITALIA" fino alla fine del comma, sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

46.0.44

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Finanziamento dei protocolli di legalità per prevenire le infiltrazioni mafiose nelle aree demaniali)

1. Al fine di assicurare una più efficace politica di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nelle attività economiche in territori ricadenti in aree demaniali, con particolare riferimento alle attività agro-silvo-pastorali e all'utilizzo dei fondi dell'Unione europea mediante l'effettiva attuazione dei protocolli di intesa per la legalità ed il loro monitoraggio, è autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente all'assegnazione delle predette risorse sulla base di criteri che

tengono conto della pericolosità sociale del fenomeno e dei risultati conseguiti, a livello territoriale, in seguito a valutazioni periodiche, in attuazione della legislazione vigente in materia.

2. Al fine di prevenire possibili fenomeni di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito della gestione diretta ed indiretta, secondo le norme di legge e di regolamento vigenti, del patrimonio immobiliare di cui al comma 1 delle amministrazioni firmatarie, il prefetto si avvale degli organi che svolgono compiti di polizia giudiziaria, ordine pubblico e pubblica sicurezza, per incrementare le verifiche di carattere amministrativo e finanziario e sul territorio».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

46.0.45

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Finanziamento delle misure di protezione dei testimoni di giustizia)

1. Nelle more della riforma e dell'estensione delle misure di protezione dei testimoni di giustizia, le risorse di cui all'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono incrementate di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

46.0.46

GIARRUSSO, CAPPELLETTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

*(Incremento degli indennizzi per le vittime di reato
e per il fondo delle vittime di mafia e usura)*

1. Al fine di rafforzare le misure di sostegno alle vittime dei reati, la dotazione del «Pondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura», di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 è incrementata di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

46.0.50

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 3, sopprimere le parole: «cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni».

2018: – 26.704.000:

2019: – 49.409.280;

2020: – 49.409.280.

Art. 47.

47.1

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, RUTA

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «impatto ambientale delle produzioni» inserire le seguenti: «garantire la qualità dell'alimentazione nelle mense,»;*

b) *sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti del cibo in base ai criteri e alle modalità definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Registro nazionale dei distretti del cibo».

47.2

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 13», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.3

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

All'articolo, sostituire ovunque ricorrono le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.4

RICCHIUTI

All'articolo sostituire ovunque ricorrano le parole: «agricole e alimentari» con le seguenti: «agricole, agro alimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».*

47.9

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2 lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

b) *al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari» con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione»;*

c) *al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».*

47.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2 lettera c) sostituire le parole: «agricole e agroalimentari», con le seguenti: «agricole, agroalimentari, della produzione e trasformazione alimentare e della ristorazione».

47.13

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale».

47.15

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Al comma 1, capoverso «Art.13.», comma 3, dopo le parole: «Le regioni», inserire le seguenti: «e le Province autonome».

47.16

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Al comma 1, capoverso «Art.13.», comma 3, dopo le parole: «Le regioni provvedono», aggiungere le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

47.17

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

47.18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

47.19

SANTINI, TOMASELLI, BROGLIA

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», al comma 5, dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico,».

47.21

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, capoverso: «Art. 13.», sopprimere il comma 7.

47.22

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», sopprimere il comma 7.

47.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», sopprimere il comma 7.

47.25

TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», sopprimere il comma 7.

47.27

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Al comma 1 sostituire il capoverso comma 7, con il seguente:

«7. Al fine di valorizzare la piena integrazione fra attività imprenditoriali ai sensi della lettera f) del precedente comma 2, il comma 8-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2011, n. 228 è sostituito dal seguente:

"8-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, anche manipolati o trasformati, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario. È altresì consentito vendere prodotti, già pronti per il consumo, mediante utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private"».

47.28

SPOSETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», al comma 7, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «ed al terzo comma 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» inserire le seguenti: «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi.».

47.29

DI BIAGIO, VICECONTE

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», al comma 7, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11»; dopo le parole: «stipulati tra le parti

stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza» *inserire le seguenti:* «, oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,».

47.30

Luigi MARINO

Al comma 1, capoverso «Art. 13.», al comma 7 aggiungere, infine, le seguenti parole: «ed al terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con assistenza"» *inserire le seguenti:* ", oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

47.31

SCOMA

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed al terzo comma dell'articolo 723 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, dopo le parole: "stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza" *inserire le seguenti:* ", oltreché dei professionisti abilitati dalle rispettive leggi,"».

47.0.1

TARQUINIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Zone Franche urbane – Xylella)

1. Nei territori colpiti dall'emergenza fitosanitaria dovuta alla diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca è la seguente: comuni di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Lesina, Peschici, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Sannicandro Garganico, Rignano Garganico, Vico del Gargano e Vieste.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole localizzate all'interno della zona franca di cui al comma precedente con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla Raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza di cui al successivo comma 9, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2013;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 3;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407 del 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" e dal regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 1 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari di cui al comma precedente.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei rispetto della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo e per quello successivo.

7. A valere sui fondi strutturali e di investimento 2014-2020, sul Fondo di rotazione di cui 5 della legge 16 aprile 1987, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché dalle risorse eventualmente riprogrammabili nell'ambito del Piano di Azione Coesione, una quota pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 luglio 2013, n. 161, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

47.0.5 (testo 2)

PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, SAGGESE, RUTA, TOMASELLI, Elena FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Piano di sostegno della dieta mediterranea)

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adattato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province auto-

nome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

5. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

47.0.6 (testo 2)

FORMIGONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Piano di sostegno della dieta mediterranea)

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

5. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

47.0.7

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la promozione del made in Italy delle imprese agroalimentari all'estero)

1. Per il potenziamento delle azioni di promozione del *Made in Italy* agro alimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017,", sono inserite le seguenti: "nonché 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro annui».

47.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni urgenti per i mercati all'ingrosso del comparto agroalimentare)

1. A decorrere dall'anno 2018 sono inserite nell'ambito del Documento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, le infrastrutture strategiche e gli interventi prioritari finalizzati alla modernizzazione della logistica del comparto agro alimentare, con particolare riferimento alle opere pubbliche orientate alle seguenti finalità:

- a) modernizzazione della rete dei mercati all'ingrosso;
- b) sviluppo dei poli logistici rivolti al potenziamento dell'intermodalità;
- c) sviluppo di piattaforme innovative per l'esportazione;
- d) sostituzione del trasporto su gomma con il trasporto ferroviario e marittimo;
- e) implementazione di tecnologie innovative per il monitoraggio, la gestione dei traffici e l'integrazione con la rete europea.

2. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti provvede, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'individuazione degli interventi di cui al comma 1 che accedono ai finanziamenti dell'Unione europea allo scopo disponibili e alle risorse finalizzate stanziare per le infrastrutture strategiche dalla legge di bilancio.

3. Agli interventi di cui al comma 1 è destinato, per l'anno 2018, l'importo di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come rifinanziato dall'articolo 95 della presente legge.

4. All'articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: "alle aziende speciali dei comuni e delle province", sono aggiunte le seguenti: ", alle società consortili o partecipate dagli enti locali che gestiscono i mercati agro alimentari all'ingrosso,".

5. Le disposizioni in materia di alienazione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, non si applicano alle società di gestione dei mercati agro alimentari all'ingrosso».

47.0.15

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Sospensione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per le aziende agro pastorali della regione Sardegna interessate da eventi climatici avversi nel corso del 2017)

1. Al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo e di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti del settore ovino e caprino della regione Sardegna, duramente colpito nel corso del 2017 da emergenze climatiche e fenomeni atmosferici acuti, è sospeso per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018 l'obbligo di versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nei confronti delle aziende agropastorali operanti nel settore, Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

2. Agli oneri derivanti dalla sospensione di cui al presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2017 e in 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) per l'anno 2017: 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; 4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, alla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 31 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

47.0.16 (testo 2)

SAGGESE, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Accesso alla ristorazione collettiva scolastica)

1. Al fine di favorire la diffusione dell'utilizzo della ristorazione collettiva scolastica, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui destinato a garantire agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado l'accesso al servizio di ristorazione collettiva scolastica, da ritenersi ai sensi di legge parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche. Le risorse sono destinate in via principale al sostegno delle famiglie che non riescono a garantire l'accesso ai medesimi servizi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati i criteri e le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

47.0.18

IDEM, BERTUZZI, PUPPATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47 --bis.

(Misure per lo sviluppo dell'apicoltura urbana)

1. Ai fini dello sviluppo dell'apicoltura nei contesti urbani, agli apicoltori ed agli imprenditori apistici, individuati ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, che, nel corso dell'anno 2018, acquistano arnie e materiale indispensabile al funzionamento delle medesime per l'installazione in ambiente urbano o metropolitano, è riconosciuto un credito d'imposta, entro il limite di 150 mila euro, pari al 50 per cento della spese sostenute, fino ad un importo massimo di 100 euro per singolo beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3. Restano ferme le disposizioni di cui della legge 24 dicembre 2004, n. 313, nonché quelle relative all'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009».

47.0.19

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, è inserito i seguente:

«Art. 47 --bis.

(Trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono aggiunti, i seguenti commi:

"4-bis. Gli esercizi commerciali per la vendita dei prodotti agroalimentari al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del presente decreto, sono tenuti ad esporre per ciascun prodotto posto in vendita anche il prezzo di origine e almeno un prezzo intermedio.

4-ter. L'indicazione dei prezzi da parte dei commercianti ai sensi del comma 4-bis deve essere effettuata nei modi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, del presente articolo. I titolari degli esercizi possono altresì indicare i costi fissi unitari gravanti sul prodotto, desunti dal bilancio dell'esercizio commerciale".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 21, secondo comma, lettera c), è aggiunto, infine, il seguente periodo: ". Deve essere indicato il prezzo di origine di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articolo 14, comma 4-bis, e successive modificazioni, come risulta certificato dalla fattura di vendita del produttore e che è comunicato nel percorso della filiera commerciale, assieme ai successivi ricarichi documentabili dalle fatture emesse".

3. All'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. I fondi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 4-bis e 4-ter, sono destinati ai comuni per la realizzazione delle iniziative di cui all'ar-

ticolo 23, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326".

4. All'articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-sexies. La Guardia di finanza verifica l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e procede all'accertamento delle relative violazioni amministrative. Provvede altresì ad effettuare indagini fiscali a carico degli esercenti che applicano ricarichi superiori alla media dei ricarichi praticati nel medesimo settore merceologico"».

47.0.20

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate un sistema di tracciabilità volto a:

a) prevenire e reprimere la contraffazione dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca italiani;

b) assicurare che i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca italiani commercializzati in Italia siano frutto di processi produttivi che non hanno comportato la violazione dei diritti dei lavoratori o lo sfruttamento del lavoro minorile;

c) garantire ai consumatori, un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca immessi in commercio;

d) tutelare la salute dei consumatori assicurando la qualità e la sicurezza dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca immessi in commercio nel territorio italiano.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, ai marchi aziendali e collettivi e alle denominazioni, indicazioni ed etichettature, di cui alla normativa nazionale o regionale vigente, destinate alla informazione del consumatore sulla sicurezza e sulla qualità dei prodotti, ai sensi del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. Tutti i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca in commercio nel territorio italiano sono sottoposti a un sistema di tracciabilità documentale al fine di consentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo chiaro e trasparente, le varie fasi di produzione e di lavorazione dei medesimi prodotti.

4. Le imprese del settore agricolo, alimentare, dell'allevamento e della pesca:

a) assicurano la tracciabilità del percorso seguito all'interno dello stabilimento da ogni materia prima e sostanza utilizzata nella trasformazione;

b) garantiscono l'origine delle materie prime utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione.

5. È istituita la piattaforma informatica per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca nella quale è registrato e reso consultabile a ciascun consumatore il contenuto della documentazione del sistema di tracciabilità di cui ai commi 3 e 4.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda i luoghi in cui sono avvenute le singole fasi di trasformazione e i luoghi di coltivazione e allevamento delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei prodotti.";

b) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con il decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché i requisiti inerenti l'indicazione della provenienza delle materie prime, e dei luoghi di lavorazione delle stesse, impiegate per la preparazione o produzione di prodotti di cui al comma 2".

8. Sono denominati "*Made in Italy*" i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione "*Made in Italy*", di cui al comma 8, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli.

10. La denominazione "*Made in Italy*" deve essere apposta sul prodotto finito in forma chiara, indelebile e non sostituibile.

11. È vietata la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca provenienti dall'estero le cui denominazioni o i cui messaggi pubblicitari siano chiaramente volti a ingannare i consumatori su una loro presunta provenienza italiana.

12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

13. I controlli sulla veridicità della documentazione riguardante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle etichette e sul legittimo utilizzo della denominazione "*Made in Italy*" di cui ai commi 8, 9 e 10 sono effettuati dall'Ispettorato centrale repressione frodi, che a tale scopo può avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati delle forze di polizia.

14. Per le violazioni delle disposizioni di presente articolo si applicano le norme di cui al libro undicesimo, titolo VII, capo II, del codice penale».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

47.0.21

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2018, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, e dalle pertinenti norme regionali. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmito»;

b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmito»;

c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati eli sono soppresse».

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1».

47.0.22

BOCCARDI, MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per il potenziamento del settore ceramico nazionale)

1. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il rafforzamento produttivo del settore ceramico nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del

predetto fondo nella misura massima ivi prevista; per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020. Il Fondo è destinato al finanziamento di misure per rafforzare la competitività del settore, ridurre le inefficienze della filiera e incentivare gli investimenti, anche mediante il riconoscimento di un credito di imposta, delle strutture necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche».

Art. 48.

48.1

FORMIGONI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, DALLA TOR

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di migliorare la competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (VE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (VE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.5 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

48.0.1 (testo 2)

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.2

ALBANO, BERTUZZI, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.3

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.4

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine, il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni il moltiplicatore è pari a 75"».

Conseguentemente, all'articolo 92; comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine, con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

48.0.6

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Terreni agricoli concessi in affitto)

1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: "Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110"».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.9

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Qualifica imprenditore agricolo professionale)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.10

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Qualifica imprenditore agricolo professionale)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.11

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Deduzioni Irap per imprese agricole)

All'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 24 gennaio 2015, la lettera a) è abrogata».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

48.0.12

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Deduzioni Irap per imprese agricole)

1. All'articolo 2 del decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, la lettera a) è abrogata».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 9 dell'articolo 58.*

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020».*

48.0.16

MARINELLO, CALEO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 16 della legge Il febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento";

b) Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"I-bis. Su richiesta dei concessionari interessati e previo pagamento di un contributo una tantum pari a 1.000 euro, le regioni possono autorizzare la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis)";

c) Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le attività delle aziende faunistico venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile"».

48.0.17

SPOSETTI, CALEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera *a*), è inserita la seguente:

"*a-bis*) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. Nelle aziende di cui al presente comma è consentita la caccia nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"*1-bis*) Su richiesta dei concessionari interessati, le Regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico venatorie in una delle tipologie di cui al comma 1 lettera *a*) e *a-bis*)";

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"*c-bis*) Le attività delle aziende faunistico venatorie di cui al comma 1, lettera *a-bis*), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità esercitate dall'imprenditore agricolo, sono considerate attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma del codice civile"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

48.0.24

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Prodotti energetici per imprese agricole unite in rete)

1. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, comprende anche le imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116».

*Consequentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.26

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 48-bis.

(Concessioni demaniali acquacoltura)

1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio».

*Consequentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:*

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.30

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Indennità aggiuntive)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

48.0.31

GASPARRI, MANDELLI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 48-bis.

(Cessione volontaria)

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2018: – 5.000:000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000:000.

48.0.32

CERONI, SCILIPOTI ISGRO'

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 3), è inserito il seguente:

"3-bis) latte di origine vegetale certificato biologico"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

48.0.33

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", esclusi i pellet" sono soppresse».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 46.000.000;

2019: – 46.000.000;

2020: – 46.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «280 milioni di euro».

48.0.35

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al comma 8, dell'articolo 29 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: "30 settembre 2012" introdotte dall'articolo 3, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2018"».

48.0.38

GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

L'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923, si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3».

Conseguentemente, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

48.0.39

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Misure per la competitività agroalimentare e del settore suinicolo)

1. Al fine di assicurare competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è stanziata la somma di 1,5 milioni di euro per il 2018 da destinare alle aziende di macellazione suina per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine mediante metodi di classificazione automatizzata autorizzati di cui alle lettere *d)* ed *e)* dell'articolo 1 della Decisione 2014/38/UE della Commissione relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Italia, secondo quanto previsto dal regolamento UE 1308/2013, suoi allegati e dei suoi conseguenti regolamenti applicativi *pro tempore* vigenti.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è ripartito lo stanziamento fra le aziende di macellazione con una media di macellazione superiore ai 200 capi suini come media settimanale annua e che pertanto risultano tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento UE 1308/2013 e dei suoi conseguenti regolamenti comunitari applicativi *pro tempore* vigenti.

3. Le risorse stanziate dal presente articolo possono essere erogate alle aziende beneficiarie esclusivamente per l'importo massimo di 200.000 euro per ciascun beneficiario, e comunque in modo tale che l'intensità complessiva dell'aiuto cumulato con altri aiuti analoghi non superi il tetto di 200.000 euro nell'esercizio di erogazione del presente aiuto più i due precedenti, nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 1998/2006 relativo agli aiuti *de minimis*.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.40

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"1-*bis*. Al fine di migliorare la competitività al settore agroalimentare e favorire la trasparenza nei rapporti tra gli operatori del settore suinicolo, è previsto un contributo a favore delle aziende di macellazione tenute all'obbligo di classificazione delle carcasse suine ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 per l'acquisto, l'installazione e la messa in funzione di strumenti, apparecchiature, attrezzature e impianti idonei alla classificazione delle carcasse suine. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1.5 milioni di euro per l'annualità 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

48.0.41

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Proroga delle agevolazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. Le agevolazioni di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono prorogate con le medesime condizioni agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 nel settore agricolo e riguardanti:

a) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

b) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, con sistemi di segnalazione dell'efficienza e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

2. L'agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di spesa annuo di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.42

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del virus Citrus Tristeza)

1. Per fronteggiare i danni causati dal *virus Citrus Tristeza*, con particolare riferimento agli agrumeti nella Regione siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per il sostegno alle aziende colpite dal *virus* con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Nel rispetto della disciplina degli aiuti *de minimis*, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.43

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interventi urgenti a favore della ricerca per contrastare la diffusione del virus Citrus Tristeza)

1. Per fronteggiare i danni causati dal *virus Citrus Tristeza*, con particolare riferimento agli agrumeti nella Regione siciliana, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per la ricerca, con dotazione pari a 200.080 euro annui per il triennio 2018-2020, al fine di promuovere interventi volti al contrasto alla diffusione del *virus*, e alle strategie ecocompatibili di profilassi e terapia per il contenimento delle infestazioni.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200.000 euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

48.0.45

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 16, comma 1-*quinquies*.1. del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sostituire le parole: "trentacinque anni" con le seguenti: "quaranta anni"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma con le seguenti: «è incre-

mentato di 230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

48.0.46

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

*(Aliquota IVA applicabile alle cessioni
dei prodotti della panetteria)*

1. Il comma 2 dell'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502, senza aggiunta di miele, uova o formaggio. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

48.0.47

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)

1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai *crackers* e alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la

sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580/1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli olii alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni"».

48.0.48

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Aliquota IVA tartufi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Tabella A, parte II-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato";

b) Alla Tabella A, parte III, sopprimere il numero 20-bis)"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole da: «è incrementato di» fino alla fine del comma, con le seguenti: «è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

48.0.50

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata carne)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per ciascuna delle medesime annualità 2018, 2019 e 2020 la percentuale di compensazione applicabile agli animali vivi della specie bovina è innalzata in misura non superiore al 7,7 per cento e le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie suina e ai conigli domestici vivi destinati all'alimentazione sono innalzate all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

48.0.51

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata prodotti made in Italy)

1. Alla Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca finiti, lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore al consumatore, all'interno del territorio italiano;"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2017: – 80.000.000:

2018: – 150.000.000;

2019: – 150.000.000.

48.0.52

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(IVA agevolata prodotti filiera corta)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-quinquies) i prodotti agricoli, alimentari, dell'allevamento e della pesca a filiera corta;"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2017: - 80.000.000:

2018: - 150.000.000;

2019: - 150.000.000.

48.0.54

RUTA, BERGER, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67)

1. L'articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, si interpreta nel senso che ai terreni situati a un'altitudine non inferiore a 700

metri sul livello del mare continuano ad applicarsi le esenzioni introdotte dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: "195 milioni per l'anno 2018 e di 275 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"».

48.0.59

ALBANO, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Fabbricati non rurali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

48.0.62

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Compatibilità assegno familiare)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6, ultimo comma, della legge 14 luglio 1967, n. 585 e successive modificazioni, e di cui all'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, non si applicano ai coltivatori diretti operanti in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53

alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

48.0.65

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera *c*), inserire la seguente:

"*c-bis*) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

48.0.67

FASIOLO, SANTINI, BERTUZZI, ALBANO, CANTINI, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, COLLINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Rifinanziamento Osservatorio filiere agricole)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuna delle annualità 2018, 2019, 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 250.000;

2019: – 250.000;

2020: – 250.000.

48.0.68

BERTUZZI, SANTINI, ALBANO, CANTINI, FASIOLO, PIGNEDOLI, SAGGESE, RUTA, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Settore bieticolo-saccarifero)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.296, come rifinanziata dall'articolo 56-bis della legge 21 giugno 2017, n.96, relativa alla dotazione del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 6 milioni e 200mila euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 6.200.000.

Art. 49.

49.2

PEGORER, RICCHIUTI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,» aggiungere le seguenti: «e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

49.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 1, dopo le parole: «alimentari e forestali» inserire le seguenti: «e con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare».

49.4

SPOSETTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole: «Piano nazionale per la realizzazione» inserire le seguenti: «, il completamento o la messa in sicurezza» e sopprimere le parole da: «nonché» alla fine del periodo;*

b) *al comma 2, primo periodo dopo le parole: «interventi urgenti in stato di progettazione» inserire le seguenti: «nonché per il completamento o la messa in sicurezza delle opere essenziali a garantire la continuità del servizio», sostituire le parole: «in stato di progettazione» con le seguenti: «di cui sia stata già compiuta la progettazione esecutiva» e dopo le parole: «realizzato dai» inserire le seguenti: «consorzi di bonifica che siano»;*

c) *al comma 2 sopprimere il secondo e il terzo periodo. Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

49.6

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

Al comma 1 dopo le parole «reti acquedottistiche» aggiungere le seguenti: «e per il ripristino dei volumi di invaso dovuti ad interrimento,».

49.7

VIGARI

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il Piano nazionale persegue in via prioritaria i seguenti obiettivi:

- a) completamento degli schemi idrici, con particolare riferimento alle interconnessioni fra bacini con valenza interregionale e intersettoriale;*
- b) efficientamento e manutenzione straordinaria delle reti di distribuzione;*
- c) interventi volti al riefficientamento e al ripristino delle capacità di invaso dei grandi serbatoi di accumulo ed al miglioramento e razionalizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica;*
- d) impianti di desalinizzazione, in particolar modo per l'utilizzo dell'acqua ai fini industriali».*

49.8

RUVOLO, COMPAGNONE, SCAVONE, MILO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per favorire una efficace programmazione e realizzazione degli interventi, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è approvato, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, il finanziamento delle progettazioni per la realizzazione, la riqualificazione e il riefficientamento di invasi multi obiettivo, per i completamenti e le interconnessioni degli schemi idrici, e per il conseguimento di tutti gli obiettivi di risparmio della risorsa idrica e di contrasto alle perdite acquedottistiche previste al comma 1.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della misura di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

49.9

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «posto in essere dai concessionari»;

b) *sopprimere le seguenti parole:* «o richiedenti la concessione di derivazione»;

c) *dopo le parole:* «specifica competenza tecnica» *aggiungere le seguenti:* «anche per i servizi di ingegneria».

49.10

MARGIOTTA, LATORRE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dai seguenti:

"11. È autorizzata la costituzione della Società dello Stato 'Acque del Distretto dell'Appennino Meridionale – ADM' nella forma di Società per Azioni, partecipata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, dal Ministero dell'economia e finanze, e sottoposta alla vigilanza del Ministero per la coesione sociale e Mezzogiorno e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Alla Società, dal 30 giugno 2018, sono trasferite in concessione tutte le infrastrutture strategiche nazionali già in gestione all'Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia EIPLI, nonché le altre opere di captazione, adduzione, vettoriamento e raccolta delle acque in gestione dell'EIPLI, secondo i termini e le condizioni originariamente stabiliti. Dalla stessa data, alla Società, sono altresì trasferiti le risorse umane e strumentali e tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo a EIPLI sulla base del piano di cui al seguente comma 11-bis. Sino alla presa in carico da parte degli organi di amministrazione della Società, la gestione commissariale dell'EIPLI mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Alla Società possono partecipare con apporti di capitale le Regioni Basilicata, Puglia, Campania, Calabria, nonché le altre Regioni interessate ai trasferimenti idrici tra regioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Al fine di assicurarne il coordinamento sistematico, le Regioni, i Consorzi di Bonifica ed i concessionari dei Servizi Idrici Integrati possono trasferire alla Società le infrastrutture e le opere pubbliche di captazione, adduzione, vettoriamento e raccolta delle acque che insistono sul territorio del medesimo Distretto. Scopo della Società è quello di assicurare la progettazione, la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione e la valorizzazione di schemi idrici interregionali, nonché di

curare il coordinamento degli interventi con gli altri soggetti interessata alla gestione della risorsa idrica operanti nel settore civile, agricolo ed industriale, nell'ambito della pianificazione e programmazione dell'impiego delle risorse idriche che fa capo all'Autorità di Bacino Distrettuale ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni. Sino alla determinazione della tariffa idrica grezza all'ingrosso da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, Gas e Sistema Idrico, in accordo a quanto stabilito dal DPCM 20 luglio 2012, per l'EIPLI, e, dal 30 giugno 2018, per la Società ADM restano in vigore le tariffe relative all'acqua all'ingrosso così come determinate in data 29 aprile 2008 dal Comitato di Coordinamento ai sensi dell'articolo 26, comma 6, dei D.L. 248/2007 convertito in legge n. 31 del 28 febbraio 2008. La tariffa di cui al periodo precedente, fermo restando il complessivo valore dei ricavi garantito, potrà essere rimodulata, per tener conto delle specifiche componenti agricola, industriale e civile, dal Comitato inter istituzionale di cui all'Accordo di Programma per la gestione condivisa delle risorse idriche sottoscritto il 16 giugno 2016, come espressamente previsto dal comma 5, lettera *b*) dell'articolo 5 del medesimo Accordo e, a seguito della definitiva assunzione delle proprie funzioni, dal Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale. Entro il 30 aprile 2018, il Commissario EIPLI in carica sottopone ai Ministeri di cui sopra e alle Regioni facenti parte del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale la proposta di Statuto della Società, che sarà approvato dal Ministero Economia e Finanze.

11-*bis*. La-liquidazione di tutte le posizioni creditorie e debitorie non definite al 31/03/2018 e assicurata mediante apposita gestione stralcio, affidata all'organo di Amministrazione della Società, alla quale si applicano le disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa a tal fine, il Commissario dell'EIPLI, entro il 30 aprile 2018, trasmette ai Ministeri di cui al comma 11, per la relativa approvazione, l'elenco dei rapporti giuridici attivi e passivi, l'elenco del personale da trasferire alla Società, nonché la ricognizione aggiornata dei contenziosi. Al fine di assicurare la riorganizzazione delle –funzioni del soppresso Ente, per estinguere la debitoria pregressa, nonché per prevenire la formazione di ulteriori passività, la Società è autorizzata, per il tramite di Istituti di credito pubblico Banca Europea per gli Investimenti, BEI o Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa CEB o Cassa Depositi e Prestiti ad accendere un mutuo trentennale per Euro 60 milioni. Le rate di ammortamento del mutuo saranno anticipate dallo Stato con recupero a valere sulle entrate da tariffa della nuova Società ovvero sulle entrate da gestione a stralcio. A copertura degli effetti finanziari che derivano dalla presente norma si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Commissario al fine di accelerare le procedure di liquidazione e per definire il contenzioso in essere, è autorizzato a stipulare accordi transattivi. Fino al 30 settembre 2018 sono sospese le procedure esecutive e le azioni giudizi arie nei confronti dell'EIPLI e della Società. Al completamento della liquidazione delle posizioni attive e passive e comunque a seguito dell'estinzione del

mutuo, eventuali avanzi della gestione stralcio saranno destinati a riserva del capitale sociale della Società.

11-ter. All'onere derivante dalla costituzione della Società di cui al precedente comma 11, pari a euro 200.000,00, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n.499. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

49.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, PEGORER, CERVELLINI, RICCHIUTI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «500 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nelle quali confluiscono, per il triennio 2018-2020, le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui, e all'articolo 95, comma 1-bis, della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2108-2020, una quota pari a 250 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata ad interventi relativi al Piano straordinario di cui all'articolo 49, comma 2, della presente legge,

come quota parte delle risorse destinate dal comma 1, lettera c), del presente articolo alle infrastrutture della rete idrica».

49.12

BERTUZZI, VACCARI, DALLA TOR, ALBANO, CALEO, CANTINI, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, FASIOLO, MORGONI, PIGNEDOLI, PUPPATO, SAGGESE, SOLLO, RUTA

Al comma 3, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «250 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018 e di 210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

49.13

CIOFFI, NUGNES, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro», con le seguenti: «100 milioni di euro»;*

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«d-bis. Al fine di efficientare il sistema di produzione delle energie rinnovabili e di garantire la continuità della produzione, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, il piano nazionale invasi di cui al comma 1, prevede anche la realizzazione di impianti di pompaggio idroelettrico».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

49.14

VICECONTE, MARINELLA

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Piano straordinario e al Piano nazionale di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate le risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute e in scadenza».

Conseguentemente dopo l'articolo 49, inserire i seguenti:

«Art. 49-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, le Regione le Province autonome, ove non sussista un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con l'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicano, dandone pubblico avviso, una procedura concorrenziale a evidenza pubblica per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso e per un periodo di trenta anni. La procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi".

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. Ogni richiedente presenta domanda di concessione entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. La domanda è corredata solo da un'offerta in busta chiusa, nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo della concessione, che offre per aggiudicarsi la stessa e ottenere l'uso trentennale delle inerenti opere di cui al comma 1 dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale dei ricavi annui si aggiudica la concessione, che gli è assegnata entro novanta giorni e con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza, decadenza, rinuncia o revoca della concessione in essere. Entro la data di decorrenza, il concessionario versa anticipatamente la prima annualità, calcolata in base ai valori medi di pro-

duzione e prezzo dei tre anni precedenti. Per le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico già scadute, decadute, rinunciate o revocate alla data d'entrata in vigore della presente disposizione o scadenti entro il 31 dicembre 2018 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018 e la nuova concessione decorre dal 1° gennaio 2019; per quelle scadenti entro il 1° marzo 2023 il pubblico avviso è dato entro il 28 febbraio 2018".

c) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le nuove concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico sono assentite con una procedura concorrenziale ad evidenza pubblica che, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo il disposto dell'articolo 7 e seguenti del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Se le domande sono incompatibili con concessioni di derivazione vigenti, potranno comunque essere ammesse a istruttoria e assentite se, rispetto a queste, comportino una più razionale utilizzazione delle acque o riducano l'impatto ambientale. Le utenze sottese saranno indennizzate ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

d) I commi 8 e 8-bis sono abrogati. Il comma 10-bis è modificato, aggiungendo, in fine, la seguente frase: "Le domande di concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico che prospettino la necessità di convenzioni internazionali sono comunque istruite secondo le normali procedure previste dagli articoli 7, 8 e 9 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

2. All'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 4 è abrogato;

b) Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n.79, prevede, per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il trasferimento al nuovo concessionario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n.1775, che siano necessari all'esercizio della nuova concessione. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado, che sarà determinato da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente competente. Il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more del calcolo dell'indennizzo e del trasferimento della titolarità degli stessi".

c) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di

condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell'articolo 25 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 per i casi di termine dell'utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario uscente, se approvati dall'autorità concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e necessari per la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti. L'indennità è al massimo pari al valore residuo dell'investimento, secondo i tassi d'ammortamento usuali del settore, è determinata da tre periti, nominati dal nuovo concessionario, da quello uscente e dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territori al mente competente ed è a carico del nuovo concessionario. Per garantire la continuità della produzione d'energia rinnovabile, il nuovo concessionario subentra nell'utilizzo dei beni, nelle more della definizione dell'indennità".

3. All'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n.266, sono apportate le seguenti modificazioni. Il comma 483 è sostituito dal seguente:

"483. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni: i commi 3 e 5 sono abrogati. I commi 485,486,487 e 488 sono abrogati".

Art. 49-ter.

1. All'articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-bis. Un impianto idroelettrico, nuovo o oggetto di rifacimento totale o parziale è di speciale interesse pubblico se rispetta i seguenti requisiti:

a) non è entrato in esercizio, nella sua nuova configurazione in caso di rifacimento, prima del 31.12.2017 e la concessione di derivazione d'acqua è stata assentita dopo il 31.12.2011;

b) è utile al buon regime delle acque, o all'irrigazione e bonifica, o al settore idropotabile, o alla navigazione in tema per almeno una delle seguenti ragioni:

i) crea nuova capacità d'invaso, utilizzabile in periodi siccitosi, realizzando nuovi serbatoi o recuperandone di dismessi o realizza interventi di bacinizzazione di alvei fluviali;

ii) realizza nuove derivazioni, connesse con le reti irrigue o potabili che incrementano le portate per queste disponibili;

iii) preserva la qualità delle acque di falda o destinate o all'uso potabile, impedendo o ostacolando la penetrazione di acque saline;

iv) regolarizza, demodulandole in appositi serbatoi, le portate intermittenti provenienti dai serbatoi montani, contrastando il formarsi di onde di magra artificiali nei corsi d'acqua sottostanti;

v) amplia la navigabilità dei tratti fluviali interessati dalla derivazione, anche realizzando apposite conche di navigazione.

c) non gode di indennizzi o risarcimenti da consorzi irrigui e di bonifica, gestori del servizio idrico o gestori della navigazione per l'uso congiunto delle opere, la minore producibilità o i maggiori costi d'esercizio. In caso di rifacimento totale o parziale, l'intervento di rifacimento deve includere la realizzazione delle opere o infrastrutture che consentono di soddisfare il pubblico interesse di cui alla lettera b).

La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente accerta la sussistenza dei requisiti, nel caso l'impianto si estenda su più regioni, provvede l'Autorità di Bacino Distrettuale competente per territorio.

4-ter. Gli impianti idroelettrici di cui al comma 4-bis accedono direttamente all'incentivazione della loro produzione elettrica, con risorse provenienti dalla nuova assegnazione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico scadute e in scadenza. In deroga ai criteri definiti dai precedenti commi del presente articolo ad essi si applicano i seguenti criteri specifici:

a) il periodo di diritto all'incentivo è pari alla durata della concessione di derivazione e decorre dall'entrata in esercizio dell'impianto, nella nuova configurazione se oggetto ai rifacimento;

b) l'incentivo non è diversificato per scaglioni di potenza, si applica all'intera produzione dell'impianto ed è pari al Prezzo Unico Nazionale medio annuo moltiplicato rispettivamente per i 3 per i nuovi impianti, 2,5 per i rifacimenti totali e 2 per i rifacimenti parziali;

c) nel caso dei rifacimenti non si tiene conto del costo degli interventi di manutenzione ordinaria e di adeguamento a prescrizioni di legge. I programmi di potenziamento e di miglioramento ambientale, cui l'impianto sia assoggettato a seguito di modifica o nuova assegnazione della concessione di derivazione d'acqua, non costituiscono adeguamento a prescrizioni di legge.

d) Gli impianti iscritti al Registro o al Registro per gli interventi di rifacimento previsti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016, e inclusi nelle graduatorie pubblicate dal GSE il 25 novembre 2016 e successivamente aggiornate, sia se in posizione tale da rientrare nei contingenti di potenza ("Tabelle A"), sia se in posizione tale da non rientrarvi ("Tabelle C"), possono optare, senza ulteriori formalità, per il passaggio all'incentivazione prevista dal presente comma"».

49.15

VICARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«d-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 provvedono entro il 31 marzo 2018 alla stesura di un Piano di efficientamento idrico dei rispettivi

immobili, da realizzarsi anche mediante gli strumenti previsti al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, con le risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione a legislazione vigente. Il Piano deve perseguire, in via prioritaria le seguenti finalità:

- a) creazione, ove possibile, di impianti di riciclo e di riuso delle acque;
- b) una migliore gestione sostenibile della rete idrica;
- c) riduzione degli sprechi e dei flussi d'acqua».

49.16

MARTELLI, CIOFFI, NUGNES, MORONESE, VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 185 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque", inserire le seguenti: ", degli invasi artificiali";
- b) dopo le parole: "ripristino dei suoli", aggiungere le seguenti: "o del ripristino della capacità di invaso per i bacini non irrimediabilmente compromessi"».

49.0.1 (testo 2)

VACCARI, CALEO, MARCUCCI, DI GIORGI, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il corretto funzionamento dei loro organi, le risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono incrementale di 25 milioni di euro annui per ciascuna annualità 2018,2019 e 2020.

2. A decorrere dall'anno 2018, le Autorità di bacino di cui al comma 1 provvedono alla copertura dei posti vacanti nelle rispettive dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso, nonché le procedure di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le Autorità di bacino di cui al comma 1, per il triennio 2018-2020, sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*. Il reclutamento mediante le procedure concorsuali di cui al presente comma è disposto anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

4. Al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrogeologico nel bacino del fiume Tevere, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale è autorizzata, nell'anno 2018 e in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale fino al completamento della dotazione organica approvata. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «210 milioni di euro per l'anno 2018 e di 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

49.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Orti urbani sociali)

1. Ai fini della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi, quali strumento di valorizzazione delle produzioni e varietà locali, educazione all'ambiente e alle pratiche agricole, aggregazione sociale, riqualificazione delle aree dismesse, degradate e dei terreni agricoli inutilizzati, i comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani sociali; a tale fine i comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali.

2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in associazione o cooperativa; l'assegnazione, in caso di eccesso di domande rispetto alle disponibilità, viene effettuata tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente individuale dei soggetti richiedenti.

3. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, l'amministrazione comunale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, adotta un regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le misure per il corretto inserimento paesaggistico e ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti e al monitoraggio ambientale delle produzioni, valorizzando le pratiche esenti da ricorso ai pesticidi.

4. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'ambiente il "Fondo a sostegno della realizzazione di orti didattici, sociali, urbani e collettivi a livello comunale", finanziato con 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al citato Fondo sono definite in sede di Conferenza Stato-città entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole da: «di 250» sino a: «330 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro per l'anno 2018 e 315 milioni di euro».

49.0.4

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Piano per il territorio)

1. Al fine di fare fronte alle prioritarie esigenze di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico è attivato un Piano triennale di investimenti pubblici finalizzato ad interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza del territorio, di seguito Piano per il territorio.

2. Con decreto interministeriale adottato dai Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il Piano per il territorio di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni e autonomie locali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, denominato Fondo per il finanziamento del Piano per il territorio.

4. Fino al limite massimo di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 al Fondo di cui al comma 3 affluiscono risorse, opportunamente accertate, rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per gli interventi del Piano per il territorio, nei limiti delle risorse di cui al presente comma.

5. Al fine di garantire l'efficacia e la celerità degli interventi previsti dal Piano per il territorio di cui al comma 1, nei limiti di spesa di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020 a valere sul Fondo di cui al comma 3, ogni Regione può istituire un ufficio speciale per la messa in sicurezza del territorio. Le Regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a se-

guito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni, Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere personale, di cui almeno il 30 per cento con professionalità tecnico-specialistiche, che risulti strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la messa in sicurezza del territorio, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal presente comma è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie.

6. Le eventuali spese di funzionamento eccedenti i limiti previsti dal comma 5 sono a carico delle Regioni.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) nel limite di 2.200 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 8;

b) nel limite di 800 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 78-bis;

c) nel limite di 150 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge;

d) nel limite di 350 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, come incrementato dall'articolo 95 della presente legge.

8. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 31 per cento".

Conseguentemente dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)

1. La coltivazione della cannabis, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'in-

roduzione-o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

"Titolo II-bis.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze

di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi", sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati"».

49.0.6

DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Risorse in favore delle aree protette)

1. A decorrere dall'anno 2018, è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 2, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «280 milioni».

49.0.11

SAGGESE, Lucia ESPOSITO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Disposizioni in materia di termovalorizzatori presso il comune di Acerra)

1. Una quota degli incentivi di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992, già destinati All'articolo 8-bis della legge 14 luglio 2008, n. 123, per i termovalorizzatori previsti nella Regione Campania ed allo stato non realizzati, è utilizzata per elevare a dodici anni la durata degli incentivi previsti in favore dell'impianto localizzato nel comune di Acerra, di cui all'articolo 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Le risorse di competenza della Regione Campania, rivenienti dall'applicazione delle presenti disposizioni, devono essere finalizzate all'attuazione delle azioni previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, per conformarsi alla sentenza del 16 luglio 2015 della Corte di Giustizia dell'Unione europea».

49.0.12

CASTALDI, GIROTTA, NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Programma straordinario per la rimozione dell'amianto negli edifici)

1. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto ancora presente negli edifici, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato Regioni, definisce e adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici pubblici e privati, con priorità per quelli pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018- 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000:

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

Art. 49-bis.

49-bis.500

GIROTTA, NUGNES, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

49-bis.501

GIROTTI, NUGNES, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La presente disposizione si applica decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino a tale data, al fine di evitare soluzione di continuità nel funzionamento dell’Autorità, restano confermati gli attuali componenti».

49-bis.502

CASTALDI, GIROTTI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».

49-bis.503

GIROTTI, NUGNES, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Si provvede alla nomina dei nuovi componenti di detta Autorità decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 50

50.1

CASTALDI, NUGNES, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 475, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per 5 milioni di euro per l’anno 2018 per interventi di bonifica del sito inquinato dell’ex area industriale "Isochimica". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000.

Conseguentemente ancora, alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» aggiungere, in fine, le seguenti: «e ulteriori risorse per interventi di bonifica».

50.2

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce, con proprio decreto da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di priorità per la selezione dei siti con rifiuti radioattivi da ammettere all'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto della gravità della situazione e garantendo un'equa distribuzione territoriale. Sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente, entro trenta giorni dall'istituzione del fondo di cui al comma 1, viene istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, apposita sezione dedicata al fondo di cui al comma 1, all'interno della quale sono pubblicati, con cadenza periodica, i dati-relativi ai siti ammessi al finanziamento ed il relativo importo erogato».

50.4

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «15 milioni».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10,000.000;

2020: – 10.000.000.

50.5

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILL, PUGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «10 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

50.6

CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere, infine, i seguenti:

«1-bis. Per interventi urgenti di riconversione e riqualificazione di aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, di seguito denominato "Fondo", con dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Le risorse del Fondo sono destinate al cofinanziamento di progetti di riconversione e riqualificazione delle aree industriali dismesse adottati dalle regioni, negli appositi strumenti di pianificazione, d'intesa con i comuni ricadenti nel relativo territorio.

1-ter. Ciascuna Regione, d'intesa con i comuni ricadenti nel proprio territorio e assegnando priorità alle aree in cui sono presenti edifici contenenti amianto o costituiti anche solo in parte da manufatti contenenti cemento-amianto, provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle aree industriali dismesse presenti sul proprio territorio, ai fini della selezione delle aree su cui intervenire. L'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente comma deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quater. Possono accedere al cofinanziamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, i progetti di cui al medesimo comma che promuovono la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse, individuate ai sensi del comma 1-ter, con destinazione degli immobili e dei terreni a finalità pubbliche, commerciali, con esclusione della grande distribuzione, e turistiche, favorendo il recupero e la bonifica ambientale dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi di recupero. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli interventi di riqualificazione e rigenerazione ammessi al cofinanziamento, le modalità di esecuzione degli interventi e di verifica dello stato di attuazione dei medesimi interventi. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo per il cofinanziamento di cui al comma 1-*bis*».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti radioattivi» aggiungere, in fine, le seguenti: «e Fondo per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse».

Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000.

50.0.2

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. È istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'erogazione ai Comuni di finanziamenti per l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e di valutazione dei progetti, la compartecipazione di risorse europee e regionali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».

50.0.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995;n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanzia pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni." è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nei territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani."; al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione", sono aggiunte le seguenti: ", nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di asservita"».

50.0.5

VICARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito d'imposta per riduzione inquinamento navale)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di ridurre sensibilmente l'inquinamento atmosferico all'interno degli ambiti portuali limitrofi ai grandi centri urbani, le navi adibite alla navigazione marittima e le navi adibite alla navigazione in-

terna, entro il 31 dicembre 2019 adottano sistemi propulsivi che garantiscano l'uso del GNL, dell'idrogeno o di altri combustibili alternativi, durante le manovre di ingresso e di uscita dai porti, nel rispetto degli *standard* sulle emissioni di zolfo dalle navi previsti dalla normativa vigente".

2. Per gli acquisti effettuato entro il 31 dicembre 2019 di sistemi propulsivi di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo del credito di 200.000 euro.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile, nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'installazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo alla individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revocche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.

5. L'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Agli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 20 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

50.0.6

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure in materia di contaminazione PFAS)

1. Al fine di garantire il necessario sviluppo del "Piano di sorveglianza sanitaria sulla popolazione esposta alle sostanze perfluoroarchiliche", a seguito della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche che ha interessato la Regione del Veneto, è attribuito alla stessa Regione un finanziamento di 5 milioni di euro a valere sulle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale».

50.0.8

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni.", aggiungere il seguente: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofi all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e la gestione integrata dei rifiuti urbani."; al secondo periodo sostituire le parole:

"Il gettito" con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" aggiungere le seguenti: ", nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei

territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita"».

50.0.9

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, RICCHIUTI, DE CRISTOFARO, MINEO, PEGORER, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Promozione delle attività compatibili nelle aree naturali protette)

1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, ai giovani imprenditori con età inferiore a quaranta anni, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa a decorrere dal 1° gennaio 2018, è riconosciuto, nel rispetto dei limiti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) sviluppo e promozione delle produzioni agro alimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
- c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- e) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente.

3. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è concesso nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante incremento del 10 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'aliquota di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, estratti in terraferma e in mare, sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

50.0.11

ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Rifinanziamento fondo per il miglioramento della qualità dell'aria, istituito dal decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58)

1. Il Fondo da ripartire "per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dal 2018 per una somma pari a 50 milioni di euro annui».

Conseguentemente, agli oneri pari a 50 milioni di euro annui a partire dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018, 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

50.0.12 (testo 2)

ORELLANA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 50-bis.

(Transazione SISTRI)

1. Al fine di favorire il passaggio dall'attuale alla nuova gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato a transigere ogni controversia, attuale o potenziale, connessa alla gestione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, nei limiti delle risorse di finanza pubblica disponibili, anche in deroga all'articolo 11 commi 9, 9-bis e 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgliD) per le valutazioni di carattere tecnico-economico e acquisisce il parere preventivo di legittimità della Corte dei conti nonché il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.

3. La società Selex service Management s.p.a. trasferisce al Ministero e al nuovo gestore tutte le basi DATI informatiche e i codici sorgente presenti nel SISTRI, necessari allo svolgimento delle operazioni del sistema stesso, con la relativa documentazione, al fine di consentire, nel rispetto delle norme presenti nel Codice dell'Amministrazione Digitale e nel decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 18 agosto 2014, n. 114, il subentro nella gestione senza soluzione di continuità nella resa del servizio.

4. Ai fini della attuazione delle presenti disposizioni è autorizzata la spesa massima di 150 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro cui il Ministero provvede con le risorse finanziarie già impegnate a favore della società Selex SE-MA, ancorché «allo stato» cadute in perenzione amministrativa, relative ai periodi di vigenza del contratto originario fino al 31.12.2014, con lo stanziamento di somme aggiuntive fino alla concorrenza dell'importo sopra indicato, per un importo di 90 milioni di euro, a carico del fondo per gli interventi strutturali di politica economica del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il pagamento è dilazionato nel triennio 2018-2020, per la prima annualità la spesa trova copertura con le risorse sopra citate facenti capo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Resta esclusa dalla transazione in oggetto la gestione in regime di proroga assicurata da Selex SE-MA per gli anni successivi al 31.12.2014».

50.0.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico di Venezia, rispondere alle sollecitazioni avanzate in sedi internazionale dall'UNESCO e preservare l'eco sistema lagunare sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2033, per la realizzazione di opere di adeguamento delle linee di navigazione nella laguna di Venezia, escludendo il transito delle grandi navi dal canale della Giudecca. Le suddette opere di adeguamento devono essere individuate nel pieno rispetto della loro sostenibilità ambientale e nel rispetto della relativa normativa vigente con particolare riferimento ai limiti delle emissioni in atmosfera e dell'inquinamento acustico, escludendo ulteriori canali o l'approfondimento e l'ulteriore scavo di canali già esistenti, nonché qualsiasi soluzione atta a produrre moti ondosi che danneggino le fondamenta della città e l'ecosistema lagunare nel suo complesso.».

Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore a 50 milioni di euro annui delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti di cui al comma 1 è riservata alle misure di cui all'articolo 50-bis».

50.0.14

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi per l'adeguamento sismico e la bonifica degli edifici pubblici)

1. Per interventi finalizzati alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica, con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, sono stanziati 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole da: «250 milioni» sino alla fine del comma con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

Conseguentemente all'articolo 95 sostituire le parole da: «940 milioni» a: «2.500 milioni» con le seguenti: «640 milioni di euro per l'anno 2018, 1.640 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.200 milioni».

50.0.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo)

1. È istituito un contributo aggiuntivo al contributo per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, commisurato al consumo di suolo indotto dalle opere autorizzate e determinato nella misura minima pari alla somma derivante dagli oneri di urbanizzazione e dal costo di costruzione dovuti per il medesimo intervento.

Il contributo aggiuntivo di cui al presente articolo non si applica agli interventi nelle zone di cui all'articolo 2, lettere A e B, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 aprile 1968, n. 97, agli interventi di ristrutturazione e recupero edilizio e agli interventi per i quali non è dovuto il contributo per il rilascio del permesso di costruire.

2. Le regioni e le province autonome determinano, con propri atti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'entità e le modalità di applicazione del contributo aggiuntivo di cui al comma 1, nonché le modalità di destinazione dei relativi proventi per interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale».

50.0.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis

(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento paria 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.

3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto, a cui è trasmesso l'elenco delle opere non sanabili dal dirigente del competente ufficio comunale. I relativi lavori sono affi-

dati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa».

50.0.17

ZIZZA, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis

(Disposizioni straordinarie per il territorio di Brindisi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la regione Puglia, è approvato un Piano di interventi straordinari per la provincia di Brindisi.

2. Gli interventi inseriti nel Piano di cui al precedente comma è definito sulla base delle seguenti priorità:

risanamento ambiente e riqualificazione urbana con la particolare attenzione efficientamento energetico degli edifici pubblici;

monitoraggio e ricognizione dei siti inquinati da sottoposte a bonifica ambientale e

successive azioni di prevenzione e valorizzazione ambientale; rafforzamento e potenziamento dei sistemi di trasporto stradale ferroviario e marittimo;

miglioramento dell'efficienza e della gestione dei servizi pubblici locali;

attrazione degli investimenti anche mediante l'istituzione di una o più specifiche zone economiche speciali anche orientate alla valorizzazione del patrimonio turistico ricettivo e delle produzioni agroalimentari, olearie e vitivinicole tipiche.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dello stanziamento a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

50.0.18

CASTALDI, GIROTTO, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi per il sito di bonifica di interesse nazionale «Bussi sul Tirino»)

1. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti sul territorio nazionale, l'Istituto superiore di sanità provvede ad aggiornare lo studio epidemiologico "Sentieri" relativo al sito inquinato di interesse nazionale di Bussi sul Tirino, come individuato e perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2008. Con particolare riferimento alle malformazioni congenite e ai tumori. Tali attività sono svolte con il supporto dell'A.R.P.A.. Abruzzo secondo gli indirizzi comuni e le priorità definiti con direttiva dei Ministri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute d'intesa con il presidente della regione Abruzzo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 3.000.000;

2019: – 3.000.000;

2020: – 3.000.000.

50.0.20

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 27 dopo le parole: "Il tributo è dovuto alle regioni" è aggiunto il seguente periodo: "Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza dell'impianto, per la realizzazione di interventi inerenti il miglioramento ambientale del territorio interessato dalla presenza dell'impianto, la tutela igienico-sanitaria dei cittadini residenti nel territorio limitrofo all'impianto, lo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientali e la gestione integrata dei rifiuti urbani", al secondo periodo le parole: "Il gettito" sono sostituite con le seguenti: "Il restante gettito";

b) al comma 30, quarto periodo, dopo le parole: "presentazione della dichiarazione" sono aggiunte le seguenti: "nonché le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita"».

50.0.21

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per la formazione qualificante dei dipendenti comunali su rischio amianto)

1. Nexa stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018; riservato ai comuni che intendano qualificare i propri dipendenti nella gestione del rischio amianto. Il Fondo finanzia corsi di formazione qualificante, erogati da enti accreditati che coinvolgono docenze specializzate in ambito pubblico e privato, riconosciute per competenza, necessari per formare il personale comunale con particolare riferimento ad aspetti relativi al primo approccio all'amianto e in caso di abbandoni sul territorio e alla formazione dei responsabili amianto comunali e di Coordinatori amianto».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze» apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000.

50.0.22

CASTALDI, GIROTTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 50-bis.

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote di prodotto della coltivazione per il contrasto dell'inquinamento marino)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4; 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 al decreto-legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento, per l'olio. Il titolare unico o con titolare di ciascuna connessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate; in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino, alle mediante l'impiego dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per l'ambiente e delle strutture tecniche dei corpi dello Stato preposti alla vigilanza ambientale, e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca: e coltivazione in mare".

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori, conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi, gli rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

50.0.23

NUGNES, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Credito di imposta per l'acquisto di prodotti derivanti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)

1. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), è riconosciuto, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti.

2. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per ciascun anno.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000.

50.0.25

NUGNES, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per l'acquisto di prodotti ottenuti dal riciclo di plastiche miste e scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani)

1. Al fine di migliorare e di incrementare il riciclaggio delle materie plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o di selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

2. I soggetti beneficiari del fondo di cui al comma 1 sono enti pubblici territoriali e soggetti pubblici e privati proprietari o gestori di aree classificate come siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale o aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

3. Il fondo di cui al comma 1 è destinato all'acquisto di:

- a) arredo urbano per parchi e giardini pubblici;
- b) prodotti per la viabilità e allestimento di percorsi;
- c) contenitori per la raccolta differenziata di rifiuti;

d) attrezzature varie, purché realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR).

4. I prodotti di cui al comma 3 devono essere realizzati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui (RUR), aventi la certificazione plastica seconda vita e la conformità al protocollo europeo EuCertPlast, nonché essere conformi alle specifiche tecniche di cui alla circolare del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare 4 agosto 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 2004.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità attuative del presente articolo, con particolare riferimento ai criteri di priorità per l'ottenimento dei finanziamenti del fondo di cui al comma 1, garantendo comunque il rispetto dei limiti del medesimo fondo, nonché eventuali criteri di esclusione».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

50.0.27

CASTALDI, GIROTTO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative e istituzione del Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, le parole da: «misura del canone annuo» fino a: «specchi acquei di cui al numero 1.3)» sono sostituite con le seguenti: «misura del canone annuo delle concessioni demaniali marittime, anche in essere; aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la percentuale stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati:

1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;

1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese pertinenze demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a prote-

zione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di-spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi spessori di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998, n. 138;

1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;

1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa; 1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3), 1.4) e 1.5);

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per i titolari delle concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).

2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico; ricreative di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro 3.000,00 annui.

3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma 1, pari al 30 per cento degli stessi, confluisce in un apposito fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo per interventi di tutela e valorizzazione del territorio nazionale» e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, con particolare riferimento alle zone costiere.

4. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni».

50.0.28

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di pneumatici fuori uso)

1. Al fine di incentivare il recupero della materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente con i principi e le linee guida dell'economia circolare, viene applicato a titolo di bonus una detrazione fiscale del 10 per cento, ai produttori o importatori di pneumatici definiti dal decreto ministeriale n. 82 dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata dimostrino di aver recuperato in un anno almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.

2. Dopo il primo anno di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 65 per cento è aumentata progressivamente del 5 per cento per gli anni successivi, sino al raggiungimento del limite massimo del 100 per cento.

3. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, determina, con decreto, le disposizioni attuative di cui ai commi 1 e 2».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «120 milioni di euro per l'anno 2018 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

50.0.29

NUGNES, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Fondo per la bonifica di edifici privati contaminati da amianto)

1. Al fine di favorire gli interventi di bonifica di edifici privati contaminati da amianto, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e del ter-

ritorio e del mare il fondo per la bonifica degli edifici privati contaminati da amianto, di seguito «Fondo».

2. Il fondo di cui al precedente comma, ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

3. Il Ministro dell'Ambiente e del territorio e del mare con proprio decreto fissa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 50.000.000.

50.0.30

NUGNES, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Istituzione del Fondo Unico Giustizia)

1. Nell'ambito del Fondo Unico Giustizia è istituito il fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.

2. Con regolamento a i sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente comma, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dallo gennaio 2018».

Conseguentemente,

all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000:

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

50.0.33

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 120, lettera *b*), della legge 4 agosto 2017, n.124 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sospensione è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avente la stessa durata della procedura di riconoscimento effettuata su base documentale e per un importo non inferiore al contributo dovuto sulle quantità che il progetto prevede di immettere sul mercato nello stesso periodo. La garanzia è escussa qualora il provvedimento definitivo accerti il mancato funzionamento del sistema e il contributo ambientale maturato durante la sospensione non sia versato al Consorzio entro i successivi trenta giorni"».

50.0.34

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, BOCCHINO

Dopo l'articolo; inserire il seguente'

«Art. 50-bis.

(Personale ISPRA)

Al fine di garantire la piena funzionalità dell'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) alla luce delle funzioni ad esso attribuite dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, L'ISPRA è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale con contratto a tempo determinato e quello con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere al 1° Giugno 2017, nel limite dispesa di 3.000.000 di euro annui per gli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250» con le seguenti: «247», e le parole: «330» con le seguenti: «327».

50.0.35

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI, BULGARELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

Al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo, è rifinanziata di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018,2019 e 2020».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2018 – 50.000.000;

2019 – 50.000.000;

2020 – 50.000.000.

Art. 51.

51.1

QUAGLIARIELLO, BONFRISCO, DI GIACOMO, FUCXSIA

Sopprimere l'articolo 51.

Conseguentemente le somme stanziare a copertura degli oneri di funzionamento e investimento della Agenzia Italia Meteo si intendono interamente destinate al For.do per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.

51.2

STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 51. – (*Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia – Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo*). – 1. Per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori della meteorologia e della climatologia, potenziando la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, e per assicurare la rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali di settore, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia. Il Comitato è composto da 28 rappresentanti (o paritetico) di cui uno designato dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno dal-Ministero della difesa, uno dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e 21 in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato assicura la rappresentanza dell'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per il

tramite dei componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con il decreto di cui al comma 1 è individuato il coordinatore del Comitato. Per la partecipazione al Comitato, al coordinatore e ai membri del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

3. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa, fatti salvi le responsabilità dei servizi meteo regionali, nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti:

a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi a supporto per la previsione, valutazione, monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo marina, l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione;

b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche ed applicate attività di ricerca e sviluppo nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c) supporto alla realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni;

c-bis) Coordinamento generale delle funzioni e attività dei servizi regionali di cui al SNP A.

d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia;

g) promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

4. La dotazione organica dell'Agenzia di cui al comma 3 è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.

5. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:

a) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 anche tramite convenzioni con il SNP A.

6. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

7. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

8. Lo statuto di ItaliaMeteo è predisposto dal Comitato di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Agenzia ItaliaMeteo è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato che formula le linee guida strategiche per ItaliaMeteo. Il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua, altresì, i compiti di vigilanza che, per specifiche attività, il Comitato può delegare ad una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente. Lo statuto individua gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica ai sensi del comma 4 e definisce le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza. La presidenza del collegio dei revisori di ItaliaMeteo deve essere affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e finanze.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali

10. Per far fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

11. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le parole: «dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 del presente articolo» sono soppresse».

Conseguentemente sono abrogati il comma 4 del medesimo articolo 3-bis e l'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

51.3

PEZZOPANE

Al comma 1 le parole: «13 esperti» sono sostituite dalle seguenti: «17 esperti» e dopo le parole: «Trento e di Bolzano» aggiungere le seguenti: «, e di ulteriori 4 esperti designati rispettivamente da CNR, ENEA, ASI (Agenzia Spaziale Italiana) e ECMWF».

51.4

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI

Sopprimere i commi da 3 a 11.

51.5

PEZZOPANE

Al comma 3, dopo le parole: «Bologna» aggiungere le seguenti: «e quella dell'Aquila che dovrà curare gli aspetti di comunicazione, informazione, divulgazione e formazione anche post universitaria».

51.6

VACCARI, CALEO, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «, e gestione» con le seguenti: «, gestione e coordinamento»;

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

«d-bis. L'Agenzia svolge le attività di cui al comma 3 anche in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo le modalità definite con le convenzioni di cui al comma 9.»;

c) al comma 9, primo periodo, sostituire le parole da: «e la stipula di apposite convenzioni» fino alla fine del periodo con le seguenti: «oppure tramite la stipula di apposite convenzioni per la definizione delle attività di collaborazione tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare

le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del SNPA di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.»;

d) al comma 10, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

e) dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle Regioni a statuto speciale ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione».

51.8

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia. L'Agenzia stipula apposite convenzioni per attività di collaborazione e scambio di prodotti e servizi con i soggetti interessati con particolare riferimento ai servizi meteorologici regionali».

51.9

BUBBICO

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, primo periodo, le parole: «e la stipula di apposite convenzioni» sono sostituite dalle parole: «o la stipula di apposite convenzioni»;

b) al comma 10 le parole: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle parole: «della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

51.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Fondo per i cambiamenti climatici)

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare è istituito il Fondo per cambiamenti climatici, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, per l'erogazione di finanziamenti destinati all'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici nonché per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini.

2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce con proprio decreto i criteri di accesso e valutazione dei processi.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 può essere incrementata mediante la compartecipazione di risorse europee o regionali.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per il triennio 2018-2020, una quota non inferiore a 200 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi di cui all'articolo come quota parte delle risorse del settore di spesa di cui alla lettera e) del medesimo comma 1».

51.0.4

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, BOCCHINO, FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER, CERVellini, BIGNAMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Costo CO₂)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Conferenza internazionale di Parigi COP21, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO₂ in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modificazioni, nell'ottica di avviare un programma di interventi che consentano di:

a) perseguire e attuare gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO₂ responsabili dei cambiamenti climatici, dando stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali i per la generazione termoelettrica;

b) stabilizzare le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica;

c) assicurare un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e efficienza energetica.

2. Il costo minimo per il 2018 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO₂ dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO₂ al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO₂ si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.

3. La differenza tra la il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito *internet*, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata valore residuale costo emissioni.

4. Qualora il valore residuale costo emissioni come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare

alla Agenzia delle Entrate, entro il 25esimo giorno del mese successivo, il valore residuale costo emissioni moltiplicato per il numero di tonnellate di CO₂ emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il valore residuale costo emissioni risulti nullo o negativo, nulla è dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c)».

51.0.6

ORELLANA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Rendicontazione degli investimenti in materia di cambiamenti climatici degli investitori istituzionali)

1. Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c), dell'Accordo di Parigi, a decorrere dall'anno 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti a comunicare annualmente le previsioni, le realizzazioni e gli sviluppi all'interno della politica di investimento in materia di cambiamento climatico. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. La comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di de-carbonizzazione necessaria al rispetto dell'accordo di Parigi».

51.0.8

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

(Bonifiche ecologiche aree dismesse)

Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di

sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».

51.0.12

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«51-bis.

(Rendicontazione degli investimenti in materia di cambiamenti climatici degli investitori istituzionali)

Al fine di recepire nell'ordinamento nazionale i principi dell'articolo 2, comma c), dell'Accordo di Parigi, ratificato dall'Unione europea il 4/10/2016, dove si prevede che i flussi finanziari siano coerenti con uno scenario di contenimento del riscaldamento globale ben al di sotto dei 2° C, a decorrere dal bilancio del 2018, gli investitori istituzionali sono tenuti annualmente a rendicontare su come il tema del cambiamento climatico sia tenuto in considerazione all'interno della politica di investimento. La comunicazione descrive gli obiettivi, i processi, i sistemi di governo e di controllo nonché i risultati della loro applicazione nell'esercizio. Nello specifico la comunicazione descrive in che misura la composizione degli investimenti sia allineata a scenari compatibili alla traiettoria di decarbonizzazione necessaria al rispetto dell'accordo di Parigi».

51.0.14

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«51-bis.

(Piano Ridda totale)

1. Al fine di sviluppare la raccolta differenziata nell'ambito di un sistema adeguato e integrato digestione dei rifiuti urbani e ai fine di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente tramite la riduzione di emissioni nell'atmosfera è istituito il piano denominato "Riciclo totale" per la cui attuazione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stanziato un apposito fondo di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022.

2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1 e a valere sul fondo di cui al medesimo comma sono adottate le seguenti misure:

a) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge su tutto il territorio nazionale sono costituiti otto distretti di riciclo comprendenti alloro interno impianti in grado di selezionare tutte le tipologie di materiali secchi, ivi compresi i rifiuti rinvenuti dall'attività di spazzamento delle strade pubbliche, i materiali decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, nonché il residuo secco rimanente al termine della raccolta differenziata;

b) entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge sono realizzati otto impianti di gestione anaerobica del rifiuto organico differenziato e di quello proveniente dal sottovaglio degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) e relativi impianti di compostaggio del digestato, con dimensioni atte a soddisfare le esigenze del bacino regionale servito;

c) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla ristrutturazione ovvero all'implementazione degli impianti di trattamento meccanico biologico (tmb) dei rifiuti indifferenziati esistenti al fine di elevare il recupero di materia per evitare conferimento in discarica degli scarti prodotti;

d) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua una ricognizione su tutto il territorio nazionale finalizzata alla mappatura degli impianti esistenti per il trattamento del rifiuto indifferenziato;

e) realizzazione di nuovi impianti per il trattamento del rifiuto indifferenziato nelle aree del territorio nazionale che ne siano prive sulla base delle risultanze della ricognizione di cui alla lettera *d*);

f) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge revoca dell'autorizzazione ad operare fino a saturazione del carico termico per gli impianti d'incenerimento con recupero energetico con conseguente divieto di incenerire i rifiuti urbani indifferenziati non appartenenti al territorio regionale di appartenenza dell'impianto;

g) destinazione al recupero di materia del combustibile da rifiuti (CDR) e del combustibile solido secondario (CSS) prodotto dagli impianti di trattamento del rifiuto indifferenziato, lo scarto fine nastro degli impianti di selezione del rifiuto secco, nonché del rifiuto secco rimanente dopo la raccolta differenziata;

h) entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'ecotassa sulle discariche per i materiali riciclabili provenienti dal sopravaglio e sottovaglio degli impianti trattamento meccanico biologico (tmb) nonché per il conferimento delle plastiche miste (plasmix) è aumentata del 50 per cento per i materiali contraddistinti dai codici CER di cui decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, di seguito:

- 1) 191210 CDR;
- 2) 191212 rifiuti da impianti di trattamento meccanico dei rifiuti;
- 3) 150102 imballaggi in plastica;
- 4) 101199 rifiuti di vetroresina;
- 5) 191204 plastica e gomma;
- 6) 101103 scarti in fibra di vetro;
- 7) 030307 scarti di recupero carta e cartone;
- 8) 200110 scarti di fibre di tessuti;
- 9) 150105 poliaccoppiati scarti compositi.

3. L'articolo 35 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 2016 sono abrogati.

4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dall'entrata in vigore presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «150 milioni», e sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «230 milioni».

51.0.15

PEGORER, DE PETRIS, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 51-bis.

(Modifica aliquote su concessioni coltivazioni idrocarburi)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire la parola: "1997" con la seguente: "2018", sostituire le parole: "7 per cento" e "4 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

b) sopprimere il comma 3.

2. Le maggiori entrate rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono destinate allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche».

Art. 52.

52.1

CIOFFI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «(100) unità di personale» inserire le seguenti: «, di cui la metà tra soggetti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età.».

52.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«d-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata da recenti eventi alluvionali, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Tali risorse sono destinate all'adeguamento a 4 corsie dell'intera Strada Statale Aurelia, nell'area sud della provincia di Grosseto, nonché all'eliminazione di tutti gli incroci a raso nell'intera tratta tra Grosseto Sud ed il confine regionale toscano con la regione Lazio».

Conseguentemente, all'articolo 95, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Una quota non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 è destinata agli interventi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3-bis, come quota parte delle risorse

destinate dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo alla sicurezza stradale».

52.0.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2018-2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati per l'anno 2018, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.

3. Entro il 31 maggio 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti».

Conseguentemente:

a) all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 120 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro annui per il biennio 2019-2020 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021»;

b) alla Tabella B di cui al comma 1 dell'articolo 94, apportare le seguenti modificazioni: Ministero dell'economia e delle finanze:

2018: – 100.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

52.0.3

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI, PAGLIARI

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 52-bis.

(Semplificazione del procedimento amministrativo per l'iscrizione all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con veicoli di massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 tonnellate)

1. All'articolo 12 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi (come definito all'articolo 40) con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, presentano ai comitato provinciale nella cui circoscrizione l'impresa ha la sede principale una segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà relative al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Ove l'impresa abbia più di una sede, la segnalazione certificata di inizio attività deve essere comunicata anche agli uffici provinciali della motorizzazione civile nella cui circoscrizione si trovino le sue sedi secondarie".

2. All'articolo 17 della legge n. 298 del 1974, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le persone fisiche o giuridiche che intendono iscriversi all'albo per esercitare l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ai sensi dell'articolo 40, con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di formati da questi veicoli, il procedimento di iscrizione all'albo è regolato dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e l'attività di trasporto di cose per conto di terzi può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività".

3. Il comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo n. 285 del 1992, è sostituito dal seguente:

"2. La carta di circolazione è rilasciata sulla base della autorizzazione prescritta per effettuare il servizio. Le disposizioni di cui al presente articolo e della legge 6 giugno 1974, n. 298 non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t., per i quali non è richiesta l'immatricolazione ad uso di terzi e ai quali non si applica l'articolo 93 comma 3, del presente decreto".

3. Il comma 2, dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 2005 viene modificato come segue: "Qualora un veicolo entri nella disponibilità del vettore a seguito di contratto di locazione senza conducente, ai sensi dell'articolo 84 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 385, e successive modificazioni, il veicolo stesso deve recare a bordo copia del contratto di locazione e del certificato di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori dei soggetti a ciò tenuti in base alle vigenti disposizioni, dal quale si possano desumere anche eventuali limitazioni all'esercizio dell'attività di autotrasporto. La mancanza di tali documenti accertata dalle autorità competenti durante la circolazione del veicolo interessato comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica ai vettori iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori per l'esercizio dell'attività di autotrasporto con veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi di veicoli formati da questi veicoli, i quali possono utilizzare veicoli acquisiti in disponibilità a qualunque titolo da terzi, anche non iscritti all'Albo"».

52.0.4

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

1. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo comma 7 è inserito, il seguente:

"7-bis. È vietato effettuare a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (CE) n. 561/2006. Il conducente che effettua a bordo del veicolo il riposo settimanale regolare di cui al precedente periodo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.304. Quando al momento del controllo viene accertato che il conducente sta fruendo di un periodo di riposo regolare, la sua presenza a bordo costituisce elemento sufficiente a constatare che il conducente medesimo effettua il riposo in violazione del presente comma.";

b) al comma 14, dopo le parole: "regolamento (CE) n. 561/2006", sono inserite le seguenti: "ivi compreso il fatto che non abbia organizzato il lavoro dei conducenti di cui si avvale o non abbia vigilato per evitare

che gli stessi non effettuino il riposo settimanale regolare a bordo del veicolo,"».

52.0.7

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«d-bis. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a *standard* europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa stessi *standard* di sicurezza, la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli *standard* europei EN pubblicati dal CEN (*European Committee for Standardization*): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da Ente Notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo».

Conseguentemente, all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni a decorrere dall'anno 2019», con le parole: «, di 327 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2021».

52.0.8

CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 52-bis.

(Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche)

1. La dotazione del Fondo per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclo stazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

52.0.10 (testo 2)

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Programma nazionale della sicurezza stradale
all'interno delle città metropolitane)*

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti stradali interni al perimetro delle città metropolitane, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un programma straordinario di interventi di manutenzione stradale.

2. Il programma è definito sulla base delle proposte formulate dalle città metropolitane a seguito di specifica procedura, da concludere entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fondata su criteri di selezione che tengono prioritariamente conto dell'importanza degli interventi in termini di effetti sul miglioramento della sicurezza stradale e della loro immediata cantierabilità.

3. Per la realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono definiti gli indirizzi generali del programma e le linee guida per l'attuazione dello stesso; i criteri di selezione degli interventi; le modalità di riparto e assegnazione delle risorse. Nell'ambito della definizione dei criteri di selezione degli interventi e dell'assegnazione delle risorse, si tiene conto dei flussi di traffico e del numero di abitanti ricadenti nei singoli Comuni compresi nelle città metropolitane, del tasso di incidentalità rilevato, nonché del livello di indebitamento dei medesimi Comuni.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

52.0.11

LUCIDI, CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA, AMIDEI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Al fine di potenziare ed incrementare la comunicazione delle Polizie Locali, anche telematica e sui *social network*, ai Comuni sono assegnati, per il triennio 2018-2020, euro 10.000.000 per ciascun anno.

2. Il Ministero dell'interno, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione di un piano per definire la presentazione dei progetti da parte dei Comuni, nonché la relativa procedura di assegnazione dei fondi di cui al comma 1.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelle previsti dalla presente articolo per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000:

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

52.0.12

CASTALDI, GIROTTI, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 52-bis.

(Fondo per il trasporto pubblico locale)

1. Al fine di favorire il riequilibrio modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale e di promuovere il concorso dello Stato al raggiungimento degli *standard* europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, la dotazione del Fondo per l'acquisto al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente; all'articolo 94, alla tabella B, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000.

52.0.14 (testo 2)

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Gestione del fenomeno della subsidenza)

1. Per consentire la manutenzione straordinaria e l'adeguamento delle opere pubbliche di rilevanza nazionale necessarie alla protezione dei ter-

ritori soggetti al fenomeno della subsidenza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un fondo con dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, finalizzato all’adozione, d’intesa con le Regioni interessate, di un programma degli interventi e del relativo-piano di riparto della spesa tra gli enti cui è affidata la gestione delle opere di protezione e gestione del fenomeno della subsidenza».

Conseguentemente, all’articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

52.0.16

PAGLIARI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis

(Emergenza infrastrutture stradali insistenti sul fiume Po)

1. Al fine di realizzare gli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po è autorizzata una spesa nei limiti di 35 milioni per il 2017. Le risorse sono trasferite alle province interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, emanato entro due mesi dall’entrata in vigore della legge, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente è ridotta la autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota assegnata, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, lettera a), il Ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni del bilancio.

52.0.17 (testo 2)

MARINELLO, CALEO, BORIOLI, VACCARI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

*(Semplificazione delle procedure per la pulizia degli alvei
ai fini di prevenzione del rischio)*

Gli interventi di pulizia degli alvei e delle aree di pertinenza fluviale, che si rendono necessari in occasione delle emergenze determinate da eventi calamitosi, o ai fini di prevenirne il rischio, programmati o autorizzati dalle competenti autorità idrauliche, possono essere realizzati portando a scomputo dei costi per la pubblica amministrazione il trattenimento da parte delle imprese appaltatrici dei materiali rimossi con le operazioni di pulizia, nella misura congrua determinata dalle stazioni appaltanti. Della somma complessiva sulla quale calcolare lo scomputo fa parte l'IVA calcolata secondo le aliquote vigenti e versata dalla imprese esecutrici degli interventi secondo le modalità ordinarie».

52.0.23

VICARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di veicoli ecologici)

1. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro O", "euro 1" o "euro 2", immatricolati fino al 31 dicembre 2002, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *m)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria "euro 5" o "euro 6", è concesso un contributo di euro 1.000. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas-metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, il contributo di cui al periodo precedente è aumentato di 500 euro.

2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono riconosciute, nel limite massimo di spesa annuo di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

52.0.24

MINEO, DE PETRIS, PEGORER, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI,
DE CRISTOFARO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio)

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.

2. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:

- a) la localizzazione e i dati catastali del bene immobile;
- b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
- c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
- d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo;
- e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;

- f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
- g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
- h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
- i) l'analisi energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.

3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.

4. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.

5. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

52.0.26

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Obbligatorietà della creazione del fascicolo del fabbricato e detrazione delle spese)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute, entro sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, a approvare una legge regionale che preveda l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato per ogni immobile pubblico e privato che insiste sul territorio regionale, nella quale riportare la certificazione sismica, nonché le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e le modifiche strutturali apportate nel tempo.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono ricomprese anche le spese relative alla creazione del fascicolo del fabbricato.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede nel limite delle risorse derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. A decorrere dal gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 29 per cento"».

52.0.28

DE POLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Esigenze indifferibili per la sicurezza marittima)

1. Al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in relazione alle attività di salvaguardia della vita umana in mare, di controllo in materia di sicurezza della navigazione, anche da diporto, di sicurezza marittima e tutela dell'ambiente marino, nonché di vigilanza e contrasto dell'immigrazione clandestina via mare e del terrorismo internazionale, affidate al Corpo delle Capitanerie di porto, il personale già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia educato dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla procedura bandita, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché ne faccia istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica.

2. Il richiamo avverrà entro il 1° aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera *c*), e 812, comma 1, lettera *n*), del de-

creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 della presente legge, dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

52.0.32

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, CASTALDI

Dopo l'articolo, aggiungere, infine, il seguente:

«Art. 52-bis.

(Disposizioni in materia di competitività dei porti italiani)

1. Per gli interventi di miglioramento della competitività dei porti italiani e l'efficienza del trasferimento ferroviario modale all'interno dei sistemi portuali, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella Bivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

52.0.36

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione ai contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, ai patrimoni privati e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera d) della legge n. 275 del 1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino: e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono le finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda, di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario con relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (VE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 92.

52.0.37

D'ADDA, VICECONTE, VICARI, DALLA TOR, ANITORI, FORMIGONI, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure urgenti per il completamento della cartografia geologica d'Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale)

1. Per il completamento, entro il 2040, della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali, nonché per la realizzazione, ove necessario, di carte geotematiche ad essa collegate, è autorizzata la spesa di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021, fino al raggiungimento delle finalità di cui alla proposizione principale del presente comma, da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241.

3. Una quota non superiore al 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, potrà essere destinata ad oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, all'assunzione di personale altamente qualificato per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della carta geologica d'Italia e delle carte geotematiche realizzate.

4. Per il finanziamento delle prime esigenze relative al completamento degli studi di microzonazione sismica, all'articolo II del decreto-

legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, le parole: "e di euro 44 milioni per l'anno 2016" sono sostituite con le seguenti: ", di euro 44 milioni per l'anno 2016 e di euro 15 milioni a decorrere dal 2018".

5. Per l'anno 2018 le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo II del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, come rifinanziato dal comma 4, sono destinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza, nei territori italiani rientranti nelle zone sismiche 1 e 2 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.3519 del 28 aprile 2006 e diversi da quelli di cui alla lettera *l-bis*), del comma 1, dell'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229.

6. A decorrere dall'anno finanziario 2019, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo II del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, da destinare alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di II e III livello e dell'analisi della condizione limite dell'emergenza, è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

7. Ferme restando le operazioni di investimento dei singoli enti effettuate attraverso il ricorso all'indebitamento e l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti di cui al comma 1, dell'articolo 10, della legge 24 dicembre 2012, n.243, le regioni e gli enti locali, ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 10 sono autorizzati a stipulare patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consentire l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la contrazione di mutui per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia, garantendo, in ogni caso, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo. Il Governo, ogni due anni, procede, sulla base delle relazioni annuali di cui al periodo precedente, ad una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni del presente articolo e all'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al comma 1.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni per gli anni 2018, 2019, 2020 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

52.0.39

CASSON, RICCHIUTI, PEGORER, LO MORO, GATTI, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

*(Misura di contrasto all'abusivismo edilizio nelle
aree vincolate a tutela ambientale)*

1. All'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, comma 1, dopo le parole: "molto elevato," sono aggiunte le seguenti: "o insistenti nelle aree vincolate per legge ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

52.0.40

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Carta di identità del territorio)

1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cosiddetta cartografia informatizzata su supporto satellitare. Tale carta, denominata Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.

2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:

a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;

- b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico;
- c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
- d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
- e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
- f) le rilevazioni e le analisi effettuate.

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.

4. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 1 milione di euro per il biennio 2018-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

52.0.41

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide)

1. Al fine di far fronte alla grave emergenza ambientale e sanitaria in cui versa la gravina di Leucaspide, in provincia di Taranto, conseguente allo sversamento di rifiuti industriali prodotti dall'ex fabbrica Italsider, successivamente acquisita dal Gruppo ILVA, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 al fine di realizzarne la bonifica e il risanamento ambientale.

2. Lo Stato esercita azione di rivalsa per le somme di cui al comma 1 nei confronti di chi essendo obbligato dalla legge o da contratto a provvedere al recupero dei rifiuti e al risanamento ambientale della gravina di Leucaspide non vi abbia provveduto e nei confronti di chiunque, a qualunque titolo, abbia concorso nel determinare la situazione esistente.

3. Le somme di cui al comma 1 recuperate ai sensi del comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere attribuite al fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma

1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente gli accantonamenti di cui alla Tabella A, di cui all'articolo 94, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020 sono ridotti di 20 milioni annui.

52.0.44

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«52-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade; alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma *5-bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma *5-bis*, le parole: "alla lettera *c*) del", sono sostituite dalla seguente: "al" e le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

52.0.46

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)

All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento; alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5, il primo periodo è soppresso;

c) al comma 5-bis, le parole: "alla lettera c) del", sono sostituite dalla seguente "al", le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

Art. 52-ter.

52-ter.700

DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, MINEO

Al comma 1, sostituire le parole: «per fronteggiare il» con le seguenti: «per contribuire al salvataggio delle persone in mare e per la gestione del».

52-ter.701

MALAN

Al comma 1, dopo le parole: «soccorso in mare, » inserire le seguenti: «entro l'area SAR italiana».

52-ter.702

DE POLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto già reclutato ai sensi dell'articolo 21 lettere *a*) e *c*) del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia decaduto dal potere di promuovere azione giudiziaria in relazione alla procedura bandita, ai sensi dell'articolo 1, comma 519, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Ministero dei Trasporti in data 24 Agosto 2007, viene richiamato in servizio permanente in deroga all'articolo 655 del Decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, purché ne faccia istanza entro il 31 gennaio 2018 e sia in possesso di idoneità fisica.

Il richiamo avverrà entro 1 aprile 2018 nel grado e ruolo di cui agli articoli 628, comma 1, lettera *c*), e 812, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ove il personale richiamato verrà iscritto con decorrenza dalla data di assunzione in servizio di prima nomina.

Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti si provvede per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 della presente legge, dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportata con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

Art. 52-sexies.

52-sexies.500

GIROTTA, CIOFFI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

Art. 53

53.1

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1 dell'articolo 53, sostituire le parole: «37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020» con le parole: «74 milioni di euro per l'anno 2018, di 82 milioni di euro per l'anno 2019 e di 192 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con riferimento allo stanziamento previsto dal comma precedente, per gli importi di 37 milioni di euro per l'anno 2018, di 41 milioni di euro per l'anno 2019 e di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

53.2

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,

n. 56 del 15 luglio 2011, nelle more dell'espletamento del primo corso concorso bandito ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è indetto un corso concorso riservato, per reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali. Ciascun ruolo regionale comprende, in un unico settore formativo, le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative corso di formazione ha la durata di quattro mesi, e si articola in 160 ore di lezione frontale con una modalità che consenta ai docenti la permanenza nel proprio ruolo di servizio. L'esame finale, si articola una prova scritta e una prova orale ed è relativo alle aree tematiche del corso. Le attività in presenza sono curate dagli Uffici Scolastici Regionali, che nominano le commissioni giudicatrici e vigilano sul corretto espletamento della procedura concorsuale e approvano le graduatorie finali di merito.

1-ter. La graduatoria finale è ottenuta sulla base:

- 1) del punteggio ottenuto alla prova preselettiva (punteggio minimo 80/100);
- 2) della valutazione dei titoli culturali e professionali secondo la tabella allegata al bando di concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
- 3) del punteggio ottenuto al termine delle prove scritta ed orale.

1-quater. Al termine del periodo di formazione i candidati vincitori hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

1-quinquies. Al corso concorso riservato sono ammessi solo ed esclusivamente coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, avevano superato alternativamente:

a) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo un contenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015, "Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107", recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge 107/2015;

b) la prova preselettiva e contemporaneamente avevano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo, un con-

tenzioso in corso avverso il D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015, «Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107», recante le istruzioni per l'attuazione dei commi dall'87 al 90 della legge 107/2015;

c) la prova preselettiva e, nel contempo, avevano un contenzioso in corso, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-*sexies*. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.3

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di salvaguardare le esigenze di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di prevenire e/o contenere le ripercussioni sul sistema scolastico relative ai possibili esiti del contenzioso pendente relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

1-*ter*. La validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 3 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'inclusione dei soggetti che hanno partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, previsto dal decreto ministeriale n. 499 del 20 luglio 2015, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1-*quater* Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato la prova preselettiva e contemporaneamente abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, senza sentenza definitiva, in riferimento al suddetto concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e, nello stesso tempo abbiano un contenzioso in corso avverso il

D.M. 499 del 20 luglio 2015 in attuazione dei commi 87 90 della legge 107 del 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, hanno titolo per essere immessi nel ruolo di dirigente scolastico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in corso d'anno.

1-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui sopra si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

53.9

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di definire il contenzioso in corso relativo al concorso per dirigente scolastico, indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 15 luglio 2011, la validità delle graduatorie del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011, è prorogata dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, per consentire l'inserimento in ruolo dei soggetti che abbiano partecipato con esito positivo ad un corso intensivo di formazione e alla relativa prova scritta finale, da tenersi entro il 30 giugno 2018, previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica 20 luglio 2015, n. 499 indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al suddetto corso sono ammessi coloro che alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, abbiano superato la prova preselettiva e abbiano un contenzioso in corso, in relazione al suddetto concorso e nello stesso tempo, un contenzioso in corso avverso il citato decreto ministeriale n.499 del 20 luglio 2015. Al termine del corso di formazione i candidati che hanno superato la prova finale, sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza giuridica ed economica a partire dal 1° settembre 2018».

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1 sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni» rispettivamente con le parole: «245 milioni e 315 milioni».

53.10

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogati per gli aspiranti d.g. che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti. dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

53.11

CERONI, GIBIINO, SCILIPOTI IGRÒ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono prorogati anche per gli aspiranti che hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, ovvero il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'accesso al corso intensivo per accesso al ruolo di Dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, i termini per la partecipazione ad una nuova sessione speciale del corso intensivo di durata di 80 ore complessive di cui al comma 87 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, da disciplinare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

53.13 (testo 2)

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. In deroga al comma 95, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nelle more delle procedure assunzionali e dei diversi contenziosi in atto, al fine di assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, con decreto del Ministro dell'Istruzione,

dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e senza ledere il potenziamento dell'offerta formativa, sono stabiliti:

a) la facoltà in capo al dirigente scolastico incaricato, qualora esso, in base documentate esigenze, sia vacante o responsabile contemporaneamente di più istituti, di individuare, di concerto con il collegio dei docenti, criteri e modalità per individuare e nominare un vicario o collaboratore del dirigente scolastico facente funzione;

b) i criteri in base ai quali concedere al vicario o collaboratore del dirigente scolastico facente funzione l'esonero o il semiesonero;

c) in che misura siano determinati l'orario di servizio e, parimenti, gli sgravi di lavoro derivanti dall'esonero o dal semiesonero;

d) la quantificazione di eventuali compensi accessori volti a surrogare il venir meno dell'indennità di direzione e di reggenza, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

53.17

PADUA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di rendere efficienti i sistemi organizzativo amministrativi scolastici, conseguire economie gestionali dal sistema dell'istruzione pubblica e ridurre il costoso ed inefficiente ricorso al sistema delle reggenze nelle scuole prive di dirigenti scolastici titolari, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'istruzione, dell'università adotta un provvedimento per il reclutamento di dirigenti scolastici da assegnare per almeno un triennio, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, nelle scuole con posto vacante o rette da dirigenti scolastici che sono titolari in altre istituzioni scolastiche. Il personale è reclutato attraverso la rinnovazione di un corso intensivo di almeno 80 ore ed una successiva prova scritta, che verterà sulle tematiche trattate nel corso. Al corso sono ammessi coloro che abbiano frequentato per almeno 75 ore il corso di formazione per dirigenti scolastici svolto ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015, avendo svolto almeno una prova scritta e che, nella pendenza di un ricorso giurisdizionale presentato avverso alla

procedura di cui al predetto decreto, non siano stati destinatari, alla data di entrata in vigore della presente legge, di sentenze definitive in merito al contenzioso instaurato. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché attraverso risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero delle dirigenze affidate a reggenza».

53.18

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A tal fine, la dotazione del FUN assegnato ai dirigenti scolastici, a decorrere dal 2018, è incrementata di 100 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».

53.0.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Personale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. Con apposito decreto interministeriale del ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilita la distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le unità desti-

nate, per livello di accesso, alle finalità di cui al comma 1 da computare nell'ambito delle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità come determinate ai sensi del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, è oggetto di bando di concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai commi 2 e 4 devono essere concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e devono svolgersi raggruppati per titolo di studio.

8. Le procedure di assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo devono concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019».

53.0.2

PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Assunzioni dirigenti scolastici)

1. Nelle more dell'indizione del concorso a posti di dirigente scolastico, tenendo conto della situazione straordinaria dai caratteri emergenziali per l'elevatissimo numero di scuole affidate in reggenza, situazione destinata ad aggravarsi nel prossimo anno per effetto dei prevedibili ulteriori pensionamenti, nonché al fine della chiusura dei contenziosi che ha accompagnato l'*iter* dei concorsi per dirigente scolastico di cui al D.D.G. del 22 novembre 2004 e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, considerata la grave carenza in organico, può assumere a tempo indeterminato personale dirigenziale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla regolarizzazione di personale idoneo e precedentemente formato dall'amministrazione per avere partecipato a percorsi formativi riservati finalizzati al reclutamento di dirigenti scolastici e, quindi, alla valorizzazione delle competenze professionali già acquisite, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta un provvedimento urgente entro trenta

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, volto a definire l'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici del contingente di cui al comma 1.

3. Le disposizioni del provvedimento ministeriale di cui al comma 1 riguardano nell'ordine seguente:

a) i soggetti già dichiarati idonei per avere superato la ricorrezione delle prove scritte a seguito della rinnovazione per la Regione Sicilia del corso-concorso D.D. 22 novembre 2004, ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202, che hanno partecipato al relativo corso di formazione di 160 ore per sei mesi che hanno completato tutta la procedura e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura di riferimento;

b) i soggetti che hanno partecipato al corso intensivo di formazione, indetto dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1 comma 87 e seguenti per una durata pari ad almeno 65 ore, che hanno sostenuto la relativa prova scritta finale e che non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge alcuna sentenza definitiva nell'ambito della procedura ad essi riferita.

4. I soggetti destinatari di cui al comma 3 lettera *a)* producono una relazione scritta sull'esperienza svolta nel corso del servizio con rilascio di attestato da parte del Dirigente Scolastico nominato quale *Tutor* dal Direttore dell'USR; i soggetti destinatari lettera *b)* sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata con esito positivo.

5. Ai soggetti di cui al comma 3 lettera *a)* e lettera *b)* sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con decorrenza 1° settembre 2017, sui posti già autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016.

6. All'attuazione delle suddette procedure si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica finanza».

53.0.3

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in graduatorie nazionali a esaurimento)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi della legge 4 giugno 2004, n. 143 e della legge 8 novembre 2013, n. 128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale; garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

53.0.5 (testo 2)

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-*bis*, articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015 ovvero sentenza favorevole di primo grado, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - quarta serie speciale n. 56 del 2011, ovvero sentenza favorevole di primo grado.

2. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal d.P.R. 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti il 14 settembre 2016, reg. prev. n. 2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

53.0.6

STEFANO, URAS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. In attesa dell'emanazione del regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ai sensi dell'articolo 1, comma 217, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire la continuità delle funzioni dirigenziali e di limitare il ricorso all'istituto di reggenza nelle istituzioni scolastiche, la validità delle graduatorie del concorso di cui al comma 1-*bis*, articolo 17 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è prorogata ai fini dell'inclusione dei candidati che vi abbiano superato la prova preselettiva e avevano un contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 107 del 2015, con riferimento al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* - quarta serie speciale n. 56 del 2011. I candidati svolgono un corso intensivo, senza oneri a carico dello Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità già stabilite dal decreto ministeriale 20 luglio 2015, prot. n. 499, emanato ai sensi dell'articolo 1, commi da 87 a 91, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al termine del corso i candidati sostengono una prova scritta, dopo la quale sono immessi nel ruolo di dirigente scolastico con decorrenza 1° gennaio 2018, sui posti autorizzati dal decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 2016, registrato dalla Corte dei conti 14 settembre 2016, reg. prev. n.2543. Gli oneri derivanti dal presente comma sono quantificati in euro 1 milione annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

53.0.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Docenti inidonei)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti inidonei collocati fuori ruolo ed utilizzati in altri compiti, possono, a domanda, chiedere di transitare in altra amministrazione pubblica».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione: all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».

53.0.8

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Docenti inidonei)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 6 della legge 8 novembre 2013, n. 128, i docenti inidonei fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 68 della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione: all'articolo 92, le parole: «250» e «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».

53.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Organico dell'autonomia)

1. Il comma 6, dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso.

2. Al comma 68 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Fanno parte integrante dell'organico dell'autonomia di cui alla presente legge anche i docenti inidonei utilizzati in altri compiti per gravi patologie"».

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante la seguente disposizione: all'articolo 92, le parole: «250» e: «330» sono rispettivamente sostituite dalle parole: «240» e «320».

53.0.21

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 53-bis.

(Contributo in favore delle scuole materne paritarie)

1. A decorrere dall'anno 2018 è autorizzata una spesa pari a 50 milioni di euro in favore delle scuole materne paritarie.

2. Al fine di consentire il regolare avvio del nuovo anno scolastico, i contributi alle scuole paritarie vengono erogati entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250», con la seguente: «200», e la parola: «330», con la seguente: «280».

53.0.22

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Abrogazione contributi scuole paritarie)

1. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.

2. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al miglioramento dell'offerta formativa».

53.0.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Abrogazione contributo scolastico)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 a tutte le Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado non è consentito imporre tasse o richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curricolari e di quelle connesse alla frequenza scolastica, come fotocopie, materiale didattico o altro, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 480 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

53.0.24

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Stabilizzazione sezioni primavera e assunzione personale)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

53.0.25

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, PEGORER, AMIDEI, DE CRISTOFARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Potenziamento della scuola dell'infanzia)

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: «Per l'anno scolastico 2015/2016», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019», e dopo le parole: «primaria e secondaria», sono inserite le seguenti: «nonché presso la scuola dell'infanzia».

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

Art. 54.

54.1

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «a decorrere dal trentesimo giorno di assenza».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.2

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole: «trentesimo giorno», con le seguenti: «decimo giorno»;*

2) *sostituire le parole: «19, 65 milioni», con le seguenti: «58,95 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro per il 2018» e «330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019», rispettivamente con le seguenti: «210,70 milioni di euro per il 2018» e «290,70 di euro a decorrere dall'anno 2019».

54.3

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, sopprimere le parole: «negli ultimi otto».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.4

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, al fine di superare progressivamente l'esternalizzazione delle funzioni relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di rimodulare e valorizzarne le relative mansioni, quali indicate nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119, secondo criteri professionali che tengano conto delle esigenze del Piano dell'offerta formativa, delle esigenze e delle innovazioni in atto nelle Scuole di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, entro un tetto di spesa massimo di 80 milioni di euro per il 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ad attuare un

piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto e di fatto nel triennio 2018-2020.

2-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri del Piano assunzionale di cui al comma *2-bis*, nonché i parametri e proporzioni in base ai quali il personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA è gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali.

2-quater. In osservanza a quanto stabilito dalla direttiva del Consiglio europeo del 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, al personale ATA, già dipendente dagli Enti locali, che ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n.124, a decorrere dal 1° gennaio 2000 è stato trasferito nei ruoli del personale dello Stato comparto scuola, sono riconosciute le indennità relative all'anzianità

maturata, in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande Sezione, del 6 settembre 2011, n.C-108/10».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 130.000.000;

2020: – 130.000.000.

54.5

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, il comma 332 è soppresso.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2018 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'anno scolastico 2018/2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.

2-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.

2-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo ciclo.

2-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

2-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

54.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Il comma 75, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito come segue: "L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza della Corte costituzionale n.80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi del-

l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma *2-quater*.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

54.11

PUGLIA, PAGLINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis.* Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n.66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica.

3-ter. Per gli stessi soggetti di cui al comma *3-bis*, a far data dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto esonero dell'onere contributivo relativo ad un terzo del contributo riferito all'aliquota contributiva relativa alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività, produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

54.12

GRANAIOLO, GATTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n.217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n.554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e

io stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1° settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riasorbimento.

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1.».

54.13

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«4.Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, e istituita una graduatoria dei 24 mesi per la copertura dei posti vacanti di direttori S.G.A. a cui può accedere il personale ATA che ha coperto il ruolo di direttore S.G.A. per almeno 24 mesi di servizio effettivo in qualità di direttore S.G.A. e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di responsabile amministrativo e assistente amministrativo».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.14

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Coloro i quali abbiano svolto le funzioni di direttore dei servizi generali e amministrativi presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-sexties. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1 marzo 2018, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei direttori dei coordinatori di segreteria per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.1

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo unico per il miglioramento dell'offerta formativa nell'Istruzione)

1. Al fine di qualificare gli investimenti pubblici nel settore dell'istruzione e ricerca, per migliorare l'offerta formativa, valorizzare le pro-

fessionalità e armonizzare progressivamente le retribuzioni del personale alla media europea, il «Fondo 'La Buona Scuola' per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui al comma 202 della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di 500 milioni di euro nell'anno 2018 e di ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Al riparto del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Ai fini di una gestione complessiva e trasparente di tutte le risorse disponibili, nel suddetto fondo potranno essere ricondotti tutti i finanziamenti attualmente disponibili e destinati alle diverse attività educative e d'istruzione».

Conseguentemente all'articolo 85, dopo comma 2, aggiungere i se-

«2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, le parole: «nel limite del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 94 per cento».

2-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».

54.0.2

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure in materia di offerta formativa)

1. Al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno prolungato, favorendo conseguentemente nuove opportunità in particolare per le regioni del sud; la legge 24 settembre 1971, n.820, relativa all'ordinamento della scuola elementare e all'immissione in ruolo degli insegnanti della scuola elementare e della scuola materna statale, è finanziata per ulteriori 60 milioni di euro annui. La ripartizione

delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», rispettivamente con le parole: «190 milioni» e «270 milioni».

54.0.4

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, PUGLISI, TOCCI, ZAVOLI, FASIOLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Licei musicali)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 l'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, è incrementato di 400 unità al fine di assicurare l'insegnamento individuale di esecuzione e interpretazione nel primo biennio dei licei musicali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 6.200.000;

2019: – 18.400.000;

2020: – 18.400.000.

54.0.5

VICARI, BIANCONI, CONTE, PICCOLI, SANTINI, PUPPATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle isti-

tuzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62/2000.

2. All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie". Per le iniziative di cui al medesimo comma, il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 440 del 1997 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.6

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 62 del 2000.

All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere "e paritarie". Per le iniziative di cui al medesimo comma, il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 440 del 1997 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 62 del 2000.

2. All'articolo 1 comma 1-*bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti: "e paritarie"».

54.0.9

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.

2. All'articolo 1, comma 1-*bis* della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere le seguenti parole: "e paritarie"».

54.0.10

TOSATO, COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Iniziative promozionali per le istituzioni scolastiche)

1. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 62 del 2000».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 1-bis della legge n. 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie"».

54.0.11

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Finanziamento del «bonus diploma»)

1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2017/2018, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2018, può essere utilizzata per:

a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza: di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche

differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente; di corsi di alta formazione presso gli Istituti tecnici superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di *software*.

3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2018, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Il comma 979 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo», missione: 1 tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche. Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale», Obiettivo 21, Azione correlata 10, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 290.000.000;

CS: – 290.000.000;

2019:

CP: – 290.000.000;

CS: – 290.000.000;

2020:

CP: – 0;

CS: – 0.

54.0.12

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(School bonus)

1. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:

"145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 30 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.13

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(School bonus)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi da 145 a 148-ter sono abrogati».

54.0.14

GRANAIOLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Statizzazione istituzioni superiori di studi musicali non statali)

1. Al fine di procedere alla statizzazione di tutte le istituzioni superiori di studi musicali non statali si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 22-bis, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, integrato con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

54.0.15

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Risorse per la statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le accademie di belle arti non statali)

1. Al fine di consentire entro il 2020, la completa realizzazione del processo di statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali di cui all'articolo 22-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, il fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 22-bis, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018, e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Nell'ambito delle risorse di cui al periodo precedente, una quota parte è prioritariamente destinata alla statizzazione dell'Istituto musicale parificato Paisiello di Taranto, anche in conseguenza dello stato di crisi e l'imminente avvio delle procedure di mobilità del personale ivi impiegato».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», rispettivamente con le parole: «200 milioni» e «260 milioni».

54.0.16

GOTOR, LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 54-bis.

(Misure in materia di personale docente)

1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia in virtù delle previsioni di cui alla legge 107 del 2015, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, trasferisce agli Uffici scolastici delle regioni suddette, la facoltà di gestire, in sede di contrattazione decentrata regionale per l'anno scolastico 2017/2018, e per gli anni scolastici successivi, ulteriori modalità di utilizzazione del personale titolare fuori regione che ha prodotto domanda di assegnazione provvisoria, al fine di favorirne la collocazione, prioritariamente sui posti disponibili in organico dell'autonomia; sui posti dell'adeguamento dello stesso alle situazioni di fatto sui posti in deroga sul sostegno seconda istanza, sui progetti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Nell'ambito delle facoltà di cui al precedente comma, è consentito:

a) fare richiesta di assegnazione provvisoria su tutte le province di una regione su richiesta dell'interessato, la cui residenza in quella regione deve risultare da certificazione anagrafica al 30 giugno 2017;

b) fare richiesta di assegnazione provvisoria dei docenti privi di titolo di specializzazione sul sostegno, su posti ancora disponibili, e solo dopo avere accantonato un numero di posti corrispondente ai docenti inseriti in GAE e in Graduatorie d'istituto di II e III fascia, in possesso del titolo su sostegno per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato;

c) che l'assegnazione provvisoria può essere richiesta sulle relative classi di concorso, in deroga all'articolo 4, comma 1, e agli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 stabiliti dal C.C.N.L. dell'11 aprile 2017, per i docenti in possesso del titolo di abilitazione corrispondente e che, all'atto dell'assunzione in virtù della legge 13 luglio 2015 n. 107, non sono stati soddisfatti nella preferenza professionale e territoriale indicata;

d) al fine di agevolare la continuità educativa e didattica degli studenti con disabilità, ai docenti con contratto a tempo indeterminato per i posti di sostegno didattico, qualora in seguito alle operazioni di mobilità annuale, l'insegnante si ritrovi ad aver prodotto domanda di assegnazione provvisoria nello stesso ambito della scuola ove aveva lavorato nel precedente anno scolastico, si procederà alla riconferma del posto da parte degli uffici scolastici provinciali».

54.0.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-sexies.

(Misure sulle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e sulla stabilizzazione del personale precario nelle istituzioni educative)

1. Al fine di assicurare la qualità della prestazione didattica nella scuola dell'infanzia è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinate fin dal primo giorno dell'assenza del titolare.
2. Il personale educativo con incarico di lavoro a tempo determinato che abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativo nelle istituzioni educative è assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2018.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis».

Conseguentemente dopo l'articolo 90 aggiungere il seguente:

«Art.90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

54.0.18

AIELLO, BIANCONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Permanenza in carica dei professori universitari di medicina)

1. In deroga a quanto previsto dai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230, ai professori ordinari delle Facoltà di medicina e chirurgia che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1° ottobre 2017, la facoltà di permanere in servizio, su richiesta, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti, esclusivamente per l'espletamento di attività di didattica e di ricerca».

54.0.20

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è soppresso il comma 73».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.21

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. È abrogato il comma 75 e il comma 131 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modificazioni. Conseguentemente tutti i posti in organico di fatto senza titolare di personale docente e amministrativo sono convertiti in organico di diritto a decorrere dal 1° settembre 2018, ivi inclusi i posti in deroga su sostegno in dotazione delle istituzioni scolastiche per più di un triennio. Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, è soppresso. Al comma 2-*bis* del suddetto articolo sono eliminate le seguenti parole: «numero dei posti risultanti dall'applicazione del primo periodo non può comunque risultare complessivamente superiore a quello derivante dall'attuazione del comma 2». Dopo l'articolo 54, inserire il seguente articolo: «Personale docente», con i seguenti commi: «Dopo il comma 135 articolo 1, legge 13 luglio 2015, n. 107, è inserito il seguente: 135-*bis*:

«Al comma 1, primo periodo, articolo 485, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», sono apportate le seguenti modifiche: *a)* eliminare la parola: «predette»; *b)* sostituire le parole: «scuole statali e pareggiate» con le parole: «scuole statali, pareggiate e paritarie»; *c)* sostituire le parole: «è riconosciuto» con le parole: «è interamente riconosciuto»; *d)* eliminare le parole: «, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo».

2. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 8 novembre 2013, n. 128, sono eliminate le seguenti parole: «in esito a una specifica sessione negoziali e concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria». Al medesimo comma, sono

eliminate anche le parole: «nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, nell'ambito delle risorse rese disponibili per effetto della predetta sessione negoziale».

Conseguentemente, sono ripristinate le fasce di posizioni stipendiali del personale scolastico precedenti a quelle indicate dalla Tabella A allegata al CCNL scuola del 4 agosto 2011.

3. A partire dal 1° settembre 2017, il personale docente e ATA a tempo determinato gode della stessa progressione di carriera del personale di ruolo. Al personale direttore dei servizi generali e amministrativi è riconosciuto il servizio prestato nei ruoli del personale ATA nella ricostruzione di carriera.

4. La professione docente, esercitata in qualsiasi ordine e grado delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, viene riconosciuta come altamente usurante sotto il profilo psicofisico e, pertanto, beneficia di tutte le agevolazioni, anche ai fini previdenziali, previste per queste categorie di lavoratori».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.22

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono soppressi i commi 79, 80, 81 e 82».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: –2200.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.23

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. Al comma 79, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, eliminare il primo periodo».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'Interno», Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

(27), programma 5.1 *Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose* (27.2), *apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

54.0.24

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente e Ata)

1. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia, il personale Ata e il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8 mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia, alle 20 mila unità per il personale Ata e alle 500 unità per il personale educativo. La copertura finanziaria sarà garantita dall'aumento delle accise sui tabacchi lavorati e di quelle sui prodotti alcolici. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni sui posti di cui al presente comma».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del «Ministero dell'interno» Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi nello sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: 2.000.000.000;

CS: 2.000.000.000;

2019:

CP: 2.000.000.000;

CS: 2.000.000.000;

2020:

CP: 2.000.000.000;

CS: 2.000.000.000.

54.0.25

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Apertura delle graduatorie ad esaurimento)

1. All'articolo 1, comma 96, lettera *b*), della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/ 2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

54.0.26

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 105 è inserito il seguente:

«105-bis. A decorrere dall'a.s. 2018/19, l'aggiornamento delle graduatorie di cui al comma 96, lettera *b*), avverrà annualmente. È pertanto abrogato il comma 10-bis, dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 2016, n.21. In occasione degli aggiornamenti annuali delle graduatorie di cui al presente comma, è consentito l'inserimento a domanda in terza fascia di tutti gli aspiranti in possesso di abilitazione all'insegnamento; è altresì consentito il reinserimento a domanda nella fascia di pertinenza del personale precedentemente inserito nelle graduatorie ad esaurimento, già permanenti, depennato per mancato aggiornamento. Pertanto, è disposta l'accorpamento della fascia aggiuntiva alla terza».

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«2. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente comma: 'A decorrere dal 1° settembre 2018 è abrogato il vincolo triennale di permanenza nella provincia per tutto il personale della scuola e il vincolo quinquennale per il personale di sostegno, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni nonché il vincolo per le assegnazioni provvisorie"».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2019:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2020:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

54.0.27

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

L'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 è così modificato:

1) al comma 109:

alla lettera *a*), primo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo»;

alla lettera *a*), terzo periodo, eliminare le parole: «di cui ai commi da 79 a 82»;

alla lettera *b*), secondo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo»;

alla lettera *c*) eliminare le parole: «di cui ai commi da 79 a 82»;

alla lettera *c*), dopo la parole: «ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti» aggiungere: «A decorrere dall'a.s. 2017/2018 qualora le graduatorie a esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno 2007, n.131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo»;

alla lettera *c*), ultimo periodo, sostituire le parole: «Continua ad applicarsi, per le graduatorie ad esaurimento» con le parole: «è abrogato»;

2) al comma 110:

al primo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente»;

al primo periodo, sostituire la parola: «abilitazione» con la parola: «accesso»;

al terzo periodo, modificare le parole: «Al personale educativo in possesso di titolo d'accesso continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali» con le seguenti: «I titoli d'accesso validi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e/o di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 decreto ministeriale 13 giugno 2007, n.131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo, sono validi altresì

per la partecipazione alle procedure concorsuali per i posti comuni della scuola primaria»;

d) eliminare le parole: «Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali»;

3) al comma 111:

eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo»;

4) il comma 113 è soppresso;

5) al comma 114 primo periodo, eliminare le parole: «come modificato dal comma 113 del presente articolo»;

6) dopo il comma 114 è inserito il seguente:

«114-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° marzo 2018; un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche ed educative statali, ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e organico»;

7) dopo il comma 114-*bis* è inserito il seguente:

«114-*ter*. Coloro i quali abbiano svolto incarichi di docenza presso le scuole statali con contratti a tempo determinato su posto vacante e disponibile per almeno 36 mesi, anche non continuativi, sono esonerati dallo svolgimento della eventuale prova preselettiva e sono ammessi in soprannumero alle prove del concorso di cui al comma 114-*bis*»;

8) dopo il comma 114-*ter* è inserito il seguente:

«114-*quater*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1° marzo 2017, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato dei dirigenti scolastici per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai fini della copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico».

9) dopo il comma 114-*nonies* è inserito il seguente:

«114-*decies*: I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia, primaria, di primo e di secondo grado, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, nn.105, 106 e 107, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* (IV serie speciale Concorsi) n.16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'arti-

colo 1, comma 66, della legge n.107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1 sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e a esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, nn.105, 106 e 107, rimangono valide ai sensi del comma 17, articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso.

Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n.107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Il servizio prestato come dottorato di ricerca è valido quale servizio di insegnamento per l'accesso ai concorsi del personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche. È sciolta la riserva per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nonché per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e di d'istituto disposto a seguito di provvedimenti cautelari del tribunale amministrativo».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2019:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

2020:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

54.0.28

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale docente)

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 108 è aggiunto il seguente: «108-bis. A decorrere dal 1° settembre 2018, il personale educativo assunto a tempo indeterminato può richiedere, ai fini della mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, l'assegnazione dei posti nella scuola primaria«».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1. Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000;

2019:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000;

2020:

CP:-2.000.000.000;

CS:-2.000.000.000.

54.0.29

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«4-bis.

(Personale docente)

Al comma 121, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n.107, al primo periodo, dopo la parola: «docente» aggiungere: «del personale educativo e ata»; dopo le parole: «di ruolo» aggiungere: «e con contratto a tempo determinato di qualsiasi durata».

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2019:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

2020:

CP: - 2.000.000.000;

CS: - 2.000.000.000.

54.0.30

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca organizza un corso di formazione su base nazionale riservato ai docenti e ai dirigenti scolastici che hanno superato la prova preselettiva del concorso per centoquarantacinque posti di dirigenti tecnici di cui al DDG del Ministero dell'Istruzione; dell'Università e della Ricerca, pubblicato sulla *Gaz-*

zetta Ufficiale n.10 del 5 febbraio 2008, e che hanno in corso controversie giurisdizionali dinanzi al Consiglio di Stato.

2. La partecipazione al corso di formazione di cui al precedente comma è a domanda. Il corso è conforme ai contenuti e alle modalità di cui all'articolo 6 del D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.10 del 5 febbraio 2008. Il corso si svolge in collaborazione con INVALSI.

3. Al termine del corso i candidati sosterranno una prova di esame finale, al superamento della quale saranno nominati dirigenti tecnici a tempo indeterminato a decorrere dal 1° settembre 2018 sui posti già autorizzati e residuati con il D.D.G. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 gennaio 2008, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.10 del 5 febbraio 2008, per la realizzazione delle finalità e delle attività di cui all'articolo 1 del medesimo D.D.G.».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».

54.0.31

GOTOR, LO MORO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Misure in materia di personale docente)

1. Allo scopo di agevolare la ricollocazione dei docenti del Mezzogiorno, che hanno maturato un'esperienza pluriennale nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel periodo precedente l'anno 2015, e divenuti quindi titolari di cattedre in altre regioni e in particolare nel nord Italia, in virtù delle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n.107, con conseguenti ricadute negative per il tessuto socio economico del Mezzogiorno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dispone la trasformazione di non meno del quaranta per cento dei posti in deroga sul sostegno in organico di diritto, e la conseguente titolarità a domanda degli interessati nel nuovo organico di diritto disponibile nell'ambito prescelto, dando priorità ai docenti assunti sulla base alle previsioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n.107».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del «Ministero dei Beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei

beni e attività culturali e paesaggistici», *Programma 1.9* Tutela del patrimonio culturale (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, dell'articolo 1, comma 979»), *apportare le seguenti variazioni:*

2018:

CP:-20.000.000;

CS:-20.000.000.

2019:

CP:-20.000.000;

CS:-20.000.000.

2020:

CP:-20.000.000;

CS:-20.000.000.

54.0.32

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Collaboratori scolastici)

1. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244, convertito, con legge 27 febbraio 2017, n.19 le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti:" al 31 dicembre 2018«. All'onere finanziario derivante primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

54.0.34

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Direttore delle Istituzioni AFAM componenti il Politecnico)

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2. Ai fini dell'attuazione di cui al comma 2 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.35

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Graduatorie nazionali a esaurimento e disposizioni in materia di turnover del personale)

A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2 Nelle graduatorie di cui al comma 1, utili per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato, sono inseriti, in posizione subordinata ri-

spetto agli aventi diritto iscritti alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, i docenti che abbiano maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data entrata in vigore della seguente legge. Tali docenti vengono graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nella graduatoria nazionale della legge 8 novembre 2013, n.128, e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.36

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alta formazione artistica e musicale AFAM)

1. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2018-2019 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.526, sono da ritenersi utili per le stabilizzazioni del personale precario, insieme alle graduatorie nazionali ancora vigenti. Le cattedre libere e vacanti sono utilizzate per la stabilizzazione del personale precario presente nelle graduatorie nazionali attualmente vigenti, rientrante nei parametri previsti dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014.

2. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019, al fine di garantire una stabile offerta didattica, è fatto divieto nei singoli Istituti Superiori di Studi Musicali (ISSM), nelle Accademie di Belle Arti e nelle Istituzioni AFAM, di ricorrere all'uso di contratti atipici.

3. Ai fini dell'attuazione di cui ai commi precedenti è autorizzata una spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n.190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.37

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)

1. Dall'anno accademico 2017/2018, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

54.0.38

GOTOR, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Personale delle Istituzioni AFAM)

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2017-2018, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n.508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

54.0.42

GUERRA, DE PETRIS, GOTOR, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, FORNARO, PEGORER, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GRANAIOLA, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo per il diritto allo studio)

1. Il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.63, è incrementato di 150 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo, Missione 1 «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», Programma 1.9 «Tutela del patrimonio culturale» (Azione: Promozione della fruizione del patrimonio culturale «legge 208 del 2015, articolo 1, comma 979»), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 150.000.000;

CS: – 150.000.000.

2019:

CP: – 150.000.000;

CS: – 150.000.000.

54.0.43

GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis

(Accademia delle scienze)

1. Al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico è riconosciuto un contributo pari a 150 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2018, in favore dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, ente morale autonomo di cui al Regio decreto 8 giugno 1936, n.1275, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 150 mila euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

54.0.45

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Stabilizzazione fondo aggiuntivo destinato alle scuole dell'infanzia paritarie. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «e incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 280 milioni di euro per l'anno 2019 e di 280 milioni di euro a decorrere dal 2020».

54.0.46

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole dell'infanzia paritarie)

1. All'articolo 1 comma 619 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle parole: «280 milioni».

54.0.47

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole materne paritarie)

1. All'articolo 1, comma 619 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «per anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017 e 2018»;

b) le parole: «entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno antecedente all'anno scolastico di riferimento».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.48

VICARI, BIANCONI, CONTE, PICCOLI, SANTINI, PUPPATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole dell'infanzia paritarie)

1. Il primo periodo del comma 619 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro».

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 20 18 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.49

Mauro MARINO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole dell'infanzia paritarie)

1. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

54.0.50

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole dell'infanzia paritarie)

1. Il fondo di 50 milioni di euro di cui all'articolo 1 comma 619 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole dell'infanzia paritarie, è stabilizzato a decorrere dall'anno 2018.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.52

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il comma 1 dell'articolo 1-*quiquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dall'anno 2018 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 26,6 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge"».

54.0.54

Mauro MARINO, GASPARRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, è incrementato, a decorrere dall'anno 2018, di ulteriori 48 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «202 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «282 milioni di euro».

54.0.55

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Per il solo 2018 il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 48 milioni di euro per il 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.56

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Alunni disabili scuole paritarie)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 comma 616 della legge n. 232 del 2016, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2018 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 48 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.58

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Scuole dell'infanzia)

1. Al fine di dare piena attuazione e potenziare il Sistema integrato di educazione ed istruzione per i bambini da 0 a 6 anni, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzata la spesa massima di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, per attuare un piano triennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente nelle Scuole dell'infanzia, finalizzato al potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento entro l'organico dell'autonomia.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri del Piano assunzionale di cui al comma 1, ivi comprese le modalità in base alle quali venga riconosciuto il diritto al personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento (GaE) Infanzia, con specifico riferimento al triennio 2011-2014, a essere assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000:000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

54.0.59

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Organico di potenziamento nelle scuole dell'infanzia)

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, le risorse destinate al potenziamento sono incrementate di euro 4 milioni per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 4.008;000.

54.0.64

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. A decorrere dal 2018, i Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007 convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

54.0.65

VICARI, BIANCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della tassa sui rifiuti (TARI) previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni con la legge 28 febbraio 2008, n. 31, in proporzione alla consistenza numerica della popolazione scolastica di ciascuna istituzione scolastica paritaria.

2. Ai maggiori oneri derivanti dai presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 20 18 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.66

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE, PICCOLI, SANTINI, PUPPATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-*bis* del decreto-legge 10 dicembre 2007, n. 248 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni».

54.0.69

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tassa rifiuti scuole paritarie)

1. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis decreto-legge 248/2007, convertito nella legge 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.71

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. L'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200, di attuazione dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si interpreta nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per alunno pubblicato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

54.0.73

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Incremento risorse Fondo di funzionamento ordinario)

1. A decorrere dall'anno 2018 il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 78 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'integrale utilizzazione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 268».

Art. 54-bis.

54-bis.700

PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 luglio 2011, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica. Per gli stessi soggetti di cui al comma precedente periodo, a far data dal 1° gennaio 2018 è riconosciuto l'esonero dell'onere contributivo relativo ad un terzo del contributo riferito all'aliquota contributiva relativa alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare"«.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020:

20.000.000.

54-bis.701

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'articolo 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AF AM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente, nella rubrica inserire, infine, le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AF AM».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di», fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2020».

54-bis.702

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGLLI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con apposito bando da pubblicare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è avviata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

1-ter. Le assunzioni, a seguito dell'espletamento della procedura di cui al comma 1-bis, possono avvenire anche mediante contratti a tempo

parziale, nei limiti delle risorse finanziarie corrispondenti ai posti di organico di diritto attualmente accantonati.

1-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *1-bis* e *1-ter*, pari a euro 16.205.000, a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

54-bis.703

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«*1-bis.* Fermo restando quanto stabilito al comma 1, al fine di superare progressivamente l'esternalizzazione delle funzioni relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è autorizzato, entro un tetto di spesa massimo di 80 milioni di euro per il 2018 e di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato del personale assimilato al personale ATA che opera presso le istituzioni scolastiche, di cui al decreto-legge 20 aprile 2001, n. 66, finalizzato alla copertura totale dei posti accantonati in organico di fatto e di diritto.

1-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri in base ai quali il personale assimilato al personale ATA che opera presso le istituzioni scolastiche è gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle Scuole statali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

54-bis.0.700

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.1

(Incremento delle risorse destinate alla formazione iniziale degli insegnanti e interventi correttivi del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59)

1. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma primo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è incrementato di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2018, allo scopo di potenziare ulteriormente il sistema di reclutamento e formazione iniziale degli insegnanti.

2. Per la medesima finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ottica di razionalizzare l'utilizzo delle risorse destinate, all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti commi:

"5-bis. La graduatoria di merito regionale di cui al comma 4 è divisa in due fasce, la prima delle quali riservata ai soggetti:

a) collocati a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso di cui ai decreti direttori ali 23 febbraio 2016 n. 106 e 107

b) comunque collocati a pieno titolo negli elenchi graduati disposti ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a), riservati ai soggetti che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando dei concorsi di cui alla lettera a) del presente comma.

5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis sono collocati nelle prime fasce per tutte le classi di concorso ove risultino collocati nelle procedure concorsuali di cui al comma precedente, fermo restando il diritto ad accedere alle seconde fasce delle graduatorie per le quali sono in possesso dello specifico titolo di abilitazione o specializzazione per il sostegno. Per le immissioni in ruolo, si procede prioritariamente dalla prima fascia, graduata ai sensi di quanto previsto al comma 3.

5-quater. I soggetti collocati con riserva nelle graduatorie ovvero negli elenchi di cui al comma 5-bis sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie di prima fascia di cui al comma 5 ter in caso di scioglimento positivo e definitivo della riserva".

b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: "siano iscritti" sono inserite le parole: "a pieno titolo". Conseguentemente, alla fine del quarto periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", nel caso di inserimento con riserva, sono ammessi a domanda allo svolgimento della prova orale di cui al comma 4 a seguito di positivo e definitivo scioglimento della stessa e successivamente inseriti nelle rispettive graduatorie".

c) Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: "fatta salva la possibilità di partecipazione per i soggetti titolari di contratto a tempo indeterminato da docente presso le scuole statali con clausola rescissoria dovuta ad immissione in suolo a seguito di sospensiva".

d) Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

"3-bis. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b) i soggetti in possesso del diploma AF AM di secondo livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche attivati ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 93. L'esame sostenuto a conclusione dei predetti bienni accademici ha valore di esame di Stato e abilita rispettivamente all'insegnamento nella classe di concorso A 57, Tecniche della danza classica e nella classe di concorso A-58, Tecniche della danza contemporanea, a seconda dell'indirizzo prescelto.

3-ter. Partecipano alla procedura di cui al comma 2, lettera b), con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per le relative classi di concorso e per il sostegno, anche i soggetti che abbiano sospeso la frequenza dei percorsi di abilitazione di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e succes-

sive modificazioni e i soggetti che, risultati vincitori di più procedure di Tirocinio formativo attivo o di percorsi di specializzazione sul sostegno, abbiano optato per uno o più dei percorsi cui avevano titolo. I predetti soggetti assolvono il conseguimento dell'abilitazione attraverso la frequenza e il superamento dell'anno di FIT in soprannumero e sono successivamente ammessi, una volta in turno di nomina ai sensi del comma 5, al percorso di cui al medesimo comma".

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

Art. 55.

55.1

MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dallo gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 1° comma dell'art 9 del DL 78/2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'art. 9 del DL 78/2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo entrata in vigore della legge 240/2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

55.2

MARINELLO, VICECONTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza giuridica dallo gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi ottenibili previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La decorrenza economica è fissata per i docenti collocati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza e per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata alla medesima data.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 1 e il comma 21, secondo periodo, nelle rispettive parti incompatibili con il presente articolo, sono abrogati.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250 milioni di euro per il 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per il 2018 e 1.50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

55.3

MUSSINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza giuridica dallo gennaio 2013, il regime della progressione stipen-

diale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo B della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione triennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe-, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i Docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dallo gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i Docenti in servizio allo gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso. Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento il comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

55.4

CERONI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza giuridica dallo gennaio 2013 , il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari, previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, di cui all'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 1° gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 1° gennaio 2018 stesso.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le disposizioni della presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, la prima progressione biennale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.

4. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con: «190 milioni», e le parole «330 milioni» con «255 milioni».

55.5

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) –1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza. Per i docenti in servizio alla data del 1° gennaio 2018 la decorrenza economica è fissata a partire dal 1° gennaio 2018 stesso.

2. A decorrere dal gennaio 2018 sono abrogate le norme di cui al comma 1 e al comma 21, secondo periodo, dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni incompatibili con le misure contenute nella presente legge. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, la prima progressione bien-

nale spettante successiva all'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avviene con modalità automatica.

3. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con «190 milioni», e le parole: «330 milioni», con «255 milioni».

55.8

GOTOR

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55 - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza giuridica dallo gennaio 2013 il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo. La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dallo gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata allo gennaio 2018 stesso. Sono abrogati, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il comma 1 e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010; n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente pari a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e 75 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

55.11

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55 - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendi aie triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da ricondurre su base biennale, ed utilizzando-altresì gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge 30 Dicembre 2010, n. 240.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020; 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», *con le seguenti:* «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

55.12

MUSSINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 55 - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base biennale, dell'articolo 6, comma 14, della legge 240 del 2010, utilizzando gli stessi importi definiti per cia-

scuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

55.16

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 55. - (*Scatti stipendiali dei professori universitari*) – 1. Con decorrenza giuridica allo gennaio 2018, in regime della progressione stipendiale triennale per classi previa valutazione dei docenti universitari di cui all'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e disciplinato, inoltre, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011 n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da ricondurre su base biennale, ed utilizzando altresì gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto. Nell'ipotesi di mancata attuazione della classe, la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Alla presente disposizione, laddove incompatibili, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, laddove prevede la progressione dopo l'entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 avvenga con modalità automatica.

3. Per le finalità di cui al presente articolo il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

55.17

GOTOR

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013, il regime della progressione stipendiale triennale per classi su base premiale dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi su base premiale, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe, la somma corrispondente resta nelle disponibilità dell'ateneo.

La decorrenza economica è fissata per i docenti andati in quiescenza negli anni 2015, 2016 e 2017 a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui sono andati in quiescenza, per i docenti in servizio al 1° gennaio 2018 è fissata al 1° gennaio 2018 stesso.

Sono aboliti, per le parti incompatibili con il presente provvedimento, il 10 comma dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni e il secondo periodo del comma 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 e successive modificazioni. Resta in vigore la disposizione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232 che prevede che la prima progressione dopo l'entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 avvenga con modalità automatica.

1-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «190 milioni» e «180 milioni».

55.18

GOTOR

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2011 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendi triennale per classi premiale previa valutazione dei docenti universitari previsto dall'articolo 8 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è trasformato in regime di progressione biennale per classi previa valutazione da effettuare con le modalità, ricondotte su base bien-

nale, dell'art. 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010 (4), utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso decreto. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe; la somma corrispondente è destinata alle finalità di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo della legge n. 240 del 2010.

2. Il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro decorrere dall'anno 2022».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «180 milioni».

55.19

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al primo periodo sostituire le parole da: "dalla classe stipendiale successiva", fino a: "2020", con le seguenti: "con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2013";

b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2018, 75 milioni di euro per l'anno 2019, 80 milioni per l'anno 2020, 120 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «190 milioni di euro per l'anno 2018, 255 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

55.23

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di aumentare il fabbisogno dei docenti universitari è attivato un piano straordinario di assunzioni, in deroga al sistema di accreditamento vigente previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 dicembre 2016, n. 987.

1-ter. Al piano di assunzioni di cui al comma precedente si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 350 milioni di euro a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine», con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» e, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

"Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente"».

55.0.1

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico. Con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione; sono stabilite

le modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.232».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

Art. 56.

56.2

SERRA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018» e sostituire le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «84 milioni di euro per l'anno 2018».

56.3

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «12 milioni», con le seguenti: «68 milioni» e le parole: «76,5 milioni», con le seguenti: «80 milioni», nonché, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «68 milioni», e le parole: «13,5 milioni», con le seguenti: «78 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «128 milioni di euro per l'anno 2018 e di 262 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

56.5

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «2 milioni», con le seguenti: «100 milioni», e le parole: «13,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «152 milioni di euro per l'anno 2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020».

56.6 (testo 2)

TOCCI, LO GIUDICE

Apportate le seguenti modificazioni:

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per i medesimi fini di cui al comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è ulteriormente incrementato di 12 milioni di euro per l'anno 2018 e di 76,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 314, della legge 11 dicembre 2016, n. 23».

56.7

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo dopo le parole: «della ricerca» inserire le seguenti: «, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,»;

b) al secondo periodo dopo la parola: «tecnologia» inserire le seguenti: «, prevedendo una distribuzione basata su parametri legati alle esigenze di reclutamento delle Università e degli enti di ricerca,»;

c) sopprimere il terzo periodo.

56.8

TOCCI, Elena FERRARA, MARCDCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, FASIOLO, PUGLISI, ZAVOLI, LO GIUDICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, sostituire le parole: «con l'obiettivo di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca e delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica» *con le seguenti:* «, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, al fine di innalzare la qualità della ricerca, di sostenere e incrementare l'ampiezza e la qualità dell'offerta formativa universitaria, di evitare qualsiasi forma di limitazione delle iscrizioni all'università, nonché di ottenere il riequilibrio territoriale della presenza di ricercatori»;

b) ai terzo periodo, sostituire le parole: «ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)» *con le seguenti:* «al fabbisogno relativo ai requisiti di docenza per accreditamento dei corsi di studio di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 987 del 12 dicembre 2016, e al riequilibrio del rapporto fra entrate e uscite nel corpo docente negli ultimi cinque anni per ciascun ateneo»;

c) aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso in cui il ricercatore assunto non consegua l'abilitazione entro il triennio l'ateneo restituisce l'intero finanziamento ricevuto».

56.9

VERDUCCI

Al comma 1, nel secondo periodo sostituire la parola: «l'obiettivo» *con le seguenti:* «gli obiettivi, i pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché»; *nel terzo periodo, dopo le parole:* «si fa riferimento» *sono inserite le seguenti:* «: per l'obiettivo del riequilibrio, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore; per l'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca».

56.10

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Quota parte delle risorse destinate alla finalità del primo periodo, non superiore a 13% è, in ogni caso, dedicata al reclutamento di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, delle università, statali o non statali, che svolgano corsi in scienze

del servizio sociale, nel Mezzogiorno, in convenzione con le scuole di servizio sociale gestite da enti pubblici. Oltre ai requisiti già previsti dall'art. 24 della predetta legge, i partecipanti alla selezione dovranno aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i predetti corsi in convenzione, attività di insegnamento, anche di didattica integrativa, o aggiunta, per almeno 5 anni».

56.11

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità.

1-*ter*. Con decreto del Ministro della Funzione Pubblica di concerto col Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la corrispettiva quota assunzionale, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

1-*quater*. Con Decreto del presidente del consiglio dei ministri, allo scopo di determinare il 50% da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono individuate le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità di cui al piano assunzionale straordinario.

1-*quinquies*. Il personale con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2 idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto ai sensi del comma 1 del citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1-*sexies*. Il 50% delle unità, così come determinate con le modalità del comma 1-*quater* del presente articolo, rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

1-*septies*. Le procedure di cui ai precedenti commi devono essere concluse entro e non oltre dicembre 2018.

1-*octies*. I bandi di concorso di cui al comma 1-*sexies* devono essere emanati entro e non oltre il 30 aprile 2019 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

1-*nonies*. Le procedure assunzionali, in seguito ai bandi di concorso di cui al comma 1-*octies* del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2020».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta-sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017"».

56.13

AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ, MARIN, RUTA, LANGELLA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma

7 lettera *e*), della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente: all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni fino alla fine» con le seguenti: «di 249 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente nella rubrica inserire in fine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

56.14

RUTA, SAGGESE, PEZZOPANE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera *e*), della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19 comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno ac-

cademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente:

1) *al medesimo articolo 56 sostituire la rubrica con la seguente:* «Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca, nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM»;

2) *all'articolo 92, sostituire le parole:* «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», *con le seguenti:* «249 milioni di euro per l'anno 2018, di 327 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

56.15

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«*1-bis.* Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Fondazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2, comma 7, lettera e), della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente nella rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM».

E conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000:

2019: – 130.000.000;

2020: – 150.000.000.

56.16 (testo 2)

CERONI, SIBILIA, MANDELLI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 8/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

56.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'entrata in vigore della presente legge, il personale docente delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle PF.AA. è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19 comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti in graduatoria nazionale e selezionati con i medesimi titoli di accesso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

56.19

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare per l'anno accademico 2017/2018 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1. A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti a domanda in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base ai settori scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti. Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro il 1 marzo 2018.»

Conseguentemente, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione 5 immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000;

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

56.20

BOCCHINO, PETRAGLIA, BATTISTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato nonché per valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato degli Enti Pubblici di Ricerca attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il Fondo ordinario per gli Enti di Ricerca (FOE) di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è incrementato di 68 milioni di euro per il 2018 e di 440 milioni di euro a decorrere dal 2019. L'assegnazione dei fondi e la sua ripartizione avviene nelle stesse modalità indicate nel comma precedente».

Conseguentemente, nella rubrica dell'Art. 56 sopprimere la parola: «nuovi»;

Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire le parole: «per 940 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.940 milioni di euro per anno 2019, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», con le seguenti: «per 872 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.060 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

56.21

GOTOR, GATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 4500 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 190 milioni di euro.

1-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 190 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.».

56.22

GOTOR, GATTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. In applicazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, al fine della stabilizzazione del personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), tenuto conto del fabbisogno di nuovo personale pari a 2.634 unità del medesimo ente, è previsto per l'anno 2018 un finanziamento straordinario di 120 milioni di euro.

1-ter. L'assegnazione del finanziamento straordinario è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

1-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.».

56.23

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le amministrazioni universitarie possono procedere, nel triennio 2018-2020; per i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 che siano anche in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale o che la acquisiscono nel triennio 2018-2020, a bandire procedure di reclutamento speciali transitorie a ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le modalità previste dall'art. 24, comma 6, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240.

1-ter. Nello stesso triennio, come previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, per il medesimo profilo di cui al comma precedente, le amministrazioni universitarie possono bandire procedure riservate ai titolari di assegno di Ricerca in servizio in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale come previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017.

1-quater. Le amministrazioni universitarie possono altresì attivare, nel triennio 2018-2020, procedure comparative riservate per la posizione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per i titolari di assegno di Ricerca in servizio senza Abilitazione Scientifica Nazionale.

1-quinquies. Le amministrazioni universitarie attiveranno, nel triennio 2018-2020, procedure per la posizione di professore associato secondo l'art. 24, comma 6, della legge del 30 dicembre 2010, n. 240, per i ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale o che l'acquisiranno nel triennio 2018-2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

56.24 (testo 2)

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 56, dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-*bis*. Al fine di superare il precariato nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nel triennio 2018-2020 e consentire l'applicazione del decreto sul regolamento previsto dall'art. 2 comma 7 lettera e) della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 e 3 milioni di euro per l'anno 2019. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-*ter*. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

1-*quater*. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli Incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

1-*quinqies*. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1-*quinqies*».

Conseguentemente nella rubrica inserire infine le seguenti parole: «nonché procedure di stabilizzazione per il personale AFAM»».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000:

2019: – 60.000.000;

2020: – 80.000.000

56.25

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'art. 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 le parole: "31 dicembre 2017", sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis dell'art. 56 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 92 fino ad esaurimento.

56.0.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013)

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In coda alle predette graduatorie nazionali sono inseriti coloro che alla data di promulgazione della presente legge hanno maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nelle istituzioni AFAM, graduati con le

stesse modalità dei docenti già inclusi in dette graduatorie e selezionati con i medesimi titoli di accesso.

3. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico di riferimento cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinata, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore. Una quota del restante 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico di riferimento deve essere riservata all'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia.

4. L'adeguamento giuridico-economico dei professori di seconda fascia alla prima fascia e l'assunzione a tempo indeterminato dei professori inclusi nelle graduatorie nazionali preesistenti, ivi incluse quelle costituite ai sensi delle leggi 4 giugno 2004, n.143 e del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, devono precedere l'avvio di nuove procedure concorsuali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

56.0.3 (testo 2)

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Status giuridico del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica)

1. A decorrere dall'anno 2018, il rapporto di lavoro e le carriere del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica è regolato, sotto il profilo giuridico, garantito dall'articolo 33 della Costituzione e in analogia con i criteri adottati, dal sistema pubblicistico, con regolamento da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 17, comma lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione, sono stabilite le

modalità di attuazione degli inquadramenti economici, facendo salvi anche gli aumenti contrattuali in itinere e gli scatti stipendiali maturati e spettanti alla data del passaggio, anche in riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000.

56.0.5

MINEO, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, RICCHIUTI, GOTOR, GATTI, GUERRA, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Assunzione di personale tecnico e scientifico negli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è definito dal Governo un piano assunzionale straordinario per un contingente massimo di 8.800 unità, concernente ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi, a favore degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

2. La distribuzione tra i predetti enti della corrispettiva quota di assunzioni straordinarie è definita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli enti di ricerca interessati circa l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

3. Allo scopo di determinare il cinquanta per cento dei posti per le procedure concorsuali riservate di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvede ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, alle assunzioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, da sottrarre al contingente massimo di 8.800 unità. Conseguentemente, il cinquanta per cento dei posti, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata negli enti, sarà bandito tramite concorsi nazionali per titoli ed esami.

4. Il personale in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, idoneo a selezioni per l'assunzione con contratto a tempo determinato ovvero con contratto

a tempo indeterminato è assunto con le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75.

5. Le procedure di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo sono concluse entro e non oltre il 31 marzo 2018.

6. I concorsi di cui al comma 3 sono banditi entro e non oltre il 30 giugno 2018 e sono suddivisi per titolo di studio. Le relative assunzioni sono effettuate entro e non oltre il 31 marzo 2019.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 8.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

56.0.7

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Piano pluriennale di Assunzioni docenti e Ata)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 108 sono inseriti i seguenti:

"108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnanti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue l'obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, al fine di garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado; ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del

senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-*quater*. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;

2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012;

3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;

4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;

5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

56.0.8

GOTOR, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Piano pluriennale di Assunzioni docenti e Ata)

All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, dopo il comma 108, sono inseriti i seguenti:

«108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 108, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni, da attuare a partire dall'anno scolastico 2018-2019, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del *turn over* mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, e successive modificazioni.

108-ter. Il piano pluriennale di assunzioni di cui al comma 108-bis persegue obiettivo dell'eliminazione dal precariato ai sensi del medesimo comma ed è volto al raggiungimento dei seguenti ulteriori obiettivi:

a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;

b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;

c) ridefinizione dei criteri per la formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a venti, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;

d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128, al fine di garantire la presenza di tutti docenti di sostegno necessari al progetto didattico nonché assegna-

zione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario, nonché di garantire l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, e di un massimo di due alunne o alunni disabili per classe, nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo di istruzione secondaria superiore di secondo grado;

f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire pieno sviluppo della personalità degli individui, attraverso la definizione di programmi didattici innovativi, e di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:

1) l'elaborazione e la realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;

3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, da perseguire mediante la previsione di un rapporto di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;

4) il potenziamento dell'insegnamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali educazione sentimentale, l'educazione socio-emotiva, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di diritto ed economia.

108-quater. Al piano pluriennale di assunzioni si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico, e con le seguenti modalità:

a) per la copertura del 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre, ai sensi della normativa vigente;

b) per la copertura del restante 50 per cento dei posti disponibili, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive mo-

dificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso di uno o più dei seguenti requisiti:

- 1) essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
- 2) essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*; 4 serie speciale, n.75 del 25 settembre 2012;
- 3) risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non essere stato assunto nell'anno scolastico 2016/2017;
- 4) aver conseguito l'abilitazione mediante percorso abilitante speciale o tirocinio formativo attivo;
- 5) aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- 6) essere munito di diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro anno scolastico 2001/2002.

108-*quinquies*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

108-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

56.0.9

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Assunzioni personale educativo e Ata)

1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n.107, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2018, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale".

2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 960 milioni di euro nel 2018 e 2880

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 3.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento nel 2018 e nella misura del 32 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

56.0.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e pedagogisti)

1. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagista il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2018-2019, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.

2. Per i fini del comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagista in ogni Istituzione scolastica.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90 inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a

decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

56.0.12

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Misure straordinarie riguardanti la stabilizzazione del personale precario negli enti pubblici di ricerca)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR viene definito un piano assunzionale straordinario per 8.800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del 25 maggio 2017, n.75, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8.800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20, comma 2, risultato idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o con conseguita idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato, potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinato con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata, sarà avviato a procedure concorsuali riservate per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019».

56.0.13

PUGLISI, VERDUCCI, Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di esclusione del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione da parte delle università statali)

1. All'articolo 1, comma 303, della legge 11 dicembre 2016, n.232, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca le università statali sono esonerate dall'obbligo di cui all'articolo 1, comma 450, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui» con le seguenti: «247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 327 milioni di euro annui».

Art. 57.

57.1

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture

residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto cofinanziamento il MIUR, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2018.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro nell'anno 2018 ed a 250 milioni di euro a decorrere dall'am10 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 80 milioni di euro».

57.2

GOTOR

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazioni di strutture residenziali universitarie normato dalla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal triennio 2019-2021».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018 e il 50 milioni di euro a decorrere dal triennio 2019-2021 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1».

57.3

GOTOR

Al comma 1, sostituire dalle parole: «di 10 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «di 200 milioni di euro a decorrere dal

2018 e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, di cui alla legge del 14 novembre 2000 n. 338, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il MIUR, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza Stato-Regioni, modifica il bando per l'accesso a tale cofinanziamento, al fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti. Il successivo bando è emanato entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «60 milioni».

57.4

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro», con le seguenti: «160 milioni di euro», e al comma 2, dopo le parole: «della legge 28 dicembre 2015, n. 208», aggiungere le seguenti: «e del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

57.5

GOTOR

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Sono abrogati i commi da 273 a 289 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

2-ter. A decorrere dal 2018 le risorse di cui agli articoli 286 e 287 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono trasferite al Fondo di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «110 milioni» e «190 milioni».

57.7

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sostituire le parole da: «10 milioni di euro a decorrere dal 2018», con le seguenti: «di 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, alla legge 232 del 2016 sopprimere dal comma 273 al comma 289; All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sopprimere i commi da 3 a 15.

57.8

VICARI

Al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato di 10 milioni di euro», con le seguenti: «è incrementato di 20 milioni di euro».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

57.9

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca; da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati gli importi *standard* della borsa di studio sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) il costo medio della locazione;
- b) il costo medio dei materiali didattici;
- c) il trasporto pubblico locale ed eventuali condizioni particolari quali l'insularità.

1-ter. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1-bis, sono stabilite altresì le modalità per il riconoscimento di agevolazioni fiscali destinate a studenti e dottorandi di ricerca, quand'anche non compresi tra i beneficiari di borsa di studio, regolarmente iscritti ai corsi, finalizzate all'acquisto di strumenti utili alla didattica, libri e testi anche in formato digitale, pubbli-

cazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi e per la locazione di immobili nel Comune in cui ha sede l'Ateneo.

1-quater. Nell'ambito delle agevolazioni fiscali di cui al comma *1-ter*, sono comprese anche forme di agevolazioni tariffarie sul servizio mensa, sull'accesso ai luoghi culturali nonché sull'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella Regione in cui ha sede l'Ateneo.

1-quinquies. Accedono ai servizi e agli interventi di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, a parità di trattamento con gli studenti italiani, gli studenti dell'Unione europea richiedenti protezione internazionale, beneficiari di una delle misure di protezione internazionale di cui alla Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 o beneficiari di uno dei permessi per motivi umanitari di cui agli articoli 5, comma 6, 18, *18-bis*, 19 commi 1 e 2, e 20 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 60.000.000;

2019: – 60.000.000;

2010: – 60.000.000.

57.10

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* Alla legge 16 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 255, alinea, dopo le parole: "Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti", aggiungere le seguenti: ", ivi compresi gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio,";

b) al comma 255, lettera *c)*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale requisito non si applica per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca".

c) al comma 257, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Tale disposizione si applica agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca titolari di borsa di studio, con l'esclusione di quanto stabilito dalla lettera *c)* del comma 255"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

57.11

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2018 a tutti gli studenti universitari e a quelli impegnati nell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, compresi quelli non beneficiari di borsa di studio o di borsa dei servizi previste dalla presente legge, sono assicurate agevolazioni fiscali sull'acquisto di ogni strumento finalizzato alla didattica, come libri o testi anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste attinenti alle discipline del proprio piano di studi; agevolazioni tariffarie sul servizio di mensa, sul trasporto pubblico locale e sull'accesso ai luoghi di cultura come siti museali o archeologici; canoni calmierati e agevolazioni fiscali per la locazione di immobili nel comune in cui ha sede l'ateneo e l'effettività dell'assistenza sanitaria gratuita nella regione in cui ha sede l'Ateneo.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede con una dotazione annua nel limite massimo di 960 milioni di euro a decorrere dal 2018 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"».

57.14

DE POLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore a 3.500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e

nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

57.15

BERNINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Le somme di cui al primo periodo sono destinate alle università non statali legalmente riconosciute aventi un numero di iscritti non superiore ai 3500 studenti, con riferimento all'anno accademico 2016-2017, escluse le università telematiche, con sede legale in una delle regioni meno sviluppate dell'Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e sono ripartite tra le stesse, proporzionalmente al numero degli iscritti e nella misura di euro 3.500 a studente, per essere prioritariamente finalizzate al sostegno delle spese generali di funzionamento ovvero, per la parte eventualmente residua, al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali nonché dei servizi agli studenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

57.16 (testo 2)

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro annui» con le seguenti: «35 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018; – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000

57.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le parole: «35 milioni».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All'onere di cui al comma 3 si provvede, quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, quanto ad 10 milioni di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo, e quanto ad 20 milioni di euro mediante un corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al "Pondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

57.18

BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «35 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «230 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «310 milioni».

57.19

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le parole: «30 milioni».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «5 milioni» e: «10 milioni», con le seguenti: «10 milioni» e: «20 milioni»;

al comma 5, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 295, le parole: "45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 31,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti: "45 milioni di euro per l'anno 2017, di 25 milioni di euro per l'anno 2018, di 11,87 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10,54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020"».

57.20

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca, non beneficiari di borsa di studio, è garantito un fondo per la mobilità internazionale non inferiore all'importo minimo mensile della borsa di dottorato per ogni mese di permanenza all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al "Pondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

57.21

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno accademico 2018/2019 gli studenti ammessi ai corsi di Dottorato di Ricerca sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore delle Università di appartenenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui 21 presente comma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

al "Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili" di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

57.25

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2018; e il cofinanziamento di interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie, di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338; è incrementato di 50 milioni di euro per il triennio 2018-2020. Il MIUR, previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari e della Conferenza Stato-Regioni, si impegna a modificare il bando per l'accesso a tale cofinanziamento con il fine di renderlo più accessibile e funzionale per i soggetti ed enti partecipanti, impegnandosi, inoltre, a emanare il successivo bando entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

alla tabella B ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

57.28

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, a decorrere dal 2018 è istituito un " Fondo per la mobilità internazionale«, con dotazione pari a 500.000 euro annui per garantire agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, non beneficiari di borsa di studio, un contributo, non inferiore all'importo minimo della borsa di studio mensile ordinariamente riconosciuta, per ogni mese di permanenza all'estero finalizzato allo studio e alla ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

57.29

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera c) sostituire le parole: "istruzione universitaria" con le seguenti: "istruzione terziaria accademica e non"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 6.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

57.30

VICARI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A compensazione dei minori introiti Iva per le Regioni derivanti dall'applicazione dell'articolo 2-bis del decreto legge 24 aprile n. 50,

convertito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, è istituito presso il Ministero dell'Università e della ricerca un Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, al fine di garantire l'erogazione dei medesimi livelli del servizio relativi al diritto allo studio. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono ripartiti gli stanziamenti tra gli istituti o enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle regioni, secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto.

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 1 milione di euro per ciascun anno dal 2018 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.31

PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, LANIECE, ZIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: "dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università" sono inserite le seguenti: "e dagli studenti del secondo ciclo di istruzione iscritti ad un istituto-pubblico o privato"».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 6.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

57.32

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Con riferimento alla detrazione dei canoni di locazione previste dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies* del Testo unico del 22 dicembre 1986, n. 917, si ritiene applicabile tale misura a tutti gli studenti iscritti a un corso di laurea senza distinzioni concernenti il luogo di residenza e la distanza dello stesso dalla sede di studi».

Conseguentemente, all'articolo 94 ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 6.000.000;

2019: – 6.000.000;

2020: – 6.000.000.

57.33

CERONI, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il 5 comma, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di adeguare gli importi delle borse concesse per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca di carattere peculiare e innovativo il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, per un corso di dottorato di ricerca in tema di legislazione scolastica, tendente a sviluppare un progetto di ricerca normativo finalizzato alla revisione del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 397 (Testo unico in materia di istruzione). Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabiliti le modalità, i termini e i criteri per l'attivazione, da parte di uno o più atenei selezionati, del corso di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dal 2018 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

57.35

BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 8.000.000;

2019: – 8.000.000;

2020: – 8.000.000.

57.36

BOCCHINO, PETRAGLIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli iscritti ai corsi di dottorato non –beneficiari di borsa di studio è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, Università e ricerca un fondo con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2018 per la mobilità internazionale. Con decreto del Ministero dell’istruzione, Università e ricerca, sentito il Ministero dell’economia e finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità e criteri di ripartizione delle somme».

Conseguentemente all’articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «249 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «329 milioni».

58.700

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 6, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«1. Al fine di consentire regolare avvio delle attività didattiche nell’anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, Consip s.p.a. provvede, mediante convenzione quadro, da completarsi entro e non oltre il 30 giugno 2018, all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche; a tal fine il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comunica a Consip S.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria».

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 2-bis e 3.

58.701

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 6, sostituire il primo capoverso, con il seguente:

«1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuati vi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e nonché degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, può avvenire, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, mediante approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, che prevedano corrispettivi uguali o inferiori rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione».

Conseguentemente, sopprimere i capoversi 2, 2-bis e 3.

58.702

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 6 sopprimere le parole: «e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018-2019».

58.703

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 6, sopprimere le parole: «anteriormente alla data 24 aprile 2017».

58.704

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «o non sia mai stata attivata»;

b) sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene, in deroga all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, mediante stabilizzazione, nei ruoli del corrispondente personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali, del personale inserito nelle Graduatorie a esaurimento e che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati».

Conseguentemente dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

58.705

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «sino alla data di effettiva attivazione della convenzione-quadro di cui al comma 3» e sostituire le parole: «e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2019» con le seguenti: «entro e non oltre il 30 giugno 2018»;

– sostituire il capoverso 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dal 1° settembre 2018 non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione Consip sono sospese.

3-bis. Entro il 1 o maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda, nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 10 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche ed educative statali.

3-ter. Entro il 10 maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzia-

nità di servizio di almeno otto anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto ministeriale».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 c 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

58.706

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 6, sostituire le parole: «e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

58.707

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 6, capoverso 2, sopprimere le parole: «da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro era già attiva alla data del 24 aprile 2017».

58.708

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 6, capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole: «entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017».

58.709

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«4-bis. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».

57.0.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Nuclei di valutazione nelle istituzioni AFAM)

1. I Nuclei di valutazione delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale previsti dall'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508, nonché gli enti accreditati ai sensi dell'articolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2015 n. 212, inoltrano le relazioni annuali sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione oltre che al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche all'Agenzia Nazionale di Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR), entro gli stessi termini.

2. L'ANVUR verifica l'adozione nelle relazioni di cui al comma 1 dei criteri generali stabiliti in base a quanto disposto dall'articolo 10, comma 2, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 comunicando al MIUR entro 90 giorni le proprie valutazioni in merito.

3. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132 è così modificato: "Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dalle Istituzioni seguendo i criteri e le linee guida relative elaborati dall'ANVUR".

4. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti di cui ai commi precedenti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di i unità di Area terza del CCNL Ministeri (1 funzionario valutatore tecnico nel settore AFAM), mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al relativo onere, valutato in euro 200.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92».

57.0.4

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Assistenza in favore degli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale)

1. All'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. Agli studenti delle istituzioni di cui all'articolo 1 si applicano e disposizioni, valide per gli studenti universitari, di cui agli articoli 13, comma 6-*bis*, e 16, commi 5 e 5-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal scopo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizza ogni anno, a decorrere dal 2018, un'apposita quota del fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale e la ripartisce tra di esse sulla base delle esigenze espresse e dei Progetti presentati».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

57.0.5

MONTEVECCHI, PUGLIA, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza a favore degli studenti delle Istituzioni dell'Alta Formazione artistica e musicale)

1. Alla legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13 comma 6-*bis*, dopo la parola: "università", inserire le seguenti: "e ai corsi dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam)";

b) all'articolo 16, comma 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e ai corsi dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam)";

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente alla legge 28 gennaio 1999, n. 17, comma 2, dopo le parole: «delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537» aggiungere le seguenti: «e delle strutture formazione superiore AFAM».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

57.0.7

GOTOR, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Risorse per il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università)

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali sulla base di progetti per l'ampliamento ed il potenziamento delle strutture didattiche. Le modalità di ripartizione delle risorse, i criteri di selezione dei progetti, gli obiettivi ed i tempi di erogazione ed utilizzo delle risorse saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. A copertura parziale delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi commi.

3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «150 milioni» e: «230 milioni».

57.0.8

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Finanziamento ordinario delle università)

1. All'articolo 1, comma 265, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018" sono sostituite con le seguenti: "360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «30 milioni» e: «110 milioni», inoltre alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 35.000.000;

2019: – 35.000.000;

2020: – 35.000.000.

57.0.10

SPOSETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate)

1. Allo scopo di finanziare nuovi corsi di formazione universitaria e *post* universitaria da inserire nell'ordinamento universitario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, previsti da accordi di cooperazione culturale e scientifica tra università italiane e università di paesi aderenti alla Lega Araba, definiti e strutturati con la collaborazione scientifica e culturale del Centro Islamico Culturale d'Italia della Moschea di Roma, è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. I predetti progetti potranno essere finanziati attraverso la stipula di appositi atti convenzionali dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «245 milioni di euro per l'anno 2018 e di 325 milioni di euro annui».

57.0.11

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca è istituito: "Fondo per i servizi relativi al diritto allo studio", finalizzato alla emissione di risorse volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.

2. La dotazione del Fondo, di cui al comma 1, è determinata nella misura di 50 milioni di euro per il 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

3. Le risorse di cui, al comma 2, sono ripartire tra gli Enti per il diritto allo Studio per l'anno 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione. A decorrere dall'anno 2019 la distribuzione avviene in

misura proporzionale al fabbisogno regionale, determinato rispettivamente dal numero di:

- a) studenti universitari;
- b) pasti erogati in tariffa agevolata;
- c) posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

57.0.12

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Possibilità di trasferimento ai fondi comuni d'investimento immobiliare di residenze universitarie al fine di migliorare l'esercizio del diritto allo studio)

1. È consentito il trasferimento a qualsiasi titolo di immobili oggetto di cofinanziamento di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, anche prima della realizzazione o ultimazione dei relativi lavori, ai fondi comuni d'investimento immobiliare istituiti ai sensi degli articoli 36 e 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In tal caso il beneficiario del cofinanziamento e il fondo comune d'investimento immobiliare devono comunicare congiuntamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il valore di trasferimento dell'immobile e il fondo comune d'investimento immobiliare deve dichiarare di subentrare negli impegni assunti dal beneficiario del cofinanziamento. Il Ministero, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti per il trasferimento del bene e, laddove non risultino rispettate le prescrizioni, può vietare il trasferimento. In mancanza di comunicazione da parte del Ministero nel termine predetto il trasferimento al fondo di investimento immobiliare si intenderà assentito. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente, stimate in 2 mi-

lioni di euro l'anno, concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

57.0.13

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Fondo per i servizi per il diritto allo studio)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un Fondo per i servizi per il diritto allo studio dedicati alla totalità degli studenti universitari, vincolato alle spese degli Enti per il diritto allo studio volte a garantire servizi di trasporto, ristorazione e abitativi agevolati per la totalità degli studenti.

2. La dotazione del Fondo è di 50 milioni per il 2018, e 100 milioni a decorrere dall'anno 2019, ripartito tra gli Enti per il diritto allo Studio. Nel 2018 in base al numero di studenti iscritti in ciascuna regione, a decorrere dal 2019 proporzionalmente al fabbisogno regionale, determinato dal numero di studenti universitari, dal numero di pasti erogati in tariffa agevolata e dal numero di posti alloggio attribuiti senza alcun onere per gli studenti non ricompresi nei criteri di eleggibilità definiti dal DPCM 9 aprile 2001. Sono da intendersi pasti a tariffa agevolata a costo non superiore a 2,50 euro per coloro il cui ISEE è inferiore a 28.000, e mai superiore a 4,00 euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «200 milioni» e: «230 milioni».

57.0.14

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Incremento del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per

l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale.

2. Al fine di contrastare la dispersione scolastica e di incentivare il diritto allo studio degli studenti e delle studentesse il Fondo unico per il *welfare* dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui all'articolo 9 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019.

3. Agli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.0.15

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sportello Placement)

1. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in ogni scuola secondaria di secondo grado è istituito lo "Sportello *Placement*", con il compito di svolgere attività di orientamento al lavoro per gli studenti, favorendo i primi contatti con le aziende, anche attraverso l'organizzazione *Career days*, e assistendo aziende ed enti pubblici che manifestino interesse nella ricerca e selezione di studenti.

Gli Sportelli *Placement* gestiscono i contatti con aziende, enti pubblici e privati, anche internazionali; che offrano opportunità di formazione e di lavoro rivolte agli studenti. Inoltre offrono un servizio di supporto alla redazione del *curriculum vitae*, alla preparazione al colloquio di lavoro e all'elaborazione del progetto professionale.

2. Per la realizzazione dello Sportello *Placement* in ogni scuola secondaria di secondo grado è stanziata, per l'anno 2018, la somma di euro 1 milione, destinata alle spese generali di organizzazione e per il reclutamento di esperti esterni chiamati a sviluppare l'intervento. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabili-

sce i termini, le modalità e i criteri per l'istituzione degli Sportelli *Placement* e la ripartizione delle risorse tra le Istituzioni scolastiche.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

57.0.16

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contratti di locazione per studenti universitari fuori sede)

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 sostituire la lettera *i-sexies*) con la seguente:

"*i-sexies*) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti-iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza distante da quest'ultimo almeno 50 chilometri, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità ovvero, da atti di assegnazione in godimento stipulati ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l'immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un'università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis"».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «280 milioni di euro».

57.0.17

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica alla normativa regime in materia di IVA per i servizi di vitto e di alloggio in favore degli studenti universitari)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "si interpreta nel senso che vi sono compresi" sono sostituite con le seguenti: "si interpreta nel senso che non vi sono compresi";

b) al comma 2, la parola: "erroneamente" è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le seguenti: «200 milioni» e: «180 milioni».

57.0.18

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Detrazioni per locazione studenti)

1. Al Decreto del Presidenza della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), sopprimere le seguenti parole: «ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 25.000.000;

2019: – 25.000.000;

2020: – 25.000.000.

57.0.19

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contribuzione universitaria. Ampliamento della no-tax area)

1. I commi 255, 256, 257, e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti:

"255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione 'Economica Equivalente', di seguito 'ISEE', calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari, nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

256. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede nel seguente modo:

a) all'articolo 92, le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro»;

b) dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Incremento Preu)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n.

208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto».

57.0.20

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Ampliamento no tax area per studenti)

1. I requisiti per l'accesso alla *no tax*, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati secondo le previsioni di cui al comma 2.

2. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono ad un nucleo familiare il cui "Indicatore della Situazione Economica Equivalente", di seguito "ISEE", calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 1° agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel case di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 1° agosto precedente la relativa iscrizione almeno 12 crediti formativi.

3. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.

4. A copertura parziale delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le disposizioni di cui ai successivi commi.

5. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 94 per cento".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e «330 milioni», rispettivamente con le parole: «150 milioni» e «230 milioni».

57.0.21

MONTEVECCHI, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(No-tax area)

1. Al fine di rideterminare i requisiti per accesso alla no-tax area sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:

a) appartengono a un nucleo familiare di cui "Indicatore della Situazione o Economica Equivalente" (ISEE), calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;

b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 1° agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari;

c) nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

2. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

57.0.26

SERRA, PUGLIA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Formazione iniziale e tirocinio)

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT), il fondo di cui ai comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relativo al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso al ruolo di docente, è incrementato di 20 milioni annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 50 milioni annui a decorrere dal 2020».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere l'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro nel 2019 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

57.0.27

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Incremento della retribuzione durante il percorso FIT di cui al decreto legislativo n. 59 del 2017)

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio), la dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è rideterminata nel modo seguente: pari a euro 70.826.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, euro 95.630.000 per ciascuno degli anni

2021 e 2022, euro 121.604.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, euro 135.117.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nonché euro 167.000.000 annui a decorrere dall'anno 2027».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede nel seguente modo: all'articolo 92, le parole: «330 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

57.0.28

GOTOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Retribuzioni per percorso Formazione Iniziale e Tirocinio – FIT)

1. Al fine di incrementare la retribuzione durante il primo anno del percorso FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) il Fondo di cui all'articolo 19 comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, è incrementato di 118 milioni di euro dal 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «212 milioni».

57.0.32

SANGALLI, LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 257 le parole: "non più di due anni" sono sostituite con le seguenti: "non più di tre anni"».

57.0.33

LUMIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Alla legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma 257 le parole: "non più di due anni" sono sostituite con le seguenti: "non più di tre anni"».

57.0.36

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure urgenti attuazione Piano Programmatico riordino sistema nazionale d'istruzione e formazione)

1. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, gli incaricati di funzioni dirigenziali tecniche o amministrative di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, con contratto stipulato ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 165/2001 e successive modifiche, entrati per concorso nei ruoli della pubblica amministrazione e che abbiano già svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni, nel caso di almeno tre valutazioni positive e di tre contratti già stipulati, hanno accesso ad una procedura selettiva ai fini dell'inserimento nei ruoli dei dirigenti di seconda fascia dell'Amministrazione centrale periferica del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il limite dei posti disponibili della relativa dotazione organica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai fini dell'effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma 1, accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale.

3. Salvo buon esito della selezione di cui al comma precedente, i medesimi saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi del comma 14 della legge 448/01 con esito positivo.

4. Alla copertura dei conseguenti oneri, pari ad euro 3.059.65,1, si provvede attraverso gli stanziamenti di cui al comma 202 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015».

57.0.43

Elena FERRARA, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, IDEM, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Esonero dall'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici reggenti)

1. Nelle more dell'espletamento del primo concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 24.000.000;

2019: – 72.000.000;

2020: – 48.000.000.

57.0.44

PUGLISI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifica all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in materia di destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici)

1. All'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: "Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria," sono inserite le seguenti: "e le Università"».

57.0.47

CONTE, PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti relativi all'attuazione della legge 107/2015, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche, i soggetti che hanno frequentato il corso di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1 comma 87 della legge 107 del 13 luglio 2015 svolgono un tirocinio formativo, nei tempi nelle forme e nelle modalità stabilite da un decreto emanato dal MIUR entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato tutor senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, a seguito del superamento di una prova scritta sull'esperienza maturata, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018 sui posti accantonati con DM 3 agosto 2017 n. 138 articolo 25 comma 1.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.0.48

CONTE, PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Misure per la prevenzione delle emergenze educative e della dispersione scolastica)

1. Al fine di creare le condizioni per l'attuazione delle misure di cui al comma 1 articolo 11 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito in legge 3 agosto 2017, n. 123, di prevenire la povertà educativa minorile e la dispersione scolastica e di garantire la gestione efficiente e continuativa delle scuole prive di dirigente titolare, i soggetti che hanno avuto un incarico di presidenza nell'anno scolastico 2017/2018, i soggetti che hanno partecipato ad almeno un corso di formazione per l'accesso al ruolo di dirigente scolastico della durata minima di 80 ore promosso e gestito dal MIUR, i soggetti che hanno superato almeno due delle tre prove in

concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici, svolgono un tirocinio formativo affiancando un Dirigente Scolastico che è nominato *tutor* senza oneri per lo Stato.

2. A conclusione del periodo di tirocinio formativo, i soggetti sostengono una prova scritta sull'esperienza maturata a seguito del superamento di tale prova, sono immessi nei ruoli dei dirigenti scolastici dal primo settembre 2018.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

57.0.49

CONTE, VICECONTE, SCALIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Nel caso in cui una delle Università di cui al precedente comma, si trova in una situazione di significativa e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e con un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, durante o al termine delle suddette convenzioni, l'altra Università, con un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, previa parere favorevole dei Consigli di Amministrazione dei due Atenei, può chiamare in ruolo nel proprio organico il personale proveniente dal primo Ateneo. Le modalità di ripartizione dei costi e dei punti organico di suddetto personale sono regolamentati da appositi accordi di programma tra gli atenei"».

57.0.54

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BARAZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Tempo pieno nelle scuole delle regioni meridionali)

1. Considerato l'elevato tasso di dispersione scolastica a livello nazionale e, in particolar modo, nelle regioni meridionali e insulari, al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato nel lungo periodo, a partire dall'anno scolastico 2018/2019 nelle suddette regioni è prevista estensione del tempo scuola di tutte le classi di scuola primaria.

2. Ai fini di cui al comma 1, nell'organico di diritto delle classi di scuola primaria delle regioni meridionali e insulari sono assegnate 30 ore settimanali in luogo delle attuali 27.

3. La legge 24 settembre 1971, n. 820, è finanziata per ulteriori 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede:

a) per un limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 5;

b) per un limite massimo di 250 milioni di euro annui mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis.

5. All'articolo 90, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dallo gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con eduleoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

Art. 57-quater.

57-quater.500

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

Art. 57-quinquies.

57-quinquies.500

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 57-quinquies, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

2-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2-quinquies. Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento nei corsi ordinamentali presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore della presente legge è inserito, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma *2-bis* del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca sono stabiliti criteri e modalità di inserimento nelle graduatorie di cui al comma *2-quinquies*».

E conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

57-quinquies.501

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 57-quinquies, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* A decorrere dall'anno 2018 le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2-ter. Dall'anno accademico 2018-2019, il *turn over* del personale delle Istituzioni AFAM statali è pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell'anno accademico precedente a cui si aggiunge il 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno accademico in corso per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato, prevedendo la contestuale e definitiva riduzione di tale valore.

2-quater. Fino all'esaurimento delle graduatorie nazionali vigenti sono sospese le variazioni di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003, che possano incidere sul totale dei posti destinati all'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato».

Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

Art. 58.

58.1

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è consentita la piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto, in deroga all'articolo 11, comma 4-octies, del medesimo decreto legislativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «238 milioni di euro per l'anno 2018 e di 318 milioni di euro annui».

58.2

DE PETRIS, GUERRA, PETRAGLIA, GOTOR, BOCCHINO, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, PEGORER, DE CRISTOFARO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'adeguamento stipendiale del personale docente in servizio nelle Istituzioni statali di ogni ordine e grado agli stipendi medi dei docenti in servizio negli altri Stati Europei, in aggiunta a quanto previsto dai commi 1 e 2, sono stanziati 480 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.440 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 2-quater.

2-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

58.9

PAGLIARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche dal personale reclutato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, alla Tabella A; voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

58.10

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 a seguito dei processi di stabilizzazione attuati di cui al presente articolo valutano, in deroga al limite previsto dall'art. 23, comma 2, la possibilità di incrementare in quota parte i fondi contrattuali di parte stabile destinati al trattamento economico accessorio del personale"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

58.14

MONTEVECCHI, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. A decorrere dal 1° settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le procedure di gara con convenzione CONSIP sono sospese e le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia limitatamente al numero degli addetti destinatari del presente provvedimento per il tempo strettamente necessario per perfezionare l'assunzione di tutto il personale di cui al presente comma, e comunque non oltre il 30 settembre 2018.

6-bis. Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca provvede all'indizione di appositi bandi per l'inserimento, a domanda nelle graduatorie provinciali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di prima fascia e per la copertura del totale dei posti accantonati, del personale occupato alla data di entrata in vigore della presente legge e utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con mansioni assimilabili alla qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali.

6-ter. Entro il 1° maggio 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede altresì all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al Decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e

continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici e amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni con qualifica A TA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale».

Conseguentemente:

dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella 4, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 100.000.000;

2020: – 100.000.000.

58.13

FILIPPI, VATTUONE, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'ammontare dei costi sostenuti dai neodiplomati per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per i certificati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv) del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, ottenuti entro 12 mesi dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, presso un istituto tecnico nautico o di indirizzo trasporti e logistica, previa presentazione dell'estratto di matricola o fotocopia autenticata del libretto di navigazione atte stanti l'avvenuto imbarco, è a carico dello Stato nel limite di spesa annuo di 800.000 Euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni» con le seguenti: «incrementato di 249,2 milioni» e le parole: «di 330 milioni» con le seguenti: «di 329,2 milioni».

58.15

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Sostituire il comma 6, con i seguenti:

«6. A decorrere dallo settembre 2018, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1° giugno 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura-del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai li-

velli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 1° giugno 2018 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al D.M. 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale.

6-bis) All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2018 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma *6-ter*).

6-ter) A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento nel 2018 e nella misura del 29 per cento a decorrere dall'anno 2019"».

58.16

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«*6-bis.* A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con: «220 milioni» e le parole: «330 milioni» con: «300 milioni».

58.17

URAS, STEFANO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera c) viene sostituita dalla seguente: «c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10 comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880;»;

b) all'articolo 1 comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazione;

c) all'articolo 10 comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «175 milioni»;

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n.198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198, il Ministro dell'economia e delle Finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92».

58.19

BUBBICO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera c), viene sostituita dalla seguente;

«c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880»;

b) comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2: le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;.

c) All'articolo 10 comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «175 milioni»;

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92."».

58.20

MARGIOTTA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n 198, si apportano le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 2, la lettera e) viene sostituita dalla seguente:
«e) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma

160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui ai regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880»;

All'articolo 1 comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera *e*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;»;

All'articolo 10 comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «175 milioni»;

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92".».

58.21

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera *e*) viene sostituita dalla seguente:

«*e*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento

mento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880»;

b) All'articolo 1 comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera *e*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2618, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera *a*) del comma 2; le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni;«;

e) All'articolo 10 comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «175 milioni»;

7-ter. Per anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *e*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 28 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018, di 155 milioni di euro a decorrere dal 2019»».

58.23

BOCCARDI, AZZOLLINI, CERONI, MANDELLI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera *e*) viene sostituita dalla seguente:

«*e*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 175 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 175 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento

mento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880»;

b) All'articolo 1 comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera *e*) del comma 2 sono ripartite, a decorrere dal 2018, per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera *b*) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale; di cui alla lettera *a*) del comma 2 le risorse di cui alla lettera *d*) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni»;»;

e) All'articolo 10 comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «175 milioni».

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.».

58.25

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

«*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880»;

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.».

58.26

MARGIOTTA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera *c*) viene sostituita dalla seguente:

«*c*) una quota, fino ad un importo massimo di 1 00 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017 di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880»;

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo: 1, comma 160, primo periodo, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.».

58.27

BUBBICO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera e) viene sostituita dalla seguente:

«e) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018 delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n.-208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880».

b) All'articolo 10, comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198; il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dal comma 1 dell'articolo 92.».

58.30

URAS, STEFANO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Alla legge 26 ottobre 2016, n.198 si apportano le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, comma 2, la lettera e) viene sostituita dalla seguente:

«e) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 125 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per l'anno 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n.208,

come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, e di 225 milioni di euro, a decorrere dal 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880»;

b) All'articolo 10 comma 1, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «225 milioni».

7-ter. Per l'anno 2018, qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n.198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di dicembre dell'anno successivo, al reintegro delle somme, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92.».

58.31

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 155 milioni di euro a decorrere dal 2019».

58.33

BUBBICO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2 lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n.198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti:" e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e i;«.».

58.34

SANTINI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'art 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50 convertito con legge 21 giugno 2017, n.96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e i"».

58.35

URAS, STEFANO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n.880 e s.m.e.i"».

58.38

BOCCARDI, MANDELLI, CERONI, AZZOLLINI

Dopo il comma 7, aggiungere seguente:

«7-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti parole: "e di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m. e i;"».

58.39

GASPARRI, CERONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sostituire il comma 7 con seguente:

"7. Ai fini del presente articolo, fatta salva la possibilità di assunzione a tempo indeterminato prevista al comma 1 per il personale non dirigenziale in possesso di requisiti di cui alle lettere a), b) e c), non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

58.40

Mauro MARINO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento";

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1° gennaio 2014"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «247 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «326 milioni».

58.41

CIAMPOLILLO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Sopprimere il comma 8.

58.42

CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, DIVINA, ARRIGONI, CONSIGLIO, CROSIO, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 9.

58.43

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di superare le situazioni di precariato che interessano i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, avviano le procedure di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in regime di contratto a tempo determinato, e per la stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili collocati negli elenchi regionali, indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente, secondo quanto già previsto dal comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013. Gli enti territoriali sono autorizzati ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato e a rideterminare le dotazioni organiche in base al numero di lavoratori socialmente utili da stabilizzare, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, utilizzando interamente le risorse rese disponibili da cessazioni di personale ed eventuale spesa sostenuta per integrazione oraria».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare", sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;
2019: – 150.000.000;
2020: – 150.000.000.

58.44

ANGIONI, URAS, FLORIS, CUCCA, PAGLIARI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro la medesima data, avviene, a decorrere dal 1 gennaio 2018, nei limiti delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici delle amministrazioni riceventi collocate nel territorio provinciale o regionale. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

58.48

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo le parole: "le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane", aggiungere: "Province e Comuni"».

58.50 (testo 2)

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo

16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2018"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 50 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

58.0.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni, le parole: "aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite dalle seguenti: "aumentato a euro 9 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica".

2. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore il 1° luglio 2018.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2021, all'articolo 51, del testo unico delle imposte-sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) lettera *c*) del comma 21 e parole: "euro 5,29, aumentato a", sono eliminate e le parole: "nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica", sono sostituite con: "solo se le stesse siano rese in forma elettronica";

b) al comma 3-*bis* le parole: "dei commi 2 e 3", sono sostituite con: "del comma 2, salvo quanto previsto dalla lettera *c*) del medesimo comma, e del comma 3"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 80 milioni per l'anno 2018 e di 160 milioni di euro a decorrere dal 2020».

58.0.14

AIELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Il personale delle pubbliche amministrazioni statali, con qualifica non dirigenziale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, è collocato in un'amministrazione statale diversa da quella di appartenenza, in posizione di comando o fuori ruolo da almeno dieci anni, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza necessità del consenso dell'amministrazione di provenienza, nei limiti dei posti vacanti. Il personale di cui al comma 1 è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente a quella di provenienza. Agli oneri derivanti dal presente comma pari ad euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato ai sensi dell'articolo 92 della presente legge».

58.0.15

PUGLIA, PAGLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Liquidazione TFR)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

"2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi".

2. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza Pubblica previsti dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta a tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;

c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;

d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo"».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

58.0.17 (testo 2)

PAGLIARI

Dopo l'articolo, il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno da quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti, il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previo assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resisi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 1.000.000;

2019: – 800.000;

2020: – 600.000.

Art. 59.

59.7

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000,000.

59.12

DI BIAGIO, VICECONTE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012 e successive modifiche e integrazioni, secondo periodo, dopo le parole: "dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 inserire le seguenti: ", e degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103"».

59.13

SANTANGELO, MARTON, COTTI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma *Joint Strike Fighter (F-35)* è integralmente definanziato».

59.500

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, CASTALDI

Sopprimere i commi 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies.

59.0.3 (testo 2)

FORNARO, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Scorrimento graduatorie idonei alla dirigenza)

1. Per garantire la tempestiva copertura dei posti dirigenziali vacanti tenuto conto delle reiterate limitazioni assunzionali, e al fine di assicurare efficienza e la piena operatività degli uffici, in coerenza con il dettato recato dall'articolo 97 della Costituzione, con il principio di economicità e di trasparenza delle procedure e nel limite dell'assorbimento delle graduatorie dirigenziali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali provvedono ai propri fabbisogni attingendo dalle graduatorie vigenti interne di dirigenti vincitori o idonei a seguito di selezione per pubblico concorso, o, in assenza, dalle graduatorie dirigenziali di altre Amministrazioni, come-risultanti dal monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per la Semplificazione e la PA, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le pubbliche amministrazioni statali del Comparto delle Funzioni Centrali comunicano al Ministero per la Semplificazione e la PA le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Il Ministro per la Semplificazione e la PA, nei successivi trenta giorni emana un decreto atto a definire le graduatorie vigenti dalle quali attingere ed i criteri da utilizzare per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenendo conto delle preferenze espresse. Si intendono vigenti le graduatorie attualmente in vigore. In base all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 125 del 2013, come modificato dalla legge dell'11 dicembre 2016, n.232 (legge di stabilità) e dal decreto milleproroghe (decreto-legge n.244 del 2016), convertito in legge 27 febbraio 2017, n.19. Le singole Amministrazioni non potranno essere autorizzate a bandire alcun concorso per la qualifica dirigenziale, né ad alcuna assunzione dirigenziale neanche a tempo determinato, se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della necessaria professionalità dirigenziale. Il dirigente entra nel molo dell'amministrazione presso cui è contrattualizzato.

4. Il dirigente, durante il primo anno di servizio, è tenuto a frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165».

59.0.4

MANASSERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Utilizzo delle graduatorie vigenti dei dirigenti idonei)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni del Comparto delle funzioni Centrali comunicano al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione le vacanze relative alle funzioni dirigenziali previste-dai rispettivi ordinamenti.

2. Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nei successivi trenta giorni, emana uno o più decreti atti a definire le graduatorie vigenti ed i criteri da utilizzare, per il conferimento di incarichi dirigenziali, anche a tempo determinato, tenuto conto delle preferenze espresse. È fatto divieto perle singole amministrazioni di bandire concorsi per la qualifica dirigenziale e di effettuare assunzioni dirigenziali se non previa verifica, presso le graduatorie vigenti, della insussistenza della professionalità dirigenziale richiesta.

3. Fermi restando i presupposti di cui ai commi precedenti, la norma è applicabile anche ai fini dell'assunzione dei professionisti dipendenti avvocati degli Enti pubblici appartenenti al Comparto Funzioni Centrali, per tutti coloro i quali abbiano superato un concorso dirigenziale, siano abilitati all'esercizio della professione forense ed abbiano svolto attività di rappresentanza in giudizio negli ultimi dieci anni per l'ente di appartenenza.

4. Resta fermo l'obbligo per il dirigente, durante il primo anno di servizio, di frequentare un corso di formazione organizzato dalla SNA secondo le previsioni del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

59.0.6

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Sospensione del conio di monete da 1 e 2 centesimi)

1. All'articolo 13-*quater*, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "tale importo è arrotondato", con le seguenti: "tale importo può essere arrotondato"».

Art. 59-quinquies.

59.quinquies.502

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 57-quinquies, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il livello di ingresso del personale docente delle Istituzioni AF AM è la II fascia di docenza»;

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Tutti i professori che alla data dell'entrata in vigore della presente norma sono in servizio con almeno dieci anni di ruolo nella seconda fascia di docenza nelle Istituzioni AF AM sono inquadrati nella prima fascia di docenza».

Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

59.quinquies.503

BLUNDO, PUGLIA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

All'articolo 57-quinquies, dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il ruolo (*status* giuridico-economico) del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica è unico».

b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Tutti i professori che alla data dell'entrata in vigore della presente norma sono in servizio con almeno cinque anni di ruolo nella seconda fascia di docenza nelle Istituzioni AF AM sono inquadrati nella prima fascia di docenza».

Conseguentemente ancora, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

Art. 60.

60.2

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, si applicano anche ai comuni del cratere sismico così come individuato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi», inserire le seguenti: «e altri interventi».

60.3

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non varia in ragione della ripartizione della proprietà». Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto-legge n. 39 del 2009"».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «de L'Aquila», inserire le seguenti: «e altri interventi».

60.4

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è inserito il seguente:

"7-bis. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa"».

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «de L'Aquila», inserire le seguenti: «e altri interventi».

60.5

VICECONTE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 46-quinquies, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "articolo 67-ter, commi 3 e 6", sono sostituite dalle seguenti: "articolo 67-ter, comma 6";

b) dopo le parole: "assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012", sono inserite le seguenti: "ed agli altri enti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione successivo al sisma del 6 aprile 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "la dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici" sono sostituite dalle seguenti: "La dotazione organica degli Uffici speciali per la ricostruzione della città de L'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012";

d) al quinto periodo, le parole: "2 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro annui";

e) all'ultimo periodo, alla lettera b), dopo le parole: "il titolare dell'Ufficio speciale" sono inserite le seguenti: "ovvero, per il personale temporaneamente assegnato agli altri enti pubblici coinvolti nel processo di ricostruzione, il titolare dell'Ufficio speciale dei comuni del cratere";

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 per la ricostruzione successiva al sisma del 6 aprile 2009".

2-ter. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

60.6

VICECONTE

Al comma 2, sostituire le parole: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», con le seguenti: «Per il triennio 2018-2020 è destinato un contributo pari a 2,5 milioni di euro annui, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il per-

sonale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere».

Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione pari a 500.000 euro per il 2018, 2,5 milioni per il 2019 e 2,5 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

60.0.1

VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

«1. All'articolo II del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

"16-*quinquies*. Gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 possono avvalersi delle prerogative di cui al presente articolo in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo n. 75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 ed assunto a tempo determinato o contrattualizzato in collaborazione coordinata e continuativa sulla base della normativa emergenziale".

2. Agli oneri derivanti dalle predette assunzioni, pari a euro 2.667.668,96 per il comune de L'Aquila e ad euro 3.029.417,52 per i restanti comuni del cratere a decorrere dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge, e con corrispondente incremento della quota del fondo di produttività del personale».

60.0.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

All'articolo 14 della legge 15 dicembre 2016, n. 229, di conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Per gli interventi di edilizia scolastica ed universitaria, ricadenti nei territori individuati dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, si applicano le procedure previste di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

60.0.6 (testo 2)

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione ai 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. Ai suddetti comuni che, per le motivazioni di cui al precedente comma, nel corso dell'esercizio finanziario 2017 hanno subito sentenze condannatorie e/o ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice tali da causare il mancato conseguimento dell'obiettivo di pareggio di bilan-

cio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 commi 475 e 476 della legge 11/12/2016 n. 232.

3. I comuni ai cui al comma 1, possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi vi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti:

60.0.7 (testo 2)

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore dalla presente disposizione.

2. Ai suddetti comuni che, per le motivazioni di cui al precedente comma, nel corso dell'esercizio finanziario 2017 hanno subito sentenze condannatorie e/o ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice tali

da causare il mancato conseguimento dell'obiettivo di pareggio di bilancio, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 commi 475 e 476 della legge 11/12/2016 n. 232.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste –sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni», e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

60.0.9

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 60-bis.

(Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)

1. Per le graduatorie concorsuali formate si a seguito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con vigenza al 31 dicembre 2018, al fine di continuare a garantire, mediante l'istituto dello scorrimento, le sostituzioni del personale dimissionario impegnato nella ricostruzione conseguente agli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, in deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: "Dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero è assorbito secondo le ordinarie procedure vigenti", con le seguenti: "A far data dal 1° gennaio 2019 il per-

sonale transita nei ruoli del Ministero infrastrutture e trasporti con le stesse modalità previste per il personale del successivo comma 6, previe intese sottoscritte tra i soggetti di cui al comma 4 e le organizzazioni sindacali di categoria".

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «230 milioni di euro per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

60.0.16

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Per il comune de L'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progetti sta, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820 del 2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progetti sta viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso».

60.0.17

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

Al comma 5 dell'articolo 67-ter del Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Dal 1° gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6, terzo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tale caso, sono trasferite le risorse di cui all'articolo 67-sexies

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134"».

60.0.18

VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 5, dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sostituire l'ultimo con il seguente:

"Dal 1° gennaio 2018 al personale è applicato il successivo comma 6 terzultimo periodo, salvo che il dipendente voglia avvalersi della facoltà di rimanere nei ruoli degli enti locali ai quali, in tal caso, sono trasferite le risorse di cui al successivo articolo 67-sexies"».

60.0.19

VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

1. In merito ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le pubbliche amministrazioni interessate, all'interruzione del rapporto di lavoro, anche per mobilità volontaria, consegue la riduzione delle risorse economiche trasferite unicamente se la nuova risorsa non venga acquisita mediante mobilità volontaria o attraverso lo scorrimento delle graduatorie Ripam. La dotazione organica prevista dall'articolo summenzionato resta invariata sino al termine della fase di ricostruzione.

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro annui dal 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

60.0.22

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 60-bis.

Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 3 della legge del 24 giugno 2009, n. 77, dopo il periodo: "Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà"».

60.0.23

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Termine pagamento rate nelle Regioni del cratere sismico)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le sole Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, il termine per il pagamento delle rate di cui all'articolo 6, comma 3, lettera *a*), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017, è fissato al 30 aprile 2018».

Art. 61.

61.0.2

D'Alì

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione *post-sisma* anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, è autorizzato un limite di impegno venticinquennale di 10 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Ai fini dell'utilizzazione delle risorse destinate agli interventi di cui al comma precedente, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui venticinquennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».

Art. 62.

62.0.3

ORRÙ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 62-bis.

(Istituzione zona franca comuni di Pantelleria e Lampedusa)

1. I comuni di Lampedusa e Pantelleria, a decorrere dall'anno 2018 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, sono destinati a zona franca ai sensi degli articoli 243 e seguenti del codice doganale dell'Unione europea-Regolamento (UE) n. 952 del 2013.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione e il funzionamento delle zone franche di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertita, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "6 per cento" con le seguenti: "6,3 per cento"».

Art. 63.

63.500

GIROTTA, CIOFFI, CAPPELLETTI, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 3-bis.

63.0.3

BARANI

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga termini in materia di adempimenti e versamenti tributari in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche e gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 16 dicembre 2018".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

63.0.4

FORNARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 63-bis.

(Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi)

1. Al comma 11 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2018, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "16 dicembre 2018"».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

63.0.5

CANDIANI, COMAROLI, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 63-bis.

All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale o di emergenza a livello nazionale, limitatamente alla durata della dichiarazione dello stato di emergenza"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019».

63.0.6

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 63-bis.

1. A decorrere dal 2018, per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, considerati di interesse strategico nazionale, di cui all'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, quelle di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che rientra nella nozione di fabbricato assoggettabili ad imposizione la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

Art. 64.

64.0.1 (testo 2)

AZZOLLINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«5. Al comune di Ariano irpino è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione del centro storico».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000.

Art. 65.

65.3

MORGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

"11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 comma 138 i comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tribu-

tari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

65.4

MORGONI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 15, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) i Comuni, le Unioni montane e le Province per i territori e le opere di rispettiva competenza";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le Diocesi, ferma restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: «Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi e ulteriori interventi in favore dei territori colpiti da calamità naturali».

65.7

MALAN

Premettere il seguente comma:

«01. All'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 è aggiunto il seguente comma:

"3. Gli interventi di ricostruzione di cui al presente articolo, attuati dai comuni o dalle province di cui al primo comma lettera d), o comunque dagli stessi realizzati in conseguenza della crisi sismica di cui al presente decreto, non sono valutati nelle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e vengono esclusi dai limiti di cui all'articolo 1 comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75"».

Consequentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».

65.9

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nell'esercizio 2019».

Consequentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 5.000.000:

2020: – 5.000.000.

65.10

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sopprimere le parole: "almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015";

b) al comma 3, sostituire le parole: "31 dicembre 2017", con le seguenti: "31 dicembre 2018";

c) al comma 4, sostituire le parole: "e per quello successivo", con le seguenti: "fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019";

d) al comma 5, sopprimere le parole: "e che hanno subito nel periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016";

e) al comma 6, sostituire le parole: "141,7 milioni di euro per l'anno 2019", con le seguenti: "141,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020"».

Consequentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a de-

correre dall'anno 2019», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.11

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA, BERTOROTTA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al primo periodo, le parole: "per il periodo di dodici mesi", sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo di 48 mesi"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), premettere la seguente:*

«Oa) Il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente:

"Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1, 2 e 2-bis al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato»;

2) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da dall'articolo 11, comma

3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018, Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

3) *dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

a-bis) al comma 12 le parole: "febbraio 2018", sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

a-ter) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

2) le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017", sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. All'articolo n del decreto legge 9 febbraio 2017, n.8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1 o dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e

le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma;

«3-bis. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che- siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

2-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per la quota parte di 300 milioni per gli anni 2018 e 2019 e 110 milioni per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 110 milioni per 2020»;

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

65.26 (testo 2)

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Alla fine dell'articolo 6-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è aggiunto il seguente periodo: "Il rispetto del vincolo di cui al periodo precedente non si applica ai comuni e alle province interessate dal sisma del 24 agosto 2016"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.36

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

b) al comma 2, le parole: «nel periodo dallo settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le seguenti: «e professionale»;

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente»;

e) al comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle parole: «I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019»;

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

«g) Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività.»;

h) al comma 5 le parole: «dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015»;

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 2-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021.»;

b) alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

65.750

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, seguente:

«2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito denominato decreto-legge n. 189 del 2016; dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Al fine di coadiuvare l'Ufficio speciale per la ricostruzione in raccordo con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 50, comma 5, ciascuna Regione può costituire un comitato tecnico scientifico composto da:

a) il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione o suo delegato che lo presiede;

b) quattro componenti designati dalla Regione di comprovata esperienza in materia di ingegneria sismica, edilizia urbanistica, tutela e valorizzazione dei beni culturali.

5-ter. Possono essere previsti componenti aggregati, di volta in volta nominati dalla Regione per la valutazione di progetti di particolare complessità e che richiedono competenze specifiche non rinvenibili all'interno dello stesso comitato.

5-quater. La costituzione e il funzionamento dei comitati tecnico scientifici regionali sono regolati con provvedimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione di ciascuna Regione"».

65.46 (testo 2)

MORGONI, FABBRI, AMATI, VERDUCCI, GINETTI, PEZZOPANE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1";

b) al comma 2, lettera g), dopo la parola: «continuità», sono inserite le parole: «sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016».

2-ter. All'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le parole: «per lavori di importo superiore a 150.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per lavori di importo superiore ai 258.000,00 euro».

2-quater. All'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, comma 4, l'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente attraverso la presentazione di una domanda di preistruttoria, alla quale sono obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:

a) Scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, redatta a nonna del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 7 maggio 2011 (anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica);

b) Relazione-tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti (agli eventi sismici di cui all'articolo 1);

c) La documentazione che attesti la legittimità del Beneficiario alla concessione del contributo, ai sensi della legge 22912016.

d) Relazione tecnica che individui il livello operativo dell'immobile sulla base dello stato di danno e del grado di vulnerabilità;

e) Relazione che individui il costo parametrico riferito al livello operativo individuato per l'immobile in questione sulla base di quanto previsto nelle apposite Ordinanze emanate dal Commissario.

L'Ufficio Speciale della Ricostruzione, previa verifica della completezza della domanda di preistruttoria ricevuta e della documentazione alla stessa allegata, determina il contributo concedibile con apposito provvedimento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle domande di preistruttoria e per l'istruttoria delle stesse".

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. A seguito dell'ottenimento del provvedimento di cui al comma 1, i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2 provvederanno ad inviare all'ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato, apposita domanda di contributo a cui sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:

a) progetto degli interventi proposte con l'indicazione delle attività di ricostruzione e riparazione necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l'entità del contributo richiesto;

b) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6."

2-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-*bis*. Gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalle lettere a), a-*bis*), b) e c) del comma 2 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, di Servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del Commissario straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e relazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo o esecutivo, ad almeno cinque operatori economici sorteggiati tra gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30 del presente decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Da parte del Commissa-

rio straordinario o dei soggetti attuatori di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, nonché i Comuni, le Unioni Montane, e le Province si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 6 del presente decreto".

2-sexies. All'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"1. Per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

- a)* le Regioni, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
- b)* i Comuni, le unioni di Comuni, le unioni montane e le Province interessate;
- c)* il Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo;
- d)* il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le Diocesi, fermo restando la facoltà di avvalersi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono essere soggetti attuatori per i beni di propria competenza".

2-septies. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito dal seguente:

"Art. 18.

(Centrali di committenza)

1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza si avvalgono dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti o delle apposite centrali di committenza costituite presso ciascuna delle Regioni interessate ovvero dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono le funzioni di centrali di committenza con riguardo a tutte le procedure di appalto relative agli interventi ivi previsti e aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori od opere, con l'utilizzo prioritario del personale di cui all'articolo 50-bis, ove assegnato.

3. I rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale di committenza sono regolati da apposita convenzione. Con provvedimento del Commissario straordinario adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è definito lo schema tipo di convenzione e sono disciplinate l'entità e le modalità di

trasferimento delle risorse necessarie in favore dei soggetti attuatori. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse di cui, all'articolo 4, comma 3".

2-octies. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 primo periodo le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 27 agosto 2018»;

b) al comma 3 le parole: «onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'onere di cui al comma 1, pari a 375 milioni di euro per gli anni 2016,2017 e 2018»;

c) al comma 4 le parole: «è riconosciuta, per l'anno 2016 nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuta, per gli anni 2016, 2017 e 2018 nel limite di 250 milioni di euro per i medesimi anni»;

d) al comma 8 le parole: «dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017» e le parole: «dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2018» e «dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2018».

2-nonies. All'articolo 50, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

a) le amministrazioni statali di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale nonché dell'indennità di amministrazione. Qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Commissario Straordinario provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione statale di provenienza;

b) il trattamento economico fondamentale e le indennità di amministrazione del personale della struttura Commissariale provenienti da amministrazioni diverse da quelle statali e, in particolare, da Comuni e Regioni sono posti a totale carico del Commissario, Straordinario. Alle spese necessarie per il suddetto personale si provvede con le risorse della contabilità speciale prevista dall'articolo 4 comma 3 del decreto-legge n. 189 del 2016".

2-decies. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Le imprese» sono sostituite dalle parole: «i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole: «nel periodo dal settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno

2015» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 3 mesi indicato dai medesimi soggetti entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018 rispetto al corrispondente periodo di osservazione di 3 mesi dell'anno 2015»;

c) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «per l'esercizio dell'attività economica» sono aggiunte le parole: «e professionale»;

d) al comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) ai comma 3 le parole: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018»;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino all'anno 2020 per le imprese già attive alla data del sisma. Per le imprese di nuovo insediamento la presente misura è concessa a valere per un periodo di imposta di tre anni decorrenti dalla data di inizio attività della nuova impresa.»;

g) al comma 5 le parole: «dal 1 o febbraio 2017 al 31 maggio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «in un periodo di osservazione di 90 giorni (3 mesi) designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione (3 mesi) dell'anno 2015"».

h) al comma 5 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Le percentuali di riduzione del fatturato di cui al comma, si intendono al netto delle eventuali somme percepite dalle imprese per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza di cui alla Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8 settembre 2016. Il termine per la presentazione delle relative istanze di accesso alle agevolazioni di cui alla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 4 agosto 2017, n. 99473 è prorogato al 31 gennaio 2018».

2-undecies. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma *4-bis*, aggiungere infine il seguente:

«*4-ter.* La lavoratrice e il lavoratore dipendenti pubblici e privati, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, in caso di dichiarazione di stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio del 1992, n. 225 e in presenza del requisito di residenza e/o domicilio nei comuni interessati dallo stato di emergenza, allo scopo di far fronte alle attività connesse ai danni subiti a causa dell'evento.»

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

65.47

FABBRI, AMATI

Dopo il comma 2, aggiungere in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, individua le priorità degli interventi, alle quali gli Uffici speciali per la ricostruzione si attengono nei procedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 12, volte ad assicurare gli obiettivi del celere rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni principali, della ripresa delle attività produttive e dell'immediata ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1".

2. All'articolo 5, comma 2, lettera g) del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo la parola: "continuità", sono inserite le seguenti: "sin dall'evento sismico occorso a far data dal 24 agosto 2016"».

65.61

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'indicazione dell'impresa affidataria dei lavori da parte del beneficiario dei contributi, di cui all'articolo 6, comma 13 e 12, comma 1, lettera d) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, avviene a seguito all'approvazione definitiva del progetto da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione».

65.62

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È istituito, entro 30 giorni dalla data della conversione in legge del presente decreto, un tavolo tecnico, presso la struttura del Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione; a cui partecipano il Commissario medesimo, rappresentanti dei soggetti coinvolti e rappresentanti dell'ABI, al fine di esaminare la sussistenza delle condizioni per la ricontrattazione dei mutui di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e per la fattibilità della relativa estinzione, previa verifica delle risorse occorrenti».

65.69 (testo 2)

PEZZOPANE, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

1. Nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25 già approvati dal Ministero delle infrastrutture con il D.L. 24 aprile 2017 n.50, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, in attesa che siano perfezionate le procedure già avviate dal Concessionario, autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per poter utilizzare anticipatamente le risorse allo scopo stanziate dall'articolo 16-bis della Legge 123/2017 ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, in base a quanto previsto dall'Articolo 52-*quinquies* della Legge n. 9612017, l'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata 18 novembre 2009, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, è sospeso anche per l'anno 2017, previa emissione, entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, di un Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individui gli interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il DL 24 Aprile 2017 n. 50 ma non ancora finanziati, nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio.

2. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. della rata sospesa del corrispettivo della concessione, di spettanza dell'Anas S.p.A., per complessivi euro 55.860.000 maggiorati degli interessi maturati calcolati al tasso legale, in un'unica soluzione, non appena saranno perfezionate le procedure per l'anticipazione delle risorse previste allo scopo dall'articolo 16-bis della L. 12312017, Restano altresì ferme le scadenze di tutte le restanti rate di corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.».

65.70

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 78-bis, opportunamente accertate, fino a un limite massimo di 1 miliardo di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati alla assistenza della popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti dalla normativa vigente».

Conseguentemente dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Introduzione del monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati)

1. La coltivazione della cannabis, fatta salva quella per uso personale fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché l'introduzione o la vendita della stessa e dei suoi derivati sono vietate e soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907.

2. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il Titolo II è inserito il seguente:

«Titolo II-bis

Monopolio della cannabis

Art. 63-bis.

(Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 63-ter.

(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente-nel genere cannabis.

Art. 63-quater.

(Provvista personale)

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

Art. 63-quinquies.

(Licenza di coltivazione della cannabis)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

Art. 63-sexies.

(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

Art. 63-septies.

(Tutela del monopolio)

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

Art. 63-octies.

(Disciplina applicabile)

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) alla rubrica, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: "dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati"».

65.71

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, in fine, le parole: "fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

b) al comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2018";

c) al comma 1-*quater*, le parole: "Con riferimento al periodo d'imposta 2016" sono sostituite con le seguenti: "Con riferimento ai periodi di imposta 2016 e 2017";

d) al comma 3, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016", sono sostituite con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

e) al comma 10, primo periodo, le parole: "al 30 novembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "al 30 novembre 2018" e al secondo periodo, le parole: "al 31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

f) al comma 11, al primo periodo, le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "16 dicembre 2018" e le parole: "16 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "31 maggio 2018", quindi, al secondo periodo, le parole: "di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2019";

g) al comma 12, le parole: "entro il mese di febbraio 2018" sono sostituite con le seguenti: "entro il mese di febbraio 2019";

h) al comma 12-*ter*, nel primo periodo, dopo le parole: "riscossa a decorrere da" la parola: "febbraio" è sostituita dalla seguente: "giugno" e dopo le parole: "di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono aggiunte le seguenti: "per un importo massimo annuo proporzionale alla distribuzione delle scadenze dei versamenti rateali dei contribuenti di cui al comma 11";

i) al comma 13, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 31 maggio 2018, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2018"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"

sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento dei loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

65.72

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Sostituire il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2. Tenuto conto del perdurare dello stato emergenziale nei territori colpiti dal sisma del 2016, all'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, del

decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-*bis* del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle parole: "dicembre 2018";

d) al comma 12-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "nell'anno 2017" sostituite dalle parole: "negli anni 2017 e 2018", le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018".

2-*bis*. All'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dallo dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contenuti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3-*bis*: "Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle-seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

65.73

LUCIDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Le percentuali di riduzione di fatturato di cui ai commi 2 e 5, devono essere intese al netto dei rimborsi spese percepiti per le prestazioni di ospitalità delle popolazioni colpite dal sisma del 2016 e derivanti da risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza rientranti nella Convenzione Quadro tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ANCI e associazioni maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere, sottoscritta in data 8/9/2016"».

65.0.7

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Equiparazione delle vittime del terremoto alle vittime del lavoro)

1. È riconosciuta la qualifica di infortunati del lavoro ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi tra il 2009 e il 2017 o che abbiano subito per la stessa causa un aggravamento delle preesistenti invalidità.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili viene corrisposta, previo accertamento da parte delle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, una rendita calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza delle calamità di cui al comma 1 vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del sopracitato testo unico.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al primo comma da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposto immediatamente il trattamento economico di malattia per un periodo non superiore a sei mesi calcolato sulla base

del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto e rimborsate annualmente dallo Stato.

6. È istituito presso il Ministero dell'economia e finanze un Fondo destinato a dare attuazione a quanto disposto dal precedente comma del valore di 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

7. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

65.0.8

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

*(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime
del disastro dell'Hotel Rigopiano)*

1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro dell'Hotel Rigopiano del 18 gennaio 2017 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

65.0.9

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Utilizzo di risorse derivanti da donazioni ed erogazioni liberali)

1. In deroga alle norme generali di finanza pubblica, per gli anni 2018 e 2019, nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, tra le entrate finali dei comuni i cui territori sono compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, non sono considerate gli avanzi di amministrazione derivanti da donazioni e erogazioni liberali conseguiti nell'anno precedente fino ad un importo massimo complessivo pari a 20 milioni di euro; parimenti non sono considerate le spese sostenute dai medesimi comuni con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo pari a 35 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 55.000.000;

2019: – 35.000.000.

65.0.12

FAVERO, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione

della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Per le imprese di cui al comma 1 il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

3. Il rimborso di cui ai commi precedenti, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000,000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

Art. 66.

66.1

SAGGESE, DE SIANO, SIBILIA, CARDIELLO, FASANO, Lucia ESPOSITO, SOLLO, AURICCHIO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 66. – (*Misure urgenti in favore dei territori dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017*) 1. Al fine di dare immediato avvio alla ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario straordinario per la ricostruzione. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze è istituito il fondo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia colpito dal sisma del 21 agosto 2017, con una dotazione di euro 200.000.000,00 per l'anno 2018, che confluiscono su apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale intestata al Commissario straordinario di cui al presente comma. Con provvedimento del Commissario, sentito il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di erogazione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione e la ripresa economica nei territori dei Comuni interessati, previa ricognizione e valutazione dei fabbisogni.

2. Per assicurare l'espletamento delle procedure connesse all'assegnazione del contributi di cui al comma 1, i comuni di Lacco Ameno e Casamicciola Terme possono, a valere sulle disponibilità dei propri bilanci, assumere personale rispettivamente nel limite di 4 e 6 unità, con contratti di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a quella della vigenza dello stato di emergenze comunque nei limiti temporali di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 295, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 22 agosto 2017, avevano la residenza, ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 e il 30 settembre 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

4. La sospensione di cui al comma 3 non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti di imposta in caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Gli adempimenti ed i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

6. La sospensione di cui al comma 3 è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, dell'abitazione, dello studio professionale o della sede dell'impresa, ai sensi del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione della richiesta medesima agli Uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

7. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici di cui al comma 1, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2018. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente successivamente ai 21 agosto 2017 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque fino all'anno di

imposta 2018. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verifica all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Al fine di assicurare ai comuni di cui al comma 1, continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con il decreto di cui al quarto periodo, sono definite altresì le modalità di concessione della compensazione, per l'anno 2017, nel limite massimo di 1,3 milioni di euro, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI-tributo di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 o di TARI-corrispettivo di cui allo stesso articolo 1, commi 667 e 668. Il Commissario, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 1, provvede con proprio provvedimento da adottare entro il 28 febbraio 2018 alla concessione della compensazione di cui al periodo precedente e delle minori entrate degli enti territoriali interessati.

8. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 21 agosto 2017, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei Comuni di cui al comma 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei Comuni di cui al comma 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

9. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ed alle leggi regionali che regolano il rilascio dei titoli abilitativi, i soggetti interessati comunicano agli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguirsi comunque nel rispetto delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui al comma 2, nonché dei contenuti generali della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del progettista abilitato responsabile della progettazione del direttore dei lavori e della impresa esecutrice, purché le costruzioni non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione; allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti inte-

ressati entro il termine di trenta giorni dall'inizio dei lavori provvedono a presentare la documentazione, che non sia stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino, e che sia comunque necessaria per rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica.

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2018, si adempie mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

66.3

MARINELLO, VICECONTE

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020», con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.

66.4

PUGLIA, PAGLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «20 milioni» con le seguenti: «30 milioni»;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 30 agosto 2018. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

1-ter. Al fine di continuare ad assicurare un contributo al sostenimento dei maggiori impegni derivanti dalle attività amministrative e tec-

niche di messa in sicurezza, di riparazione e di ricostruzione degli edifici, i comuni di cui al comma 1 possono avvalersi anche delle attività amministrative e tecniche del Genio Civile e delle competenze del Genio Militare».

Conseguentemente all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000.

66.5

PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «20 milioni» e le parole: «20 milioni», con le seguenti: «30 milioni».

Conseguentemente all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000.

66.6

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, dopo le parole: «presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

66.7

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 2, dopo le parole: «presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

66.8 (testo 2)

BOCCA, MALAN, MANDELLI, PELINO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operati va nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola di Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 9 settembre 2017 ed il 30 settembre 2018, Non si procede al rimborso di quanto già versato.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

2-quater. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda nel termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-quinquies. Per le imprese di cui al precedente comma termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

2-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 2-quater e 2-quinquies, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017 – 2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017 e delle relative proiezioni triennali, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-septies. Il rimborso di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies, stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-octies. Per il ripristino urgente di infrastrutture pubbliche danneggiate e per il ristoro urgente a privati dei danni a seguito degli incendi boschivi occorsi nel corso dell'anno 2017 in Piemonte e Lombardia, sono

stanziati per l'anno in corso 20 milioni di euro, a valere sulle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni 2-bis e 2-ter, all'articolo 92 sostituire la cifra: «250 milioni», con la seguente: «249 milioni».

66.0.1 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 e trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del commissario delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera *d*), della legge 225/1992.

3. Il commissario delegato provvede con proprie ordinanze, previa approvazione del Ministro dell'economia delle finanze e del Capo Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico in-

teresse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal commissario delegato e calcolato sulla base del valore del bene al momento del danno;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014.».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 80.000.000;

2020: – 80.000.000.

66.0.2

GATTI, GRANAIOLA, PETRAGLIA, GUERRA, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del commissario delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche, delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato

e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5, comma 2 lettera *d*), della legge 225/1992.

3. Il commissario delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico-artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse può essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati può essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal commissario delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) generale di esenzione n. 65112014 del 17 giugno 2014.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 56.188.553,83 per l'anno 2018, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 92, comma 1».

66.0.3

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della protezione civile e, in particolare, di consentire lo svolgimento delle attività finalizzate alla migliore conoscenza del territorio e alla pianificazione e alla riduzione della vulnerabilità degli edifici e delle opere pubbliche, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77, è aumentata per il 2018 di 80 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 80 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.4

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della protezione civile e, in particolare, di consentire il potenziamento della flotta aerea antincendio, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è aumentata per il 2018 di 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.5

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della protezione civile e, in particolare, di consentire la prosecuzione delle politiche di acquisti di beni e servizi necessari ad assicurare ordinaria amministrazione di funzionamento del Servizio nazionale di protezione civile, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui 5, comma 4-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per il 2018 di 8 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 8 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

66.0.6

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della protezione civile e, in particolare, di consentire la stipula degli accordi e delle convenzioni con i Centri di competenza di cui al Decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 settembre 2012, lo svolgimento delle attività di monitoraggio e sorveglianza del territorio, l'impiego dei volontari nelle emergenze di protezione civile ai sensi del decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nonché la partecipazione al meccanismo unionale di protezione civile istituito nell'Ambito dell'Unione europea, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui all'articolo 5, comma 4-*quinquies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per 2018 di 5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

66.0.7

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Risorse finanziarie per il Dipartimento della protezione civile)

1. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'assolvimento dei compiti istituzionali assegnati al Dipartimento della protezione civile e, in particolare, di consentire un incremento di personale pari a 160 unità di personale non dirigenziale in comando o fuori ruolo, di cui può avvalersi il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 ottobre 2016, la dotazione del Fondo per protezione civile, di cui all'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 è aumentata per il 2018 di 4,5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

66.0.10

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Allo scopo di riqualificare le aree fortemente degradate ove insistono immobili mai ultimati e ad oggi strutturalmente compromessi, quali opere di urbanizzazione *post* sisma, viene trasferita per il 2018 ai comuni di cui al decreto ministeriale 2 agosto 2007 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la somma di euro 1.000.000 per provvedere alla demolizione e alla bonifica delle aree anche al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica.

2. Ai comuni di cui al comma precedente vengono altresì trasferite ulteriori somme pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2018, e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, al fine di scongiurare il rischio di crolli derivanti dalla presenza di vecchi ruderi abitativi riscontrabili nei comuni a parziale trasferimento, presenti nei centri urbani, già acquisiti normativamente al patrimonio comunale.

3. Le somme di cui ai precedente comma, possono essere altresì destinate al necessario finanziamento volto al recupero di immobili di particolare pregio storico-artistico-monumentale, danneggiati dal sisma e non ancora recuperati, anche attraverso l'acquisizione al patrimonio comunale per la loro futura fruizione pubblica.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.12

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione *post* sisma, è autorizzato il trasferimento ai Comuni di cui all'articolo 13-bis del decreto citato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 70 milioni per il 2020. Le somme di cui al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 70 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.14

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al Decreto ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 2 agosto 2007" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che, nel corso dell'esercizio finanziario 2017, a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

66.0.16

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del novembre 1994 delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi versati in eccesso)

1. Le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 hanno diritto al rimborso dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 versati per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, secondo i requisiti previsti dalla decisione 2016/195 della Commissione europea del 14 agosto 2015, a seguito di presentazione della relativa domanda del termine di prescrizione di dieci anni, decorrente dalla data entrata in vigore della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il rimborso stimato in 30 milioni di euro, è effettuato in tre rate annuali, di pari importo, da effettuare decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le imprese di cui al presente comma il termine di prescrizione per la presentazione della domanda di rimborso dei tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020;

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e del Fondo per interventi strutturali di politica economica"».

Art. 67.

67.2

SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere seguente:

«1-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, per le micro imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, il costo delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a costruzioni adibite ad attività produttive è maggiorato del 50 per cento»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

67.3

Luigi MARINO, DI BIAGIO

Al comma 2, nella terza colonna della Tabella, sopprimere le parole: «ad uso abitativo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituiti con le seguenti: «320 milioni».

67.4

CLOFFI, PUGLIA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le polizze stipulate ai sensi del presente articolo coprono in misura integrale le perdite derivanti dai danni subiti alle unità immobiliari

ad uso abitativo nonché l'ammontare investito per la ricostruzione delle stesse.

3-ter. Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio delle polizze assicurative di cui al presente articolo, è istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, una banca dati, accessibile alle amministrazioni pubbliche secondo modalità da stabilire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la raccolta degli estremi catastali delle unità immobiliari assicurate. Con il medesimo decreto di cui al periodo precedente sono definite le modalità di accesso degli enti territoriali alla medesima banca dati».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

67.0.1

GATTI, RICCHIUTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Congedi per eventi legati allo stato d'emergenza)

1. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La lavoratrice e il lavoratore, dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno, se residenti o domiciliate in Comuni rientranti in territori per i quali è stato deliberato lo stato d'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, anche al fine di far fronte alle attività connesse ai danni subiti in conseguenza degli eventi che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emergenza"».

Conseguentemente all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» e: «330 milioni», rispettivamente con le parole: «220 milioni» e: «300 milioni».

67.0.2

BARANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni in materia di contributi del Fus, già assegnati per le associazioni con sede nei territori colpiti dal sisma dell'aprile 2009)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, – Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo – Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione».

67.0.3

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Riqualficazione del patrimonio edilizio)

1. Le spese di classificazione e verifica sismica degli immobili sono detraibili per gli edifici posti in zone 1 e 2 di rischio sismico al 100 per cento, e al 65 per cento per le altre zone di rischio per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. Dal 1° gennaio 2023 è obbligatorio allegare la classificazione sismica degli edifici negli atti di compravendita e nei contratti di affitto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 120.000.000;

2020: – 120.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole:

«330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».

67.0.4

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Riqualificazione del patrimonio edilizio)

1. È autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per il 2018, per le spese di diagnosi sismiche e energetiche degli edifici scolastici, attraverso la procedura di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107. I criteri di accesso da parte dei Comuni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «170 milioni di euro».

67.0.5

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ammissione a contributo di pertinenze esterne inagibili di abitazioni agibili)

1. Dopo il comma 13-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiunto il seguente comma:

"13-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili danneggiati dal sisma che costituiscono pertinenze esterne di immobili agibili. Tali pertinenze, pur essendo esterne all'edificio principale, sono allo stesso funzionalmente connesse in virtù del vincolo pertinenziale e pertanto gli stessi sono ammessi al contributo per la ricostruzione previsto ai sensi del presente articolo"».

67.0.6

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ammissibilità a contributo per ruderi ed edifici collabenti che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 11 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Al fine di consentire una ricostruzione veloce e ordinata dal punto di vista architettonico ed edilizio, la non ammissibilità a contributo prevista per gli edifici di cui al comma 1 del presente articolo non si applica agli edifici pubblici o privati da acquisire al patrimonio pubblico e agli edifici privati siti nei centri storici o integrati in aggregati edilizi, al fine di realizzare progetti funzionali alla riqualificazione urbanistica delle zone e degli aggregati interessati. A detti immobili vengono riconosciuti gli stessi benefici di quelli agibili al momento del sisma o a quelli a destinazione pubblica"».

67.0.7

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Proroga termini sospensione adempimenti contabili enti colpiti dal sisma 2016)

1. All'articolo 44 comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoni aie redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

67.0.8

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

"3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'articolo 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza"».

67.0.10

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Accertamento convenzionale Comuni sisma centro Italia)

1. Nelle more della regolazione dei contributi dovuti a titolo di compensazione dei gettiti perduti a causa degli eventi calamitosi, di cui all'articolo 48, commi 16 e 12-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2016 e 2017, i Comuni cui all'allegato 1,2 e 2-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016 possono accertare convenzionalmente, in deroga all'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché ai vigenti principi contabili relativi all'esigibilità delle entrate, la differenza tra il gettito dell'IMU, della Tasi, della Tari e dell'addizionale comunale all'IRPEF riscosso nel 2015, diminuito per tener conto delle successive modifiche agevolative ed esentative disposte dalla legge o da provvedimenti comunali, e i gettiti effettivamente incassati aumentati dell'importo degli acconti riconosciuti in base alle norme sopra richiamate,

nonché ad eventuali norme regionali finalizzate al ristoro di gettiti aboliti o sui quali opera la sospensione di pagamento disposta dalla legge».

67.0.14

D'ALÌ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge del 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016 n.160, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis.

1. Al fine di garantire la sostenibilità economico finanziarie e prevenire situazioni di disequilibrio finanziario dei comuni di cui al Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007, i quali intervengono quali esecutori di funzioni delegate dallo Stato, in assenza di trasferimento di risorse risultano soccombenti in contenziosi connessi a sentenze esecutive relative ad indennizzi per calamità naturali o espropri da essi determinati, viene istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo denominato 'Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive causate da attività delegate dallo Stato per i comuni di cui al decreto Ministeriale delle infrastrutture e dei Trasporti del 2 agosto 2007' con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2021. Le risorse sono attribuite ai commi che, a seguito di dette sentenze esecutive, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo tale da creare disequilibrio di bilancio. Le calamità naturali o gli espropri da essi determinati al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. I comuni che a seguito di ordini coattivi di pagamento da parte del Giudice, nelle more dell'attivazione del fondo di cui al comma precedente, hanno subito l'aggressione finanziaria, sono autorizzati a non computare dette somme in uscita, nel calcolo finanziario relativo al pareggio di bilancio così come previsto dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. I comuni di cui al comma 1 possono fare istanza per l'accesso al fondo, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017, ed entro il quindicesimo giorno dal verificarsi dei presupposti di cui ai precedenti commi per gli anni successivi,

le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le richieste sono soddisfatte per l'intera disponibilità del fondo secondo l'ordine cronologico delle istanze pervenute. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore alla dotazione prevista per l'anno in corso la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo"».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «24Smaglino» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «325 milioni».

67.0.16 (testo 2)

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 67-bis.

(Disposizioni per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania e della Basilicata a seguito del terremoto del 23 novembre 1980)

1. Al fine di consentire il completamento dell'opera di ricostruzione avviata nei territori delle regioni Campania e Basilicata, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione le somme disponibili sulle contabilità speciali aperte presso le sezioni della tesoreria statale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 maggio 1981, n. 219, intestate ai comuni e agli altri enti locali dei medesimi territori, sono trasferite rispettivamente alle regioni Campania e Basilicata. A dette regioni sono altresì contestualmente trasferite funzioni di coordinamento e controllo riferite alle attività di ricostruzione, attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i titolari delle contabilità speciali di cui al medesimo comma 1 provvedono al prescritto versamento in un apposito capitolo del bilancio della rispettiva regione di tutte le giacenze depositate e non impegnate o prenotate nelle proprie scritture contabili alla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Le regioni Campania e Basilicata trasferiscono, con propri provvedimenti, le somme di cui al comma 1 ai comuni e agli altri enti locali, colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980, i quali le utilizzano a completamento degli interventi per le esigenze abitative previsti dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32, nonché in via residuale per altri interventi alla ricostruzione strettamente connessi

con gli eventi sismici. Le somme trasferite non sono computate fini del calcolo del saldo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n.232, Entro il 31 dicembre di ogni anno, le Regioni Campania e Basilicata trasmettono al Governo un prospetto dettagliato di rendicontazione sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui-a decorrere dall'anno 2019».

67.0.25

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno per le quali sia stato dichiarato stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione del finanziamento di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.25-bis

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite da calamità naturali)

1. Al fine di sostenere il comparto agro alimentare, a favore delle aziende agricole operanti le imprese agricole ubicate nella provincia di Foggia che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nei giorni dal 1° al 6 settembre 2014 per le quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. I criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.26

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole colpite dalla siccità)

1. Al fine di sostenere il comparto agroalimentare, a favore delle aziende agricole operanti nelle regioni del Mezzogiorno colpite da situazioni di eccezionale siccità e per le quali sia stato dichiarato lo stato di

calamità naturale è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione e riparazione dei beni danneggiati.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.27

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla xylella fastidiosa)

1. Al fine di sostenere il settore olivicolo-oleario, a favore delle aziende agricole operanti nella regione Puglia che hanno subito danni in conseguenza della diffusione del batterio *xylella fastidiosa* ricadenti nelle aree cui è riconosciuto lo stato emergenza è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.28

DONNO, PUGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dalla botrite)

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a favore delle aziende agricole operanti delle regioni del Mezzogiorno che hanno subito danni derivanti dalla diffusione della botrytis cinerea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Le risorse sono finalizzate, in deroga alla legislazione vigente e ai soli fini di cui al comma 1, alla integrale deducibilità ai fini Irpef, Ires e Irap, delle spese per la manutenzione, la riparazione e/o il ripristino delle coltivazioni danneggiate.

3. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000.000;

2019: – 50.000.000;

2020: – 50.000.000.

67.0.30

MARTINI

Dopo il Titolo VI inserire il seguente:

«TITOLO VI-BIS.

(MISURE PER INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI
DA CALAMITA NATURALI)

Art. 67-bis.

(Interventi urgenti per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017)

1. Ai fini del ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito i comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e Collesalveti nei giorni 9 e 10 settembre 2017, la somma complessiva di euro 56.188.553,83 è trasferita sulla contabilità speciale aperta in favore del Commissario Delegato nominato per fronteggiare tale emergenza.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono riservate alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici, delle persone fisiche delle imprese e degli altri soggetti che hanno segnalato danni in sede di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, effettuata ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera *d*) della legge n. 225 del 1992.

3. Il Commissario Delegato provvede con proprie ordinanze, adottate in stretto raccordo con il Capo Dipartimento Protezione Civile della Presidenza del Consiglio, dei Ministri, a disciplinare procedure e modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione del patrimonio pubblico, degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e di infrastrutture, nonché degli immobili di interesse storico artistico e di quelli adibiti ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose, pur essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

b) per i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività, economiche, ivi comprese quelle svolte da enti non commerciali e da organizzazioni, fondazioni e associazioni che perseguono finalità di pubblico interesse pur essere riconosciuto un contributo pari al 100 per cento del costo sostenuto;

c) per i danni a beni mobili e beni mobili registrati pur essere concesso unicamente un contributo forfettario, nella misura definita dal Commissario Delegato;

d) per i danni a beni immobili la domanda di contributo è presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, se necessario in relazione alla tipologia di intervento da eseguire;

e) il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi, pubblici percepiti dall'interessato per le medesime finalità.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (VE) generale di esenzione n. 651 del 2014 del 17 giugno 2014».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia delle finanze», sono apportate la seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 57.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

Art. 68.

68.2

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, peggiorato di un importo pari al 22,728 per cento. La maggiorazione di cui al periodo precedente costituisce copertura degli spazi finanziari ceduti da ciascuna Regione nell'ambito delle intese regionali verticali di cui all'articolo 10 della legge n. 243 del 2012, fino ad un importo non superiore a tale maggiorazione. L'allocazione degli spazi finanziari concedibili da ciascuna regione enti locali ai sensi del periodo precedente pur essere ripartita mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano entro il 10 marzo 2018, anche alla luce delle esigenze manifestatesi nell'ambito delle citate intese regionali».

68.3

DIRINDIN, GUERRA, RICCHIUTI, GATTI

Sopprimere il comma 2, lettera b).

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti pari a 94,10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 comma 1.

68.7

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Al comma 2, lettera c), le parole: «in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di autocoordinamento dalle regioni a statuto ordinario medesime».

68.9

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile» con le parole: «31 gennaio».

68.10

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 gennaio».

68.11

LANGELLA, MILO

Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le seguenti: «31 gennaio».

68.12

BIGNAMI

Al comma 2, lettera c) primo periodo, le parole: «30 aprile 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».

68.13

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le parole: «31 gennaio».

68.15

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «30 aprile 2018» con le seguenti: «31 gennaio».

68.16

PAGANO, VICECONTE

Al comma 2 lettera c) le parole: «30 aprile» sono sostituite con le parole: «31 gennaio».

68.19

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 4 dell'articolo 68.

68.20

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per l'analisi dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dello Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fiscali e da tre rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario. La commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del

Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità né rimborso di spese.

La Commissione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo n. 68 del 2011 da sopprimere;

b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti all'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;

c) le Regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le Regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna Regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF.

d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera *a)* è applicata al reddito imponibile Irpef complessivo delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni propongono in autoordinamento la ripartizione delle risorse;

e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 56 del 2000».

68.21

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Commissione tecnica per dei trasferimenti statali alle Regioni a statuto ordinario, a supporto dei lavori della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La Commissione è composta, dal Ragioniere Generale dallo Stato con funzioni di Presidente, dal Direttore del Dipartimento Affari regionali e le Autonomie, dal Direttore dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, dal Direttore delle Politiche fi-

scali e da tre rappresentanti delle Regioni a statuto-ordinario. La Commissione è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborsa di spese. La Commissione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) individua tutti i trasferimenti statali del decreto legislativo n. 68 del 2011 da sopprimere;

b) determina l'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), rispetto alla vigente aliquota di base, in modo tale da garantire al complesso delle Regioni a statuto ordinario entrate corrispondenti l'ammontare dei trasferimenti soppressi. Contestualmente la Commissione determina le aliquote dell'IRPEF di competenza statale che devono essere ridotte per mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente;

c) le Regioni che, applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse eccedenti rispetto all'ammontare dei trasferimenti soppressi, alimentano attraverso l'eccedenza un fondo perequativo orizzontale, da cui attingono le Regioni che applicando l'aliquota di cui alla lettera *b)* ricevono risorse inferiori ai trasferimenti soppressi, in modo tale che nel primo anno di applicazione a ciascuna Regione sia comunque corrisposto un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei trasferimenti soppressi e il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'addizionale regionale all'IRPEF;

d) negli anni successivi al primo anno di applicazione, e fino all'applicazione delle norme del decreto legislativo n. 68 del 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui alla lettera *a)* è applicata al reddito imponibile Irpef complessivo delle Regioni a statuto ordinario. Le Regioni propongono in autoordinamento la ripartizione delle risorse;

e) l'attribuzione annuale delle risorse è effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo n. 56 del 2000».

68.22

PEZZOPANE

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014, in deroga principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario,

provvedono entro il 30 giugno 2018, al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

68.23

VICECONTE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le Regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014; in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3; comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dall'organo di revisione economico finanziario, provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previste dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

68.24

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di accelerare i processi di riallineamento contabile e adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria potenziata, le Regioni che non avessero ancora approvato il rendiconto 2014, in deroga al principio della contestualità con il rendiconto 2014 previsto dall'articolo 3, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario provvedono entro il 30 giugno 2018 al riaccertamento straordinario dei residui, secondo le modalità previsto dall'articolo 3 comma 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche ed integrazioni».

68.25

SAGGESE, Lucia ESPOSITO, SOLLO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. La disciplina di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo si applica altresì per il ripiano del disavanzo delle Regioni al 31 dicembre 2015».

68.29

Mauro MARINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 17, sostituire le parole:* «relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego» *con le parole:* «relativa regione»;

b) *ai commi 17, 19, 20 e 22, ovunque ricorrano, le parole:* «le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituito per la gestione dei servizi per l'impiego» *sono sostituite dalle seguenti:* «le regioni»;

c) *ai commi 19 e 20 sostituire le parole:* «in essere alla data di entrata in vigore della presente legge» *con le parole:* «in essere alla data del 1° dicembre 2017».

d) *dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Al trasferimento del personale di cui ai commi 17 e 19 del presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 comma 96 della legge 7 aprile 2014. n. 56».

e) *al comma 20, dopo l'ultimo periodo, aggiungere:* «In considerazione dei tempi ristretti per l'avvio delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, le regioni dispongono comunque le proroghe fino al 30 giugno 2018.»;

f) *dopo il comma 25, inserire il seguente:*

«26. Le Regioni, nel caso abbiano costituito agenzie o enti regionali per la gestione dei servizi per l'impiego, provvedono a ridefinire le competenze gestionali di questi ultimi aggiornate alle disposizioni di cui alla presente legge possono destinarvi il personale necessario mediante l'istituto del comando».

68.31

ICHINO, D'ADDA, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, MIRABELLI, SPILABOTTE

Al comma 18, dopo le parole: «Per le finalità di cui al comma 17» *inserire le seguenti:* «e per assicurare la continuità dei servizi pubblici al-

l'impiego erogati dal personale a tempo indeterminato operanti anche nell'ambito di enti pubblici economici di proprietà pubblica.».

68.32

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 18, le parole: «220 milioni» sono sostituite con le seguenti: «1220 milioni»;*

b) *sostituire il comma 21, con il seguente:*

«21. Per le finalità di cui ai commi 19 e 20, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 916 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 20, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 102,81 milioni di euro».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: «sono deducibili nel 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare».

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento del loro ammontare» sono sostituite con le seguenti: «nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

68.33

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 18, sostituire le parole: «220 milioni» con le parole: «250 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui».

68.700

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 18, sostituire le parole: «L'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,» con le seguenti: «La dotazione del fondo esigenze indifferibili ed urgenti, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009».

68.39

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

«18-bis. Al fine di completare la transizione dei Centri per l'Impiego in capo alle Regioni ai sensi di quanto disposto dal comma precedente, lo Stato e le Regioni provvedono a rimborsare integralmente alle Province e alle Città metropolitane, entro il 31 gennaio 2018, le spese relative al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato nonché le spese di funzionamento dei centri per l'impiego sostenute, e non rimborsate alla data di entrata in vigore della presente legge, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al completamento della fase transitoria».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 50.000,000.

68.46

SANTINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: «Le Regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per impiego e l'ANPAL», con le seguenti: «L'ANPAL e l'INAPP»;*

b) *al comma 21, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per le finalità di cui al comma 20 i trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL e all'INAPP sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, rispettivamente di 2,81 milioni di euro per ANPAL e di 8,4 milioni di euro per l'INAPP».*

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 8.400.000;

2019: – 8.400.000;

2020: – 8.400.000.

68.47

GATTI

Al comma 20, apportare le seguenti modifiche:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «personale a tempo determinato», *inserire le seguenti:* «e in collaborazione coordinata e continuativa»;

b) *al terzo periodo, dopo le parole:* «a tempo determinato», *inserire le seguenti:* «e di collaborazione coordinata e continuativa».

68.48

MARGIOTTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità della propria struttura, l'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata è autorizzata, per il triennio 2018-2020, ad assumere personale in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni delle assunzioni, nel rispetto della dotazione organica dell'ente e, comunque, nel limite massimo delle risorse a tal fine rese disponibili dalla Regione Basilicata pari a 3 milioni di euro per anno.

Per il medesimo triennio non si applicano, altresì, le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili di cui al comma 28; articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per un contingente necessario ad assicurare le attività di monitoraggio e controllo ambientale previste dalla normativa di settore e da appositi progetti di potenziamento».

68.51

MARGIOTTA

Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. All'articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113, le parole: "bilancio di previsione 2017-2019", sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020", e le parole: "2016", ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "2017"».

68.52

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«25-bis. Per la copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale è attribuito alla Regione Basilicata un contributo straordinario dell'importo complessivo di 120 milioni di euro, di cui 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, per far fronte ai debiti verso le società esercenti i servizi di TPL automobilistici provinciali e comunali e verso le società esercenti servizi di TPL ferroviari regionali.

25-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, programmazione 2014-2020. I predetti importi, tenuto conto della localizzazione territoriale della misura di cui al comma precedente sono portati in prededuzione dalla quota ancora da assegnare alla medesima Regione Basilicata a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020».

68.53

PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE, SANTINI, PAGLIARI

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Al fine di superare il precariato e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018, di 8,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «di 241,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 321,6 milioni di euro annui»».

68.54

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

«26. Al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato dell'INAPP impiegato in funzioni connesse con l'analisi, il monitoraggio e la valutazione delle politi-

che pubbliche, attivando le procedure previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche seriali all'INAPP sono incrementati, a decorrere all'anno 2018; di 8,4 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000,000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

68.57

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo del risultato di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni 2018 e 2019; sono assegnati alla Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 50 milioni di euro annui. All'onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di parte corrente di cui al comma 1, dell'articolo 94 della presente legge.».

68.59

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Al fine di sostenere le funzioni trasferite dalle province alle regioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per

l'anno 2018, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018».

68.64

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma;

«25-bis. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 78/2010 è sostituito dal seguente:

"I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi, ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti"».

68.65

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. All'articolo 9, comma 1-*octies*, del decreto-legge 26 giugno 2016, n. 113, le parole: "bilancio di previsione 2017-2019" sono sostituite dalle seguenti: "bilancio di previsione 2018-2020" e le parole: "2016" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "2017"».

68.67

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«25-bis. L'articolo 39 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è abrogato».

68.0.1

BOCCA, MANDELLI, PELINO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" sostituire le parole: "nella misura del 20 per cento" con le parole: "nella misura del 40 per cento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 120.000.000;

2020: – 120.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro».

68.0.2

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 68-bis.

(Disposizioni in favore delle Agenzie Regionali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie Regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.

2. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante quota parte delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 90-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dallo gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

68.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Misure per il risparmio spesa per interessi)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 118 del 2011, e successive modificazioni, anche per l'esercizio 2018 valgono le disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con legge 7 agosto 2016, n. 160, con riferimento agli indicatori di tempestività dei pagamenti all'anno 2017».

Art. 69.

69.1

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 2018 e fino al 2022, quota parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, non inferiore a 10 milioni annui, è comunque destinata alle esigenze del Comune di Campione d'Italia, per far fronte alla differenza di cambio e per attuare un piano di risanamento e rilancio del territorio dell'enclave.».

69.2

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con apposita norma di attuazione dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono da definire gli ambiti per il trasferimento o la delega, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle funzioni statali in materia di agenzie fiscali esercitate dalle strutture periferiche dello Stato operanti nel rispettivo territorio, nonché dei relativi oneri finanziari».

69.3

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «dallo Stato», con le seguenti: «dallo Stato, nonché le spese sostenute dalla Regione per l'attuazione della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da approvarsi entro il 31 dicembre 2019».

69.4

ZUFFADA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, come modificato dal comma 584 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Per le Regioni che nell'ultimo triennio, sulla base di leggi regionali, sono state interessate da riorganizzazioni, gli obiettivi di cui al comma 3 si considerano effettivamente conseguiti se la Regione ha raggiunto l'equilibrio economico nel triennio 2015-2017 e presenta una spesa di personale non superiore alla spesa media del triennio di riferimento per gli anni 2018, 2019 e 2020 ovvero se il risultato raggiunto determina una variazione massima dello 0,8 per cento rispetto all'obiettivo da perseguire"».

69.5

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 2019 e fino al 2021, quota parte del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, è comunque destinata alla Regione Sicilia, per il sostegno all'approvazione e all'attuazione della riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da approvarsi entro il 31 dicembre 2019, pena la restituzione delle somme destinate».

69.6

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione Sicilia un contributo straordinario di euro 1 milione, aggiuntivo alle risorse a carico della medesima Regione per il finanziamento delle scuole di servizio sociale, per l'approvazione e l'attuazione, entro il 31 dicembre 2019, della riforma di dette istituzioni, nel rispetto della legislazione nazionale vigente in materia di istruzione e università. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

69.0.4

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Insularità della Sardegna)

1. In considerazione della condizione di insularità della regione Sardegna che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e contribuisce ad accentuare oltremodo il fenomeno della dispersione scolastica sono assegnate alla Regione autonoma sarda risorse per un importo di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 finalizzate al potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali per il rilancio e il sostegno del sistema di istruzione scolastico e universitario».

Conseguentemente all'articolo 95 dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 100 milioni di euro è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis.».

69.0.6

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Insularità della Sardegna)

1. In considerazione dello stato di insularità della Sardegna che ne pregiudica fortemente lo sviluppo economico deprimendone l'impianto sociale e produttivo e contribuendo ad un inarrestabile degrado ambientale è autorizzata, a favore della regione autonoma sarda, la spesa di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 finalizzata agli investimenti anche privati destinati al rilancio delle attività economiche, basate in primo luogo sui principi della sostenibilità ecologica e sociale, con particolare riferimento alle vocazioni produttive e con riguardo ai settori dell'agricoltura e del turismo, dei territori e alle risorse locali».

Conseguentemente all'articolo 95, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2027 una quota non inferiore a 200 milioni di euro del fondo di cui al comma 1 è destinata alle disposizioni di cui all'articolo 69-bis».

69.0.9 (testo 2)

FASIOLO, RUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2018 al 2024 sono assegnati alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, spazi finanziari nell'importo annuo pari a 100 milioni di euro.

2. Le riserve previste dall'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono restituite alla Regione in 25rate annuali costanti a decorrere dall'esercizio 2023, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

3. Il saldo di parte corrente di ciascun esercizio di gestione, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, nei limiti del margine corrente consolidato, costituisce idonea copertura finanziaria per le spese di investimento della Regione impegnate nel corso dell'esercizio, ancorché imputate agli esercizi successivi».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 230 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e di 330 a decorrere dall'anno 2025».

69.0.11

ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato nelle Regioni a statuto speciale)

1. Esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2018, nelle Regioni a Statuto speciale dove non risultano ancora definite le procedure previste dall'articolo 1, commi 423 e 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle stesse regioni nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, in deroga ai vincoli e divieti assunzionali prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, possono essere prorogati a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificata dagli organi di controllo interno. Per gli enti territoriali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui a decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga; dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 20».

69.0.13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 69-bis.

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

Art. 69-bis.

69-bis.500

CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere l'articolo.

Art. 70.

70.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240

milioni euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia di cui al comma 1, unitamente a cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 50 convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2018 e a 130 milioni di euro per ciascun degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali i di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.»;

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

70.2

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Al comma 1, le parole: «contributo complessivo di 352 milioni di euro per anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021», sono sostituite

con le seguenti: «contributo complessivo di 522 milioni di euro per anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021».

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna Provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli di cui all'articolo 1, comma 754, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 20 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n.96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo eli parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata le somme relative al contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi.

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2018, a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge».

70.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole:* «contributo complessivo di 352 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 270 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 110 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»; *sono sostituite con le seguenti:* «contributo complessivo di 522 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 440 milioni di euro a favore delle province e 82 milioni di euro a favore delle città metropolitane, e a favore delle province di 240 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2020 e di 180 milioni annui a decorrere dall'anno 2021»;

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Il contributo spettante a ciascuna provincia, di cui al comma 1, unitamente a quelli dell'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del

28 dicembre 2015, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono versati dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio statale a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui al comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In considerazione di quanto disposto dal periodo precedente, ciascun ente beneficiario non iscrive in entrata somme relative ai contributi attribuiti ed iscrive in spesa il concorso alla finanza pubblica di cui al comma 418, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 per gli anni 2018, 2019 e 2020 al netto di un importo corrispondente alla somma dei contributi stessi».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

70.9

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA

Al comma 1, le parole: «352 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «202 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «130 milioni di euro per l'anno 2018».

70.10

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Al comma 1, le parole: «352 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «472 milioni di euro» e le parole: «82 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «202 milioni di euro».

Conseguentemente, per gli oneri derivanti dall'applicazione della precedente disposizione, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 e di 120 milioni di euro per il 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

70.13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo le parole: «Unione delle province d'Italia (UPI)» inserire le parole: «e di ASMEL».

70.14

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione», con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.15

CONTE, VICECONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» sono sostituite dalle parole: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.16

LANGELLA, MILO

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.17

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, sostituire le parole da: «Alle province» fino a: «approvazione» con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.18

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.19

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.20

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 3,; sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» con le seguenti: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario

pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.21

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione», *con le seguenti:* «Alle Province che, alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale; hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.22

PAGANO, VICECONTE

Al comma 3, sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione», *con le seguenti::* «Alle Province che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.23

SAGGESE

Al comma 3, le parole: «alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione», *con le seguenti:* «alla data del 31 dicembre 2017, risultano in dissesto, hanno deliberato o presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione».

70.24

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni», con le seguenti: «60 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

70.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni»;*

b) *dopo il comma inserire i seguenti:*

«3-bis. Le Città metropolitane e le Province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per gli anni 2018, 2019 e 2020, ad una spesa pari al 90 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

3-ter. All'articolo 7, comma2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

70.27

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dando priorità agli Enti che non riescono a garantire la continuità del pagamento delle retribuzioni».

70.28

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018.";

b) al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è abrogato a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

70.29

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente" con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) Il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

70.30

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell' Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente", con le parole: "Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza Stato città Autonomie locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

70.31

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: "5-bis. A decorrere dal 2018 per il tributo provinciale viene istituito apposito codice tributo con risoluzione dell' Agenzia delle Entrate da adottare entro il 30 giugno 2018";

b) Al comma 6, sostituire le parole: "con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministri dell'interno e dell'ambiente", con le parole: "con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e dell'ambiente, previa intesa sede di Conferenza Stato città Autonomie da emanarsi entro il 30 settembre 2018";

c) il comma 7 è soppresso a decorrere dalla data di istituzione del codice tributo di cui al comma 5-bis».

70.32

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

70.33

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per L'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo n. 267 del 2000».

70.39

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.40

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.41

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.42

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.43

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. In attesa di una revisione della legge 8 aprile 2014, n. 56, per le Province il ripianamento del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 188 del TUEL può avvenire negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione anche oltre la durata della consiliatura».

70.44

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è abrogato».

70.45

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

70.46

LANGELLA, MILO

Dopo il comma, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

70.47

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

70.48

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014, è soppresso».

70.49

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, il comma 420, articolo 1, della legge n. 190 del 2014 è soppresso».

70.50

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole:

"per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.51

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.52

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.53

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.54

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole:

"per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018».

70.55

PAGANO, VICECONTE

Dopo comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017", sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.57

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.58

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole: "per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.59

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-ter. All'articolo 1-ter decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, le parole:

"per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "per gli anni 2016, 2017 e 2018"».

70.60

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.61

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo,"».

70.62

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.63

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti, "nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento; nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.64

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.65

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.66

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al comma 509 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 ac-

cantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ",2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"».

70.74

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge n. 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo spazi finanziari concessi"».

70.75

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80 per cento degli spazi finanziari concessi"».

70.76

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge n. 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80 per cento degli spazi finanziari concessi"».

70.77

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80 per cento degli spazi finanziari concessi"».

70.78

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80 per cento degli spazi finanziari concessi"».

70.79

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in caso di mancato utilizzo dell'80 per cento degli spazi finanziari concessi"».

70.80

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 507 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto il seguente periodo: "per le Province delle regioni a statuto ordinario la sanzione di cui al periodo precedente si applica solo in

caso di mancato utilizzo dell'80 per cento degli spazi finanziari concessi"».

70.81

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, le parole: "dai comuni" sono sostituite dalle seguenti: "dagli enti locali"».

70.82

PAGLIARI, COLLINA, CARDINALI, COCIANCICH, MARAN, MIRABELLI, RUSSO, VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-ter. All'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sostituire le parole: "dai comuni" con le parole: "dagli enti locali"».

70.83

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50 del 2017 le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.84

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016 e 2017"».

70.85

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.87

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40 del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.88

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2016 e 2017"».

70.89

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 1, articolo 40, del decreto-legge n. 50 del 2017, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.90

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA,
SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "nell'anno 2016" sono sostituite dalle parole: "negli anni 2016 e 2017"».

70.91

MALAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.92

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.93

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.94

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.95

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.96

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.97

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

76.98

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 20 per cento delle risorse alle Province, ai fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.99

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.100

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA, SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.101

MARGIOTTA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.102

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La programmazione triennale 2018/2020 concernente gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, individua, tra i criteri di riparto prioritari, la destinazione di almeno il 30 per cento delle risorse alle Province, al fine di recuperare qualità e sicurezza agli edifici destinati all'istruzione secondaria di secondo grado».

70.103

MALAN

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

70.104

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applicata disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

70.105

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali decreto legislativo 267 del 2000».

70.106

SANTINI, BROGLIA, AMATI, COLLINA, FAVERO, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA,
SPILABOTTE, VACCARI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2018 alle Province delle regioni a statuto ordinario non si applica la disposizione di cui all'articolo 161, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti locali)».

70.107

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: "15 ottobre 2014", con le seguenti: "31 dicembre 2015";

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: "Con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di presentazione e valutazione delle richieste di cui al precedente comma. È istituita presso la Presidenza del consiglio dei ministri una Cabina di Regia composta da tre membri: un componente designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, uno designato dal Ministero dell'economia e delle Finanze ed uno designato dal Ministero delegato per gli Affari regionali volta a definire i parametri utilizzati per l'analisi delle richieste di esclusione dal versamento proposte dagli enti locali"».

Conseguentemente, all'articolo 94. alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

70.109

MALAN

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sole se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite, nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.110

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da *c)* a *g)* del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.111

LANGELLA, MILO

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di per-

sonale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da *c)* a *g)* del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.112

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 5 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le lettere da *c)* a *g)* del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.113

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n.56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di melo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento, È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3-quater. Sono abrogati comma 9 All'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.114

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n.190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite, della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo, delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.116

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinaria possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma 1 e di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È Consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono, abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da e) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.124

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali".

3-ter. Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della Funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti benefici ari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».

70.126

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2018 è assegnato alle Province delle Regioni a statuto ordinario un fondo pari a 30 milioni di euro annui a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto "Regioni e enti locali". Il riparto del fondo di cui al periodo precedente è determinato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Dipartimento della funzione pubblica, sulla base di apposite certificazioni degli enti benefici ari ed in proporzione all'onere emergente dalle certificazioni medesime».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

70.129

MANDELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 2018, sono escluse dal versamento di cui al comma 418 della legge n. 190 del 2014, le province che risultano in dissesto alla data del 37 dicembre 2015; non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge, ma ne è escluso il relativo consolidamento».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro».

70.131

MALAN

Al comma 3 sostituire le parole: «Alle province che, alla data del 30 settembre 2017, risultano in dissesto o hanno presentato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione» sono sostituite dalle parole: «Alle Province che, alla data di entrata in vigore

della presente legge hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto».

70.143

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario d'intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziati sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2018 e di 180 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

70.146

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province e delle Città Metropolitane a statuto ordinario, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 15 milioni per l'anno 2018 e 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 15.000.000:

2019: – 12.000.000;

2020: – 12.000.000.

70.0.10

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Addizionale delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti)

1. A decorrere dallo gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare le misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare il successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito *web* del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio della Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metro-

politana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscossa. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale; a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

70.0.11

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 70-bis.

(Addizionale delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti)

1. A decorrere dallo gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:

a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare il successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40

per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio della Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a)*. L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscossa. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma 1 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a)* del comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equi-

libri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate dal consiglio dell'1ª città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018, le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 31 marzo 2018.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale; a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

70.6.12

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Addizionale delle Città metropolitane sul traffico passeggeri porti e aeroporti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adattato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali; con le modalità in uso nella riscossione dei diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 150. Il versamento da parte dei vettori del trasporto

aereo avviene entro il secondo mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto imponibile. L'addizionale, relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 2018. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco di cui alla citata legge n. 350 del 2003. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

2. A decorrere dal 1° gennaio 2018 alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito di un'addizionale sui diritti di sbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera *a*), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera *a*). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fatti specie o per determinati periodi di tempo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane; unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera *a*), comma 1, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la de-

stinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.

4. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. I tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018; le variazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere deliberate dal consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro la data prevista dalla legge per l'approvazione dei bilanci di previsione, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento. Per il 2018 le variazioni di cui al periodo precedente possono essere deliberate entro il 3 marzo 2018.

6. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, decorrono dal secondo mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.

8. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».

70.0.13

MALAN

Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ai fini del ripristino delle capacità di assunzione, le Province delle regioni a statuto ordinario definiscono un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 del 2014.

3-ter. A decorrere dall'anno 2018, le Province delle regioni a statuto ordinario possono procedere, nel limite della dotazione organica di cui al comma contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato solo se l'importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carica dell'amministrazione, non supera il 20 per cento delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III. Per le restanti Province, la percentuale assunzionale stabilita al periodo precedente è fissata al 25 per cento. È consentito l'utilizzo dei resti assunzionali delle quote percentuali come definite nel presente comma riferite a cessazioni di personale intervenute nel triennio precedente non interessato dai processi di ricollocazione ai sensi di cui all'articolo 1, commi da 422 a 428, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-quater. Sono abrogati il comma 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e il comma 5 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

3-quinquies. Le Province delle regioni a statuto ordinario possono avvalersi di personale con rapporto di lavoro flessibile del 25 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

70.0.14

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Assunzioni nelle Città metropolitane)

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

70.0.15

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Assunzioni nelle Città metropolitane)

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

70.0.16

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Assunzioni nelle Città metropolitane)

All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

70.0.20

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Estinzione anticipata dei mutui delle città metropolitane)

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 ai 2020 destinati all'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Città metropolitane"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

70.0.21

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)

1. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";

b) al comma 1, lettera *a)* le parole: "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

70.0.23

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Rinnovo norme straordinarie per il raggiungimento degli equilibri)

1. All'articolo 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";

b) al comma 1, lettera a), le parole: "per la sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017».

70.0.33

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

1. Il comma 1 dell'articolo 39, del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 è così sostituito:

"1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2018-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del

responsabile apicale dell'ufficio preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.

70.0.34

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

1. Il comma 1 dell'articolo 39, del decreto-legge 27 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 è così sostituito:

"1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il triennio 2018-2020, e decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale dell'ufficio preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno"».

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.

70.0.35

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 70-bis.

(Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite)

1. All'articolo 39 del decreto-legge 27 aprile 2017, n.50, convertito con legge 21 giugno 2017, n.96 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per triennio 2018-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, nonché del segretario generale, del responsabile dei servizi finanziari e del responsabile apicale preposto ai rapporti con gli enti locali, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale attuazione dell'Accordosancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata del 11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno";

b) *il comma 2 è abrogato*».

70.0.43

MARAN

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 70-bis.

(Disposizioni per l'ammodernamento delle strumentazioni per la prevenzione dei danni da calamità naturali)

1. Al fine di prevenire i danni alle persone ed alle cose conseguenti a calamità naturali, sono stanziati, a decorrere dal 2018, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-*quinquies*, della legge 24 febbraio 19927 n. 225, 15 milioni per il cofinanziamento della gestione, della manutenzione, dello sviluppo e dell'ammodernamento delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e

della rete dei radar meteorologici utilizzate dai centri funzionali regionali operanti nel sistema nazionale di allertamento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo è rifinanziato di euro 15 milioni a decorrere dal 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 15.000.000;

2019: – 15.000.000;

2020: – 15.000.000.

Art. 71.

71.1

BONFRISCO

Al comma 1, dopo le parole: «messa in sicurezza degli edifici e del territorio», inserire le seguenti: «, nonché di realizzazione e riqualificazione del verde pubblico e di restauro giardini e parchi storici».

71.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 741 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per anno 2017 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «320 milioni».

71.4

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

71.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 sono apportate le seguenti modificazioni: gli articoli 10 e 13, comma 6, lettere *b*) e *c*) 14, comma 3 e 15 non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

71.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5,000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

71.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149 sono soppressi».

71.13

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni";

10-ter. All'articolo 1, comma 562, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le parole: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal decreto ministeriale del 24 luglio 2014".

10-quater. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 8 della legge del 6 ottobre 2017, 158, è incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare per una quota del 50 per cento, prioritariamente, ai singoli comuni.

10-quinquies. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5, comma 1, del DPCM 18 novembre 2005 è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite Consip.

10-sexies. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1997, nei comuni con meno di 5000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente, in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale. A tal fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e al decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161».

Conseguentemente, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «165 milioni».

71.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 53 comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 è aggiunto, in fine, il seguente:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"».

71.15

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, al comma 463 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "Le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro il 31 gennaio 2018. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni. Agli eventuali maggiori oneri, nel limite di 556 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92"».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni», con le parole: «244,4 milioni».

71.16

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione delle difficoltà applicative delle disposizioni tramite le quali gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e al fine di evitare l'applicazione delle procedure di dissesto o predissesto ad enti strutturalmente sani, le certificazioni di rettifica, di cui al comma 722, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riferite al rendiconto 2016, anche migliorative di quelle precedenti, possono essere trasmesse dagli enti, entro 15 giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Ragioneria verifica la correttezza delle variazioni proposte entro il termine di 15 giorni dalla loro ricezione. In caso di esito positivo, le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono annullate o riformulate e i trasferimenti dal fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale la cui erogazione sia stata sospesa, in conseguenza degli esiti del Rendiconto, sono reintegrati ed erogati nei successivi 15 giorni. Agli eventuali maggiori oneri, nel limite di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92».

Conseguentemente all'articolo 92 comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «244,4 milioni».

71.26

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 463 dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: ", fatto salvo quanto prevista al commi, 475, lettera a), quarto, quinto e sesto periodo, in materia di recupero pro quota nel triennio successivo a quello di inadempienza";

b) al comma 475, lettera a) dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: "Per comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, qualora la sanzione della riduzione dei trasferimenti sia superiore alla metà del bilancio dell'anno di riferimento, le riduzioni di cui ai precedenti periodi sono applicate in quote costanti nel decennio successivo a quello inadempienza".

10-ter. La misura di cui al comma 10-bis si applica anche agli enti inadempienti nell'anno 2016. Agli eventuali maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 si provvede corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dal comma 1 dell'articolo 92».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni» con le seguenti: «325 milioni».

71.29

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma della legge 6 ottobre 2017, n. 158; con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

71.31

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 58 con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

71.33

CERONI, DI GIACOMO, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l'anno 2018, in deroga alle modalità di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, si provvede al riparto delle somme pari a 10 milioni di euro stanziati per il 2017 e per il 2018 di cui 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con i criteri di riparto e di attribuzione di cui al precedente comma 10».

71.35 (testo 2)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, URAS

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per ciascun anno del triennio 2018-2020 ai comuni con popolazione residente superiore ai 5.000 abitanti è attribuito un contributo da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, per un limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui e comunque per un importo per ciascun ente non superiore a duecentomila euro annui. Gli enti beneficiari, i criteri di riparto e di attribuzione del contributo di cui al presente comma sono disciplinati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2011».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

71.36

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 296 del 27 dicembre 2006 dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558" sono aggiunte le parole: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal decreto ministeriale 24 luglio 2014"».

71.37

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. I termini per l'associazionismo previsto dell'articolo 16 della legge n. 148 del 2011 e s.m.i., in materia di unioni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi».

71.39

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5 comma 1 del DPCM 18 novembre 2005 è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite consip».

71.40

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1997, nei comuni con meno di 5000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale, a tal fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e al decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161».

71.45

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso;" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 11,".

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

71.46

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso" sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,".

b) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

71.49

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto-legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili a valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio».

71.50

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi conseguenti a sentenze di condanna al pagamento di somme di importo superiore a 5 milioni di euro, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione possono accedere al "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto-legislativo n. 267 del 2000, anche nel caso in cui abbiano precedentemente avuto accesso allo stesso Fondo. Tali enti utilizzano le risorse loro attribuibili, valere sul Fondo di rotazione secondo quanto previsto al periodo che precede, per il finanziamento dei relativi debiti fuori bilancio».

71.62

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2018"».

71.63

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Aggiungere il seguente comma:

«11-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2018"».

71.64

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "legge 6 giugno 2013, n. 64,", sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

11-ter. L'articolo 2 comma 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articoli, 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in misura parziale; le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni ai fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione».

71.65

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "legge 6 giugno 2013, n. 64,", sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,".

L'articolo 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, si interpreta nel senso che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 64, nonché gli enti destinatari dell'anticipazione a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, utilizzano, anche simultaneamente e anche in Misura parziale, le quote accantonate nel risultato di amministrazione a seguito del-

l'acquisizione delle erogazioni al fine di fornire copertura al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Da tale utilizzazione, non può comunque derivare la formazione di avanzo libero. L'utilizzazione di dette quote accantonate nel risultato di amministrazione avviene in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. L'utilizzazione, anche parziale, delle predette quote accantonate nel risultato di amministrazione secondo quanto stabilito nei commi precedenti, determina la facoltà per l'ente locale di procedere al ricalcolo della quota annua di ripiano del disavanzo complessivo, da deliberare in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione».

71.66

VICECONTE

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-bis. Per l'anno 2018, per gli enti locali in stato di dissesto finanziario con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le somme residue accantonate nei bilanci per vertenze pendenti, successivamente conclusesi positivamente con provvedimento giurisdizionale, non sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatori a dei medesimi enti.

12-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 10 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

71.69

PUGLIA, ENDRIZZI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PAGLINI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per i comuni che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge risultano privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare e dei referendum di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le indennità previste dall'articolo 82 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 per il sindaco, i presidenti dei consigli comunali, nonché componenti degli organi esecutivi dei comuni sono ridotte del venti per cento. Gli eventuali risparmi di spesa di cui al periodo precedente sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 34».

71.74

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";

b) le parole da: "che rilevano nell'anno precedente" a: "nei conti consuntivi dell'ultimo triennio", sono soppresse».

71.76

SANTINI, BROGLIA

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«16-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".

16-ter. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dallo gennaio 2018" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dallo gennaio 2020" e, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti parole: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

71.77

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-bis. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo decreto legislativo, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

16-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge».

71.79

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo il comma 16, inserire i seguenti:

«16-*bis*. Il comma 6, articolo 170, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito con il seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

16-*ter*. All'articolo 4 comma 5 del decreto-legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello", è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

71.80

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*. All'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportai di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

71.81 (testo 2)

Giovanni MAURO

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«17. Ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione in dissesto già

adottata in conseguenza dell'accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2017».

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 0;

2020: – 0.

71.82

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di consentire l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, il Fondo di cui 9-ter del decreto legge 24 giugno n. 113, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

71.83 (testo 2)

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Per l'anno 2018, non si applica il concorso dei comuni alla riduzione della spesa pubblica di cui all'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, così come modificata dall'articolo 1, comma 451, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente:

a) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) *all'articolo 92, comma 1, sopprimere le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e»;*

c) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000.

71.84

DONNO, PUGLIA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Al fine di assicurare ai bambini con disabilità eguale fruibilità, rispetto delle strutture dedicate ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero ed assicurare altresì che essi possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale, è stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il "Fondo per la piena dei parchi gioco" avente dotazione finanziaria pari ad 1;5 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020, destinato al rimborso delle spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili secondo quanto disposto al comma 16-*quinquies*.

16-ter. È da intendersi fruibile e quindi inclusivo quel parco giochi in cui le strutture ludiche, i percorsi, i servizi presenti e tutti elementi componenti l'area sono scelti in funzione di un utilizzo possibile da parte di tutti i bambini e le bambine, ivi compresi i bambini e le bambine con disabilità, nonché privo di giochi dedicati esclusivamente a bambini con disabilità o in tal senso identificabile.

16-quater. Sono destinatari del rimborso di cui al comma 16-bis i Comuni che intendono adeguare parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità e che, a tal fine, redigono progetti per la realizzazione di lavori finalizzati alla creazione di parchi gioco inclusivi. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili fino ad un massimo di 710.000. Ogni Comune può presentare soltanto una domanda.

16-quinquies. Sono rimborsabili le spese sostenute e documentate da parte dei Comuni inerenti le seguenti, attività:

a) redazione dei progetti di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. A tal fine sono ammissibili le seguenti spese sostenute e documentate:

- 1) spese tecniche di progettazione;
- 2) direzione lavori;
- 3) redazione del certificato di regolare esecuzione;

b) lavori di adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini diversamente abili. Sono ammissibili spese sostenute e documentate per lavori di adeguamento riguardanti le seguenti categorie di opere:

- 1) percorsi e rampe di accesso all'area gioco;
- 2) pavimentazioni dell'area gioco;
- 3) giochi;
- 4) strutture di gioco combinate;
- 5) strutture per lo sport.

16-*sexies*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande di rimborso e la documentazione richiesta a pena nullità della domanda stessa nonché i criteri di valutazione delle domande e le modalità di erogazione dei rimborsi».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.500.000;

2019: – 1.500.000;

2020: – 1.500.000.

71.85

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 16, è aggiunto il seguente:

«16-*bis*. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

71.86

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-*bis*. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui al-

l'articolo 32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei Comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

71.87

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 1074, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni", aggiungere le seguenti parole: "le unioni di comuni,"».

71.88

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al comma 13, articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 78 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "presente comma", sono sostituite dalle seguenti: "primo periodo";

b) dopo le parole: "formazione effettuata", sono inserite le seguenti: "dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Province; dalle Città Metropolitane"».

71.89

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 28 è sostituito con il seguente:

"I comuni possono esercitare in forma associata funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante, convenzione o unioni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata dei servizi sociali informa consortile";

b) dopo il comma 29 è inserito il seguente;

"29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuato tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata";

c) Al comma 30, primo periodo, la parola: "obbligatoriamente" è soppressa.

d) i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono soppressi».

71.90

DI BIAGIO, SUSTA

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014 n. 50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017", sono soppresse».

71.92 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "31 dicembre 2015", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2016"».

71.94 (testo 2)

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Il combinato disposto degli articoli 2, comma 1, lettera p), e 26, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, si interpreta nel senso che le società in partecipazione pubblica che entro la data del 30 giugno 2016 abbiano emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, sono considerate a tutti gli effetti "società quotate" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del predetto decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

71.95

URAS, LAI, ANGIONI, CUCCA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«17. Per gli immobili pubblici oggetto di dismissione, trasferimento o successione nella titolarità dei diritti di proprietà dei beni demaniali e patrimoniali, in favore delle Regioni o dei Comuni, in cui lo stato di consistenza di detti immobili non sia idoneo ad identificare puntualmente la corrispondenza alle norme edilizie e urbanistiche, la domanda di cui all'articolo 3 del decreto-legge 133 del 2014 può essere presentata entro un anno dall'accertamento delle condizioni di fatto e di diritto degli immobili effettuato dall'ente subentrato nella titolarità, le modalità di presentazione delle domande sono rinviate a decreto ministeriale entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

71.96

ZELLER, BERGER

Dopo il comma 16, aggiungere, in fine, il seguente:

«16-bis. Nell'ipotesi di un contratto di concessione o di partenariato pubblico privato per la realizzazione di interventi finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, i limiti per l'investimento complessivo, indicati dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, possono essere derogati».

71.97

RUTA

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. La dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2018».

Conseguentemente all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018», con le seguenti: «235 milioni di euro per l'anno 2018».

71.99

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "i comuni" aggiungere le seguenti: "le unioni di comuni"».

71.0.3

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

71.0.5

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto)

4-ter. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

71.0.6

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Trattamento anticipazioni di tesoreria in caso di dissesto)

1. All'articolo 254 del decreto legislativa 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato"».

71.0.19

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 71-bis.

(Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Il comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è casi sostituito:

"1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente; nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio"».

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è così riformulato:

"3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'Ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità"».

71.0.20

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

*(Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti
da rinegoziazione dei mutui)*

1. All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

71.0.21

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

*(Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti
da rinegoziazione dei mutui)*

All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

71.0.22

ORELLANA, BENCINI, PANIZZA, ZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

*(Libero utilizzo dei risparmi di linea capitale derivanti
da rinegoziazione dei mutui)*

All'articolo 1, comma 440, della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

71.0.27 (testo 2)

BROGLIA, BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Riaccertamento straordinario dei residui)

1. I Comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

71.0.28

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Ai commi:

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:

«6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

2. All'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo n. 118, del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».

71.0.29

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Ai commi:

3. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della ge-

stione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del testo unico, applicabili a partire dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge.

71.0.30

VICECONTE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Incentivo fusione grandi comuni)

1. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: "elevato ai 50 per cento a decorrere dall'anno 2017," sono inserite le seguenti: "elevato al 70 per cento a decorrere dall'anno 2018, per i comuni che a seguito di fusione, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, entro il 31 dicembre 2018 raggiungano una popolazione pari o superiore ai 150.000 abitanti"».

71.0.35

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Turn over nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";

b) le parole: "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse».

71.0.40

MANCUSO, VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 75 del 2017)

1. All'articolo 23, comma 2, del dlgs 75/2017, alla fine aggiungere il seguente ultimo periodo: "Nel caso in cui le risorse aggiuntive non hanno potuto essere destinate nel 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui al comma 557 e ss dell'articolo 1 legge n. 296/2006, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio"».

71.0.41

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n 75, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Nel caso in cui le risorse aggiuntive non hanno potuto essere destinate nel 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui al comma 557 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio"».

71.0.42

MANCUSO, VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 75 del 2017)

1. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 20 del d.lgs 75/2017 per gli enti di ricerca vigilati dal Miur viene definito un piano assunzionale straordinario per 8800 unità.

2. La distribuzione ai vari enti della corrispettiva quota assunzionale avverrà per apposito decreto congiunto del Ministro della funzione pubblica e del Ministro dell'economia, a seguito della ricognizione ottenuta da appelli per l'applicazione dei suddetti commi indetti negli Enti interessati entro e non oltre il 4 gennaio 2018.

3. Allo scopo di determinare il 50 per cento da destinare al comma 2 dell'articolo 20 del dlgs 75/2017, il Dpcm provvederà ad individuare le unità destinate, per livello di accesso, al comma 1 da sottrarre alle 8800 unità.

4. Il personale con i requisiti dell'articolo 20 comma 2 idoneo a selezioni per il conseguimento di contratti a tempo determinato o di idoneità a concorsi nazionali a tempo indeterminato potrà essere assunto con le modalità del comma 1 del suddetto articolo 20.

5. Il 50 per cento delle unità così come determinate con le modalità del comma 3 del presente articolo, nel rispetto della normativa vigente sul riconoscimento dell'attività prestata sarà messo a concorso nazionale per titoli ed esami.

6. Le procedure di cui ai precedenti commi 2-4 devono essere concluse entro e non oltre marzo 2018.

7. I bandi di concorso di cui al comma 5 devono essere emanati entro e non oltre il 30 giugno 2018 e si devono svolgere raggruppati per titolo di studio.

8. Le assunzioni di cui al comma 7 del presente articolo dovranno concludersi entro e non oltre il 30 marzo 2019.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

71.0.43

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari)

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

71.0.44

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari)

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

71.0.45

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Art. 71-bis.

(Rifiuti – Proroga dei coefficienti di tariffazione Tari)

1. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

71.0.46

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Art. 71-bis.

(Rifiuti – Proroga dell'applicazione del fabbisogno standard alle spese per il servizio rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n.147 le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».

71.0.47

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Rifiuti – Proroga dell'applicazione dei fabbisogni standard alle spese. Per il servizio rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n. 147 le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle parole: "A partire dal 2019"».

71.0.48

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

(Termine per la deliberazione della Tari)

1. A decorrere dal 2018, i commi, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

71.0.50

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Utilizzo dei proventi derivanti dai titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata».

71.0.51

RICCHIUTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Contributo per l'utilizzo di nuovo suolo non urbanizzato)

1. Il consumo di suolo naturale comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui ai successivi commi 4 e 5 di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli e degli edifici di-

smessi che non presentino convenienze economiche di riutilizzo o, in alternativa, il pagamento di un contributo economico per l'utilizzo di nuovo suolo.

2. Ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, la artificializzazione del suolo naturale è consentita previa contribuzione in ragione dell'impatto su una risorsa con rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio.

3. L'uso artificiale del suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana ed ambientale, commisurato alla qualità dei suoli impermeabilizzati, definiti in base alla classe di capacità d'uso dei suoli di appartenenza, e alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi, di cui all'articolo 16 e ss. Del DPR 380/2001 e s.m.e.i., la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, in applica², dei criteri previsti dalla presente legge.

4. L'imposta di cui al comma 2 e 3 si applica su qualunque utilizzazione edificatoria di un'area non urbanizzata che determina nuovo consumo di suolo. L'imposta non è dovuta per interventi su aree edificate o comunque già utilizzate per finalità urbanistiche.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il privato proprietario di immobili di cui al comma 3 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano.

6. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

7. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun Comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.

8. La base imponibile è pari al doppio del valore dell'area fabbricabile costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

9. In caso di utilizzazione urbanistica dell'area la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o ultimata.

10. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su immobili situati in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2004.

11. I proventi dall'imposta non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente sono destinati alle opere di recupero paesaggistico e naturalistico del territorio, di mitigazione del rischio idrogeologica, di bonifica, di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riusa delle aree dismesse nonché a quelli finalizzati a fa-

vorire processi di sostituzione edilizia e di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

12. L'imposta per il consumo di nuovo suolo non può essere esclusa attraverso il ricorso di strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.

13. Previo accordo con i Comuni, il contributo di cui al comma 2, può essere sostituito, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti, quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto».

71.0.52

ORELLANA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Contributo per l'utilizzo di nuovo suolo non urbanizzato)

1. Il consumo di suolo naturale comporta l'adozione da parte dei soggetti di cui ai successivi commi 4 e 5 di misure di compensazione ecologica preventiva ovvero di rinaturalizzazione dei suoli e degli edifici dismessi che non presentino convenienze economiche di riutilizzo o, in via alternativa, il pagamento di un contributo economico per l'utilizzo di nuovo suolo.

2. Ferma restando la disciplina abilitativa applicabile ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, la artificializzazione del suolo naturale è consentita previa contribuzione in ragione dell'impatto su una risorsa non rinnovabile e dei suoi effetti sulla funzione ecologica del territorio.

3. L'uso artificiale del suolo è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana ed ambientale, commisurato alla qualità dei suoli impermeabilizzati, definiti in base alla classe di capacità d'uso dei suoli di appartenenza, e alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento dei contributi di cui all'articolo 16 e ss. del DPR 380 del 2001 e s.m. e i., la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, in applicazione dei criteri previsti dalla presente legge.

4. L'imposta di cui ai commi 2 e 3 si applica su qualunque utilizzazione edificatoria di un'area non urbanizzata che determina un nuovo consumo di suolo. L'imposta non è dovuta per interventi su aree edificate o comunque già utilizzate per finalità urbanistiche.

5. Soggetti passivi dell'imposta sono il privato proprietario di immobili di cui al comma 3 ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel ter-

ritorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

6. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

7. L'imposta è accertata, liquidata e riscossa da ciascun Comune in cui la superficie dell'area fabbricabile insiste, interamente o prevalentemente.

8. La base imponibile è pari al doppio del valore dell'area fabbricabile costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

9. In caso di utilizzazione urbanistica dell'area la base imponibile è costituita dal valore dell'area senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera o ultimato.

10. La base imponibile è triplicata in caso di interventi compiuti su immobili situati in tutto o in parte all'interno di un bene paesaggistico di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2004.

11. I proventi dall'imposta non possono essere utilizzati per il finanziamento della spesa corrente e sono destinati alle opere di recupero paesaggistico e naturalistico del territorio, di mitigazione del rischio idrogeologico, di bonifica, di riqualificazione e recupero edilizio e urbanistico e agli interventi di riuso delle aree dismesse nonché a quelli finalizzati a favorire i processi di sostituzione edilizia e di acquisizione e realizzazione di aree verdi.

12. L'imposta per il consumo di nuovo suolo non può essere esclusa attraverso il ricorso a strumenti di cosiddetta urbanistica convenzionata.

13. Previo accordo con i Comuni, il contributo di cui al comma 2 può essere sostituito, in tutto o in parte, da una cessione compensativa di aree con vincolo a finalità di uso pubblico per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati, boschi, aree umide e di opere per la sua fruizione ecologica e ambientale quali percorsi pedonali e ciclabili. Tali aree devono essere, nel loro complesso, di dimensioni almeno pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto».

71.0.55

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 71-bis.

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 78/2010
in materia di gestioni associate)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 28 con il seguente:

"I comuni possono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali di cui al comma 27 mediante convenzione o unioni di comuni di cui agli articoli 30 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 456, legge 11 dicembre 2016, n. 232 per la gestione associata sociali in forma consortile"».

Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le unioni di comuni è effettuata tenendo conto in modo proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, sulla base di criteri operativi stabiliti mediante apposito decreto attuativo del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza unificata».

Conseguentemente, al comma 30, primo periodo, sopprimere la parola: «obbligatoriamente» e sopprimere i commi 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater.

Art. 72.

72.1

MORONESE, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Al comma 1, lettera a), al capoverso «485», sostituire le parole: «di cui 300 milioni» con le seguenti: «di cui 400 milioni».

72.2

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «edilizia scolastica» sono inserite le seguenti: «e destinati a progetti di rete, elaborati da Comuni, diversi dai vincitori, che hanno partecipato alla candidatura di Capitale Italiana della Cultura. Per progetti di rete si intendono quelli collegati da elementi comuni, presenti nei rispettivi dossier, proposti sotto una dizione unitaria ed elaborati d'intesa da due o più Comuni».

72.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

All'articolo, 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «900 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui destinati a interventi per l'edilizia scolastica e 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva per ciascuno degli anni 2018 e 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «1,100 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro annui per edilizia scolastica, 100 milioni di euro annui destinati a interventi di impiantistica sportiva e 200 milioni di euro per interventi di diagnosi sismica e energetica, per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2018, di 130 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

72.6

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) alla lettera a), del comma 488, le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 25.000.000.

72.7

PEZZOPANE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera d)» aggiungere la seguente:

«d-bis) a investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica»;

b) dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) dopo il comma 492 aggiungere il seguente:

"492-bis. Agli investimenti di cui al comma 492, lettera destinata alla quota degli spazi finanziari di cui al comma 485 non inferiore a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, sempre che le richieste concernenti i predetti investimenti non risultino di importo complessivamente inferiore"».

72.8

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«m-bis) al comma 492, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

"d-bis) nuove opere viarie e interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria"».

72.9

VICECONTE

Al comma 1, lettera s), capoverso «comma 507», l'ultimo periodo è soppresso.

72.10

VICECONTE

Al comma 1, lettera s), capoverso «comma 507», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il 2018 le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio

20171 e che hanno istituito con provvedimento formale il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5, della legge n.243 del 2012, siano stati utilizzati per almeno il 50%».

72.11

VICECONTE

Al comma 1, lettera s), capoverso «comma 507», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per il 2018 le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017 e che hanno istituita con provvedimento formale il Centro Operativo Comunale (CO.C) di Protezione Civile».

72.12

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, AIROLA, BERTOROTTA

Al comma 1, lettera s), al capoverso «507», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Limitatamente al 2018, il Fondo Pluriennale Vincolato, parte spesa, relativo a progetti approvati negli esercizi precedenti e finanziato mediante devoluzione di mutui, viene considerato rilevante ai fini dell'integrale utilizzo degli spazi finanziari concessi».

72.701

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente

concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

1-ter. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma *1-bis*, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

1-quater. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma *1-bis*, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo *9-ter* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di bilancio».

72.702

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* È istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'erogazione ai Comuni di finanziamenti per l'elaborazione di piani e progetti di adattamento ai cambiamenti climatici e per interventi di manutenzione, riqualificazione e adattamento degli spazi pubblici e di allarme per la messa in sicurezza dei cittadini, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di accesso e di valutazione dei progetti, la compartecipazione di risorse europee e regionali».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro», e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni di euro».

72.703

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*1-bis.* All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è soppresso il requisito di almeno il 25 per cento di riduzione del fatturato, di cui ai commi 2 e 5;

b) al comma 2, il termine "31 dicembre 2017" è sostituito dal seguente: "31 dicembre 2020"».

72.14

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nell'ipotesi di un contratto di concessione o di partenariato pubblico privato per la realizzazione di interventi finanziati secondo le modalità previste dall'articolo 2, commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, i limiti per l'investimento complessivo, indicati dagli articoli 165, comma 2, e 180, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e successive modificazioni, possono essere derogati».

72.16

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

All'articolo 72, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 2018, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi comma 710 e seguenti, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2013 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le soluzioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

Conseguentemente.

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: "Rideterminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica";*

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019».

72.17 (testo 2)

NACCARATO, Giovanni MAURO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2019, così come previsto dall'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2018 a titolo di compartecipazione dello Stato. La Regione Calabria dispone con propria legge la copertura finanziaria a carico del regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo del presente comma e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. Gli enti territoriali dissestati e gli enti territoriali strutturalmente deficitari della Regione Calabria, interessati alle procedure di contrattualizzazione a tempo determinato dei lavoratori di predetto articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018, non sono soggetti alla valutazione ordinaria da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno in applicazione della deroga alle disposizioni in materia».

72.504

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sopprimere il comma 2-bis.

72.24

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, AIROLA, BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo il comma 3, inserire, il seguente:

«d-bis). Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è

pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 10.000.000.

72.26

SAGGESE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*d-bis*) All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nel caso sia stato impossibile destinare risorse aggiuntive nei 2016 per l'occasionale vacanza dei posti in organico, ivi compreso quello del segretario comunale, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo è determinato, nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sulla base dell'importo teorico spettante su base annua al personale, anche di livello dirigenziale, che avrebbe dovuto essere in servizio"».

72.31

MOSCARDELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis*. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 comma 1 del decreto MEF 25 settembre 2017, circa l'avvio a regime del sistema SIOPE + per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere – comprese le aziende ospedaliere – universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, gli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1 del Decreto MEF 14

giugno 2017 sono estesi, a far data dal 1° ottobre gestione sanitaria delle Regioni commissariate per il rientro dal *deficit* sanitario che nell'esercizio 2016 hanno registrato un margine operativo positive e ridotto di oltre il 40 per cento il disavanzo conseguito nell'anno 2015».

72.32

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI; CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica caso nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

72.33

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 9 dell'articolo 69, del decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: "La convenzione di tesoreria di cui al comma 1 può prevedere un limite più basso. L'importo dell'anticipazione specificata in convenzione è da ritenersi vincolante sia per la regione che per l'istituto tesoriere"».

72.36

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "per gli anni 2015; 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020"».

72.37

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori e forniture"».

72.39

PIGNEDOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 6 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Alle predette società non si applicano le previsioni di cui all'articolo 20"».

72.40

GIOVANARDI, DI GIACOMO

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le minori entrate determinate dalla non confermata vigenza dell'articolo 21 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215, non possono essere poste a carico né del bilancio delle Regioni né dello Stato».

72.0.2

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)

1. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi

programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e fa coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in *house* alla pubblica amministrazione.

3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria dagli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti a dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con parti-

colare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti SpA. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.

7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di una apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

8. Al fine d'accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro termine indicato nel programma di cui al comma 1, Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in *house* alla pubblica amministrazione.

11. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo

si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

72.0.3

VICECONTE, PANIZZA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico)

1. In applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'inderogabilità dell'obbligo di cessione ivi previsto, e nel rispetto dei principi di parità e tutela della concorrenza sono incentivati, con le misure previste dai commi successivi, appositi programmi di intervento per la dismissione e per il rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, di proprietà di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica, nonché di enti, fondazioni, anche di diritto privato, che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.

2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome interessate per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per le attività istruttorie e valutative sui programmi anzidetti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in *house* alla pubblica amministrazione.

3. I programmi di cessione e di rilancio di cui al comma 1, devono prevedere la dismissione immediata degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso procedure di evidenza pubblica in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

- a) il valore dei beni oggetto della cessione con i relativi criteri di valutazione adottati;
- b) eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;
- c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;
- d) la valutazione dell'impatto socio-economico, turistico e occupazionale sul territorio;
- e) il piano finanziario e il cronoprogramma.

4. A seguito della presentazione del programma di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale o ai beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, in capo al soggetto proprietario o al soggetto gestore dello stesso stabilimento.

5. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione alle amministrazioni pubbliche interessate di mutui assistiti da garanzia dello Stato, per fare fronte alle eventuali posizioni debitorie residue gravanti sulle amministrazioni medesime, originate e connesse alla proprietà o alla gestione degli stabilimenti e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. Su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la Cassa depositi e prestiti Sp.A. stipula con i soggetti pubblici interessati alle dismissioni apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte alle anzidette posizioni debitorie. Tali operazioni sono escluse dai vincoli di indebitamento massimo di cui all'articolo 204 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, numero 267.

6. Le risorse provenienti dalle operazioni di cessione come individuate dai programmi di cui al comma 1 sono interamente ed obbligatoriamente riversate dalle amministrazioni introitanti alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nelle apposite convenzioni eventualmente sottoscritte ai sensi del comma 5.

7. Nel rispetto della disciplina degli aiuti di stato, il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere promossi specifici accordi di programma finalizzati in particolare al rilascio di autorizzazioni e di nullaosta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi. Successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.

9. Nell'ambito delle risorse disponibili sulla programmazione comunitaria, le amministrazioni pubbliche beneficiarie individuano apposite misure finanziarie per supportare gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e dei beni afferenti, con particolare riguardo alle strutture alberghiere, e per lo sviluppo dell'economia turistica dei territori interessati.

10. Qualora la cessione non sia stata conclusa entro il termine indicato nel programma di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero della salute, può provvedere, nelle more del perfezionamento dell'operazione di dismissione, a garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali interessati nonché, ove esistenti, delle strutture alberghiere e delle altre attività eventualmente afferenti, mediante amministrazione e gestione sostitutiva, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA ovvero di altri soggetti in *house* alla pubblica amministrazione.

11. Con uno o più decreti, il Ministero dell'economia e delle finanze regola l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. All'uopo si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo di supporto al patrimonio termale pubblico presso il Ministero medesimo, avente una dotazione annua di cinque milioni di euro per il triennio 2018-2020, da utilizzare secondo criteri e procedure definiti con le modalità indicate al periodo precedente».

Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2018, 2019 e 2020, l'accantonamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui alla Tabella A.

72.0.4

DI BIAGIO, RUTA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di soccorso pubblico e protezione civile)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto tutti i compiti indicati all'articolo 17 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012 n. 178, e successive modificazioni, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto, che assume la denominazione di Ente Croce Rossa Italiana.

2. Al fine di garantire la piena funzionalità e l'efficienza del sistema di soccorso pubblico e di protezione civile che fa capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana; nonché di dare piena e tempestiva attuazione alle disposizioni del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un Commissario straordinario scelto tra i dirigenti generali dello Stato in servizio o in quiescenza Il Commissario straordinario di cui al comma 2 subentra nelle funzioni e nei poteri del Presidente e dell'Amministratore dell'Ente Croce Rossa Italiana.

3. A decorrere dal termine di cui al comma 1 l'Associazione Italiana della Croce Rossa; costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è estinta e, conseguentemente, cancellata dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. L'Ente subentra in tutti i rapporti giuridici dell'Associazione.

4. Tutti i beni mobili o immobili trasferiti all'Associazione della Croce Rossa Italiana sono trasferiti all'Ente Croce Rossa Italiana. Sono fatti salvi gli effetti degli atti trascritti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) e), f) e g) del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Ente Croce Rossa Italiana è posto in liquidazione coatta amministrativa dal commissario straordinario e ad esso succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi diritto pubblico denominato Croce Rossa Italiana (CRI). La Croce Rossa Italiana svolge funzioni di supporto e sostegno nel settore umanitario, del soccorso e della protezione civile. A decorrere dalla sua costituzione la Croce Rossa Italiana (CRI) è l'unico soggetto autorizzato ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. A tali effetti la Croce Rossa Italiana subentra all'Associazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri e modalità per il riassorbimento, a domanda degli interessati, nell'Ente Croce Rossa Italiana del personale civile e militare già transitato presso altre Amministrazioni pubbliche per effetto delle procedure di mobilità realizzate ai sensi delle disposizioni contenute all'articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.

7. Il personale del contingente di cui all'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e quello già appartenente al Corpo militare volontario che abbia esercitato l'opzione di cui al comma 8, è collocato in un ruolo speciale ad esaurimento costituito nell'Ente Croce Rossa Italiana. Il personale militare congedato che sia già transitato nell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana o presso altre amministrazione che ha presentato istanza di riassorbimento nell'Ente Croce Rossa riacquista lo *status* ed il grado rivestito all'atto del collocamento in congedo. Il decreto di cui al comma 2 disciplina anche le modalità per il calcolo delle anzianità da attribuire, esclusivamente a fini giuridici, per il servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni. L'ultimo periodo dell'articolo 5, comma 6, del citato decreto legislativo è abrogato.

8. Con decreto del Presidente della Repubblica adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, è adottato lo Statuto della Croce Rossa. Lo statuto definisce, altresì, le modalità di federazione dei comitati di cui all'articolo 1-*bis* del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, con la Croce Rossa Italiana (CRI)».

72.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2018-2019, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che

consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2018-2019, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di competenza.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio, disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per il 2019.

5. Il Fondo di cui all'articolo 9-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2018 e di 150 milioni di euro per l'anno 2019.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018 e a 170 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190».

72.0.6

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Piano nazionale straordinario di assunzioni nei servizi pubblici)

1. Per il triennio 2018-2020 il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali predispongono un piano nazionale straordinario di assunzioni finalizzato al potenziamento dell'offerta di pubblici servizi con particolare riguardo per quelli relativi ai seguenti settori:

- a) servizi tecnici con particolare riguardo per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico;
- b) servizi alla persona con particolare riguardo per quelli sanitari;
- c) servizi di mobilità;
- d) servizi informatici;
- e) servizi culturali;
- f) servizi sociali educativi;
- g) servizi di controllo e vigilanza del territorio (ambiente, patrimonio boschivo, manutenzione idrogeologica, etc.);
- h) ricerca.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165 del 31 marzo 2001 possono assumere nei limiti delle proprie risorse economiche e, purché la spesa per il personale risulti inferiore al 30 per cento della spesa corrente sulla base di certificazione dell'organo di revisione finanziaria o analogo organismo di controllo interno.

3. È indetta una specifica procedura di corso concorso su base regionale all'interno del quale sia previsto un trimestre di affiancamento finanziato con specifiche risorse del Fondo Sociale Europeo e di analoghi finanziamenti di derivazione europea. I bandi di accesso al corso concorso di cui al periodo precedente sono predisposti a cura della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.

4. Nel corso del triennio 2018-2020 tutte le amministrazioni pubbliche effettuano una ricognizione in ordine ai requisiti curriculari del proprio personale al fine di porre in essere adeguate misure di valorizzazione tenendo conto del potenziale esprimibile da ciascun dipendente ed il possesso di specifici requisiti di studio, di servizio, nonché il superamento di concorsi pubblici e/o riservati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 90, comma 3-bis e mediante corrispondente riduzione della Tabella A di cui all'articolo 94, voce Ministero dell'economia e delle finanze».

Consequentemente all'articolo 90, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dallo gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 7 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

Consequentemente, alla Tabella II di cui all'articolo 94 voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2017: – 50.000.000;
2018: – 50.000.000;
2019: – 50.000.000.

72.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.

2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di

cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 200 milioni di euro annui».

72.0.8 (testo 2)

LAI, BROGLIA, DEL BARBA

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure per il recupero di immobili ad uso non abitativo sfitti da almeno due anni)

1. In via sperimentale, per biennio 2018-2019 e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e dei limiti di spesa cui al comma 3, al fine di favorire il riutilizzo nei centri storici di locali sfitti da almeno due anni, è disposta la concessione di agevolazioni fiscali nella forma della cedolare, secca, in ragione di un'aliquota del 15 per cento, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, in caso di:

a) avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori;

b) di avvio di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definiti i criteri e le modalità di accesso all'agevolazione di cui al comma 1, nonché i criteri per la delimitazione delle aree territoriali nelle quali applicare le agevolazioni medesime.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è stanziata la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 0.

72.0.13 (testo 2)

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Interventi a sostegno della razionalizzazione delle aziende partecipate)

1. Per il triennio 2018-2020, le entrate straordinarie degli enti locali derivanti da alienazione di quote di proprietà di società dagli stessi partecipate, se non impegnate entro l'anno di riferimento, possono confluire nel fondo pluriennale vincolato, purché riguardanti investimenti per i quali l'ente dispone del progetto preliminare o purché destinate all'estinzione anticipata del debito nell'esercizio successivo.

2. L'importo a carico del bilancio comunale delle passività degli enti ed organismi partecipati è ripianato in un arco temporale pluriennale, pari alla durata residua del ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con Ministero dell'interno del 2 aprile 2015.

3. In caso di scioglimento di società partecipate, i beni immobili riacquisiti nel bilancio dell'ente locale e la relativa fonte di finanziamento definita indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non concorrono alla determinazione del saldo finale di competenza di cui all'articolo 1, comma 466 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento dell'ore ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui-ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

72.0.15

VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Fondo straordinario per danni subiti dalla fauna selvatica)

1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per il ristoro delle spese derivanti dagli indennizzi erogati per il risarcimento dei danni subiti dalla fauna selvatica. La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni all'anno per il triennio 2018-2020.

2. Le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero tra gli enti titolari dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna selvatica, in modo proporzionale alle richieste di risarcimento danni documentate e pervenute agli stessi negli ultimi.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

72.0.16

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali)

1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con FANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato città e autonomie locali, le modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:

a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;

c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;

d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;

e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti di 250 milioni di euro annui».

72.0.17

CONTE, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, m 208 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale dirigenziale nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, paria 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

72.0.18

CONTE, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. I Comuni nei quali il rapporto dipendenti popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 283, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere ad assunzioni di personale dirigenziale non dirigenziale in deroga alla disciplina di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a: 250 milioni di euro annui dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

72.0.19

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.72-bis.

(Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto)

1. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali derivanti da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017 sono adottate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "cedimenti" inserire le seguenti: ", o procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip)";

2) Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "Cedimenti strutturali" aggiungere le seguenti: "o a procedure di esproprio relative a piani di insediamento produttivi (Pip)";

3) Dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 gennaio 2017";

4) al comma 2 sostituire le parole: "31 marzo" con le parole: "30 giugno";

5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: "Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri relative a piani di insediamento produttivi (Pip)";

b) All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: ", in via residuale," ;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Qualora in sede di verifica degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.";

3) al comma 3 le parole: "10 maggio" sono sostituite dalle parole: "30 giugno"».

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è così modificata: «(Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesime).

72.0.20

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto)

1. Al fine di prevenire situazioni di dissesto finanziario-degli enti locali derivano da soccombenza in procedimenti giudiziari relativi ad espropri, giunti a sentenza definitiva entro il 31 gennaio 2017, sono adottate le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n.160, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 1, primo periodo, dopala parola: "cedimenti" inserire le-seguenti: "o procedure di esproprio";

2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "cedimenti strutturali" aggiungere le seguenti: "o a procedure di esproprio";

3) Dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: "Le soccombenze relative a procedure di esproprio di cui ai precedenti periodi devono essere state definite entro il 31 gennaio 2017;

4) al comma 2 sostituire le parole: "31 marzo" con le parole: "30 giugno";

5) la rubrica dell'articolo 4 è sostituita con la seguente: "Pondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri".

b) All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: ",in via residuale," ;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Qualora in sede di verifica di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.";

3) al comma 3 le parole: "10 maggio" sono sostituite dalle parole: "30 giugno"».

Conseguentemente la rubrica dell'articolo è così modificata: (Sospensione termini di certificazione enti locali in dichiarazione di dissesto e misure per prevenire situazioni di dissesto finanziario dei medesime).

72.0.21

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FeDE))

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole: "incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+ 1 in residui X Accertamenti esercizio X", sono sostituite dalle seguenti: "incassi di competenza es. X + incassi in residui es. X Accertamenti esercizio X";

c) le parole: "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate».

72.0.22

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

*(Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità
(FeDE))*

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole: "incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+ 1 in residui X Accertamenti esercizio X", sono sostituite dalle seguenti: "incassi di competenza es. X + incassi in residui es. X Accertamenti esercizio X";

c) le parole: "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate».

72.0.23

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

*(Modalità di quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità
(FeDE))*

1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la media tra incassi in competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi" sono sostituite dalle seguenti: "2) calcolare, per ciascuna entrata di cui

al punto 1), la media tra la somma degli incassi in competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi";

b) le parole: "incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+ 1 in residui X Accertamenti esercizio X", sono sostituite dalle seguenti: "incassi di competenza es. X + incassi in residui es. X Accertamenti esercizio X";

c) le parole: "Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente." sono abrogate».

72.0.24

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FeDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione)

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante fondò crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

72.0.25

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FeDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione)

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 le parole: ", nel 2018 è pari almeno 85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziarie pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna, fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

72.0.26

SANTINI, BROGLIA, VACCARI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 72-bis.

(Fondo crediti di dubbia esigibilità (FeDE). Quote accantonamento in bilancio di previsione)

1. Al comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ", nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: ", nel 2018 è pari ad almeno il 70 per cento, nel 2019 è pari ad almeno l'80 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 90 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. Per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguita l'approvazione, lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 70 per cento per il 2018 e la percentuale è progressivamente incrementata in quote annuali uniformi, comunque non superiori al 5 per cento ciascuna,

fino al raggiungimento del 100 per cento a decorrere dall'ultimo anno del piano di riequilibrio"».

72.0.27

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, AIROLA, BERTOROTTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere *d-bis*) ed *e*) del comma 1, dell'articolo 12, alle misure di cui al comma *5-bis* del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;

c) al comma *5-bis*, le parole: "Alla lettera *c*) del" sono sostituite dalla seguente: "al" e le parole: "polizia provinciale e di" sono soppresse».

72.0.32

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Misure per favorire candidatura di Milano come sede Agenzia EMA)

1. Al fine di favorire il percorso di candidatura della città di Milano quale sede dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), è autorizzato, in favore della Regione Lombardia, un contributo pari a un milione di euro per l'anno 2017 per la realizzazione delle attività di progettazione degli interventi connessi al trasferimento, nonché per le attività di promozione della candidatura medesima. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economie e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

72.0.33-bis

GRANAIOLA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Riordino in materia di concessioni demaniali marittime)

1. Fermo restando il complessivo riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico e ricreativo, unitamente alla verifica da parte degli enti locali sulla scarsità della risorsa naturale, di cui all'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE, è riconosciuta, in osservanza del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, una durata della concessione in essere non inferiore a venti anni per la conservazione della continuità aziendale».

72.0.36

URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

*(Riconversione dei beni patrimoniali e demaniali sardi
dismessi nella regione Sardegna)*

1. Nel quadro della piena applicazione della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, articolo 14, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è stipulata, un'intesa Stato-Regione Sarda finalizzata alla progressiva riconversione dei beni patrimoniali e demaniali dismessi dalle originarie attività statali, anche dal comparto della Difesa. Tale patrimonio è utilizzato a fini culturali, economico produttivi e sociali, tramite progetti realizzati di norma dagli enti locali e in cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati».

72.0.37

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Per l'anno 2018 è riconosciuto un contributo alla Regione Abruzzo di 5 milioni di euro a titolo di ristoro delle spese derivanti dagli indennizzi erogati per il risarcimento dei danni subiti dalla fauna selvatica. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro annui per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

72.0.38

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro annui» con le seguenti: «280 milioni di euro».

72.0.39

Mario MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

(Procedure di riscossione per le società a partecipazione pubblica)

1. All'articolo 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 è aggiunto in fine il seguente periodo: "I sistemi di procedura coattiva si applicano anche alle società pubbliche a capitale interamente, direttamente o indirettamente, detenute da enti locali, per la riscossione delle relative entrate"».

72.0.40 (testo 2)

COMAROLI, FRAVEZZI, LANIECE, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 72-bis.

(Ulteriori interventi)

1. All'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sostituire le parole da: "nonché alle società da esse partecipate" fino alla fine del comma, con le seguenti: "nonché alle società da esse controllate e partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate da amministrazioni pubbliche"».

72.0.41

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche: le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000"; le parole: "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse.

Art. 73.

73.1

MANDELLI, AZZOLLINI, CERONI, BOCCARDI

Al comma 1, dopo le parole: «strutture produttive» inserire le seguenti: «; comprese quelle del settore turistico-ricettive e del wedding».

73.0.2

VICARI, BIANCONI, AIELLO, DALLA TOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 73-bis.

(Ampliamento del numero delle aree ZES di cui all'articolo 4 del decreto legge n.91 del 2017)

1. Al decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-bis dell'articolo 4, le parole: "Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti più aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2." sono sostituite dalle seguenti: "Ciascuna regione di cui al comma 4 può presentare una o più proposte di istituzione di una ZES nel proprio territorio, sulla base delle aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2";

b) al comma 5 dell'articolo 5 le parole: "25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro nel 2020" sono sostituite dalle seguenti: "35 milioni di euro nel 2018; 50,25 milioni di euro nel 2019 e 200 milioni di euro nel 2020".

2. Per gli anni 2018, 2019, in considerazione dell'ampliamento del numero delle aree ZES di cui al comma 1, agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n.123, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 73».

Art. 74.

74.1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 74.

(Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania,

Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.

3. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-*bis*.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

Art. 74-bis.

74-bis.1

CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile nel Mezzogiorno d'Italia, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, nelle medesime regioni assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero soggetti di età superiore ai trentacinque anni, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Conseguentemente:

a) *sopprimere il comma 2;*

b) *dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.

1-ter. Al finanziamento delle disposizioni di cui al comma 1 possono altresì concorrere, per l'anno 2018, i programmi operativi nazionali cofinanziati dal Fondo sociale europeo ed i programmi operativi complementari, nell'ambito degli obiettivi specifici previsti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai fini di cui al comma 1, sono adottate, con le rispettive procedure previste dalla normativa vigente, le occorrenti azioni di rimodulazione dei programmi interessati»;

b) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta reddito delle società e dell'acconto

dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

d) all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 30.000.000:

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

Art. 75.

75.1

URAS

Al comma 2, dopo le parole: «definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208» inserire le seguenti: «avviene in proporzione all'estensione delle aree definite ultra periferiche presenti in ciascuna area interna».

Art. 76.

76.1

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «17 giugno 2014», aggiungere le seguenti: «nonché, delle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale».

76.2

DONNO, PUGLIA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) Progetti di ricerca e innovazione in materia di studio del complesso del disseccamento rapido e contrasto alla diffusione della *Xylella fastidiosa*».

76.3

URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «almeno il 50 per cento» con le parole: «almeno il 30 per cento».

76.0.1

Gianluca ROSSI, TOMASELLI, MUCCHETTI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, PEZZOPANE, SCALIA, VALDINOSI, SAGGESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-bis.

(Definizione degli interventi dei patti territoriali e dei contratti d'area)

1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere *d*) e *f*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2018, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.

2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri

sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le Regioni interessate.

3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le Regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento, per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal "Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000" con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal Disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n.127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto Direttoriale del 3 gennaio 2014 e non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle Regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, delle economie relative ai contratti d'area».

76.0.2

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Accelerazione interventi politiche di coesione)

1. Per consentire il rapido avvio degli interventi previsti nei patti, ai soggetti responsabili per attuazione degli interventi, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, nel limite delle risorse previste per le funzioni di supporto e assistenza tecnica, fino al 31 dicembre 2019, non si

applicano le norme di contenimento delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione degli interventi».

76.0.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Misure a sostegno dell'istituzione delle zone economiche speciali – ZES)

1. Al fine di favorire l'istituzione delle zone economiche speciali ZES a sostegno della crescita del Mezzogiorno, al del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1, è inserito seguente:

"1-bis. Nella ZES sono vietati insediamenti che prevedono:

a) trattamento, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) produzione e stoccaggio di materiali radioattivi;

c) produzione di prodotti che utilizzano sostanze chimiche e inquinanti aventi un impatto negativo sul sistema ambiente";

2) al comma 2, le parole: "e che comprenda almeno un'area portuale" sono sostituite con le seguenti: "e che comprenda una o più aree portuali anche aderenti a diverse Autorità di sistema portuale della medesima regione";

3) al comma 3, le parole: "sentita la conferenza unificata" sono sostituite con le seguenti: "previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

4) al comma 5, dopo le parole: "piano di sviluppo strategico" sono aggiunte le seguenti: ", uno studio di fattibilità e una valutazione di impatto occupazionale";

5) al secondo periodo del comma 6, le parole: "dal Presidente dell'Autorità portuale" sono sostituite con le seguenti: "dal Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale o dai Presidenti delle diverse Autorità di Sistema Portuale se la ZES comprende territori ricadenti in differenti Autorità di Sistema Portuale nella medesima regione," e dopo le parole: "da un

rappresentante della regione" sono inserite le seguenti: "dai Sindaci dei Comuni ricadenti nelle aree ZES";

6) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Al fine di favorire l'incentivazione dei progetti sviluppati nella ZES e che comportano un durevole impegno per lo sviluppo economico e occupazionale della regione e del territorio nel quale sono insediati, in relazione alle imprese che invece delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della regione a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 30 per cento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Le imprese che a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge beneficiano di contributi nazionali e regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione entro otto anni dalla concessione dei contributi medesimi, decadono dal beneficio e hanno di restituire i contributi in conto capitale ricevuti.";

b) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole: "situazioni di crisi aziendale o settoriale" aggiungere le seguenti parole: "anche nell'ambito di aree di crisi industriale complessa e non complessa secondo le previsioni della normativa vigente"».

76.0.8

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 76-*bis*.

(Finanziamento dei piani strategici per le città medie)

1. Ai fini della definizione della programmazione territoriale di Area Vasta è costituito un fondo pluriennale di 2 Milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 da destinare ai Comuni Capoluogo di Provincia e alle Unioni di Comuni (con un minimo di 100.000 abitanti) che adottano la pianificazione strategica di area vasta come strumento di programmazione integrata del territorio.

2. Per pianificazione strategica si intende la programmazione di azioni e interventi orientati a realizzare una visione di medio-lungo periodo, in una dimensione territoriale di area vasta, con l'uso di metodi e strumenti volti alla consultazione allargata degli attori, all'integrazione delle politiche e dei programmi del territorio, al coordinamento degli interessi sociali, economici e alla *governance* interistituzionale.

3. Per area vasta si intende il territorio che comprende il comune capoluogo e almeno tutti i comuni limitrofi (compresi, nella prima cintura).

4. Il fondo, sulla base di apposito decreto della Presidenza del Consiglio verrà erogato ai comuni capofila dell'area vasta secondo i seguenti criteri:

a) una quota fissa pari ad almeno 50.000 euro a favore di ciascuna amministrazione richiedente la quale dovrà certificare l'avvenuta adozione di un Piano strategico comunale e/o intercomunale da sottoporre ad aggiornamento o l'avvenuto avvio del procedimento di pianificazione strategica approvato dalla Giunta Comunale o della Unione;

b) una quota variabile in proporzione al numero di abitanti residenti nell'area vasta oggetto di pianificazione strategica, secondo un parametro stabilito dal D.P.C.M. di cui al presente punto.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo dell'obiettivo 16 del Programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo (011.007) della Missione: 1 – Competitività e sviluppo delle imprese (011), di cui alla Tabella n. 3 – "Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico" – (allegata al ddl "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020")».

76.0.10 (testo 2)

RICCHIUTI, GATTI, LO MORO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

(Stabilizzazione lavoratori socialmente utili del meridione)

1. Al fine di garantire la piena efficienza delle pubbliche amministrazioni e di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nelle regioni del meridione d'Italia, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle regioni Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia, in deroga all'articolo 66 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 133, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, già impiegati alloro interno, nel limite di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2018.

2. Ai lavoratori di cui al comma 1 sono versati i contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per ciascuno degli anni di attività svolta ai sensi all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, fino all'entrata in vigore della presente, e comunque nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 3.

3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo da ripartire per le finalità di cui al comma 2, con una dotazione di euro 90 milioni a decorrere dall'anno 2018.

4. L'attuazione del presente articolo è demandata ad un decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro della semplificazione e della pubblica amministrazione, sentito il ministro dell'economia e delle finanze».

Conseguentemente, all'articolo 85 dopo comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Dopo l'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere il seguente:

"Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 94 per cento".

2-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 94 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 92 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro», nonché le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «230 milioni di euro».

76.0.11

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.76-bis.

(Misure a sostegno della crescita delle imprese del Mezzogiorno)

1. Al fine di sostenere la crescita delle imprese del Mezzogiorno, al del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell'articolo 1, dopo le parole: "le università", aggiungere le seguenti: "e centri di ricerca accreditati al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca," e dopo le parole: "servizi di consulenza", aggiungere le seguenti: "studi di fattibilità, valutazioni di impatto occupazionale";

b) al comma 10 dell'articolo 1, dopo le parole: "settori dell'artigianato", aggiungere le seguenti: "della filiera del mare-e della nautica da diporto, delle energie rinnovabili";

c) al comma 1, dell'articolo 2, dopo le parole: "alle imprese agricole", aggiungere le seguenti: ", del settore agroalimentare, del settore ittico, della mitilicoltura e dell'acquacoltura,"».

76.0.15

TORRISI, VICARI, MANCUSO, PAGANO, MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 76-bis.

1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità, benefici previsti dall'articolo 1, comma 486 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono prorogati per tutto l'anno 2018.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

76.0.18

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il Titolo VIII, aggiungere il seguente:

«Titolo VIII-bis.

*Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie
delle città metropolitane*

Art. 76-bis.

(Finalità e ambiti di applicazione)

1. A decorrere dall'anno 2018 è istituito il Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di cui all'articolo 1, commi 5 e 101, della legge 7 aprile 2014, n. 56, di durata decennale, di seguito denominato "Piano", nel rispetto delle prerogative delle regioni, delle città metropolitane, e dei comuni, al fine di migliorare le condizioni occupazionali, sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali del loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, mediante interventi elaborati con il coinvolgimento degli abitanti e dei soggetti pubblici e privati interessati.

2. Il Piano, attraverso progetti per il rilancio dell'economia territoriale sostenibile, il potenziamento e la creazione di servizi socio-culturali, di infrastrutture e di recupero edilizio, la mobilità sostenibile, anche con la partecipazione di soggetti pubblici e privati e con lo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, e garantendo la partecipazione dei cittadini del territori interessati, contribuisce a sanare le condizioni di degrado e di abbandono che generano fenomeni di disoccupazione, precarietà, esclusione sociale, discriminazione e ghettizzazione degli abitanti delle periferie urbane, favorendo la percezione di vivere in un ambiente più sano e più sicuro.

3. Gli ambiti d'intervento del Piano sono i contesti urbani periferici e marginali delle aree metropolitane interessati da alti tassi di disoccupazione, carenza di attrezzature e servizi, degrado degli edifici e degli spazi aperti e processi di esclusione sociale, compresi i contesti urbani storici interessati dal degrado del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici e da fenomeni di disagio sociale; i contesti urbani storici interessati da processi di sostituzione sociale e di terziarizzazione; le aree dismesse, parzialmente utilizzate e degradate.

4. L'insieme degli accordi di programma stipulati ai sensi degli articoli da 76-*quater* a 76-*nonies* e degli interventi previsti dagli articoli 76-*decies* e 76-*undecies* costituiscono il Piano.

Art. 76-ter.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo VIII-bis si intende per:

a) "rigenerazione urbana": un'azione di politica pubblica integrata e intersettoriale promossa da un soggetto pubblico, anche in collaborazione con soggetti privati interessati, finalizzata al recupero complessivo e duraturo di un'area urbana degradata nelle sue competenti ambientali, economiche e sociali;

b) "programma integrato di rigenerazione delle periferie" (PIRP): un atto di pianificazione integrata e strategica costituito da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi, socio-culturali ed economici nelle aree urbanizzate, in particolare finalizzato al miglioramento delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali degli-insediamenti umani, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e di partecipazione sociale;

c) "periferia": un'area urbana caratterizzata da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi, misurati attraverso l'indice di disagio sociale (IDS) e l'indice di disagio edilizio (IDE). L'IDS è pari alla media ponderata degli scostamenti tra il valore degli indicatori di seguito elencati, rilevati dall'ultimo censimento dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibile nell'area urbana considerata e il corrispondente valore medio nazionale; tali indicatori sono: il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il tasso di concentrazione giovanile, il tasso di scolarizzazione. L'IDE compara lo stato di conservazione degli edifici residenziali dell'area urbana considerata con il valore medio nazionale, secondo un coefficiente di ponderazione di volta in volta stabilito. Entrambi tali indici devono risultare obbligatoriamente superiori all'unità;

d) "documento programmatico di rigenerazione urbana" (DPUR): un atto di pre-pianificazione e di indirizzo del consiglio metropolitano, propedeutico all'elaborazione del PIRP;

e) "struttura di piano": una mappa concettuale in forma di tabella nidificata, con struttura ad albero, articolata in obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi, la cui funzione principale è quella di rappresentare una sequenza ordinata delle intenzioni progettuali, delle modalità di intervento e dei risultati attesi per ognuno degli interventi che costituiscono il PIRP.

Art. 76-quater.

(Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, per gli anni dal 2018 al 2028, è istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominato «Fondo», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 2 miliardi di euro annui per il periodo considerato per il finanziamento dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie. Sono altresì autorizzate le ulteriori spese necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 76-*decies* per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Il Fondo è alimentato dalle risorse provenienti dai risparmi e dalle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 76-*duodecies*.

Art. 76-*quinquies*

(*PIRP*)

1. I *PIRP* sono strumenti annuali o pluriennali volti a promuovere la riqualificazione di parti significative delle periferie delle città metropolitane mediante interventi organici di interesse pubblico. I comuni del territorio metropolitano possono presentare al consiglio metropolitano, entro il 31 gennaio di ogni anno, proposte per il programma integrato della città metropolitana di appartenenza individuando le possibili aree di intervento. I *PIRP* si fondano su un'idea guida di rigenerazione legata ai caratteri ambientali e storico-culturali dell'ambito territoriale interessato, alla sua identità e ai bisogni alle istanze degli abitanti. Essi comportano un insieme coordinato di interventi in grado di affrontare in modo integrato problemi occupazionali, di degrado fisico e di disagio socio-economico che, in relazione alle specificità del contesto interessato, includono:

a) la previsione di azioni volte a creare nuove opportunità occupazionali sfruttando le potenzialità del territorio e nell'ambito di un'economia sostenibile, dando la priorità agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, di messa in sicurezza degli edifici a partire da quelli scolastici, di sviluppo di energie alternative, per il verde pubblico e per l'agricoltura urbana con l'avvio di progetti di orti urbani comunitari nei quali valorizzare la biodiversità del tessuto urbano e che siano anche terreno di incontro intergenerazionale e interculturale, nonché per i servizi sociali;

b) la riqualificazione dell'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e degli spazi pubblici, garantendo la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale;

c) la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi nonché la previsione delle relative modalità di gestione;

d) il contrasto dell'esclusione sociale degli abitanti attraverso la previsione di una molteplicità di funzioni e tipi di utenti nonché di interventi materiali e immateriali nei settori abitativo, socio-sanitario, dell'educazione, della formazione, del lavoro e dello sviluppo;

e) il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche quali reti verdi e blu finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano, sentieri didattici e museali, percorsi per la mobilità ciclabile e aree pedonali, spazi aperti a elevato grado di permeabilità, l'usa di fonti energetiche rinnovabili e l'adozione di criteri di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico nella realizzazione delle opere edilizie;

f) la limitazione degli effetti dei processi di trasformazione e uso del suolo sulle condizioni di salute e di benessere generale degli abitanti.

2. I PIRP sono predisposti dalle città metropolitane. A tale fine esse predispongano il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA da mettere a punto con la partecipazione degli abitanti, tenendo conto anche delle proposte di intervento avanzate da altri soggetti pubblici e da soggetti privati, da approvare con apposito atto deliberativo del consiglio metropolitano. Il PIRP è parte integrante del piano strategico triennale del territorio metropolitano di cui alla lettera del comma 44 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. Esso, inoltre, ha valore di piano attuativo, comunque denominato nelle legislazioni regionali, relativamente alla strumento urbanistico generale del singolo comune della città metropolitana.

3. I PIRP devono interessare ambiti territoriali totalmente o prevalentemente edificati e non possono comportare varianti urbanistiche per trasformare in aree edificabili aree a destinazione agricola, comunque definite negli strumenti urbanistici comunali. Il PIRP può tuttavia prevedere altre tipologie di trasformazioni in variante allo strumento urbanistico del comune interessato; in tale caso per la sua approvazione si applica la disciplina prevista dalla legislazione regionale per la stessa fattispecie.

4. Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA individua parti significative di città o sistemi urbani aventi le caratteristiche elencate al comma 3 dell'articolo 76-*bis*, che richiedono interventi prioritari di rigenerazione urbana. Basandosi sull'analisi dei problemi di degrado fisico e disagio abitativo e socio-economico, il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA definisce:

a) gli obiettivi di riqualificazione urbana, inclusione sociale e sostenibilità ambientale da perseguire a livello di area metropolitana;

b) gli ambiti territoriali da sottoporre a PIRP;

c) le politiche pubbliche, in particolare occupazionali, abitative, urbanistiche, paesaggistico ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo, che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera *a)*;

d) le iniziative per assicurare la partecipazione civica e il coinvolgimento di altri enti e delle forze sociali, economiche e culturali all'elaborazione e all'attuazione dei programmi integrati;

e) i criteri per valutare la fattibilità dei programmi integrati, inclusi la possibilità di richiedere risorse provenienti dai Fondi strutturali europei e l'apporto di finanziamenti privati;

f) i soggetti pubblici che si ritiene utile coinvolgere nell'elaborazione, nell'attuazione e nella gestione dei PIRP e le modalità di selezione dei soggetti privati.

4. La mancata approvazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non impedisce la presentazione di proposte di PIRP da parte di soggetti pubblici o privati, sulle quali il consiglio metropolitano deve pronunciarsi entro novanta giorni.

Art. 76-sexies.

(Contenuti dei PIRP)

1. Il PIRP si fonda su un'idea guida capace di orientare il processo di rigenerazione urbana e di legare fra loro interventi diversi afferenti alle politiche occupazionali, abitative, urbanistiche, ambientali, culturali, socio-sanitarie, occupazionali, formative e di sviluppo. Il PIRP riguarda prioritariamente:

a) l'indicazione di un piano per favorire la creazione di nuova occupazione nell'ambito di uno sviluppo sostenibile del territorio come indicato dall'articolo 76-quinquies, comma 1, lettera a), anche avviando programmi di formazione e di orientamento lavorativo, istituendo corsi e incontri nel territorio, coinvolgendo associazioni e sindacati e utilizzando luoghi del patrimonio pubblico in disuso o all'interno delle scuole di secondo grado con consulenti, formatori, traduttori e mediatori culturali;

b) il recupero, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica di immobili destinati o da destinare alla residenza, con particolare riguardo all'edilizia residenziale sociale, garantendo la tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale e l'uso di materiali e di tecniche della tradizione;

c) la realizzazione, la manutenzione o l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;

d) l'eliminazione delle barriere architettoniche e altri interventi atti a garantire la fruibilità di edifici e spazi pubblici da parte di tutti gli abitanti, con particolare riguardo ai disabili, ai bambini e agli anziani;

e) il miglioramento della dotazione, dell'accessibilità e della funzionalità dei servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione all'apertura di nuovi presidi sanitari e al potenziamento di quelli già esistenti, con riguardo ai presidi pediatrici, geriatrici e ginecologici e ai consultori, in coerenza con la programmazione dei piani sociali di zona;

f) il sostegno dell'istruzione, del contrasto dell'analfabetismo funzionale e di ritorno, della formazione professionale e dell'occupazione, l'avvio di asili nido in casa, utilizzando le normative vigenti o emanando bandi per convenzionare nuove strutture di asili nido, di scuola dell'infanzia e di ludoteche;

g) la rigenerazione ecologica degli insediamenti finalizzata al risparmio delle risorse, con particolare riferimento a suolo, acqua ed energia, alla riduzione delle diverse forme di inquinamento urbano, al miglioramento della dotazione di infrastrutture ecologiche e alla diffusione della mobilità sostenibile;

h) la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici per migliorare la qualità insediativa e la fruibilità degli spazi pubblici;

i) il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente per favorire l'insediamento di attività turistico-ricettive, culturali, commerciali e artigianali nei contesti urbani interessati da degrado edilizio e disagio sociale.

2. Il PIRP è costituito da elaborati scritto-grafici atti a descrivere e a rappresentare in scala adeguata al carattere operativo degli interventi previsti:

a) l'area d'intervento e le relative caratteristiche economico-sociali, paesaggistico-ambientali, urbanistiche, dimensionali e proprietarie;

b) le soluzioni progettuali proposte con particolare riferimento ai caratteri morfologici degli insediamenti e all'integrazione nel tessuto urbano, alle destinazioni d'uso e ai tipi edilizi e insediativi, ai requisiti di qualità e di sostenibilità edilizia e urbana, al risparmio dell'uso delle risorse, con particolare riferimento al suolo, all'acqua e all'energia, alla dotazione di spazi pubblici o riservati ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi nel rispetto degli standard urbanistici, specificando gli impatti attesi dalle soluzioni stesse;

c) le misure adottate per rispondere ai bisogni abitativi espressi dai soggetti svantaggiati e per contrastare l'esclusione sociale degli abitanti, con particolare riguardo a interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari e a sostegno dell'istruzione, della formazione professionale e dell'occupazione, in coerenza con i rispettivi programmi e politiche di settore;

d) l'esistenza di eventuali vincoli normativi gravanti sull'area d'intervento, con particolare riferimento a quelli storico-culturali, paesaggistici, ambientali, urbanistici, idrogeologici e sismici, e le misure di salvaguardia e di prevenzione adottate;

e) gli alloggi eventualmente necessari per l'allocazione temporanea degli abitanti degli edifici da risanare;

f) gli immobili o gli alloggi destinati a edilizia residenziale pubblica e sociale da realizzare, recuperare o ristrutturare, eventualmente previa acquisizione degli stessi al patrimonio pubblico;

g) le iniziative assunte per assicurare la partecipazione civica all'elaborazione e all'attuazione del programma integrato, con particolare riferimento agli abitanti che risiedono od operano nel contesto da riqualificare o negli ambiti ad esso contigui e il grado di condivisione da parte degli stessi, opportunamente documentati;

h) le iniziative assunte per coinvolgere le forze sociali, economiche e culturali nell'elaborazione e nell'attuazione del programma integrato e il grado di condivisione da parte delle stesse, opportunamente documentate;

i) l'eventuale articolazione in fasi dell'attuazione del programma integrato, alle quali possono corrispondere anche diversi strumenti esecutivi;

l) i soggetti pubblici e privati partecipanti alla realizzazione e alla gestione degli interventi previsti dal PIRP o i criteri di selezione degli stessi, secondo principi di concorrenzialità e di trasparenza;

m) i costi dei singoli interventi e le relative fonti di finanziamento e modalità gestionali, specificando la ripartizione degli stessi tra i soggetti coinvolti nel PIRP;

n) lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la città metropolitana e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del PIRP e nella gestione delle iniziative da questo previste.

3. I PIRP, inoltre, devono sempre:

a) contenere un'idea guida chiaramente individuata, alla cui attuazione sia possibile legare l'esito degli obiettivi posti;

b) comprende, nella documentazione progettuale, i verbali degli incontri di partecipazione svolti con tutti i portatori di interesse;

c) individuare i portatori di interesse da coinvolgere, in modo che rappresentino esaustivamente potenziali interessi per le azioni di progetto;

d) comprendere, nella documentazione progettuale, una struttura di piano articolata per obiettivi generali, obiettivi specifici, strategie, azioni e interventi;

e) integrare azioni e interventi materiali con azioni e interventi immateriali; per le azioni e gli interventi immateriali, è fatto obbligo di prevedere una quota parte di investimenti pari almeno al 20 per cento del quadro economico generale.

Art. 76-septies.

(Requisiti di ammissibilità dei PIRP)

1. I PIRP devono essere presentati dalle città metropolitane all'Agenzia di cui all'articolo 76-nonies entro il 31 marzo di ogni anno. Le città metropolitane possono presentare anche più di un PIRP.

2. I PIRP, a pena di inammissibilità, devono essere stati approvati in via definitiva dal consiglio metropolitano, previa acquisizione del parere dei consigli comunali del territorio metropolitano che deve essere espresso entro il 28 febbraio di ogni anno. In caso di mancata espressione del parere entro tale data esso si intende acquisito.

3. I PIRP che recano interventi che insistono su beni culturali, su immobili o su aree sottoposti a tutela paesaggistica devono essere corredati delle autorizzazioni o di una preventiva dichiarazione in merito alla compatibilità degli interventi proposti, rilasciate dai competenti uffici preposti alla tutela dei vincoli del patrimonio culturale previsti nelle parti seconda e terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

4. Se l'intervento proposto ricade nella tipologia soggetta a vincolo ambientale, il PIRP deve essere corredato delle autorizzazioni e dei nulla osta rilasciati dalle autorità competenti in materia ambientale.

5. Una quota del 5 per cento delle risorse relative al PIRP per ciascuna città metropolitana può essere destinata alla predisposizione di piani urbanistici, piani della mobilità, studi di fattibilità, investimenti immateriali quali *e-government*, *marketing* territoriale, sviluppo di nuovi servizi e formazione, collegati e funzionali al PIRP.

Art. 76-octies.

(Criteri di valutazione dei PIRP)

1. Nella selezione dei PIRP sono applicati i seguenti criteri di valutazione con relativi punteggi:

a) capacità di innescare un processo di rivitalizzazione occupazionale, economica, sociale e culturale del contesto urbano di riferimento, anche con riguardo al miglioramento della mobilità tramite il trasporto pubblico anche nelle fasce notturne: fino a 20 punti;

b) tempestiva esecutività degli interventi: fino a 10 punti;

c) capacità di attivare la partecipazione decisionale e gestionale dell'associazionismo di base e degli abitanti: fino a 10 punti;

d) fattibilità economica e finanziaria e coerenza interna del PIRP: fino a 10 punti; qualità e innovatività del PIRP sotto il profilo organizzativo, gestionale, ecologico ambientale e architettonico: fino a 20 punti;

f) previsione di misure per favorire, nei bandi per la conversione ecologica, la manutenzione e il restauro degli spazi pubblici del patrimonio edilizio, le piccole e medie imprese o le associazioni che operano nel territorio proponenti i PIRP: fino a 10 punti;

g) impiego di tecniche, tecnologie, materiali, componenti e sistemi riconducibili alla bioedilizia e bioarchitettura: fino a 20 punti.

2. L'ammontare del finanziamento, nel limite complessivo annuo di 2 miliardi di euro fissato dall'articolo 76-*quater*, è determinato dall'Agenzia di cui all'articolo 76-*nonies*, sulla base di quanto richiesto da ogni città metropolitana e del punteggio conseguito, fino a un massimo-annuo di 40 milioni di euro e complessivamente di 200 milioni di euro per ogni PIRP. I PIRP presentati devono indicare, congiuntamente all'importo complessivamente richiesto, il limite di finanziamento pubblico al di-sotto del quale il soggetto proponente è in grado di garantire comunque la fattibilità dell'intervento, facendo ricorso a risorse proprie o a finanziamenti privati o ridimensionando gli interventi, assicurando comunque l'efficacia dei risultati parziali in tale modo conseguibili.

Art. 76-nonies.

(Agenzia per la valutazione dei programmi integrati di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane).

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l’Agenzia per la valutazione dei programmi di rigenerazione delle periferie delle città metropolitane, di seguito denominata "Agenzia". L’Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di presidente, uno dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e uno dall’Associazione nazionale dei comuni italiani, nonché da sei esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dal Consiglio universitario nazionale e uno dall’Istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi ed esperti di finanza di progetto e dotati delle necessarie competenze.

2. L’Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati.

3. La nomina dei componenti dell’Agenzia avviene dopo il termine ultimo di presentazione dei PIRP. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità e di inconfiribilità degli incarichi stabilite per gli organi di Governo.

4. L’Agenzia ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. L’Agenzia è convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei PIRP. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell’Agenzia, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei PIRP.

6. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all’unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l’assenso è espresso dalla maggioranza dei componenti.

7. L’Agenzia dura in carica fino a marzo 2029 per effettuare il monitoraggio degli accordi di programma sottoscritti di cui al comma 12.

8. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei PIRP, l’Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o di comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dall’amministrazione di appartenenza.

9. I componenti dell’Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati.

10. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei PIRP, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni e accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti.

11. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

12. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i programmi in coerenza con le disposizioni degli articoli 76-*quinquies*, 76-*sexies*, 76-*septies* e 76-*octies*, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati PIRP da inserire nel Piano ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei programmi medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei PIRP, le risorse finanziarie, incluse quelle a valere sul Fondo, e i tempi di attuazione dei programmi medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia nella realizzazione. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio dei PIRP. Il monitoraggio dei PIRP avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229, ove compatibile.

13. L'Agenzia, entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli effetti dei PIRP finanziati ai sensi della presente legge.

Art. 76-*decies*.

(Misure per la mobilità sostenibile)

1. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni con maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti Casa-scuola, la riorganizzazione e la razionalizzazione del settore di trasporto e di consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale e il potenziamento delle reti di distribuzione del gas metano, del gas di petrolio liquefatto, dell'energia elettrica e dell'idrogeno sono resi disponibili nello stato di previsione del Ministero, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 530 milioni di euro per il 2018, 700 milioni di euro per il 2019 e 900 milioni di euro dal 2020 al 2028,

per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante le risorse del Fondo.

Art. 76-undecies.

(Utilizzo del patrimonio pubblico e abrogazioni di norme)

1. Gli immobili non utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico sono destinati a:

a) progetti di recupero di immobili a fini di edilizia residenziale pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente collocati nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità incolpevole;

b) progetti di auto-recupero, affidati a cooperative composte esclusivamente da soggetti aventi requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica;

c) altri interventi finalizzati alla riduzione del disagio abitativo;

d) sedi per le attività produttive di nuove imprese giovanili;

e) sedi per servizi pubblici o per attività socio-culturali;

f) riconversione a verde pubblico;

g) sedi per attività socio-culturali autogestite.

2. L'articolo 26 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è abrogato.

3. L'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.

Art. 76-duodecies.

(Risorse per il Piano)

1. Le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, opportunamente rendicontate, sono versate in quota parte e fino al limite di 2.000 milioni di euro annui all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, a decorrere dall'anno 2018 e fino al 2028, al Fondo di cui all'articolo 76-*quater*.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo eccedenti la quota parte di cui al comma 1, sono versate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui 1 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

"Art. 17.1

(Acquisto di pubblicità on line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, costituiti da servizi di *search advertising*, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partiti IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

3. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006; n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e di diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro, sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle medesime lettere".

4. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono abrogate.

5. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito; con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 28 per cento"»;

Conseguentemente, all'articolo 95, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui 1, comma 140 della legge della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 410 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.240 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033».

Art. 77.

77.1

SANTINI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:

«2) al comma 2, primo periodo: dopo le parole: "Ministero dell'economia e delle finanze" sono aggiunte le seguenti: ", sentite le associazioni di categoria nell'ambito di forum nazionali sulla fatturazione elettronica istituiti in base alla decisione della Commissione europea COM-(2010) 8467,"; dopo le parole: "dall'Agenzia delle entrate Il sono aggiunte le seguenti: "anche per l'acquisizione dei dati fiscalmente rilevanti"; dopo la parola: "residenti" sono aggiunte le seguenti: "o stabiliti";».

77.11

IURLARO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il numero 4;
 - b) al numero 7, al capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.
-

77.12

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il numero 4;
 - b) al numero 7, capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.
-

77.13

VICARI

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il numero 4;
 - b) al numero 7, al capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.
-

77.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere il numero 4;
 - b) al numero 7, al capoverso «6.» sopprimere l'ultimo periodo.
-

77.15

PICCOLI, MARIN, CERONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto «4)».

77.16

PICCOLI, MARIN, CERONI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto «5)».

77.17

IURLARO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

77.19

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

77.20

CONSIGLIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

77.21

CONSIGLIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:

«1-bis. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti non sono assoggettati agli adempimenti per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, di cui ai successivi commi 2 e 4».

77.22

ZELLER, PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all’articolo 2, comma 3, dopo le parole: "strumenti tecnologici", sono inserite le seguenti: ", collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto ed immediato rapporto con i cessionari o committenti."».

77.38 (testo 2)

SANTINI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato" fino a: "del diritto medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno successivo a quelle in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

1-ter. All’articolo 25, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "nella quale" fino a: "medesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta";

1-quater. Le disposizioni dei precedenti commi 1-bis e 1-ter si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2017».

Conseguentemente, alla Tabella 4, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018:-50.000.000;

2019:-50.000.000;

2020:-50.000.000.

77.46

PICCOLI, MARIN, CERONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, le parole: "nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive" sono sostituite con le seguenti: "nella misura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile, nella medesima percentuale, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «93 milioni di euro»; e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «173 milioni di euro».

77.63

IURLARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi o commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto"».

77.65

GAMBARO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le parole: «alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto»».

77.66

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto. sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto"».

77.67

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera a-*quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consor-

zio di appartenenza che, ai sensi delle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto.", sono sostituite dalle seguenti: "alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto"».

77.68

GUERRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 17, comma 6, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del presente decreto"».

77.69

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 17, comma 6, lettera *a-quater*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-*ter* del

presente decreto.», sono sostituite dalle seguenti: «alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza relativi a commesse per le quali il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto"».

77.82

MALAN, GIBIINO, D'ALÌ

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

«a-quinquies.) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni.»

77.83

VICECONTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

"a-quinquies) alle cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti di operatori economici che si sono resi aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale i predetti soggetti sono tenuti ad emettere fattura ai sensi dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni"».

77.94

IURLARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.95

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21 comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.96

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.97

VICARI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.99

DI GIACOMO, PANIZZA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in

fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.100

GAMBARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute ar.a'otate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.101

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Dopo comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Per motivi di semplificazione possono non essere trasmessi i dati delle fatture emesse annotate nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelli delle fatture emesse o ricevute annotate, rispettivamente, ai sensi dei commi 1 e 6 del-

l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute».

77.117

IURLARO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

77.118

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

77.119

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo II del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. Le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano nel caso in cui la trasmissione corretta dei dati fatture ovvero la comunicazione corretta delle liquidazioni periodiche da inviare entro il 31 dicembre 2017 è effettuata entro il 28 febbraio 2018"».

Conseguentemente, nella rubrica, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e disposizioni in materia di Comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA».

77.121

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 22, sostituire la lettera d), con la seguente:

"d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione";

b) il comma 22.1, è sostituito dal seguente:

"22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n.39, e successive modificazioni, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n.39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione, dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131, e successive modificazioni"».

77.122

MANGILI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, GIBIINO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge n.179 del 2012, dopo le parole: "anche professionali" inserire le seguenti: "ad eccezione dei servizi di intermedi azione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989"».

77.127 (testo 2)

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 71 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo quanto stabilito dal comma 71-bis.";
- b) dopo il comma 71 è inserito il seguente:

"71-bis. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime dei minimi abbia conseguito ricavi o compensi superiori alla soglia limite riferita al codice di attività di appartenenza, nel limite di 10.000 euro di maggiori ricavi o compensi, il contribuente può avvalersi, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore alla sua soglia limite sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Tale possibilità è limitata ad un massimo di due anni, non consecutivi, nell'arco di 5 anni.

5-ter. Alle eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-bis, nel limite di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrate dall'articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n.232 e dal comma 1 dell'articolo 92. Ove il suddetto limite fosse superato, l'aliquota di cui al comma 5-bis è incrementata sino a concorrenza delle minori entrate. Con provvedimento dell'Agenzia dell'entrate sono adottate le misure per il recupero della maggiore imposta dovuta entro l'anno di riferimento"».

77.128

SPOSETTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n.146, dopo le parole: "affidabilità fiscale" sono inserite le seguenti: "la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi," e dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

"12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, cui al precedente comma 12 è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La Commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e nelle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, della SOGEIT nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di *software*. I componenti della Commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza titolo a rimborso delle spese eventualmente sostenute"».

77.129

COMAROLI, VACCARI, BROGLIA, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "prevista dal presente decreto", sono inserite le seguenti: "per la quota di competenza erariale mentre è riservata interamente alle Regioni la quota di spettanza regionale";

b) al comma 4, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3", sono sostituite con le seguenti: "di cui ai commi 1,2 in relazione alla quota erariale e 3"».

77.131

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. La presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevuti, è prorogata fino al 31 dicembre 2018».

77.133

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento è effettuato a totale invarianza finanziaria in forza della copertura correlata alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

77.0.2

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 77-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Per esigenze di adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato e per la salvaguardia delle professionalità esistenti, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare, direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche

non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante la copertura della capacità assunzionale attualmente autorizzata e procedendo progressivamente sulla base della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

77.0.5

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 77-bis.

(Tracciabilità canoni di locazione)

1. Al fine della tracciabilità dei redditi derivanti da contratti di locazione vigenti, rinnovati o stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n.431, partire dalla data di entrata in vigore della «presente legge, il corrispettivo del canone di locazione deve essere versato dal conduttore al locatore esclusivamente attraverso bonifico bancario o postale, assegno bancario circolare o vaglia postale, ad esclusione dei canoni relativi alle locazioni di immobili di edilizia residenziale pubblica o del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche e delle grandi proprietà edilizie, come definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2017, all'articolo 1, comma 5».

77.0.6

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«77-bis.

(Lotteria scontrini)

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n.232, sostituire le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2018", con le seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020"».

Art. 78.

78.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al decreto legislativo 504/1995 inserire le seguenti modificazioni:

1. L'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 (duemila) per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".

2. All'Articolo 62-*quater*, dopo il comma 7, inserire i seguenti commi:

"8. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo ex art. 62-*quater*, Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, e dell'imposta ex art. 11, comma 22, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 30 Settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

9. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze di cui al comma 8 è almeno pari al 5 per cento dell'imposta dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

10. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 8 versa la somma di cui al comma 9 entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo

dovuto di cui al comma 9 mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

11. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"».

Art. 79.

79.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante \Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020\, e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per

le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

79.0.3

ORELLANA, LANIECE, Fausto Gullherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui ai comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano dispo-

nibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-*ter*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

79.0.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Au-

torità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al [me di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3,-convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri

generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

79.0.5

GAMBARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti

di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

79.0.7

IURLARO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riforma degli oneri generali del sistema elettrico)

1. Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2017 sono destinate, dal 12 gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo; secondo un principio di allineamento direttamente proporzionale tra consumi e contribuzione al gettito della componente A3 di ciascuna tipologia di utente beneficiaria. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari ai fini dell'applicazione del presente comma.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione della Commissione europea 2014/C200/01, del 28 giugno 2014, recante "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020", e alla decisione della Commissione europea C(2017)3406, del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi possono essere comunque adottati, sono ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese. Con gli stessi decreti sono definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza. L'insieme di tali misure non può comunque comportare, per i soggetti non ammessi all'agevolazione, aggravii superiori ad 1 miliardo di euro.

3. Con i decreti di cui al comma 2, le agevolazioni sono definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell'impresa purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2, che non comportino aggravii per soggetti non ammessi all'agevolazione nei limiti di un miliardo di euro, di cui al comma precedente, applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano dispo-

nibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definite le modalità di applicazione della clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) di cui ai punti 189 e 190 della medesima comunicazione.

4. Restano fermi gli obblighi di effettuazione della diagnosi energetica di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, per le imprese a forte consumo di energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono ammesse all'agevolazione di cui al comma precedente le sole imprese a forte consumo di energia elettrica che adottino un Sistema di Gestione Energia certificato conforme alla norma ISO 50001.

5. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ad adeguare, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico, applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi diversi da quelli domestici, assicurando che sia riflessiva in misura non superiore ad un quarto della struttura tariffaria di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa"».

79.0.8

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a: "al medesimo comma 1" sono sostituite dalle parole: "redistribuirne il peso in maniera equa e bilanciata tra le diverse categorie di consumatori finali, sulla base dei reali profili di consumo,"».

79.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Riforma degli oneri generali di sistema)

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: "tener conto" a: "al medesimo comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "redistribuirne il peso in maniera equa e bilanciata tra le diverse categorie di consumatori finali, sulla base dei reali profili di consumo,"».

79.0.18

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 79-bis.

(Compensazione delle accise nelle procedure concorsuali esecutive)

1. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-*sexies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta, nel limite complessivo di cui al comma 4, la possibilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato sensi dell'articolo 182-*bis* del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di concerto con il direttore dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

4. Al maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati nel limite di 200 milioni di euro per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2018, 2019 e 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 80.

80.1

CALLENDO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 80. – (*Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di Cassazione*). – 1. Presso la Corte di Cassazione è istituita una Sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie tributarie. La Corte di Cassazione nella detta Sezione giudica con il numero invariabile di cinque votanti. A tale-Sezione devono-essere destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei procedimenti pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie. Per i cinque anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge saranno destinati a tale Sezione quarantacinque magistrati. Nel ruolo organico del personale della magistratura il numero dei magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità è aumentato di venti unità, con conseguente riduzione di venti unità del numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di primo grado. Avverso le sentenze dei giudici tributari di secondo grado può essere proposto ricorso per cassazione:

- a) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- b) per violazione delle norme sulla competenza;
- c) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto;
- d) per nullità della sentenza o del procedimento;
- e) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

2. Agli adempimenti organizzativi conseguenti all'applicazione del presente articolo provvedono il Ministro della giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura secondo le rispettive competenze.

3. Dall'applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

80.2

SANTINI

Al comma 20 sostituire le parole: "sono applicati, a norma del predetto comma, esclusivamente" con le seguenti: "possono essere applicati, a norma del predetto comma, prevalentemente"».

80.0.3

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifica alla disciplina del pagamento dei tributi in pendenza di giudizio e abolizione istituto del "solve et repete")

1. All'articolo 68, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: "per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per un terzo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso".

2. All'articolo 68, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 dicembre 1992; n. 546, le parole: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso" sono sostituite dalle seguenti: "per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre un terzo; se la stessa accoglie parzialmente il ricorso".

3. All'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Se il ricorso in appello viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria regionale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza".

4. L'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - (*Condanna dell'ufficio al rimborso*). - 1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze o l'ente locale al concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, la segreteria rilascia copia della sentenza, anche senza il relativo passaggio in giudicato, spedita in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, applicando per le spese l'articolo 25, comma 2, del presente decreto".

5. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è abrogato».

80.0.4

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Notificazioni delle cartelle di pagamento)

1. Al fine di garantire l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni delle cartelle di pagamento, a tutela del buon andamento dell'amministrazione della giustizia tributaria e della finanza pubblica, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Quando ai fini del perfezionamento di una medesima notifica sono necessarie molteplici attività, le stesse possono essere effettuate da più soggetti diversi appartenenti alla medesima categoria, tra quelli indicati dal comma precedente, i quali ne danno evidenza nell'ambito della singola relata".

2. Al secondo comma dell'articolo 45 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono soppresse le seguenti parole: "e non può farsi rappresentare né sostituire"».

80.0.6

NACCARATO, Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 504 del 1995)

1. Al decreto legislativo n. 504 del 1995 inserire le seguenti modificazioni:

1). L'Articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Dal 1° gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenute nei medesimi liquidi. L'imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 (duemila) per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigore del regime di imposizione previsto dal medesimo comma".

2). All'Articolo 62-*quater*, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"8. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo ex articolo 62-*quater*, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 come modificato dal decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, e dell'imposta ex articolo. 11, comma 22, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 30 Settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

9. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze cui al comma 8 è almeno pari al 5 per cento dell'imposta dovuta, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

10. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma 8 versa la somma di cui al comma 9 entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. È consentito al soggetto passivo d'imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto di cui al comma 9 mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

11. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"«.

80.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 80-bis.

(Estensione della definizione agevolata alle ingiunzioni fiscali)

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 31 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate qualora siano inferiori a 10.000 euro. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 6-ter, ad esclusione del primo comma, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225.

2. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Art. 81.

81.1 (testo 2)

CIOFFI, PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. Per contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei cosiddetti «paradisi fiscali», alle persone giuridiche aventi sede legale in

Stati o territori esteri con un regime fiscale privilegiato ovvero da queste controllate direttamente o indirettamente, si applicano le seguenti restrizioni:

a) è vietato l'accesso ad ogni tipo di finanziamento concesso dallo Stato o dall'Unione europea per il tramite dello Stato;

b) è esclusa la possibilità di partecipare alle procedure d'appalto, nei settori ordinari e speciali, e di concessione, bandite dallo Stato.

2-ter. È fatto divieto alle società a partecipazione pubblica, di cui all'articolo 2, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; di stipulare un contratto di conto corrente con i paesi individuati ai sensi del comma *2-quinquies*.

2-quater. Per i soggetti di cui al comma *2-ter* nonché per le Pubbliche Amministrazioni e per gli organismi di diritto pubblico è altresì fatto divieto di operare con le società e con gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, con sedi registrate nei paesi individuati ai sensi del comma *2-quinquies*.

2-quater. Le modalità di attuazione dei commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, nonché le sanzioni da applicarsi in caso di violazione, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione legge.

2-quinquies. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

2-sexies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono aggiornati gli elenchi degli Stati fiscalmente privilegiati di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2-septies. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il comma 4 dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogato».

Art. 82.

82.1 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 45.000.000;

2020: – 45.000.000.

82.3

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. I soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che corrispondono a altri soggetti, anche non residenti nel territorio dello Stato, compensi comunque denominati per cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuati nei confronti dei medesimi soggetti, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovute dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa.

4-ter. L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è esteso ai soggetti indicati dal comma 1-bis, dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto le modalità attuative della disposizione di cui al comma 4-ter».

82.4

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"Quando ai fini del perfezionamento di una medesima notifica sono necessarie molteplici attività, le stesse possono essere effettuate da più soggetti diversi appartenenti alla medesima categoria, tra quelli indicati dal comma precedente, i quali ne danno evidenza nell'ambito della singola relata".

4-ter. Al comma 2, dell'articolo 45, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sopprimere le seguenti parole: «e non può farsi rappresentare né sostituire».

82.5 (testo 2)

BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 1-bis, dopo le parole: "dei seguenti soggetti" inserire le seguenti: "fatta eccezione per le transazioni di importo inferiore a 10.000 euro"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
- b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";
- c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Art. 83.

83.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I soggetti, cui l'Agenzia delle entrate ha negato l'esecuzione della delega di pagamento, possono comunque avvalersi di quanto stabilito dall'articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472».

83.4

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», *aggiungere le seguenti:* «resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».

83.5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», *aggiungere le seguenti:* «; resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».

83.7

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «; resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, nA72, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».

83.8

IURLARO

Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo le parole: «si considerano non effettuati», aggiungere le seguenti: «; resta ferma la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, entro la data di notifica dell'atto di irrogazione delle sanzioni».

83.9

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Al comma 1, capoverso «49-ter», dopo il terzo periodo, aggiungere seguente: «Il contribuente potrà, ad ogni modo, eseguire i versamenti dovuti, senza maggiori oneri a suo carico, nel termine di 15 giorni dalla data della comunicazione della mancata esecuzione della delega di pagamento».

Art. 84.

84.1

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 83-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia ed il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessita di urgente adeguamento ai principi dell'ordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato, le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni anzianità nella terza area ed in possesso di titolo di studi universitario, che abbia svolto, in forza di uno a più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continuativi, conseguendo valutazioni tutte positive. L'inquadramento viene effettuato a totale invarianza finanziaria nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedenza progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

84.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERYELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Disposizioni per la tassazione di imbarcazioni di lusso)

1. A decorrere dall'anno 2018 le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
- b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

2. Restano salvi i regimi di riduzione ed esenzione di cui ai commi da 1 a 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

84.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dai commi 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affidi in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n.346, e successive modificazioni, sono abrogate».

84.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel

mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

1) le parole: "che abbiano come sotto stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter dell'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in line, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

84.0.5

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 84-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'occupazione nel settore della birra in Italia, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-*bis* è sostituito con il seguente:

"3-*bis*. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modificazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

84.0.6

STUCCHI, COMAROLI, CANDIANI, STEFANI, ANGIANI, COLLINA, FILIPPI, TOMASELLI, FLORIS, CASSON, MARINELLO, ARRIGONI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 84-bis.

(Disposizioni per il rilancio del settore della birra)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'occupazione nel settore della birra in Italia, nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1 gennaio 2018, ad euro 2,93 per etto litro e per grado-Plato.

2. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

"3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modificazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

84.0.7

URAS, LAI, CUCCA, ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Ride terminazione dell'aliquota di accisa sulla birra)

1. Al fine di incentivare occupazione nel settore della birra in Italia, nell'Allegato del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa al prodotto birra è rideterminata, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad euro 2,93 per ettolitro e per grado-Plato.

2. Al fine di valorizzare i cosiddetto micro-birrifici artigianali, che rappresentano una realtà produttiva in costante crescita, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

"3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, con produzione complessiva sotto i 200.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 15 per cento. Ai piccoli birrifici indipendenti, con produzione complessiva sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche', relativa alla voce Birra', ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti modificazioni:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 20.000.000.

84.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari le

agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

84.0.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Incremento aliquota IRES)

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dallo gennaio 2018 e con effetti dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui al presente articolo, è fissata al 27,5 per cento.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta, nel primo anno di applicazione"».

84.0.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo n.504 del 1992, ed al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in materia di esenzione dall'imposta municipale sugli immobili)

1. Ai fini di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n.504 del 1992, all'articolo 16, lettera *a*) della legge n. 222 del 1985, le parole: ", all'educazione cristiana" sono soppresse, ed al comma 4, dell'articolo 149, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, le parole: "agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed" sono soppresse».

84.0.12

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(Incremento misura del Preu sugli apparecchi VLD)

1. Limitatamente agli anni 2018 e 2019, la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate».

84.0.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 84-bis.

(PREU)

1. Il prelievo erariale unico sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementato di cinque punti percentuali».

Art. 85.

85.4

MOSCARDELLI, Gianluca ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai minori acconti d'imposta versati per il periodo d'imposta 2017 per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Art. 86.

86.0.2

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 86-bis.

(Società di comodo e in perdita sistematica)

1. L'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.
2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, i commi 36-decies e 36-undecies sono soppressi».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 222 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'uni-

versità e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

86.0.3

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 86-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di indennizzi dei risparmiatori)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti dall'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono compensabili con l'indennizzo percepito o con redditi diversi le minusvalenze di natura finanziaria realizzate in seguito alla cessione delle medesime azioni».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2120 degli stati di previsione di parte corrente

della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

86.0.4

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disposizioni tributarie in materia di indennizzi dei risparmiatori)

1. Gli indennizzi ricevuti dagli azionisti di Banca popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. corrisposti in seguito agli accordi transattivi con le medesime sono esenti all'imponibilità ai fini IRPEF in qualità di reddito diverso di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, all'articolo 20, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 14-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Art. 87.

87.0.2

DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 87 --bis

(Soppressione della esenzione imu per immobili costruttori invenduti)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

"9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati si applica l'imposta municipale propria nell'aliquota determinata dal Comune interessato pari a quella applicata agli alloggi non utilizzati come prima casa o con regolare contratto di locazione registrato"».

Art. 88.

88.1

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000;

2019: – 10.000.000;

b) *all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018» con le seguenti: «180 milioni di euro per l'anno 2018».*

88.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata dei ruoli)

1. Il debitore che aderisce alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, può richiedere che il pagamento delle somme avvenga in un'unica soluzione o in forma dilazionata con cadenza mensile o trimestrale con rate di pari importo a decorrere dallo gennaio 2018 nel numero massimo di:

- a) 36 rate per somme fino a 20.000 euro;
- b) 42 rate per somme da 20.001 a 30.000 euro;
- c) 48 rate per somme da 30.001 a 40.000 euro;
- d) 54 rate per somme da 40.001 a 50.000 euro;
- e) 60 rate per somme da 50.001 a 60.000 euro;
- f) 66 rate per somme da 60.001 a 70.000 euro;
- g) 72 rate per somme superiori a 70.000 euro.

2. Nel caso in cui il debitore esprima la volontà di rateizzazione secondo le modalità definite nel precedente comma, a decorrere dal 1° giugno 2018 è effettuato il pagamento:

a) delle somme affidate all'agente di riscossione a titoli di capitale e interessi, a cui è aggiunta la somma pari al 3 per cento del debito dovuto a titolo di capitale;

b) delle somme maturate a favore dell'agente di riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 122, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

3. Ai fini della definizione di cui al precedente comma, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, ren-

dendo, entro il 15 gennaio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno annunciare agli stessi giudizi. Entro il 15 gennaio 2018 il debitore può integrare con le predette modalità la dichiarazione presentata anteriormente a tale data, con le seguenti caratteristiche:

- a) pagamento della quota capitale in fauna dilazionata in trentasei mesi;
- b) addebito delle sanzioni nella misura massima del 10 per cento;
- c) azzeramento degli interessi di mora;
- d) nel caso di omesso versamento, addebito degli interessi legali dalla data dell'omesso versamento;
- e) sospensione dei provvedimenti di recupero attivo da parte della società Equitalia Spa per coloro che aderiscono alla definizione dei ruoli.

4. Per le imprese, la definizione dei ruoli e degli omessi versamenti si intende valida e opponibile a condizione che l'attività prosegua per almeno un triennio e che siano mantenuti nel triennio i livelli occupazionali in misura media pari ad almeno il 50 per cento della forza lavoro impiegata alla data di adesione alla definizione.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate emanano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più provvedimenti per stabilire le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 12 a 15 del presente articolo.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 e seguenti quantificato in 1.400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni della stanziamento di parte corrente inserito, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Flussi migratori, intervenuti per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose" della missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

88.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di definizione agevolata dei ruoli)

1. In deroga alle disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 e di cui all'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le società di capitali poste in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere la definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, compresi quelli in attesa di definizione del contenzioso tributario e quelli già definiti iscritti a ruolo, senza corresponsione delle somme relative agli interessi e alle sanzioni e delle somme dovute a titolo di aggio all'agente di riscossione, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, nella misura del:

- a) 100 per cento delle somme dovute per omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- b) al 50 per cento delle somme dovute per omessi versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi;
- c) al 30 per cento delle somme dovute per omessi versamenti delle imposte sui redditi della società e degli omessi versamenti doveri come sostituito d'imposta;
- d) al 100 per cento delle somme dovute per omessi versamenti relativi a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada».

Conseguentemente, all'onere pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

- a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019; al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 245 milioni per l'anno 2018 e 128 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione a cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 202 milioni di euro a decorrere dal 2019».

88.0.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modificazioni in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni)

1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e del parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;

b) a favore del fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere *a)*, *b)*, e *d)*, relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere".

2. Le lettere *h)* e *i)* del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1998, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate».

88.0.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491:

1) sono premesse le seguenti parole: "Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria";

2) le parole: "Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato," sono sostituite dalle seguenti: "Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione";

3) le parole: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro";

b) al comma 492:

le parole: "che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma," e le parole: ", che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma" sono soppresse; le parole: "ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contatto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione";

c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:

"499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro";

d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

88.0.6

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Modifiche ai commi 639 e 669 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, in materia di tassa sui servizi indivisibili)

1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) al comma 639 le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 950.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9";

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei

terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9"».

88.0.7

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 88-bis.

(Incremento dell'aliquota IRES)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, l'aliquota di cui all'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è fissata al 27,5 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente rilevano ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle società di cui al richiamato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel primo anno di applicazione».

88.0.9

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Disposizioni in materia di detraibilità delle spese veterinarie)

1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*c-bis*) le spese veterinarie, fino all'importo di euro 700,00, limitatamente alla parte che eccede euro 100,00. Ai fini dell'individuazione delle

tipologie di animali per le quali spetta la detraibilità delle predette spese resta fermo il decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo l'articolo 84, inserire il seguente:*

«Art. 84-bis.

(Imposta di bollo money transfer)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria, in misura pari al 6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'imposta non si applica ai trasferimenti effettuati da persone fisiche munite di matricola Inps e codice fiscale, ai trasferimenti effettuati verso Paesi membri dell'Unione europea, nonché a quelli effettuati dai cittadini dell'Unione europea».

b) *alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.*

88.0.10

Russo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Semplificazione e perequazione trattamento impositivo IPT Autotrasporti)

All'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "senza conducente," inserire le seguenti: "e tra imprese di autotrasporto di cose per conto terzi iscritte nel relativo albo"«.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 120.000;

2019: – 74.000;

2020: – 94.200.

88.0.11

SANTINI

Dopo l'articolo aggiungere seguente:

«Art. 88-bis.

(Misure correttive della disciplina vigente in materia di lavoratori impatriati)

1. All'articolo 1, comma 259 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* le parole: "in alternativa" sono sostituite dalla parola: "inoltre";
 - b)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con effetti a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2017"».
-

88.0.12

URAS, STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 88-bis.

1. A decorrere dall'anno 2018 la tassa di concessione governativa prevista dal titolo V della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 sono incrementate del 20 per cento».

Art. 89.

89.1

RANUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «in linea con gli indirizzi comunitari,» inserire le seguenti: «ivi incluso quello di facilitare l'ingresso nel mercato a nuovi entranti,».

89.2

BONFRISCO

*Al comma 1 dopo le parole: «a lungo termine» inserire le seguenti: «Conformemente a quanto previsto in occasione della gara per l'assegnazione delle frequenze LTE, è previsto uno sconto fino ad un massimo del 3 per cento dell'importo corrisposto ad esito dell'aggiudicazione, agli aggiudicatari che si impegnano, nella realizzazione delle nuove reti con le frequenze oggetto del presente provvedimento e per più del 50 per cento di esse, ad introdurre tecnologie a basso impatto ambientale, sia nei consumi che nei materiali, documentando caratteristiche di ecosostenibilità superiori agli standard industriali correnti lungo tutto il *Life Cycle Assessment*. I minori introiti derivanti dall'applicazione delle misure di cui al comma precedente saranno compensati mediante la distrazione parziale dei contributi versati per i diritti d'uso delle frequenze assegnate, dagli aggiudicatari».*

89.4

BARANI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2019», con le seguenti: «30 novembre 2018».

89.5

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, ZIN, BERGER

Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2019», con le seguenti: «30 novembre 2018».

89.6

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2019», con le seguenti: «30 novembre 2018».

89.7

VICARI

Al comma 2, sostituire le parole: «30 settembre 2018», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «28 febbraio 2019 », con le seguenti: «30 novembre 2018».

89.9

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dallo luglio 2022», inserire le seguenti: «e durata pari a venticinque anni».

89.10

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari a venticinque anni».

89.11

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari venticinque anni».

89.12

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dal 1° luglio 2022», aggiungere le seguenti: «e durata pari venticinque anni».

89.13

VICARI

Al comma 2, dopo le parole: «a far data dallo luglio 2022», inserire le seguenti: «e durata pari venticinque anni».

89.14

AMORUSO

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «È demandato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni procedere all'individuazione di misure volte ad incentivare la più rapida realizzazione delle reti operanti con nuove tecnologia».

89.15

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 4 aggiungere il seguente periodo: «Il suddetto piano nazionale di assegnazione delle frequenze deve destinare almeno un terzo delle frequenze coordinate alla diffusione dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

89.16

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto piano nazionale di assegnazione delle frequenze deve destinare almeno un terzo delle frequenze coordinate alla diffusione dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

89.17

FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto piano nazionale di assegnazione delle frequenze deve destinare almeno un terzo delle frequenze coordinate alla diffusione dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

89.700

COMPAGNA

Al comma 5, dopo le parole: «30 settembre 2018» aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze»;

dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis. Al terzo periodo, dopo le parole: "della necessità di assicurare" aggiungere le seguenti: "la continuità d'impresa"».

89.701

COMPAGNA

Al comma 5, dopo le parole: «30 settembre 2018» aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze».

89.18

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, dopo le parole: «calendario di cui al comma 6», inserire le seguenti: «senza alcuna discriminazione ed equamente distribuite sulle bande VHF e UHF secondo la normativa vigente, un terzo agli operatori locali e due terzi agli operatori nazionali».

89.19

Maurizio Rossi

Al comma 5, dopo le parole: «calendario di cui al comma 6», inserire le seguenti: «senza alcuna discriminazione ed equamente distribuite sulle bande VHF e UHF secondo la normativa vigente, un terzo agli operatori locali e due terzi agli operatori nazionali».

89.20

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, dopo le parole: «per l’assegnazione in ambito nazionale», inserire le seguenti: «e locale».

Conseguentemente:

– *dopo le parole: «digitale terrestre agli operatori di rete nazionali», inserire le seguenti: «e locali»;*

– *dopo le parole: «terzo periodo ad operatori dirette nazionali» aggiungere le seguenti: «e locali»;*

– *dopo le parole: «trasmissione di programmi in ambito locale», inserire le seguenti: «e nazionale,».*

89.21

Maurizio Rossi

Al comma 5, dopo le parole: «per l'assegnazione in ambito nazionale», inserire le seguenti: «e locale».

Conseguentemente:

– dopo le parole: «digitale terrestre agli operatori di rete nazionali», inserire le seguenti: «e locali»;

– dopo le parole: «terzo periodo ad operatori dirette nazionali» aggiungere le seguenti: «e locali»;

– dopo le parole: «trasmissione di programmi in ambito locale», inserire le seguenti: «e nazionale.».

89.22

AMORUSO

Al comma 5, dopo le parole: «per il servizio televisivo digitale terrestre agli operatori di rete nazionali», aggiungere le seguenti: «garantendo il mantenimento delle risorse frequenziali per gli operatori che hanno acquisito a titolo oneroso i diritti d'uso delle frequenze».

89.23

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, dopo le parole: «destinando la capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi» inserire le seguenti: «secondo la normativa vigente, un terzo al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale e due terzi al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale.».

Conseguentemente dopo le parole: «al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi», espungere le seguenti: «in ambito locale».

89.24

Maurizio Rossi

Al comma 5, dopo le parole: «destinandola capacità trasmissiva al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi», inserire le seguenti: «secondo la normativa vigente, un terzo al trasporto di fornitori di servizi

media audiovisivi in ambito locale e due terzi al trasporto di fornitori di servizio di media audiovisivi in ambito nazionale,».

Conseguentemente dopo le parole: «al trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi», eliminare le seguenti: «in ambito locale».

89.25

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «il calendario nazionale»; aggiungere le seguenti: «e locale».

89.26

Maurizio ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «il calendario nazionale», aggiungere le seguenti: «e locale».

89.27

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 2017, di cui al comma 1», inserire le seguenti: «che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione e vantaggio competitivo fra operatori locali e nazionali, preveda una omogenea distribuzione delle frequenze tra gli operatori televisivi nazionali e locali secondo quanto previsto dall'attuale normativa che prevede un terzo di riserva alle emittenti locali e due terzi alle nazionali, sia della banda terza VHF che della banda quarta e quinta UHF,».

89.28

Maurizio ROSSI

Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 2017, di cui al comma 1», inserire le seguenti: «che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione e vantaggio competitivo fra operatori locali e nazionali, preveda una omogenea distribuzione delle frequenze tra gli operatori televisivi nazionali e locali secondo quanto previsto dall'attuale normativa che prevede un terzo

di riserva alle emittenti locali e due terzi alle nazionali, in modo assolutamente proporzionale sia della banda terza VHF che della banda quarta e quinta UHF,».

89.29

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 20 17, di cui al comma 1», inserire le seguenti: «che, al fine di evitare qualsiasi discriminazione e vantaggio competitivo fra operatori locali e nazionali, preveda una omogenea distribuzione delle frequenze tra gli operatori televisivi nazionali e locali secondo quanto previsto dall'attuale normativa che prevede un terzo di riserva alle emittenti locali e due terzi alle nazionali, in modo assolutamente proporzionale sia della banda terza VHF che della banda quarta e quinta UHF,».

89.30

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale», inserire le seguenti: «nonché i fornitori di servizio in ambito nazionale».

89.31

Maurizio Rossi

Al comma 6, dopo le parole: «servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale», inserire le seguenti: «nonché i fornitori di servizio in ambito nazionale».

89.32

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «secondo i seguenti criteri», inserire le seguenti: «tesi a prevedere il passaggio al DVBT-2 delle emittenti televisive nazionali e locali in modo contestuale:».

Conseguentemente, al comma 6, lettera f), dopo le parole: «contestuali attivazioni di frequenze», inserire le seguenti: «, delle emittenti televisive nazionali e locali, eventualmente differenziando il passaggio per omogenee aree geografiche tecniche esattamente come avvenuto in occasione dello switch off dall'analogico al DVBT-1,».

89.33

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, dopo le parole: «secondo i seguenti criteri», inserire le seguenti: «tesi a prevedere il passaggio al DVBT-2 delle emittenti televisive nazionali e locali in modo contestuale:».

Conseguentemente, al comma 6, lettera f), dopo le parole: «contestuali attivazioni di frequenze», inserire le seguenti: «, delle emittenti televisive nazionali e locali, eventualmente differenziando il passaggio per omogenee aree geografiche tecniche esattamente come avvenuto in occasione dello switch off dall'analogico al DVBT-1,».

89.34

Maurizio Rossi

Al comma 6, dopo le parole: «secondo i seguenti criteri», inserire le seguenti: «tesi a prevedere il passaggio al DVBT-2 delle emittenti televisive nazionali e locali in modo contestuale:».

Conseguentemente, al comma 6, lettera f), dopo le parole: «contestuali attivazioni di frequenze», inserire le seguenti: «, delle emittenti televisive nazionali e locali, eventualmente differenziando il passaggio per omogenee aree geografiche tecniche esattamente come avvenuto in occasione dello switch off dall'analogico al DVBT-1,».

89.35

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale», inserire le seguenti: «nonché il trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale».

89.36

Maurizio Rossi

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «dal multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale», inserire le seguenti: «nonché il trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale».

89.37

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale», inserire le seguenti: «costituito per un terzo dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito locale e per due terzi dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale»:

Conseguentemente, dopo le parole: «regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale», inserire le seguenti: «e nazionale».

89.38

Maurizio Rossi

Al comma 6, lettera c), dopo le parole: «PNAF 2018 per la realizzazione del multiplex regionale», inserire le seguenti: «costituito per un terzo dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito locale e per due terzi dal trasporto di fornitori di contenuti in ambito nazionale»:

Conseguentemente, dopo le parole: «regionale destinato alla trasmissione di programmi in ambito locale», inserire le seguenti: «e nazionale».

89.39

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, lettera e), dopo le parole: «d'uso nazionali», aggiungere le seguenti: «e locali secondo la normativa vigente che prevede un terzo ai soggetti locali e due terzi ai soggetti nazionali».

89.40

Maurizio Rossi

Al comma 6, lettera e), dopo le parole: «d'uso nazionali», aggiungere le seguenti: «e locali secondo la normativa vigente che prevede un terzo ai soggetti locali e due terzi ai soggetti nazionali».

89.41

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 6, lettera f), sostituire il periodo: «lettere b), c) e d)», con il seguente: «lettere b), c), d) e e), purché in modo contestuale tra operatori nazionali e locali.».

Conseguentemente dopo le parole: «diritti d'uso nazionali», aggiungere le seguenti: «e locali».

89.42

Maurizio Rossi

Al comma 6, lettera f), sostituire il periodo: «lettere b), c) e d)», con il seguente: «lettere b), c), d) e e), purché in modo contestuale tra operatori nazionali e locali.».

Conseguentemente dopo le parole: «diritti d'uso nazionali», aggiungere le seguenti: «e locali».

89.43

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 7, sostituire il periodo: «dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete», con il seguente: «di un terzo dei diritti d'uso delle frequenze VHF per il servizio televisivo digitale terrestre secondo la normativa vigente che prevede un terzo agli operatori di rete locali e due terzi agli operatori di rete nazionali.».

89.44

Maurizio Rossi

Al comma 7, sostituire il periodo: «dei diritti d'uso delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre ad operatori di rete», con il seguente: «di un terzo dei diritti d'uso delle frequenze VHF per il servizio televisivo digitale terrestre secondo la normativa vigente che prevede un terzo agli operatori di rete locali e due terzi agli operatori di rete nazionali.».

89.45

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 7, sostituire le parole: «delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre» con le seguenti: «di almeno un terzo delle frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre.».

89.46

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 7, sostituire le parole: «delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre» con le seguenti: «di almeno un terzo delle frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre.».

89.47

FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 7, sostituire le parole: «delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre» con le seguenti: «di almeno un terzo delle frequenze coordinate per il servizio televisivo digitale terrestre».

89.48

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 7, dopo le parole: «ad operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito locale».

89.49

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 7, dopo le parole: «ad operatori di rete» aggiungere le seguenti: «in ambito locale».

89.50

FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 7, dopo le parole: «ad operatori di rete» inserire le seguenti: «in ambito locale».

89.51

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 8 sostituire il periodo: «31 dicembre 2021 nelle aree geografiche» con il seguente: «30 giugno 2022 contestualmente, per aree geografiche tecniche, alla transizione degli operatori nazionali».

89.52

Maurizio Rossi

Al comma 8 sostituire il periodo: «31 dicembre 2021 nelle aree geografiche» con il seguente: «30 giugno 2022 contestualmente, per aree geografiche tecniche, alla transizione degli operatori nazionali».

89.53

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sopprimere il comma 9.

89.54

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere il comma 9.

89.55

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9, sostituire le parole: «30 novembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2022».

89.56

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «30 novembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2022».

89.57

FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 9, sostituire le parole: «30 novembre 2018» con le seguenti: «30 giugno 2022».

89.58

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9, sostituire il periodo compreso tra le parole: «adeguati spazi» e le parole: «31 luglio 2005, 11.177» con il periodo: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, nonché ulteriori spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».

89.702

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, dopo le parole: «dal presente articolo», aggiungere le seguenti parole: «Tale piano di numerazione deve riservare ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale almeno dieci numerazioni nelle prime venti e, complessivamente, almeno un terzo delle numerazioni del primo arco. Eventuali numerazioni specifiche per intese e consorzi possono essere eventualmente rilasciate a soggetti che effettuano trasmissioni in contemporanea per almeno dieci ore giornaliere nell'orario compreso tra le ore 7.00 e le ore 24.00».

89.59

FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 9, sostituire le parole da: «adeguati spazi» a: «decreto legislativo n. 177 del 2005.» con le seguenti: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, nonché ulteriori spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».

89.60

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «adeguati spazi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «almeno un terzo delle

numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale, nonché ulteriori spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».

89.61

FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 9, sostituire le parole da: «adeguati spazi» a: «decreto legislativo n. 177 del 2005.» con le seguenti: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

89.63

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: «adeguati spazi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «almeno un terzo delle numerazioni del primo arco ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale».

89.64

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9, al fine del secondo periodo dopo le parole: «del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» aggiungere le seguenti: «che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».

89.65

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 9, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «che trasmettono programmi in contemporanea almeno dieci ore al giorno».

89.66

BARANI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «pari agli interessi legali sulle somme versate» con le seguenti: «pari al 10,25 per cento delle somme versate»;

sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» con le seguenti: «a decorrere dalla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6».

89.67

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «pari agli interessi legali sulle somme versate» con le seguenti: «pari al 10,25 per cento delle somme versate»;

sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» con le seguenti: «a decorrere dalla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6».

89.68

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «pari agli interessi legali sulle somme versate» con le seguenti: «pari al 10,25 per cento delle somme versate»;

sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» con le seguenti: «a decorrere dalla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6».

89.69

VICARI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «pari agli interessi legali sulle somme versate» con le seguenti: «pari al 10,25 per cento delle somme versate»;*

b) *sostituire le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» con le seguenti: «a decorrere dalla data di mancata liberazione ai sensi della tabella di marcia nazionale di cui al comma 6».*

89.70

BONFRISCO

Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «esercizio 2018» sostituire la cifra «35,5» con: «43,2.»

dopo le parole: «esercizio finanziario 2019» sostituire la cifra «293,4» con: «301,1»

dopo le parole: «esercizio finanziario 2020» sostituire la cifra «141» con: «148,7»

dopo le parole: «esercizio finanziario 2021» sostituire la cifra «272,1» con: «279,8.»

dopo quanto previsto alla lettera «d) inserire la seguente:

«d-bis) rimborso, fino ad un massimo di 7,7 milioni per l'anno 2019, 7,7 per l'anno 2020, 7,7 milioni per l'anno 2021 e 7,7 milioni per l'anno 2022, dei costi sostenuti per il mantenimento del servizio GSM fino al 30 giugno 2022 agli operatori cui il ministero dello sviluppo economico ha rilasciato i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 1, comma 572 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

89.73

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «erogazione di indennizzo», inserire le seguenti: «di valore, omogeneo tra operatori di rete di ambito locale e nazionale.».

Conseguentemente dopo le parole: «di diritto d'uso.», inserire le seguenti: «In ambito regionale l'indennizzo, oltre che essere calcolato in base al numero di abitanti, dovrà essere parametrato anche ai numero di impianti utilizzati».

89.74

Maurizio Rossi

Al comma 13, lettera b), dopo le parole: «erogazione di indennizzo», inserire le seguenti: «di valore omogeneo tra operatori di rete di ambito locale e nazionale».

Conseguentemente dopo le parole: «di diritto d'uso.», inserire le seguenti: «in ambito regionale l'indennizzo, oltre che essere calcolato in base al numero di abitanti, dovrà essere parametrato anche al numero di impianti utilizzati».

89.77

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Al comma 13, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) contributo ai costi a carico dei comuni coinvolti nell'attività di sperimentazione basata sulla tecnologia 5G promossa dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di servizi pubblici digitali basati sulla tecnologia 5G. Per tali finalità, è assegnato 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021».

Conseguentemente, alla lettera c) le parole: «25 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «24 milioni di euro».

89.79

FRAVEZZI, LANIECE, BERGER, PANIZZA

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» inserire le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.80

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, ZIN, BERGER

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» inserire le seguenti: «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interfe-

renziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.81

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6» *aggiungere le seguenti:* «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.82

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6;» *aggiungere le seguenti:* «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.83

VICARI

Al comma 13, lettera d), dopo le parole: «monitoraggio delle attività di coordinamento della transizione di cui al comma 6», *aggiungere le seguenti:* «attività di monitoraggio e risoluzione delle problematiche interferenziali causate dalle emissioni delle stazioni radio base rispetto agli impianti di ricezione televisiva terrestre».

89.85

CIOFFI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA

Al comma 16, sostituire le parole da: «della collaborazione» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «a seguito di selezione mediante proce-

dura ad evidenza pubblica, delle migliori competenze tecniche operanti nel settore delle comunicazioni».

89.703

CIAMPOLILLO

Al comma 17-bis, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *dopo il primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole: «che utilizzano standard digital audio broadcast (DAB+)»;*
 - b) *dopo il secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «che utilizzano lo standard digital audio broadcast (DAB+).*
-

89.88

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 19 inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2019-2021, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e.i;"

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190:».

89.89

Maurizio Rossi

Dopo il comma 19, inserire i seguenti:

«19-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2019-2021, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio de-

creto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, dalla legge 4 giugno 1936, n.880 e s.m.e i;"

19-ter. Agli oneri di cui al comma 19-bis, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

89.90

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis All'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 26 ottobre 2016, n. 198, come modificato dall'articolo 57 comma 3-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: "della presente legge" aggiungere le seguenti: "e di 125 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2019-2020, delle entrate del canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e s.m.e i"».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

b) alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: "e del fondo per interventi strutturali di politica economica"».

89.0.8

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO,
PETRAGLIA, MUSSINI, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Fiscalità riallocativa)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei "Sussidi ambientalmente dannosi" a favore dei "Sussidi ambientalmente favorevoli", così come indicati nel "catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli" reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Resta inteso che il processo riallocativo dovrà avere all'inizio dell'anno 2018 e concludersi entro e non oltre l'anno 2025».

Art. 89-bis.

89-bis.1

RICCHIUTI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, la seguente:

«b-bis) dopo il comma 11, inserire il seguente comma:

"11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 non trovano applicazione nei confronti delle agenzie di recupero crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto del 18 giugno 1931, n.373 e successive modificazioni, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali"».

89-bis.2

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 11 non trovano applicazione nei confronti delle agenzie di recupero crediti, autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, laddove siano vigenti accordi collettivi nazionali, stipulati con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro degli studi professionali"».

Art. 90.

90.2

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere la frase:

«alla lettera c), le parole: "euro 5.000" e "euro 2.500" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 7.500" e "euro 3.500"»;

b) al comma 2, sostituire la frase: «a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto offerente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolto regolarizzati e di euro 3.500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici», con la seguente: «a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.500 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei predetti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di euro 4.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici».

90.3

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.502»;*

al comma 2, sostituire le parole: «somma annuale di 6,000» con le parole: «somma annuale di 6.500»;

c) al comma 2, *sostituire le parole: «e di euro 3.500» con le parole: «e di euro 4.000».*

90.4

CIOFFI, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Revisione delle aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1 o gennaio 2018, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 550 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

90.5

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di contemperare i principi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l'esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo per garantire un'efficace azione di tutela della pubblica sicurezza, anche a seguito dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 07 settembre 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri atti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuisce mediante procedura aperta competitivo e non discriminatoria da indire entro il 30 settembre 2018, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:

a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti;

b) base d'asta non inferiore ad euro 33.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 20.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;

d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di un valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

Le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono pertanto prorogate al 31 dicembre 2018 a fronte del versamento della somma annuale:

a) euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) euro 5.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

c) euro 1.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica;

d) euro 2.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

e) euro 500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica»;

sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Al fine di rafforzare ulteriormente i risultati delle intese raggiunte in sede di Conferenza unificata, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente periodo precisa altresì che eventuali disposizioni di contenuto restrittivo in materia di gioco, previste dalle Regioni e dalle Province autonome, trovano applicazione limitatamente ad ambiti di materia diversi da quelli oggetto delle intese e, in ogni caso, dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del predetto decreto"».

90.6

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell'articolo comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale:

a) euro 6.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

b) euro 5.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

c) euro 1.000 per diritto afferente i punti vendita aventi come attività la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica;

d) euro 2.000 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici diversi dalle corse di cavalli;

e) euro 500 per ogni diritto afferente i punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici su base ippica».

90.7

BIANCONI, VICECONTE

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Conseguentemente, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli autorizza tutti punti vendita che abbiano effettuato il versamento entro e non oltre il 28 febbraio 2018 alla raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi a far data dal primo giorno del mese successivo al versamento e fino al completamento della procedura selettiva di cui ai periodi precedenti».

90.8

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare che il mercato delle scommesse con vincite in denaro su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, come definito dalla gara prevista dal precedente comma 2, sia effettivamente accessibile senza discriminatorietà di fatto anche per soggetti attualmente non titolari di concessione per le scommesse o di abilitazione di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è consentito a soggetti non ancora collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di operare la raccolta delle scommesse nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della presente legge e l’avvio delle concessioni assegnate a seguito della gara di cui al precedente comma 2. A tal fine:

a) entro il 31 gennaio 2018, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dispone le regole per l’assegnazione di fino a 3.500 autorizzazioni all’apertura di punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, in favore sia di soggetti che di fatto già raccolgono scommesse, pur privi di qualsiasi autorizzazione, sia di soggetti che attualmente non raccolgono né direttamente né indirettamente scommesse e che, possedendo requisiti analoghi a quelli previsti per gli attuali concessionari delle scommesse, intendano esercitare la raccolta in vista della eventuale successiva partecipazione alla gara di cui al precedente comma 2. Le regole per l’assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, saranno ana-

loghe a quelle definite nelle procedure di regolarizzazione previste all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, includendo un ulteriore obbligo di previsione della precisa localizzazione dei punti di vendita già operativi al 31 ottobre 2017, per i quali si richiede l'autorizzazione. Le regole per l'assegnazione delle autorizzazioni ai soggetti che non esercitano la raccolta di scommesse né direttamente né indirettamente, devono contenere i requisiti soggettivi richiesti e le modalità previste al fine della loro verifica. Ciascun soggetto dovrà indicare inoltre il numero delle autorizzazioni richieste; il costo di ciascuna autorizzazione è di euro 6.000 annuali;

b) entro il 31 marzo 2018, i soggetti interessati dovranno presentare la documentazione indicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

c) entro il 31 maggio 2018, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, verificata la documentazione richiesta, dovrà assegnare le autorizzazioni:

dapprima, ai soggetti che, pur privi di qualsiasi autorizzazione, di fatto già esercitano la raccolta di scommesse;

successivamente, per le autorizzazioni rimaste disponibili sottraendo alle 3.500 autorizzazioni previste alla lettera *a)* quelle assegnate all'alinea 1), ai soggetti che attualmente non esercitano la raccolta di scommesse; qualora le autorizzazioni complessivamente richieste da tali soggetti risultino essere superiori alle autorizzazioni disponibili, le autorizzazioni dovranno essere assegnate riducendo quelle richieste in misura proporzionale alla disponibilità;

d) il rilascio dei titoli abilitativi delle autorizzazioni assegnate è subordinato alla sottoscrizione del disciplinare di raccolta delle scommesse, predisposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché alla presentazione di un documento che attesti l'avvenuto pagamento di euro 6.000,00 per ciascuna autorizzazione; le modalità di pagamento sono definite dall'Agenzia in analogia a quanto definito all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) il rilascio del titolo di cui all'articolo 88 del Tulp (regio decreto n. 773 del 1931) da parte della Questura territorialmente competente avviene al momento della presentazione del titolo abilitativo di cui alla precedente lettera *d)*; per i soggetti che di fatto già esercitano la raccolta di scommesse, il mancato rilascio dello stesso comporta la perdita del titolo di cui alla lettera *d)*».

90.9

MILÒ, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Al comma 3 premettere il seguente:

«03. All'articolo 1, comma 932, lettera *a*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande" sono soppresse».

90.10

ENDRIZZI, CIOFFI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere il comma 3.

90.11

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

«3. Nell'ambito dei bandi di gara per le concessioni di cui al comma 2, in tema di giochi d'azzardo e scommesse, deve essere previsto l'assoluto divieto, per i concessionari e per tutti i soggetti della filiera del gioco, di porre in essere:

a) comunicazioni commerciali audio visive e radiofoniche, sulla stampa periodica o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazioni ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive e affini, o ad attività, anche *on line*, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro; la cui vincita sia determinata esclusivamente o in modo preponderante dal caso;

b) qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia *on line*;

c) campagne di sensibilizzazione che diffondano logo, ragione sociale o affidate ad esponenti della filiera del gioco e delle scommesse.

3-bis. La violazione del divieto di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle san-

zioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.190. A partire dall'entrata in vigore della presente legge le clausole di decreti ministeriali ali ovvero di norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del comma 3, ivi, comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del medesimo comma *3-bis*».

90.12

MILO, BARANI, LANGELLA, AMORUSO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, Eva LONGO, MAZZONI, PAGNONCELLI, SCAVONE, VERDINI

Apportare le seguenti modificazioni:

Il comma 3 è sostituito con il seguente:

«Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 936, legge 28 dicembre 2015, n.208, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, legge n.400 del 1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, recepisce l'intesa raggiunta in data 7 settembre 2017 in sede di Conferenza Unificata secondo criteri di distribuzione delle reti di punti di vendita di gioco lecito sull'intero territorio nazionale che:

a) nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, al fine di garantire il corretto bilanciamento tra esigenze di tutela della pubblica sicurezza e della salute pubblica, garantiscano una equilibrata distribuzione evitando il formarsi di ampie aree di totale assenza di offerta di gioco pubblico e di ampie aree nelle quali vi sia una eccessiva concentrazione di offerta di gioco pubblico;

b) tutelino gli investimenti effettuati dagli attuali concessionari per gli insediamenti delle reti di vendita dei giochi pubblici;

c) riconoscono agli Enti locali la facoltà di stabilire limitazioni orarie in relazione alle singole tipologie di gioco, con il limite dell'interruzione fissato ad un massimo di sei ore e l'obbligo di disciplinare la distribuzione oraria giornaliera dei singoli giochi previa intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 1 e 2, le Regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all'intesa sancita

in sede di Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017 così come recepita nel decreto ministeriale di cui al comma 3"».

90.13

BIANCONI, VICECONTE

Al comma 3, dopo le parole: «le Regioni adeguano» inserire le seguenti: «, entro il 30 aprile 2018,».

90.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all'autorizzazione del sindaco del comune territorialmente competente, concessa per cinque anni rinnovabili, previa apposita istanza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3-ter. È fatto divieto di collocare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali posti a una distanza inferiore a cinque cento metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da scuole di ogni ordine e grado, strutture residenziali o semi residenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, sportelli di prelievo di contante e comunque nei centri storici.

3-quater. Il limite di cui al comma precedente può essere individuato con legge regionale, in misura in ogni caso mai inferiore a trecento metri, misurati ai sensi del precedente comma 2. I comuni hanno facoltà di individuare altri luoghi sensibili, in cui applicare le disposizioni di cui al comma 2, con riguardo all'impatto degli insediamenti di cui al comma 1 sul contesto e sulla sicurezza urbana e ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3-quinquies. I comuni promuovono reti di collaborazione con le scuole, le associazioni, i volontari e le ASL, mediante attivazione di iniziative culturali per la prevenzione e il contrasto al gioco d'azzardo patologico.

3-sexies. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito.

3-septies. L'orario in cui è consentito il gioco d'azzardo non può eccedere le otto ore giornaliere. Con ordinanza del sindaco possono essere definiti limiti più restrittivi e specifiche fasce orarie per ciascun tipo di esercizio.

3-*octies*. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 comporta la revoca dell'autorizzazione comunale e l'inabilitazione all'esercizio delle attività di gioco d'azzardo per un periodo da uno a cinque anni. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 7 ed 8 determina la sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni e, in case di successiva violazione, la sospensione dell'autorizzazione da quattordici a sessanta giorni. In caso di ulteriore violazione l'autorizzazione è revocata».

90.15

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015), articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera *a*), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a partire dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco, il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete "fisica" nella misura del 33 per cento e per "gioco a distanza" nella misura del 37 per cento. Il gettito conseguito rimane destinato: *a*) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, per il 25 per cento a titolo di imposta unica e per il 75 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli; *b*) per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite esclusivamente nei palinsesti complementari, per il 50 per cento a titolo di Imposta Unica e per il 50 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

3-*ter*. Per sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse, rilevato bimestralmente, raggiunga 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 28 per cento e per il "gioco a distanza" al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete "fisica" al 23 per cento e per il "gioco a distanza" al 27 per cento.

3-*quater*. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo

conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

3-quinquies. Dall'entrata in vigore della presente legge le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico.

3-sexies. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 8 aprile 1998, n. 169 dovranno essere conformate al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore di cui all'articolo 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 e relativi decreti attuativi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta su propria iniziativa, sentito Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i provvedimenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l'introduzione di eventuali nuove formule di scommesse prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l'accantonamento da destinarsi a *jackpot*.

3-septies. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in attuazione dei provvedimenti adottati, assicura l'adeguamento dei sistemi di totalizzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli, al fine di consentirne la commercializzazione».

90.19

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«*3-bis.* Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n. 169, relative agli anni dal 2006 al 2012.

3-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello stato di gioco a totalizzatore e quota

fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo restitutorio o risarcitorio pari alla percentuale del 1,50 sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del comma 3-*bis*».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attivazione del comma 3-ter, nei limiti di 115 milioni di euro per l'anno 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo di cui 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 282, convertito in legge 27 dicembre 2004, n. 307.

90.21

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al fine di evitare possibili manipolazioni, i sistemi di gioco di cui all'articolo 110 comma 6, lettera *a*) del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono prevedere sempre la continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento, consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto».

90.22

RUTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al fine di evitare possibili manipolazioni, tutti i sistemi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 devono prevedere sempre continuità del servizio e, in caso di malfunzionamento che provoca una temporanea interruzione di collegamento; consentire la fruizione del gioco, fino ad un massimo di sessanta secondi, attraverso la memorizzazione di un numero limitato di esiti generati da un generatore di numeri casuali remoto».

90.23

BIANCONI, VICARI, AIELLO, VICECONTE, DALLA TOR, CONTE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengano dismessi dal mercato, con provvedimento dell'agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce, entro il termine di 90 giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli stessi».

90.25

RUTA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto del 18 giugno 1931, n. 773 che vengano dismessi dal mercato, verrà istituita un'apposita procedura obbligatoria di smaltimento degli stessi».

90.27

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'accesso ai giochi attraverso l'utilizzo di *slot machine*, apparecchi meccanici o elettronici o dispensati attraverso l'utilizzo di *internet* o altri strumenti informatici, può avvenire esclusivamente tramite l'utilizzo della tessera sanitaria».

90.28

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'utilizzo di banconote per l'accesso a giochi di qualunque tipologia, non può superare le 20,00 euro».

90.30

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. I premi di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2013, possono essere anche erogati direttamente ai beneficiari da parte delle società di corse al termine di ogni giornata di corsa. Il Mipaaf, ricevuti i dati relativi alle singole vincite, provvede al rimborso delle somme eventualmente erogate».

90.500

MANGILI, ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, LEZZI, BULGARELLI

Sopprimere il comma 3-bis.

90.0.1

FUCKSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni in materia di scommesse ippiche)

1. In coerenza con quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, articolo 1, comma 650 e con quanto definito dall'articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154, a decorrere dal 1° gennaio 2018, in analogia ad altre tipologie di gioco il prelievo su tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte ed è stabilito per la rete fisica nella misura del 33 per cento e per il gioco a distanza nella misura del 37 per cento.

2. Il gettito di cui al comma precedente rimane imputato:

a) per le corse comprese nel palinsesto ordinario per il 25 per cento a titolo di Imposta Unica e per il 75 per cento al finanziamento del montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli;

b) per le corse inserite nei palinsesti complementari per il 50 per cento a titolo d'imposta Unica e per il 50 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

3. Al fine di sostenere la filiera ippica e l'accettazione di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli nelle reti autorizzate, nel caso in cui, nei precedenti 12 mesi solari, il gettito derivante da dette scommesse, rilevato bimestralmente, raggiunga la cifra di 23 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica in misura percentuale al 28 per cento per il gioco a distanza in misura percentuale al 32 per cento e nel caso in cui nello stesso periodo di misurazione il gettito di dette scommesse raggiunga la cifra di 40 milioni di euro, il prelievo è ridotto, rispettivamente, per la rete fisica in misura percentuale al 23 per cento e per il gioco a distanza in misura percentuale al 27 per cento.

4. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, regola le modalità con le quali le reti autorizzate offrono i propri programmi complementari di scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli, tenendo conto dell'esigenza di proficua integrazione di tali programmi aggiuntivi con gli eventi e le immagini del Programma Ufficiale delle corse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998 n.169, secondo quanto previsto da schemi di concessione esistenti.

5. Dall'entrata in vigore della presente legge gli enti gestori degli Ippodromi e gli allibratori sono autorizzati alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base di criteri e principi della convenzione di concessione che regola la raccolta del gioco pubblico».

90.0.2

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire in via immediata l'efficacia e il buon andamento dell'azione amministrativa in ambito fiscale attraverso il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità operativa dell'amministrazione finanziaria e la salvaguardia delle professionalità esistenti, corrispondendo in tal modo anche alla necessità di urgente adeguamento ai principi del riordinamento europeo in materia di contratti di lavoro a tempo determinato le Agenzie fiscali procedono ad inquadrare direttamente nel corrispondente ruolo dirigenziale il proprio personale, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area ed in possesso di un titolo di studio universitario, che abbia svolto, in forza di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, funzioni dirigenziali per almeno tre anni anche non continua-

tivi, conseguendo unicamente valutazioni positive. L'inquadramento viene effettuato nei limiti delle risorse disponibili correlate alla capacità assunzionale autorizzata, procedendo progressivamente sulla base del criterio della maggiore durata degli incarichi dirigenziali».

90.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 90-bis.

(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)

1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente».

90.0.4

SUSTA, FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo il comma 7 inserire seguenti:

"7-*bis*. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali dovuti alla mancata riscossione dell'imposta di consumo prevista dall'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato al decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188 e dell'imposta di cui all'articolo 11,

comma 22, del decreto-legge n.76 del 28 giugno 2013, il soggetto passivo delle menzionate imposte può presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, termine perentorio del 30 settembre 2018, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione delle imposte di cui al presente comma.

7-ter. La richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze di cui al comma *7-bis* è almeno pari al 5 per cento dell’imposta dovuta senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017.

7-quater. Ai fini della definizione del contenzioso o delle pendenze, il soggetto passivo di imposta di cui al comma *7-bis* versa la somma di cui al comma *7-ter* entro 60 giorni dalla data di stipula della transazione. È consentito al soggetto passivo d’imposta, di effettuare pagamento dell’importo dovuto di cui dal comma *7-ter* mediante rate annuali, non superiori a cinque, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro i termini di cui al presente comma.

7-quinquies. Le domande presentate oltre il termine perentorio di cui al comma 8 sono irricevibili"».

Consequentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 20.000.000;

2019: – 20.000.000;

2020: – 25.000.000.

90.0.5

SUSTA, FAVERO

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 90-bis.

1. Il comma *1-bis* dell’articolo *62-quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

"1-bis. Dallo gennaio 2018 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, ai sensi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi. L’imposta di consumo di cui al presente comma è fissata in euro 2.000 per un chilogrammo di nicotina. Dalla data di entrata in vigore del presente comma cessa di avere applicazione l’imposta prevista dal comma *1-bis*, le cui disposizioni continuano ad

avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma"».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000;

2020: – 15.000.000.

Art. 91.

91.2

ARRIGONI, COMAROLI, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla sezione II, Tabella 8 dello stato di previsione del «Ministero dell'interno», missione 5.5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è ridotto di 1.986,6 milioni di euro per l'anno 2018.

91.13

IURLARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

91.15

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

91.16

GUERRA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso allo gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo del Testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

91.17

Mauro Maria MARINO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

91.19

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, ORELLANA, ZIN

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. I soggetti passivi che in prospettiva dell'applicazione 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per il periodo d'imposta 2017, hanno omesso o versato in modo inferiore a quanto dovuto in base dall'articolo 17, comma 3 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435; l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono regolarizzare tale inadempimento eseguendo spontaneamente il pagamento entro il 30 giugno 2018, senza l'applicazione delle sanzioni e delle riscossioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 e degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n.462».

91.20

ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Limitatamente al periodo d'imposta in corso allo gennaio 2018, l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis del testo unico sulle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

91.0.1

CONTE, DALLA TOR, VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis.

(Canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque navi di lusso euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di

camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati, alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere *a)*, *b)* e *e)* del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera *d)*;

f) soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge"».

91.0.3

BOCCA, MANDELLI, PELINO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis.

(Canone di abbonamento al servizio pubblico radio televisivo)

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo). – 1. A decorrere dalla gennaio 2018, per soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi classificati con 5 stelle 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari euro 805,00;

d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura, uffici: euro 322,00;

e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);

f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali, scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 1° dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Nei canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.

4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 16.000.000;

2019: – 16.000.000;

2020: – 16.000.000.

91.0.9

COLLINA, DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Regime IVA delle prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)

1. L'articolo 1, comma 128, della legge 208/2015, si applica in via transitoria e fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017».

91.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Regime IVA delle prestazioni rese dai consorzi che hanno come committenti soggetti cui si applica il meccanismo del cosiddetto split payment)

1. L'articolo 1, comma 128, della legge 208/2015, si applica in via transitoria e fino al rilascio dell'autorizzazione di cui al medesimo comma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2017».

91.0.17

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, Qe CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Soppressione cedolare secca per gli immobili ad uso residenziale affittati a libero mercato)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso».

91.0.18

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

(Rifinanziamento piano di recupero immobili IACP inutilizzati)

1. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, alla Tabella A di cui all'articolo 94 sono apportate le seguenti modifiche:

2018:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 80.000.000;

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
– 10.000.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: – 5.000.000;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
– 5.000.000.

2019:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 100.000.000.

2020:

Ministero dell'economia e delle finanze: – 100.000.000.

91.0.20

Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate i termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento relativi ai tributi sono prorogati in presenza di eventi o circostanze che comportino gravi difficoltà per la loro regolare e tempestiva esecuzione e comunque in caso di ritardo nella pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi agli adempimenti stessi.

2. Tra la pubblicazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi al singolo adempimento e la scadenza del termine per la sua effettuazione deve intercorrere un periodo non inferiore a novanta giorni».

91.0.21

Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 439, dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:

"4-quater. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza"».

91.0.22

Mauro Maria MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

All'articolo 13, comma 13-*bis*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

"Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite l'Agenzia delle entrate e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la trasmissione in via telematica delle deliberazioni e dei regolamenti di cui al primo periodo ed è fissata la data, comunque non successiva al 14 ottobre 2018, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di trasmissione".

91.0.23

CENTINAIO, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

Alla Tabella A – Parte III, del DPR. 26 ottobre 1072, n. 633, dopo il punto 120) è inserito il seguente:

"120-*bis*. Servizi di prenotazione tramite le agenzie di viaggio di soggiorni alberghieri in Italia"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 92.

91.0.24

CENTINAIO, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

All'articolo 14, comma 1, primo capoverso, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole: "nella misura del 20 per cento", sono sostituite con le parole: "nella misura del 40 per cento"».

Conseguentemente, all'onere pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018 e di 272 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A – allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018 e per 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018 e per 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018 e per 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018 e per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018 e per 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018 e 330 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018 e 198 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 198 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, fatta eccezione per le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza».

Conseguentemente:

a) all'articolo 92:

1) sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018 e di 198 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

2) sostituire la rubrica con la seguente: "Rideterminazione dei Fondi per interventi strutturali di politica economica";

b) all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: "di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" con le seguenti: "di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019"».

Art. 92.

92.1

VICECONTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente, Alla Tabella 7 Stato di previsione del Ministero dell'istruzione; dell'università e della ricerca, Missione 1, Istruzione scolastica (22); programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2019:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2020:

CS: + 50.000.000;

CP: + 50.000.000.

Il finanziamento è destinato al capitolo 1479».

92.2

VICECONTE

Allo stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», missione 1 l'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma 1.7 Promozione del sistema Paese:

2018: + 600.000;

2019: + 600.000;

2020: + 600.000.

Il finanziamento per il triennio 2018-2020 è destinato a favore di «*International Center for Relativistic Astrophysics Network*» ICRANET di cui alla legge n. 31 del 10/02/05 (cap. 2755).

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 249,4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 329,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

92.3

VICECONTE

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 215 milioni di euro per l'anno 2018 e di 305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

Conseguentemente, Alla Tabella 7 Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1, Istruzione scolastica (22); programma 1.3 Istituzioni scolastiche non statali (22.9) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 35.000.000;

CS: + 35.000.000.

2019:

CP: + 25.000.000;

CS: + 25.000.000.

2020:

CS: + 15.000.000;

CP: + 15.000.000.

Il finanziamento è destinato al capitolo 1477/2.

92.4

RICCHIUTI

Sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «299,5 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «329,5 milioni di euro».

Conseguentemente, allo stato di previsione del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», missione 23 – (missione istruzione universitaria e formazione post universitaria, programma 23.2 (istituzione formazione artistica, musicale coreutica) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2019:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2020:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

92.5

DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO, BAROZZINO, MINEO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Allo stato di previsione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», missione 18, programma 18.5 – Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali e danno ambientale – legge n. 120/2002, articolo 3 – Convenzione sui cambiamenti climatici, i definanziamenti di 3.500.000 euro previsti a decorrere dall'anno 2018 sono soppressi.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «246,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 326,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

92.6

BOCCHINO, PETRAGLIA

Sostituire le parole: «250 milioni», con le seguenti: «245 milioni» e le parole: «330 milioni», con le seguenti: «320 milioni».

Conseguentemente allo stato di previsione del «Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca», Missione 3 Ricerca e Innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2019:

CP: + 10.000.000;

CP: + 10.000.000.

2020:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

92.7

PELINO

Allo stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», missione 1. L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma 1.7 Promozione del sistema Paese:

2018: + 600.000.

2019: + 600.000.

2020: + 600.000.

Il finanziamento per il triennio 2018-2020 è destinato a favore di «International Center for Relativistic Astrophysics Network» ICRANET di cui alla legge n. 31 del 10/02/05 (cap. 2755).

Conseguentemente, modifica l'articolo 92; comma 1, riducendo di 600 mila euro per gli anni 2018, 2019, 2020 il rifinanziamento previsto per il Fondo delle esigenze indifferibili.

92.11

MARGIOTTA

Dopo i comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Allo scopo di rafforzare a caratterizzazione del territorio nazionale in ordine alla riduzione dei danni per l'uomo e cose dai rischio sismico e idrogeologico ambientale, mediante la predisposizione, l'individuazione e utilizzo di nuove e più avanzate tecnologie, modelli e metodologie, in relazione all'articolo 2, comma 329, della legge 21 dicembre 2001, n. 244, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 8, comma 5-bis della legge 21 giugno 2013, n. 1, autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e di 2 milioni a decorrere dal 2020, per reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Al relativo onere si provvede, per gli anni 2018, 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo Speciale di parte corrente, iscritto ai fini del Bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire», dello stato al previsione dei Ministero dell'economia e finanze, allo scopo parlamentare utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo» di cui alla legge n. 190 del 23 dicembre 2014, articolo 1, comma 200 e successive modificazioni e integrazioni».

92.0.5

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 92-bis.

(Rideterminazione del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 158 del 2017, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018:-15.000.000;

2019:-15.000.000;

2020:-15.000.000.

Art. 94.

94.1

MARGIOTTA

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Il terzo periodo del comma 28, dell'articolo del D.L. n.78/2010 è così riformulato: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento socialmente utili ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi: ivi inclusi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) o da fondi dei programmi cofinanziati dall'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. (...)"».

94.Tab.A.1

TAVERNA, GAETTI

Alla Tabella n. 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute (20) programma 1. 7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7), apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000;

2019

CP: + 18.000.000;

CS: + 18.000.000;

2020

CP: + 18.080.000;

CS: + 18.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A alla voce «Ministero delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 18.000.000;

2019: – 18.000.000;

2020: – 18.000.000.

94.Tab.A.2

TAVERNA, GAETTI

Alla Tabella n. 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute (20), programma 1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

94.Tab.A.3

TAVERNA, GAETTI

Alla Tabella n. 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute (20), programma 1.4 Regolamentazione e materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad biso umano (20.4), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2019:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2020:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 2.000.000;

2019: – 2.000.000;

2020: – 2.000.000.

94.Tab.A.4

LUCIDI

Alla Tabella n. 6 Stato di previsione del «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale», alla missione 1. L'Italia in

Europa e nel Mondo, Programma. l. 7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: 1.505.214;

CS: 1.505.214.

2019:

CP: 2.298.412;

CS: 2.298.412.

2020:

CP: 2.229.125;

CS: 2.299.125.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia, e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.505.214;

2019: – 2.298.412;

2020: – 2.299.125.

94.Tab.A.5

BARANI

Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 4, stato di previsione del «Ministero degli affari esteri e della coesione internazionale» Missione in Europa e nel mondo (4.1) Programma Cooperazione allo sviluppo (4.2) apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

94.Tab.A.6

BARANI

Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modificazioni:

2018: – 1.000.000;

2019: – 1.000.000;

2020: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 7, stato di previsione del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca Missione» (17) Ricerca e innovazione Programma (17.22) Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2019:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

94.Tab.A.7

AZZOLLINI, MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Alla Sezione Prima, Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e finanze», gli importi sono così modificati:

2018: – 900.000;

2019: – 1.271.000;

2020: – 2.271.000.

Alla Tabella 3, «Ministero dello sviluppo economico», Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli

enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:

2018:

CP: + 900.000;

CP: + 900.000;

2019:

CP: + 1.271.000;

CP: + 1.271.000;

2020

CP: + 2.271.000;

CS: + 2.271.000.

94.Tab.A.8

AIELLO, DALLA TOR, VICECONTE

Alla Sezione Prima, Tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e finanze», gli importi sono così modificati:

2018: – 900.000;

2019: – 1.271.000;

2020: – 2.271.000.

Alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11;6), gli importi sono così modificati:

2018

CP: + 900.000;

CP: + 900.000;

2019

CP: + 1.271.000;

CS: + 1.271.000;

2020

CP: + 2.271.000;

CS: + 2.271.000.

94.Tab.A.10

TAVERNA, GAETTI

Alla Tabella 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 1 Tutela della salute (20), programma 3.2 Sanità pubblica veterinaria (20.2), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 400.000;
CS: + 400.000;

2019:

CP: + 400.000;
CS: + 400.000;

2020:

CP: + 400.000;
CS: + 400.000.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 400.000;

2019: – 400.000;

2020: – 400.000.

94.Tab.A.11

TAVERNA, GAETTI

Alla Tabella n.14 stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 2 Ricerca e innovazione (17), Programma 2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 270.000;
CS: + 270.000;

2019:

CP: + 270.000;
CS: + 270.000;

2020:

CP: + 270.000;
CS: + 270.000.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata; alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 270;000;

2019: – 270.000;

2020: – 270.000.

94. Tab.A.12

TAVERNA, GAETTI

Alla Tabella n. 14, stato di previsione del «Ministero della salute», Missione 2 Ricerca e innovazione (17), apportare le seguenti variazioni:

2018

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2019

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2020:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 250.000:

2019: – 250.000;

2020: – 250.000.

94.Tab.A.13

MARINELLO, VICECONTE

Alla Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), Programma 5.1 «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», apportare le seguenti modifiche:

2018:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000;

2019:

CP: + 200.000;
CS: + 200.000;

2020:

CP: + 900.000;
CS: + 900.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al «Ministero dell'economia e finanze» è ridotto dei seguenti importi:

2018: – 200.000;
2019: – 200.000;
2020: – 900.000.

94. Tab.A.14

TAVERNA, GAETTI

Alla tabella A ivi richiamata, alla voce «Ministero della salute», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 100.000;
2019: – 100.000;
2020: – 100.000.

Conseguentemente, alla Tabella n.14, Stato di previsione del «Ministero della salute», Missione n1 Tutela della salute (20), Programma- 1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: 100.000;
CS: 100.000;

2019:

CP: 100.000;
CS: 100.000;

2020:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

94.0.1

BARANI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 94-bis.

(Fondo per impianti sportivi rivolti a portatori di handicap)

1. Per perseguire obiettivi volti alla tutela e alla valorizzazione dello sport agonistico e non, praticato da persone portatrici di *handicap*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per interventi volti a ristrutturare, adeguare o costruire impianti sportivi rivolti a portatori di handicap, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sport, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito l'assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo. Il medesimo regolamento individua altresì l'amministrazione vigilante.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni».

Art. 95.

95.1

OPELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Sopprimere l'articolo.

95.2

PEGORER, GUERRA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, FORNARO, GATTI, PETRAGLIA, RICCHIUTI, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, GRANAIOLO, LO MORO, MIGLIAVACCA, SONEGO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 95. – (*Fondo per il finanziamento di un piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici*) – 1. Il comma 140 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dai seguenti:

"140. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione e alla messa in sicurezza del territorio, alla prevenzione del rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, a investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, a investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità per uno sviluppo sostenibile piano sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il finanziamento del Piano straordinaria per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese, di seguito denominato 'Fondo'.

140-bis. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al comma 140, il Governo emana, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data entrata in vigore della presente disposizione, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 140 è riservata ai territori del Mezzogiorno.

140-ter. I regolamenti di cui al comma 140-bis prevedono in particolare:

a) la definizione di un programma triennale di interventi che coinvolga enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione del rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e

grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la realizzazione di asili nido pubblici, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo destinati prioritariamente:

1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché all'ideazione di nuovi prodotti che realizzino un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguarda dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché alla prevenzione del rischio sismico;

2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;

3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni *hardware* e *software* che consentano di ottimizzare i consumi;

5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, nonché per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento delle rete idrica;

b) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse;

c) la previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Piano di cui al comma 140;

d) la previsione di forme di collaborazione per la realizzazione di progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimenti o interdipartimentali;

e) la definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione e al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera *d*).

140-quater. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 140-*bis* sono acquisiti l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione del rispettivo schema. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

140-quinquies. Fino al limite massimo di 8.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2018, 2019 e 2020, al Fondo di cui al comma 140 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, provenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non-

ché dal comma da 140-*sexies*. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano di cui al comma 140 nei limiti delle risorse del Fondo stesso.

140-*sexies*. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato. Il comma 1 dell'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel testo vigente prima della data entrata in vigore della citata legge n. 208 del 2015"».

95.3

PADUA

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è rifinanziato per 840 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.840 milioni di euro per l'anno 2019, di 2.400 euro per l'anno 2020 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033».

Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa sono attribuiti 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse».

95.4

ORELLANA, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BENCINI, PANIZZA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033», *con le seguenti:* «e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020».

95.5

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER, DE CRISTOFARO

Al comma 1 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: «Le predette risorse sono destinate a fare fronte all'emergenza lavorativa e dare impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati a:

- a) la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio primariamente in relazione al rischio idrogeologico;*
- b) il rischio sismico;*
- c) il miglioramento delle periferie urbana;*
- d) la bonifica dei territori compromessi da inquinamento;*
- e) il recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale e/o produttivo;*
- f) investimenti nel campo dell'efficienza energetica degli immobili della pubblica amministrazione;*
- g) il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile, con particolare riguardo pendolarismo regionale e al trasporto su ferro;*
- h) investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e per la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado;*
- i) investimenti volti al sostegno dell'occupazione femminile;*
- j) promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versanti sociale e ambientale;*
- k) eliminazione delle barriere architettoniche».*

95.8

ORELLANA, PANIZZA, BENCINI, ZIN

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni di euro annui.

1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.9

PAGANO, VICECONTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.10

CONTE, VICECONTE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e

città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma *1-bis*, anche sulla base della consistenza della rete varia, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.12

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annuo

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma *1-bis*, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.13

MARGIOTTA

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* Sulla base dei decreti nel Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui ai comma *1-bis*, anche sulla base della consistenza della rete varia, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto

idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.14

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma precedente, si provvede a finanziare gli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il triennio 2018-2020 con uno stanziamento di 500 milioni annui.

1-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, previa intesa in Conferenza Stato Città e Autonomie locali, sono definiti criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1-bis, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate».

95.15

PUPPATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi necessari alla realizzazione o al completamento delle opere strategiche finanziate con le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, laddove permangono criticità tecnico-amministrative il cui superamento è determinante per consentire la tempestiva attuazione dei medesimi interventi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono essere nominati Commissari straordinari per l'attuazione dei citati interventi. Ai Commissari si applicano le previsioni di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Ai predetti Commissari è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi».

95.17

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, CERVELLINI, FORNARO, PETRAGLIA, PEGORER,
DE CRISTOFARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota pari a 300 milioni di euro annui del Fondo di cui al comma 1 è destinata agli interventi di cui alla lettera i) del medesimo comma, volti alla prevenzione del rischio sismico».

95.21

CONSIGLIO, CROSIO, CALDEROLI, STUCCHI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI,
CENTINAIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO, VOLPI

Dopo comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 1, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata al prolungamento della tramvia elettrica nella provincia di Bergamo da Albino a Vertova».

95.22

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA,
STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di garantire il finanziamento degli interventi di adeguamento infrastrutturale del collegamento ferroviario Milano, Lecco, Sondrio, Tirano, ad integrazione delle risorse stanziare ai sensi del comma 1 del presente articolo, è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma di 250 milioni di euro.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all'articolo 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 250 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020».

b) *alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e del Fondo per interventi strutturali di politica economica».

95.24

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 1, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 è destinata alla realizzazione del III lotto "Lavello" in località Calolziocorte, della riqualificazione della Lecco-Bergamo, ex SS. 639».

95.25

CENTINAIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del comma 1, per la parte di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la spesa di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinata alla realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte della Becca sulla SS 617».

95.27

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2018, è attribuita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla provincia di Cremona, per la quota di 5 milioni di euro, e alla provincia di Parma, per la restante quota di 5 milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria

del Ponte di Casalmaggiore sul Fiume Po, alla SE 343 "Asolana". È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1. Le province di Cremona e Parma certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

95.28

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2018, è attribuita dal Ministero delle infrastrutture e trasporti alla realizzazione degli interventi di emergenza per la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali provinciali di connessione insistenti sul fiume Po. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasferisce le risorse alle province interessate, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le province certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».

95.29

STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 30 milioni di euro per l'anno 2019, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione del collegamento acquedottistico strutturale tra Piazzola sul Brenta (PD) e Madonna di Lonigo (VI), al fine di collegare alle condotte del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V) le zone colpite da problematica PFAS. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto comma 1».

95.31

PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, MINEO, URAS

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Le risorse destinate all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria nonché quella universitaria sono incrementate di 2.880 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui al comma successivo.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 32 per cento"».

95.33

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 11-quinquies, è aggiunto il seguente:

"11-sexies. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e il rinnovo del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci, con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, può essere finanziata la demolizione dei carri merci non più conformi ai più avanzati *standard* in materia di sicurezza e interoperabilità ferroviaria che, alla data dello gennaio 2018 risultino iscritti nell'apposito registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e che siano entrati in servizio da almeno venti anni. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea, criteri e le modalità di ammissione al programma cui al presente comma"».

95.34

DE PETRIS, GUERRA, RICCHIUTI, CERVellini, FORNARO, DE CRISTOFARO, PEGORER, BAROZZINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale nell'ambito della sostenibilità socio-

ambientale, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020».

Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2, «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporti», programma 2.3 «Autotrasporto ed intermodalità», apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000;

2019:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000;

2020:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

95.35

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018- 2020».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine: «e implementazione del trasporto pubblico locale».

Conseguentemente, all'articolo 92 sostituire la parola: «250» con la seguente: «86» e la parola: «330» con la seguente: «166».

95.36

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla fine del comma 640 aggiungere il seguente periodo: "Al fine di contribuire allo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui al presente

comma, con il fondo di cui all'articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le Regioni possono finanziare progetti finalizzati all'acquisizione e alla riconversione in ciclovie delle linee ferroviarie dismesse e per la valorizzazione delle relative pertinenze immobiliari"».

95.37

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 dell'articolo 15, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto-legge, alla integrazione della Delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021. Parte investimenti, destinando una quota pari a 150 milioni di euro al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale».

95.38

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 15, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui al comma 1 per opere e programmi non ancora finanziati il CIPE, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Cipe provvede alla integrazione della delibera Cipe del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti, destinando una quota per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 270 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare"».

95.39

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'anno 2018, le risorse destinate nel triennio di riferimento all'edilizia scolastica, sono incrementate in aggiunta alle somme già assegnate, di una quota parte pari al 50 per cento delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, finalizzate alle misure di messa in sicurezza dell'edilizia scolastica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2018, stabilisce l'ammontare esatto di tale quota parte. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 giugno 2018, nel limite delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 2-ter) provvede alla copertura finanziaria necessaria.

2-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2018, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: "nella misura del 26 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 27 per cento"».

95.40

BOCCHINO, BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3-bis. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno».

95.0.8

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Semplificazioni per le Unioni di Comuni)

1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni,

dopo le parole: "i comuni" aggiungere le seguenti: "le unioni di comuni,"».

95.0.11

SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo per le reti metropolitane)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2018, 200 milioni di euro per l'anno 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020».

Conseguentemente, alla Sezione II, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.5.), apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: – 250.000.000;

CS: – 250.000:000.

2019:

CP: – 200.000.000;

CS: – 200.000.000.

2020:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

95.0.13

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Turn over nei piccoli comuni)

1. All'articolo 1, comma 228, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n.208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "tra 1.000 e 3.000" sono sostituite dalle seguenti: "tra 1.000 e 5.000";

b) le parole: "che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio," sono soppresse».

95.0.14

SANTINI, BROGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)

Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

95.0.15

COMAROLI, TOSATO, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Attività di rigassificazione off-shore)

1. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*";

b) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: "estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi" sono aggiunte le seguenti: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *off-shore*".».

95.0.16

CAPPELLETTI, GIROTTO, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misure di ristoro)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2017, n.99 convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n.21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. È riconosciuta agli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014, la possibilità di accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.208 qualora dall'accertamento dello stato passivo-non risultino attività sufficienti per soddisfare le pretese creditorie degli stessi. A tal fine la dotazione del predetto Fondo di solidarietà è incrementata di 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019"».

Conseguentemente, all'articolo 92, al comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno

2018, 130 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

95.0.17

CAPPELLETTI, GIROTTO, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misure di ristoro)

1. È istituito il Fondo di solidarietà per soddisfare i crediti risarcitori degli azionisti che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014 che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di gestione del Fondo di solidarietà di cui al comma 1 nonché le modalità e le condizioni di accesso al medesimo Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare"

sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 80.000.000;

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

95.0.27 (testo 2)

VICECONTE

Dopo l'articolo, aggiungere seguente:

«Art. 95-bis.

1. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. Per l'anno 2018 è concesso alla Regione Sicilia un contributo straordinario di euro 1 milione, per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 6 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corri-

spondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

95.0.28 (testo 2)

VICECONTE, PAGLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Misura a favore dei giovani liberi professionisti)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle professioni organizzate in ordini e collegi, le associazioni e le fondazioni che gestiscono forme di previdenza e di assistenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti, con delibera sottoposta ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, possono prevedere l'accredito figurativo dei contributi soggettivi obbligatori relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei soggetti iscritti che presentino i seguenti requisiti:

- a) abbiano una età anagrafica pari o inferiore a 35 anni;
- b) non svolgano attività di lavoro subordinato;
- c) rimangano iscritti alla relativa cassa di previdenza per almeno 5 anni.

2. I periodi di cui al comma 1 sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni. Il relativo trattamento pro quota è determinato sulla base della disciplina vigente nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n.335 e posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Coloro che non rispettino il presupposto di cui al primo comma, lettera c) sono obbligati alla restituzione di quanto accreditato entro 6 mesi dalla cancellazione dell'iscrizione alla cassa previdenziale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue: alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

2018:

- CP: – 500.000.000;
- CS: – 500.000.000.

2019:

– CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

2020:

– CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2):

2018:

– CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

2019:

– CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

2020:

– CP: – 500.000.000;
CS: – 500.000.000.

95.0.42

CASSINELLI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo di Solidarietà Comunale)

1. Con riferimento ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e al Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione della quota prelevata dall'Agenzia Entrate, sull'imposta municipale propria (IMU) per l'alimentazione del Fondo stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, lettera *a*), della legge n. 228 del 2012, il saldo derivante dalla quota del Fondo alimentata dall'imposta municipale propria e la quota del Fondo derivante dal ristoro per minori introiti dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per gli anni 2018-2020 è pari a zero».

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2018: – 40.000.000;

2019: – 40.000.000;

2020: – 40.000.000.

95.0.43

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sostegno alle attività relative al progetto BEI-Belt & Drive)

1. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggere e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, anche con riferimento al progetto *Belt & Drive*, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, la Cassa Depositi e Prestiti, ferma restando la sua autonomia decisionale in merito alla valutazione degli investimenti, è autorizzata, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, a garantire e cofinanziare l'investimento del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale, di cui all'articolo 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, effettuato attraverso un prestito erogato dalla BEI. Il medesimo soggetto attuatore unico è tenuto a redigere il progetto esecutivo dell'investimento, nel limite di spesa massimo di 0,7 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e finanza, operanti nel settore della intermodalità e della logistica sono autorizzate ad acquisire quote di capitale del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto dei limiti di cui al comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo inclusivo di eventuale sovrapprezzo di 5 milioni di euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 0,7 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

95.0.44

CASSINELLI, MANDELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Sostegno alle attività relative al progetto BEI-Belt & Drive)

1. Al fine di garantire gli investimenti in infrastrutture di automazione leggere e la digitalizzazione della logistica per le regioni del Nord del Paese, anche con riferimento al progetto Belt & Drive, per gli anni 2018-2022 e fino ad un importo di 30 milioni di euro, la Cassa Depositi e ferma restando la sua autonomia decisionale in merito alla valutazione degli investimenti, è autorizzata, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, a garantire e cofinanziare l'investimento del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale, di cui all'articolo 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, effettuato attraverso un prestito erogato dalla BEI. Il medesimo soggetto attuatore unico è tenuto a redigere il progetto esecutivo dell'investimento, utilizzando per un importo di 0,7 milioni di euro per l'anno 2018, i fondi già disponibili, a gravare sulle risorse previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 27 febbraio 2017, n. 18.

Il MIT è autorizzato ad effettuare la necessaria variazione nella convenzione con citato soggetto attuatore.

2. Anche in deroga alle disposizioni vigenti, le Autorità di Sistema Portuale e le società a totale o parziale partecipazione del Ministero dell'economia e finanza, operanti nel settore della intermodalità, logistica e dell'informatica sono autorizzate ad acquisire quote di capitale del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-*bis*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto dei limiti di cui al comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fino ad un importo totale massimo inclusivo di eventuale sovrapprezzo di 5 milioni di euro».

95.0.45

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà per il sostegno all'attività dei professionisti, operanti nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, che a causa dei predetti eventi si trovano in comprovate ragioni di difficoltà economica che potrebbero comportare l'esclusione dall'albo.

2. La datazione iniziale de Fondo di cui al comma 1 è pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

3. Le modalità di accesso e riparto degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero della giustizia da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. A copertura dei maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

95.0.46

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

1. Ai giovani professionisti, con età pari o inferiore ai 35 anni, che hanno già conseguito l'abilitazione professionale e che sono regolarmente iscritti presso il relativo ordine professionale, è conosciuto un contributo di 10.000 euro annui, per l'apertura l'avviamento di uno studio professionale autonomo, anche attraverso la costituzione di una società di capitali.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto per il triennio 2018-2020 nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui.

3. A copertura dei maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

95.0.48

DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, per l'anno 2018 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.

2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire la parola: «250» con la seguente: «20».

95.0.49

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica)

1. Al fine di ottemperare al disposto dell'azione 6.4 del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica, recepito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2015, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244 della legge 24 ottobre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente di 1,0 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo

2012, n. 27. Il MIT stipula con il Soggetto attuatore unico apposito atto convenzionale per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

95.0.50

DALLA TOR, CONTE, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Istituzione di Zes)

1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate "ZES", nelle Regioni che non sono beneficiarie delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.

2. Le Zes sono costituite in ciascuna Regione di cui al comma 1 con le modalità, i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 4 del citato decreto legge,

3. Alle Zes di cui al comma 1 sono riconosciute a decorrere dal 2018 le tipologie di agevolazioni previste all'articolo 5 del citato decreto-legge, alle medesime condizioni, nel limite di spesa annuo di 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

95.0.51

FORNARO, RICCHIUTI, PEGORER, GUERRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo progettazione enti locali)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

95.0.53

PAGANO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo progettazione enti locali)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

95.0.54

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo progettazione enti locali)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

95.055 (testo 2)

LANGELLA, MILO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 95-bis.

(Proroga termini Fondo sviluppo e coesione e Sblocca Italia)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato al 31 dicembre 2019, Conseguentemente; i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2019 e ai semestre 1° luglio – 31 dicembre 2019.

2. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sostituire le parole: "dell'effettiva disponibilità" con le seguenti: "della completa disponibilità".

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*».

95.656

CERONI, GASPARRI, GIBIINO, D'ALÌ, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo progettazione enti locali)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

95.0.57

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 95-bis.

(Fondo investimenti)

1. Nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, una quota è destinata al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali. Le relative risorse sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. I criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini indicati ai commi 4 e 5, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti. Possono essere finanziati anche i costi connessi alla redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi di contratto e alla valutazione della sostenibilità finanziaria dei progetti.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti SpA che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 1.

4. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2 sono tenuti ad attivare le procedure per l'affidamento della progettazione finanziata entro tre mesi dalla comunicazione di ammissione allo stesso. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo.

5. I soggetti beneficiari del finanziamento di cui al comma 2, acquisita la progettazione finanziata, sono tenuti a pubblicare il bando di gara per la progettazione esecutiva entro 12 mesi dall'approvazione del progetto definitivo.

6. Il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'affidamento della progettazione e dei lavori ai sensi del presente articolo è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice di gara CIG».

Art. 96.

96.1

MOSCARDELLI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'istituzione di Centri di Ricerca e di innovazione al fine di promuovere la trasformazione della conoscenza tecnologica dallo stato di risultati termico scientifici a quello di tecnologie industriali, valorizzando da un punto di vista economico i risultati della ricerca scientifica e potenziando il tasso di innovazione del sistema industriale e la sua capacità competitiva, eliminando la distanza esistente fra i risultati della ricerca tecnico-scientifica e la loro applicazione industriale e dando vita ad uno stabile sistema di relazioni fra i diversi soggetti coinvolti nel processo di trasferimento tecnologico»;

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con il regolamento di cui al precedente comma, sono definiti i criteri per l'istituzione dei Centri di Ricerca ed innovazione promuovendo i principi del partenariato pubblico-privato, così come definito dalla normativa comunitaria, al fine di coinvolgere in un progetto unitario le

Università, le Camere di Commercio, gli enti locali, le imprese e le associazioni imprenditoriali».

96.2

D'Alì

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per sostenere il finanziamento degli investimenti delle micro piccole e medie imprese previsti nel piano Industria 4.0, gli enti del sistema camerale nel triennio 2018-2020 versano i risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa, previsti dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, ai Confidi a titolo di contributo per la costituzione di fondi rischi. L'Unioncamere trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sul monitoraggio delle somme erogate e degli interventi realizzati ai sensi del presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, quale compensazione del minor gettito pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328».

96.0.4

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure a favore della crescita e dell'innovazione delle imprese)

1. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro può sottoscrivere quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *k-ter*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con particolare riferimento agli organismi gestiti da società di gestione del risparmio partecipate da società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ovvero partecipati dalle medesime società quotate, la cui politica di investimento sia prevalentemente rivolta, anche in via alternativa:

a) ad imprese con significativo potenziale di crescita nel proprio settore di attività e impegnate nel rafforzamento della presenza sul mercato della relativa filiera produttiva;

b) ad imprese attive nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico applicato ai settori industriali;

c) alla crescita dimensionale delle imprese anche mediante il sostegno ai processi di internazionalizzazione, aggregazione e innovazione.

2. All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede a valere sul livello massimo delle disponibilità che l'Inail può detenere presso le aziende di credito e Poste Italiane S.p.A, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2015, emanato ai sensi dell'articolo 40, comma ottavo, della legge 30 marzo 1981, n. 119».

96.0.6

Luigi MARINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Potenziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI)

L All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 354 dopo le parole: «che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, o finanziamenti a condizioni ordinarie, effettuati sotto qualsiasi forma, anche in compartecipazione a programmi di sostegno dell'Unione europea,» e dopo le parole: «6.000 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per la concessione di finanziamenti agevolati e in 3.000 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a condizioni ordinarie»;

b) i al comma 357 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti, le condizioni e le modalità operative per l'accesso ai finanziamenti a condizioni ordinarie sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A, nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché in relazione ad investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ivi incluso lo sviluppo della banda ultra larga e della robotica, e nell'ambito di interventi coerenti con le politiche dell'Unione europea relative alla crescita sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica.»;

c) dopo il comma 359 è inserito il seguente:

«359-*bis*. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento a condizioni ordinarie e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, eventualmente specificati da una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.P.A. la garanzia onerosa dello Stato. Tale garanzia, compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato, è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

96.0.7

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-*bis*.

(Potenziamento del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca – FRI)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 354 dopo le parole: «che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale» sono aggiunte le seguenti: «, o finanziamenti a condizioni ordinarie, effettuati sotto qualsiasi forma, anche in compartecipazione a programmi di sostegno dell'Unione europea,» e dopo le parole: «6.000 milioni di euro» sono aggiunte le seguenti: «per la concessione di finanziamenti agevolati e in 3.000 milioni di euro per la concessione di finanziamenti a condizioni ordinarie.»;

b) al comma 357 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I requisiti, le condizioni e le modalità operative per l'accesso ai finanziamenti a condizioni ordinarie sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché in relazione ad investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ivi incluso lo sviluppo della banda ultra larga e della robotica, e nell'ambito di interventi coerenti con le politiche dell'Unione europea relative alla crescita sostenibile, alla lotta ai cambiamenti climatici e all'efficienza energetica.»;

c) dopo il comma 359 è inserito il seguente:

«359-bis. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento a condizioni ordinarie e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, eventualmente specificati da una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.P.A. la garanzia onerosa dello Stato. Tale garanzia, compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato, è elencata nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

96.0.8

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 96-bis.

(Disposizioni in materia di repressione dell'abusivismo edilizio)

1. È istituito un fondo di rotazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai Comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive e per la chiusura delle procedure di sanatoria edilizia ancora aperte con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e utilizzazione del fondo da parte dei Comuni.

2. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'am-

biente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «230 milioni di euro».

96.0.9

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

*(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari
in condizione di sofferenza)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.

2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.

3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.

5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.

6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 9.

9. A decorrere dal 10 gennaio 2018, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dal commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto».

96.0.10 (testo 2)

STEFANI, TOSATO, COMAROLI, VACCARI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STUCCHI, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo risparmiatori Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca)

1. Al fine di ristorare i risparmiatori di Banca Veneto e Banca popolare di Vicenza, di seguito «Banche», è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con dotazione di 2.800 milioni di euro per l'anno 2018.

2. Al Fondo accedono gli investitori non istituzionali che alla data del 25 giugno 2017 detenevano azioni e/o strumenti finanziari in debito subordinato, emessi dalle Banche, sottoscritti o acquistati al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle Banche di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

3. Per investitori non istituzionali di cui al comma 2 si intendono le persone fisiche, gli imprenditori individuali, nonché gli imprenditori agricoli coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, detenevano azioni e/o titoli subordinati emessi dalle Banche», anche acquistati al di fuori dell'ambito di un rapporto negoziale

diretto con le medesime Banche. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi.

4. Gli investitori di cui al comma 2, su domanda di accesso al Fondo da presentare entro il 30 marzo 2018, ricevono una somma pari al valore, alla data di acquisto o della sottoscrizione, delle azioni e/o degli strumenti finanziari di debito subordinato.

5. Sono ammessi al Fondo anche agli azionisti insinuati al passivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che hanno acquistato azioni emesse dalle Banche a decorrere dal 1° gennaio 2013.

6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia, emana uno o più decreti-recanti le modalità di presentazione della domanda».

Conseguentemente, all'onere pari a 2.800 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante:

a) quanto a 155 milioni di euro per il 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2018-2020 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 82 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dello sviluppo economico per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della giustizia per 11 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'interno per 2 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 4 milioni di euro per l'anno 2018, al Ministero della salute per 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;

b) quanto a 250 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 345 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 50 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) quanto a 2.000 milioni di euro per l'anno 2018, alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2).

Conseguentemente.

a) *all'articolo 92:*

1) *sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 345 milioni di euro per l'anno 2018»;

2) *sostituire la rubrica con la seguente: «Ride terminazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica».*

b) *all'articolo 58, comma 9, sostituire le parole: «di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 150 milioni di euro per l'anno 2019»;*

c) *alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27), programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2), apportare le seguenti modificazioni:*

2018:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2019:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000.000.000.

2020:

CP: – 2.000.000.000;

CS: – 2.000. 000.000.

96.0.14

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. Al fine di consentire un efficientamento delle aree portuali incluse nelle Zone economiche speciali (ZES), è autorizzata per l'anno 2018 la spesa di 50 milioni di euro per le operazioni di dragaggio nelle medesime aree.

2. Ai fini della suddivisione delle risorse e al finanziamento degli interventi, entro il 31 marzo 2018 gli enti interessati trasmettono i progetti relativi agli interventi di cui al comma 1 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2017, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo stanziamento è ripartito tra i diversi progetti con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.»

96.0.15

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. Al fine di consentire un efficientamento dell'area portuale del comune di Pescara, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per l'anno 2018, alla spesa di 30 milioni di euro per lo smaltimento della sabbia arenata in spazio di colmata all'interno del Porto di Pescara.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è tenuto a realizzare i lavori di cui al comma 1 entro il 30 giugno 2018.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

96.0.16 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Misure di salvaguardia per la nautica da diporto)

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della Legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.»

96.0.18

DEL BARBA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

1. L'articolo 703 ultimo capoverso del Codice della Navigazione è modificato come segue: «Alla scadenza naturale della concessione, il gestore subentrante ha l'obbligo di corrispondere al gestore uscente un valore di rimborso. Ove non diversamente stabilito nell'atto di concessione, il valore di rimborso è pari al valore del capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro, rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente, degli immobili e degli impianti fissi insistenti sul sedime aeroportuale e sulle aree ivi ricomprese per intervenuto ampliamento dello stesso, realizzati dal gestore con risorse proprie, ovvero realizzate da terzi e successivamente acquisite dal gestore.

I beni mobili e le attrezzature acquistati dal gestore uscente con proprie disponibilità finanziarie nel periodo di affidamento della concessione, rimangono in proprietà dello stesso, salvo il diritto del concessionario subentrante di acquisirli in tutto o in parte versando un indennizzo pari al capitale investito residuo non ancora ammortizzato alla data di subentro,

rilevabile dalla contabilità regolatoria certificata presentata dal gestore per l'annualità immediatamente precedente.

Il gestore uscente resta obbligato a proseguire nell'amministrazione dell'esercizio ordinario dell'aeroporto alle medesime condizioni fissate nell'atto di concessione sino al trasferimento della gestione al gestore subentrante ed al versamento di quanto ad esso spettante a tale data ai sensi del presente articolo.

Spettano al gestore uscente i flussi di cassa della gestione di cui al precedente alinea, volti a remunerare i costi di gestione e di capitale, percepiti dalla data della scadenza naturale fino alla data di trasferimento della gestione al gestore subentrante.

In coerenza con quanto riportato nel presente articolo, l'ENAC disciplinerà nell'atto di concessione le modalità di calcolo dei rimborsi per le fattispecie di cessazione anticipata della stessa.»

96.0.21

ZIN, Fausto Guilherme LONGO, ZELLER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 96-bis.

(Fondo per i servizi consolari)

1. È istituito, a decorrere dall'anno 2018, un Fondo destinato al miglioramento dei servizi consolari pari a 96 milioni di euro, corrispondenti alla diminuzione delle risorse dovute dal 2008 ad oggi. Il Fondo è ripartito tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «154 milioni di euro», e alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 96.000.000;

2020: – 96.000.000.

Art. 97.

97.2

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Sopprimere l'articolo.

97.3

Maurizio ROSSI

Sopprimere l'articolo.

97.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello Sviluppo economico 13 maggio 2016, n. 94, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.

1-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone».

Conseguentemente alla tabella A, voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze», apportare le seguenti variazioni

2018: – 7.000.000;

2019: – 7.000.000;

2020: – 7.000.000.

97.8

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire gli equilibri concorrenziali nel mercato radiotelevisivo, i compensi regolati con contratto fra la Rai e i dipendenti, gli artisti e i collaboratori, possono essere soggetti a decurtazione nel caso in cui gli introiti derivanti da pubblicità siano inferiori a quelli stimati al momento della stipula del contratto a causa di un basso indice di ascolto della trasmissione».

97.9

VERDUCCI, MARGIOTTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Il comma 3 dell'articolo 47 del TUSMAR è sostituito dal seguente:

"Entro il primo gennaio di ciascun quinquennio, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento per i successivi cinque anni. In fase di prima applicazione, la scadenza del termine è il 15 aprile 2018.

L'ammontare del canone netto spettante alla società concessionaria della forniture del servizio deve consentire a questa di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti per adempiere gli specifici obblighi previsti nel contratto del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale.

Per la determinazione del canone spettante alla concessionaria sono presi in considerazione: gli obblighi fissati nel contratto, l'ultimo bilancio trasmesso, il tasso di inflazione programmato, la quantità e la tipologia degli ascolti conseguiti e quelle eventualmente previste nel contratto, i ricavi pubblicitari conseguiti e quelli prevedibili sulla base degli spazi vendibili.

Per migliorare l'efficienza della gestione aziendale, una parte del canone netto può essere corrisposta, nell'esercizio successivo, in misura proporzionata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati, con le modalità indicate nel contratto di servizio.

La ripartizione del gettito del canone deve essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurare l'autonomia economica"».

97.0.5 (testo 2)

RUSSO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 97-bis.

(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. Al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

"Art. 9-bis.

(Agenzie di stampa a diffusione nazionale)

1. Alle agenzie di stampa a diffusione nazionale, di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 5 agosto 1981, n. 416, edite da oltre 5 anni da cooperative di giornalisti che entro l'anno 2018 adeguano il proprio statuto ai requisiti previsti dall'articolo 4 e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, lettere *a)*, *b)* *c)*, *d)*, *e)* e *g)*, è concesso un contributo annuo pari al 75 per cento dei costi sostenuti per il personale dipendente, nei limiti dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, e comunque non superiore a 800.000 euro per ciascuna impresa.

2. Alle agenzie stampa a diffusione nazionale si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 4, 14, lettera *d)*, 15 e 16"».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro» con le seguenti: «242 milioni di euro per l'anno 2018 e di 322 milioni di euro».

Art. 98.

98.1

SANTINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico o di evitare che sorgano nuovi o maggiori oneri ovvero che si verifichino minori entrate, anche in relazione ad impegni di garanzia rilasciati dallo Stato, sono trasferiti, anche in deroga alla normativa vigente, a Fintecna S.p.A. o a società dalla stessa interamente controllate:

a) le attività di liquidatore di società partecipate da Pubbliche amministrazioni ovvero di enti disciolti;

b) la titolarità di partecipazioni in società partecipate da Pubbliche amministrazioni di beni o patrimoni pubblici ovvero assistiti da garanzia pubblica, con la finalità di gestire il relativo realizzo.

2-ter. Le relative attività sono gestite dalla trasferitaria a norma del codice civile, con il solo obbligo di rendiconto al Ministro dell'economia e delle finanze, che individua con decreto le società, gli enti, le partecipazioni, i beni o i patrimoni oggetto del trasferimento.

2-quater. Con il decreto di individuazione, il Ministro può prevedere che, all'atto del trasferimento, in caso di trasferimento di attività liquidatori e, la trasferitaria, nelle ipotesi in cui una valutazione imparziale concluda che vi siano eccedenze attive, al netto delle passività e degli oneri di gestione, versi al bilancio dello Stato un acconto pari al 70 per cento del riparto finale di liquidazione stimato, ovvero, in caso di trasferimento della titolarità di partecipazioni, beni o patrimoni; che la trasferitaria versi al bilancio dello Stato un corrispettivo provvisorio, soggetto ad integrazione, del 70 per cento degli eventuali maggiori ricavi realizzati al termine delle attività di gestione del realizzo, al netto del corrispettivo provvisorio.

2-quinquies. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri relativi alle partecipazioni, beni o patrimoni trasferiti.

2-sexies. Tutte le operazioni compiute in attuazione della presente disposizione sono esenti da imposte dirette, indirette, tasse, obblighi e oneri tributari comunque intesi o denominati».

98.2

MARINELLO, VICECONTE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di assicurare nel modo più sollecito la riduzione del debito pubblico o di evitare che sorgano nuovi o maggiori oneri ovvero che si verifichino minori entrate, anche in relazione ad impegni di garanzia rilasciati dallo Stato, sono trasferiti, anche in deroga alla normativa vigente, a Fintecna S.p.A. o a società dalla stessa interamente controllate:

a) le attività di liquidatore di società partecipate da Pubbliche amministrazioni ovvero di enti disciolti;

b) la titolarità di partecipazioni in società partecipate da Pubbliche amministrazioni, di beni o di patrimoni pubblici ovvero assistiti da garanzia pubblica, con la finalità di gestire il relativo realizzo.

2-ter. Le relative attività sono gestite dalla trasferitaria a norma del codice civile, con il solo obbligo di rendiconto al Ministro dell'economia

e delle finanze, che individua con decreto le società, gli enti, le partecipazioni, i beni o i patrimoni oggetto del trasferimento.

2-quater. Con il decreto di individuazione, il Ministro può prevedere che, all'atto del trasferimento, in caso di trasferimento di attività liquidatorie, la trasferitaria, nelle ipotesi in cui una valutazione imparziale concluda che vi siano eccedenze attive, al netto delle passività e degli gestione, versi al bilancio dello Stato un acconto pari al 70 per cento del riparto finale di liquidazione stimato, ovvero, in caso di trasferimento della titolarità di partecipazioni, beni o patrimoni, che la trasferitaria versi al bilancio dello Stato un corrispettivo provvisorio, soggetto ad integrazione, del 70 per cento degli eventuali maggiori ricavi realizzati al termine delle attività di gestione del realizzo, al netto del corrispettivo provvisorio.

2-quinquies. La società trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri relativi alle partecipazioni, beni o patrimoni trasferiti.

2-sexies. Tutte le operazioni compiute in attuazione della presente disposizioni sono esenti da imposte dirette, indirette, tasse, obblighi e oneri tributari comunque intesi o denominati».

98.0.3

SACCONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Aggiornamento delle norme del Sistema statistico nazionale (SISTAN))

1. Al fine di aggiornare le norme del sistema statistico nazionale (SISTAN), all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Tutti gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, hanno l'obbligo d'istituire al proprio interno un ufficio di statistica, organizzato in moda autonomo, associato o come servizio consortile ai sensi del capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con funzioni distinte da quelle degli altri uffici e servizi dell'amministrazione di appartenenza, formato da unità di personale poste alle dirette dipendenze del responsabile dell'amministrazione o ente, fornito di capacità professionale documentata in campo statistico, in particolare per quanto concerne i direttori nonché di risorse finanziarie e strumentali adeguate".

2. Dopo l'articolo 6-bis del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322, è inserito il seguente:

"Art. 6-ter.

1. Sono preposti come responsabili degli uffici di statistica, di cui al comma 01 dell'articolo 6, selezionati mediante pubblici concorsi con base alle norme sulla mobilità tra amministrazioni ed enti pubblici ovvero attraverso incarichi direttoriali stipulati con contratti professionali ai sensi della legislazione vigente in materia:

a) i laureati dei corsi quinquennali in scienze statistiche e triennali in statistica nelle varie specializzazioni;

b) coloro che hanno sostenuto, nei relativi corsi di studio, gli esami nelle discipline statistiche ed economiche e hanno superato l'esame di Stato per l'abilitazione nelle discipline statistiche, ai sensi della legge 8 dicembre 1956, n.1378, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 271 del 2 novembre 1957.

2. I responsabili degli uffici di statistica, che non hanno le specifiche professionali previste al precedente comma 1, sono tenuti a seguire specifici corsi di formazione relativi al settore statistico presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.

3. Il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT), per la parte relativa al personale dell'ufficio di statistica, armonizza le sue disposizioni e abrogando, dove necessario, le precedenti direttive.

4. L'ufficio di statistica è competente riguardo alla raccolta di dati presso tutte le unità amministrative dell'ente, mentre nei comuni con meno di 10.000 abitanti l'ufficio di statistica è organizzato in forma consortile nell'ambito di un comprensorio di almeno 10.000 abitanti ed ubicato nel comune più grande.

5. Per la gestione e il funzionamento dell'Ufficio di statistica l'amministrazione o l'ente provvede con uno stanziamento pari almeno al 2 per cento del proprio bilancio annuale, all'uopo destinando quota parte delle dotazioni di bilancio assegnate ai vari uffici e servizi per i quali l'ufficio di statistica svolge le attività di supporto"».

98.0.4

SACCONI

Dopo l'articolo 98, inserire il seguente:

«Art. 98-bis.

(Indennità e rimborso delle spese spettanti al Presidente, agli esperti e agli altri membri del CNEL)

1. Agli esperti di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n.936 e successive modificazioni è corrisposta un'indennità nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n.936.

2. I rimborsi delle spese di viaggio e soggiorno, effettivamente sostenute e documentate, per il Presidente, gli esperti e gli altri membri del CNEL sono corrisposti nei limiti dell'assegnazione stabilita per le spese di funzionamento del CNEL di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n.936.

3. Con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n.936 sono disciplinate le misure delle indennità e dei umili del rimborso delle spese di cui ai commi precedenti.

4. All'articolo 1, comma 289, della legge 23 dicembre 2014, n.190, sono abrogate le seguenti parole: "di ogni funzione connessa alla carica di Presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonché". È altresì abrogata la lettera *a*) dell'articolo 1, comma 290, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

5. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 1986, n.936, le parole: "le diarie di presenza" sono soppresse».

Art. 100.

100.1

BOTTICI, AIROLA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Sopprimere l'articolo.

100.2

DEL BARBA, SANTINI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

sostituire le parole: «250.000 euro» con le seguenti: «100.000 euro»; e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il collocamento, non possono in ogni caso essere oggetto di circolazione tra investitori non qualificati o non professionali».

100.3

DEL BARBA, COLLINA

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, dopo il collocamento, non possono in ogni caso essere oggetto di circolazione tra investitori non qualificati o non professionali».

100.0.1

FUCKSIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11, dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

"Art. 18-bis.

(Limite alle commissioni bancarie ed interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito e di credito ad uso dei consumatori)

1. Per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria non superiore:

- a) allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione;
- b) a 0,05 euro per ciascuna operazione.

Tale commissione interbancaria per operazione può anche essere combinata con una percentuale massima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interbancarie dello schema di carte di pagamento non superi lo

0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all'interno di ciascuno schema di carte di pagamento.

2. Per le operazioni nazionali tramite carta di credito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

3. La Banca d'Italia definisce le modalità e i termini per l'invio da parte degli schemi di carte di pagamento delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti. Tali informazioni devono essere certificate da un revisore indipendente.

4. Al fine di cui al comma 1, gli schemi di carte di pagamento:

a) definiscono una struttura della commissione interbancaria media ponderata improntata a criteri di trasparenza, semplicità, confrontabilità ed equità, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'operazione di pagamento;

b) comunicano alla Banca d'Italia, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'intenzione di avvalersi della possibilità prevista al comma 1, trasmettendo una relazione illustrativa dei criteri che intendono applicare. Successivamente alla data di cui al primo periodo, detta comunicazione dovrà essere effettuata, con le stesse modalità, almeno 30 giorni prima della data in cui si intende avvalersi della suddetta possibilità.

5. In ogni caso per le operazioni nazionali tramite carta di debito ad uso dei consumatori di importo inferiore a euro 5, i prestatori di servizi di pagamento applicano una commissione interbancaria di importo ridotto rispetto a quelle applicate alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.

6. I commi precedenti si applicano anche alle operazioni nazionali effettuate tramite carte prepagate.

7. La Banca d'Italia è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n.751/2015 e adotta le proprie decisioni previo parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato"».

100.0.3

QUAGLIARIELLO, AUGELLO, BONFRISCO, FUCKSIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

*(Misure di ristoro e in materia
di responsabilità degli amministratori delle banche)*

1. Gli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti o i loro successori *mortis causa* che, al momento dell'avvio della liquidazione coatta amministrativa di cui al presente decreto, detenevano strumenti finanziari di debito subordinato emessi dalle Banche e acquistati nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con le medesime Banche emittenti, possono accedere alle prestazioni del Fondo di solidarietà previsto dall'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n.208, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 856, 857, 858, 859, 860 e 861, e successive modificazioni, della medesima legge. Ai fini di cui al periodo precedente si intendono per investitori anche il coniuge, il convivente *more uxorio* e i parenti entro il secondo grado in possesso dei predetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi. Il presente comma si applica solo quando gli strumenti finanziari di debito subordinato sono stati sottoscritti o acquistati entro la data del 1° febbraio 2016, in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa.

2. Agli investitori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n.119. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 6 del citato articolo 9 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2018.

3. Sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche gli indennizzi erogati ai soci ai sensi delle offerte pubbliche di transazione presentate dalle banche.

4. Ove i commissari liquidatori esercitino l'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, il giudice, se accoglie la domanda nei confronti degli amministratori delle Banche, condanna sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, all'interdizione perpetua dall'esercizio delle professioni, dagli uffici difettivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

5. Il comma 5 dell'articolo 72 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, è sostituito dal seguente:

"5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revi-

sione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e di coordinamento, è garantito nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente"».

100.0.5

CAPPELLETTI, ENDRIZZI, GIROTTI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Misure di ristoro)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 121, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) entro 150 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che dispone la liquidazione coatta amministrativa, l'erogazione a favore di ciascun soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa dell'ammontare massimo di 2.000 milioni di euro, da utilizzarsi entro i sei mesi successivi per il soddisfacimento, in tutto o in parte e proporzionalmente, dei crediti risarcitori di azionisti e obbligazionisti subordinati che hanno sottoscritto o acquistato titoli entro la data del 12 giugno 2014 e che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo. Il Ministero acquisisce un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa per il rimborso. Il credito derivante dall'erogazione al presente comma è pagato dal soggetto sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa dopo i crediti indicati all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), punto *i*, ai crediti a questo equiparati e ai crediti prededucibili previsti dal presente decreto"».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017»;

b) all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 80.000.000:

2019: – 150.000.000;

2020: – 150.000.000.

100.0.6 (testo 2)

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per le vittime di reati finanziari e crisi bancarie)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo denominato "Fondo per le vittime di reati finanziari", in favore di azionisti e obbligazionisti delle due banche venete

Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca danneggiati dalla crisi del sistema creditizio.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le somme iniziali da destinare al Fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, anche utilizzando le risorse del fondo di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme regolamentari finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui a commi 1 e 2 del presente articolo».

100.0.7

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BERTOROTTA, BOTTICI, AIROLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Abolizione dell'anatocismo bancario)

1. Al fine della tutela dei consumatori, le banche e gli istituti di credito, in relazione alle operazioni bancarie in conto corrente nonché a quelle afferenti alla concessione di mutui, devono prevedere che il calcolo dell'interesse sia effettuato in modo trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice, calcolato giorno per giorno, in base a quanto stabilito degli articoli 820 e 821 del codice civile e non di quello composto, che prevede il calcolo degli interessi sugli interessi, laddove questa condizione non fosse chiaramente indicata nel contratto. Il calcolo degli interessi, in base a quanto stabilito dal presente articolo, non può essere applicato con le modalità del metodo composto, se non nei limiti dell'articolo 1283 del codice civile, in base al quale il patto anatocistico, ovvero di capitalizzazione composta, sia successivo alla maturazione dell'interesse e mai precedente. In caso di violazione, da parte delle banche e degli istituti di credito, di quanto stabilito al presente comma, i soggetti interessati hanno diritto alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e all'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buona fede nella conclusione ed esecuzione dei contratti stessi e per difformità tra tasso contrattuale, indicato agli atti, e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono conseguentemente ricalcolati in base al tasso legale di volta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo.

2. A seguito di quanto stabilito al comma 1, è soppresso il comma 61 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10».

100.0.8

BOTTICI, AIROLA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Incentivi finalizzati alla gestione crediti deteriorati)

1. Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede legale in Italia, possono conferire i crediti qualificati come deteriorati dall'autorità competente, o direttamente gli immobili non locati né adibiti ad attività economiche, posti a garanzia degli stessi, ad un fondo, gestito da una società di gestione del risparmio, costituito con il compito di migliorare le prospettive di recupero dei crediti deteriorati mediante la riqualificazione e valorizzazione degli immobili posti a garanzia dei crediti stessi.

2. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto che opera il conferimento, il debitore può partecipare al progetto di riqualificazione e valorizzazione degli immobili. A tal fine, nell'ambito della società di cui si favorisce il ritorno in *bonis*, il debitore può individuare figure professionali da impiegare al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1. Il fondo di cui al comma 1 può, altresì, acquisire o sottoscrivere azioni, quote e altri titoli e strumenti partecipativi derivanti dalla conversione di parte dei crediti oggetto del conferimento.

3. Al fine di promuovere la finalità di cui al comma 1, sono riconosciute fino al 31 dicembre 2019, agevolazioni fiscali in favore delle società di gestione del risparmio, secondo le seguenti modalità:

a) sgravi fiscali e contributivi nella misura massima del 60% degli oneri sostenuti, ai soggetti che assumano personale in esubero proveniente dalle banche e dagli istituti di credito che operano la cessione di crediti deteriorati;

b) detrazioni fiscali nella misura massima del 50% per l'anno 2017 e del 36% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione energetica dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione;

c) detrazioni fiscali nella misura massima del 60% per l'anno 2017 e del 46% per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per gli interventi di riqualificazione dei beni immobili posti a garanzia dei crediti oggetto di carto-

larizzazione con destinazione a finalità sociali di interesse pubblico e di promozione e sviluppo del territorio.

4. La valutazione sulla concessione delle agevolazioni fiscali e contributive di cui al comma 3 nonché i controlli successivi sugli interventi per i quali vengono riconosciute tali agevolazioni, sono affidate alla Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A.

5. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 nonché le modalità di attuazione dei controlli di cui al comma 4. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione del debitore alla riqualificazione e valorizzazione degli immobili ai sensi del comma 2».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Art. 100-bis.

100-bis.500

CAPPELLETTI, GIROTTO, ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA, BOTTICI, AIROLA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «500 milioni»;*

b) *dopo le parole: «altro titolo equivalente» aggiungere le seguenti: «o che abbiano presentato istanza di ammissione al passivo ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99 convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 121».*

Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.1

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: " nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017».

Art. 101.

101.0.1

FILIPPI, VATTUONE, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 100-*bis*.

1. All'articolo 17 della legge n. 84 del 1994, il comma 15-*bis*, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Al fine di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera, l'Autorità di sistema può destinare una quota, co-

munque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate ed imbarcate, al finanziamento della formazione, del ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego del personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali in altre mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori dell'impresa o dell'agenzia di cui al presente articolo. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività del porto, le Autorità di sistema portuale possono finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di piani di risanamento approvati dall'Autorità stessa, anche attraverso l'istituzione di addizionali una *tantum* sulle merci sbarcate ed imbarcate non eccedenti il 10 per cento delle aliquote vigenti e all'uopo autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

101.0.2

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Ai fini dell'elaborazione di analisi e proposte a supporto delle strategie di sviluppo del sistema della logistica e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il partenariato per la logistica ed i trasporti. Il Partenariato opera con il coordinamento della Direzione Generale per il trasporto stradale e l'intermodalità e si avvale della Società RAM Rete Autostrade Mediterranee S.p.a per le funzioni di segretariato tecnico; svolge attività propositi va, di studio, di monitoraggio, di consulenza delle autorità politiche, per la definizione delle politiche di intervento e delle strategie di governo nel settore della logistica e dei trasporti.

2. Per le attività del Partenariato di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate la composizione del Partenariato e le modalità di organizzazione e gestione delle attività».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 500.000.

101.0.5

CALEO, VACCARI, DALLA ZUANNA, Lucia ESPOSITO, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.101-bis.

(Incentivi impianti biogas)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW che presentano richiesta di accesso agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione, hanno diritto di accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione previsti».

101.0.7

RICCHIUTI, LAI, BONFRISCO, BIGNAMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Promozione della concorrenza nel settore dei buoni pasto)

1. All'articolo 144, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'articolo 90 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, sostituire la lettera *a*) con la seguente:

"*a*) Il valore nominale ribassato del buono pasto; detto valore ribassato non potrà risultare superiore all'importo del rimborso, al netto dello sconto incondizionato riconosciuto e dell'IVA applicabile, dello stesso buono all'esercente"».

101.0.12

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342, è sostituito dal seguente:

"Art. 63. – (*Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli*) – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume;
- d) veicoli prodotti in serie limitate che rivestono un particolare interesse da tutelare.

3. I veicoli indicati al comma 2 in possesso del Certificato di Rilevanza Storica e collezionistica rilasciato da ASI, registri di marca ed FMI sono individuati con propria determinazione dall'ASI. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

4. L'esenzione di cui al comma 2 è estesa anche per i veicoli con anzianità di produzione compresa tra i 20 ed i 29 anni non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività, arti o professioni se in possesso del Certificato di identità rilasciato da ASI.

5. Il certificato di rilevanza storica e collezionistica ed il certificato di identità hanno validità per un periodo di quattro anni trascorsi i quali l'ente che l'ha rilasciato dovrà riesaminare il veicolo per verificare la permanenza dei requisiti che consentono di qualificarli come veicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico. La mancata permanenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio comporterà il mancato rinnovo di validità dei certificati di cui al primo periodo e la conseguente sospensione delle agevolazioni fiscali.

Le agevolazioni fiscali potranno riottenersi a seguito di ulteriore esame del veicolo.

6. I veicoli ultraventennali in possesso del certificato di rilevanza storica e collezionistica o del certificato di identità dovranno essere sottoposti, con le modalità disposte dalla Motorizzazione Civile, a revisione tecnica quadriennale finalizzata alla verifica della rispondenza tecnica ai parametri originari che hanno consentito la circolazione all'epoca della costruzione con eventuale integrazione degli aggiornamenti dovuti per legge. La revisione di cui al periodo precedente dovrà essere effettuata presso le officine autorizzate o presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

7. Al fine di incentivare il mantenimento e la salvaguardia del patrimonio motoristico Storico italiano, i proprietari storici in possesso del Certificato di identità e del Certificato di rilevanza storica e collezionistica potranno beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10% sull'acquisto di ricambi e sulla mano d'opera relativa agli interventi di manutenzione e restauro, finalizzati al mantenimento e alla valorizzazione dei veicoli suddetti.

Qualora sia sottoposto a restauro un veicolo le cui condizioni non permettano di ottenere i certificati di cui al periodo precedente è richiesto agli enti preposti il rilascio di un apposito certificato di rilevanza storica e collezionistica del restauro con il quale si potrà beneficiare di un'aliquota IVA pari al 10%».

Conseguentemente, all'articolo 92 le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro» e le parole: «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «180 milioni di euro».

101.0.20

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO, ORELLANA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

(Attuazione Piano di azione Donne, Pace e Sicurezza)

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Azione in ottemperanza della Risoluzione n.1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (SI RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza, e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione dello stesso nonché la formazione nel settore della mediazione e prevenzione dei conflitti e per le conseguenti azioni previste, all'articolo 1, comma 350, della legge 11 dicembre 2016, n.232, le parole: "l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2018: – 500.000;

2019: – 500.000;

2020: – 1.000.000.

101.0.23

SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali)

1. Al fine di garantire la piena attuazione degli adempimenti previsti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché dalla direttiva (UE) 2016/68e del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977 /GAI del Consiglio, e per far fronte agli oneri determinati dall'applicazione della legge 29 maggio 2017, n.71, il fondo di cui all'articolo 156, comma 10, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, è ulteriormente incrementato nella misura di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 4.000.000;

2019: – 4.000.000;

2020: – 4.000.000.

101.0.26

PANIZZA, LANIECE, ZIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.101-bis.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione».

101.0.33

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserito il seguente:

«Art.101-bis.

1. Le Banche ed i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 106 del decreto legislativo 385/1993 nonché i cessionari ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 385/93 titolari di crediti muniti di ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili, possono iniziare a proseguire, in virtù un titolo esecutivo a norma dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni di cui al comma 1, gravati da ipoteca in primo grado, da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che nel corso della procedura fallimentare è corrisposto da quest'ultimo professionista delegato ovvero al curatore fallimentare il quale, non oltre i successivi quindici giorni, lo versa al creditore ipotecario, nei limiti della somma per cui è stata proposta domanda di insinuazione al passivo della procedura fallimentare, dedotti l'importo liquidato ai sensi dell'articolo 2770 del codice civile, ivi compreso il compenso spettante al custode e al professionista delegato, e le spese specifiche inerenti nonché la quota delle spese generali imputabili allo stesso, compreso il compenso del curatore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la somma delle quote di cui al periodo precedente è attribuita al fallimento.

3. Quando sia iniziata o proseguita l'azione esecutiva individuale a norma dell'articolo 41, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 ovvero ai sensi del comma 1 il curatore non può procedere alla vendita in sede fallimentare se, nell'ambito dell'esecuzione individuale sia stata già disposta la vendita ai sensi dell'articolo 569 cpc. La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'esecuzione individuale è sospesa.

4. Nei casi di versamento diretto al creditore della parte di prezzo derivante dalla vendita o assegnazione di cui all'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, ovvero diversamente effettuato ai sensi del comma 2, il credito indicato nella domanda di cui al predetto comma deve essere certificato da un dirigente della banca creditrice in misura conforme alle scritture contabili sulla base di un conteggio redatto ai sensi dell'articolo 2855 c.c. L'incasso da parte del ereditare deve intendersi effettuato in via provvisoria. Ai crediti di cui al presente articolo si applica l'articolo 52, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; è attribuita al fallimento la somma incassata ai sensi del comma 2 eccedente la quota che risulta spettante al creditore ipotecario all'esito del procedimento di cui al capo V del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano in relazione ai fallimenti già dichiarati alla data di entrata in vigore del presente articolo nonché ai fallimenti dichiarati nei due anni successivi a tale data».

101.0.35

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 648 c.p.c. alla fine del secondo periodo del prima comma, dopo le parole: «vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: ", non manifestamente infondati".».

101.0.36

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 560 c.p.c. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: ",quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "quando sussistono giustificati motivi e, in ogni caso, quando ne dispone la vendita";

b) al quarto comma, primo periodo, le parole: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza» sono sostituite con le seguenti: "dell'esecuzione immobiliare, senza l'assistenza giudiziario e senza l'osservanza";

c) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

"Per l'attuazione dell'ordine il giudice dispone che il custode possa avvalersi direttamente della forza pubblica, senza rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, nominando, altresì ausiliari ai sensi dell'articolo 68"».

101.0.37

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 596 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla fine del primo capoverso del comma 1 inserire le seguenti parole: "da tenersi entro un mese dal deposito";

2) alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: "La disposizione si applica anche in epoca anteriore all'aggiudicazione, alle rendite ed ai frutti civili in genere acquisiti dalla procedura che, su istanza del ereditare, devono essere distribuiti con periodicità semestrale";

b) all'articolo 594 del c.p.c., sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria il giudice, su istanza del ereditare, dispone che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti";

c) all'articolo 598, comma 1, alla fine aggiungere le seguenti parole: "Il pagamento delle singole quote deve avvenire entro trenta giorni dall'approvazione del progetto di distribuzione".».

101.0.38

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge aprile 2016, n. 49; le parole: "30 giugno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018"».

101.0.39

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 545, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale; in caso di conti cointestati, saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non eseguiti. Quando l'accredito delle somme dovute a titoli di stipendio o salario e delle altre somme previste nel primo periodo del presente comma ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, dette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.";

b) all'articolo 546, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

"Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente fino alla data della dichiarazione di terzo, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge".».

101.0.40

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al primo comma dell'articolo 546 c.p.c., dopo le parole: "nell'art. 543" sono aggiunte le seguenti: "e sino alla data di udienza indicata nell'atto".

2) All'articolo 548 c.p.c. sostituire il secondo comma con il seguente:

"Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617 l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di aver inviato a mezzo raccomandata al creditore precedente o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata la dichiarazione di cui all'articolo 547 o di non aver avuto tempestiva conoscenza dell'ordinanza di cui al primo comma per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore".».

101.0.41

VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

1. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3 milioni e cinquecentomila euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti".

2. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa, nel limite massimo di disponibilità finanziaria del Fondo pari a 50.000.000 di euro, anche in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ed entro il limite di euro 3.5 milioni, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.

3. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione ad operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia, che non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

101.0.42

VICECONTE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato".».

101.0.43

DALLA TOR

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di catalizzare investimenti nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, connessi all'insediamento di nuove imprese o per o sviluppo di imprese già esistenti in alcune aree del Paese, da cui discenda un maggiore aumento in termini di produzione, di maggiori opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico e di volume delle esportazioni, e per favorire l'acquisizione di maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, nei territori delle Città Metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono essere istituite le Zone Economiche Speciali consistenti in aree geograficamente delimitate situate entro i confini dello Stato ed individuate in detti territori, destinate allo svolgimento di attività economiche specificamente mirate per promuovere la crescita economica, attraverso la previsione di agevolazioni fiscali, amministrative ed infrastrutturali.

2. L'introduzione di ulteriori agevolazioni ed incentivi di natura doganale è disciplinata dal Codice Doganale dell'Unione europea.

3. L'istituzione di Zone Economiche Speciali è approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio del Ministro su proposta del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, nelle aree delle Città Metropolitane di cui al comma 1, individuate in base alle delimitazioni proposte con decreto dalle Regioni interessate,

tenuto conto dei corrispondenti Piani Strategici triennali dei territori metropolitani di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 5412016.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con dotazione pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Tale fondo può essere alimentato dai contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo la procedura prevista dal comma 876 della legge 208 del 2015 i predetti provvedimenti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.

5. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge.».

101.0.44

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Risorse per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE)

1. Ai fini del potenziamento della capacità di produrre conoscenze nel Mezzogiorno d'Italia e del funzionamento di base del centro di ricerca CEINGE – Biotecnologie Avanzate S.c. a r. l. di Napoli, ente senza fini di lucro, interamente partecipato direttamente o indirettamente da amministrazioni ed enti pubblici, locali e non, è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di Euro/anno per triennio 2018, 2019 e 2020, a sostegno di attività infrastrutturali di Trasferimento Tecnologico e di Ricerca Scientifica, Servizi e formazione nel campo della biologia avanzata, della biomedicina e delle biotecnologie mediche, da destinare secondo criteri e modalità individuati dal Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.».

Consequentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000;

2020: – 5.000.000.

101.0.45

MARINELLO, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Per le attività e il conseguimento delle finalità scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, il contributo annuo riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi dell'articolo 11-*quaterdecies*, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005 n. 248, è incrementato a decorrere dal 2018 di euro 250.000 annui.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

101.0.47

PETRAGLIA, DE PETRIS, BOCCHINO, BAROZZINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. Al fine di sostenere la continuità gestionale dei Centri di ricerca, documentazione e promozione delle riserve naturali territoriali in difficoltà a causa del riassetto istituzionale e della conseguente incertezza finanziaria, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la continuità gestionale delle Riserve naturali di competenza degli enti territoriali con una dotazione annua di 6 milioni di euro a decorrere dal 2018.

2. Con uno o più decreti il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso e di erogazione dei finanziamenti agli enti territoriali che avanzano richiesta di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente».

Conseguentemente, all'articolo 92, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui», con le seguenti: «244 milioni di euro per l'anno 2018 e di 324 milioni di euro annui».

101.0.48 (testo 2)

ARACRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 2545-*terdecies* del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: "Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento" vengono sostituite con le parole: "Le cooperative e i consorzi di cooperative che svolgono attività commerciali a far data dallo gennaio 2017 non sono soggette al fallimento."

All'articolo 10 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 dopo le parole: "Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla", aggiungere le seguenti parole: "comunicazione della".».

101.0.49

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

(Cadenza mensile nella fatturazione dei servizi di pubblica utilità e rimborsi IVA)

1. I contratti di fornitura dei servizi di pubblica utilità relativi a energia elettrica, gas, sistema idrico e sistema per le telecomunicazioni, compresa telefonia fissa e mobile, devono prevedere obbligatoriamente la cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi e delle relative quote di iva, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo o stagionale, su base mensile o suoi multipli.

2. Il comma 4 dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:

"4. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica hanno facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali qualora sussista un giustificato motivo, certificato dall'Autorità garante per il relativo servizio di pubblica utilità, determinato da comprovati mutamenti delle condizioni del mercato o della tecnologia. La modifica deve essere comunicata espressamente al cliente evidenziando le informazioni complete circa le motivazioni sottostanti la modifica e l'esercizio del diritto di recesso, con preavviso minimo di tre mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente e si intende approvata ove esso non receda, senza penali né costi di disattivazione e con modalità semplificate e di facile accesso, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. Sono in ogni caso vietate, se sfavorevoli per il cliente, le modifiche unilaterali del contratto che, senza un giustificato motivo, alterino le caratteristiche sostanziali dei servizi e dei prodotti offerti o che prevedano l'inclusione di opzioni aggiuntive non richieste espressamente o ottenute attraverso pratiche commerciali scorrette. Il contraente, qualora non accetti le modifiche delle condizioni contrattuali da parte delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, ha diritto di recedere dal contratto senza penali né costi di disattivazione e, se indotto in errore da pratiche commerciali scorrette ha diritto al rimborso totale delle spese pregresse sostenute e degli eventuali danni subiti".».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «incrementato di 250 milioni», con le seguenti: «incrementato di 30 milioni».

101.0.56

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo l'articolo, inserire seguente:

«Art. 101-bis.

(Misure per la promozione della digitalizzazione nei pagamenti della Pubblica Amministrazione)

1. Alla legge 28 dicembre 1995 n.549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 47, dopo le parole: "carta di credito", sono inserite le seguenti: "fisica o virtuale"; sono sopresse le parole: "qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure";

b) dopo il comma 48 è inserito il seguente:

"48-bis. L'utilizzo della carta di credito fisica o virtuale è altresì ammesso nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) la titolarità della carta di credito fisica o virtuale può essere attribuita alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per eseguire le spese delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità ordinaria o speciale;

c) la carta di credito fisica o virtuale può essere utilizzata per i pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle amministrazioni pubbliche per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui all'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296"».

101.0.61

MANDELLI, BOCCARDI, CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 101-bis.

1. All'articolo 10, comma 4-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, le parole: "31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

Art. 101-ter.

101-ter.1

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., sono sospesi in attesa del riordino della normativa di riferimento».

101-ter.2

MALAN

Al comma 1, lettera a), le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

101-ter.3

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

101-ter.4

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «18 mesi» con le seguenti: «13 mesi».

101-ter.5

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «Fino al 31 gennaio 2019», con le seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».

101-ter.7

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

101-ter.8

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le seguenti: «30 giugno 2018».

101-ter.10

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) il termine per la soppressione degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012 è fissato alla data del 31 dicembre 2018».

101-ter.11

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«*e-bis*) al comma 2, dell'articolo 16-*sexies* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "28 febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018,"».

101-ter.13

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 dicembre 2018, comunicando alle commissioni parlamentari competenti in materia di sicurezza e di giustizia il numero totale dei profili del DNA che devono essere inseriti, nonché il numero di profili inseriti al 31 dicembre 2010, 31 dicembre 2011, 31 dicembre 2012, 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2014, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la comunicazione alle commissioni parlamentari, di cui al precedente periodo, avviene con cadenza semestrale».

101-ter.14

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «31 dicembre 2018» inserire le seguenti: «, indi aggiungere, in fine il seguente periodo: "a decorrere dallo gennaio 2019 possono essere impiegate anche le guardie giurate di cui al precedente periodo, a condizione che abbiano partecipato per un pe-

riodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, a missioni internazionali in incarichi operativi nei due anni antecedenti la richiesta di impiego e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa"».

101-ter.15

GASPARRI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2018 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2019, per le seguenti finalità:

i). copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dall'anno 2019, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 1, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

ii) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 58, comma 1, della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

iii) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo inter-

nazionale e al crimine organizzato; nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

iv) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 10 gennaio 2018, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

v) copertura, per l'anno 2018 e a decorrere dal 2019, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

e-ter) per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 1.198.270.341 euro per l'anno 2018, di 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, di 1.649.377.545 euro per l'anno 2020, di 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, di 1.483.848.972 euro per l'anno 2022, di 1.408.881.473 euro per l'anno 2023, di 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, di 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, di 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, di 1.392.538.982 per l'anno 2027, di 1.390.475.512 per l'anno 2028, di 1.390.459.441 per l'anno 2029 e di 1.390.144.445 a regime, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.198.270.341 per l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.683.834.500 euro per l'anno 2019, 1.649.377.545 euro per l'anno 2020; 1.569.600.970 euro per l'anno 2021, 1.483.848.972 euro per anno 2022, 1.408.881.413 euro per l'anno 2023, 1.399.400.769 euro per l'anno 2024, 1.398.022.105 euro per l'anno 2025, 1.395.282.230 euro per l'anno 2026, 1.392.538.982 per l'anno 2027, 1.390.475.512 per l'anno 2028, 1.390.459.441 per l'anno 2029 e 1.390.144.445 a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2018, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2019 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle

aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali»

.101-ter.20

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, ARRIGONI, CANDIANI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2018"».

101-ter.21

QUAGLIARIELLO

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«*e-bis*. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e successive modificazioni, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2019, previa presentazione entro il 31 dicembre 2018 al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale, atte stante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

- a) Resistenza al fuoco delle strutture;
 - b) Reazione al fuoco dei materiali;
 - c) Compartimentazioni;
 - d) Corridoi;
 - e) Scale;
 - f) Ascensori e montacarichi;
 - g) Impianti idrici antincendio;
 - h) Vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
 - i) Vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
 - j) Locali adibiti a deposito».
-

101-ter.30

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) al primo periodo, le parole: "compreso quello in corso," sono sostituite dalle seguenti: "decorrenti dalla data di esecutività della delibera di cui al comma 1,";

ii) dopo le parole: "corredato del parere dell'organo di revisione economico-finanziario.", inserire il seguente periodo: "A partire dal 2018, nel caso in cui la deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio sia adottata nel secondo semestre dell'esercizio finanziario, il termine massimo di 10 anni decorre dalla deliberazione consiliare di adozione del Piano di riequilibrio"».

101-ter.31

MALAN

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

101-ter.32

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 71 del disegno di legge A.S. 2960 "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 febbraio di ciascun anno";

b) al comma 3, le parole: "entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, del 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e del 31 ottobre 2019 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo di ciascun anno";

c) al comma 6 le parole: "il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "il 20

per cento entro il 15 aprile di ciascun anno, il 60 per cento entro il 30 novembre di ciascun anno"».

101-ter.36

MATTEOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle Società (IRES), agli importi assoggettati ad imposta delle società iscritte negli appositi registri, aventi domicilio fiscale ed operanti nel comune di Campione d'Italia e prodotti in franchi svizzeri, si applica una riduzione forfettaria del cambio pari a quella stabilita annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

101-ter.37

MATTEOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo concorrono a formulare il reddito complessivo per l'importo eccedente 15.000 euro. Il suddetto importo sarà adeguato anno per anno in rapporto proporzionale a quanto stabilito dal presente articolo e comunque mai inferiore a 15.000 euro. La disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2017"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

101-ter.38

MATTEOLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 188-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle Società (IRES), agli importi assoggettati ad imposta delle società iscritte negli appositi registri, aventi domicilio fiscale ed operanti nel comune di Campione d'Italia, e prodotti in franchi svizzeri, si applica una riduzione forfettaria del cambio pari a quella stabilita annualmente dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Como ai sensi del presente articolo"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

101-ter.40

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorrere a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

101-ter.41

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articolo 53-bis del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune"».

101-ter.42

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2018, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».

101-ter.43

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa».

101-ter.44

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 653 della legge 27 dicembre 2012, n. 147 le parole: "A partire dal 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 2019"».

101-ter.45

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1 comma 440 della legge 11 dicembre 2012, n. 232 le parole: "Per gli anni 2015,2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"».

101-ter.47

CERONI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La proroga della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro annui per ciascuna unità immobiliare e per ciascuna unità immobiliare equivalente nel caso di attività produttive nell'importo di 300 euro al mq.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni per l'anno 2018, di 330 milioni di euro fino al 2021 e di 300 milioni a decorrere dal 2022».

101-ter.48

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al terzo periodo le parole: "e 2017" sono sostituite dalle parole: "2017 e 2018"».

101-ter.49

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "alla data del 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole: "alla data del 31 dicembre 2018".

b) Aggiungere, infine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2018, i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti"».

101-ter.50

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.51

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti,».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.52

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 737 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "Per gli anni 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".

3-ter. All'articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020" e, dopo le parole: "nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano" sono aggiunte le seguenti: "e a spese di progettazione per opere pubbliche"».

101-ter.53

MALAN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2017 ed entro il 30 settembre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 ed entro il 16 giugno 2019.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2017, poste in essere dal 10 gennaio 2018 al 31 maggio 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2018 e il 16 giugno 2019. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2019, 51 milioni di euro per il 2020, 55 milioni per il 2021, 54 milioni di euro per il 2022,

60 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della presente legge.

101-ter.54

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 24 aprile 2017; n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole: "Per gli esercizi 2017 e 2018";

b) al comma 1, lettera a) le parole: "per sola annualità 2017" sono sostituite dalle parole: "per la singola annualità di riferimento".

2. Per l'anno 2018 le province e le città metropolitane possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.56

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a), *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al numero «1)», sostituire le parole: «trecento sessanta giorni» con le seguenti: «duecentosettanta giorni»;*

b) *al numero «2)» sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «quindici mesi»;*

c) al numero «3)» sostituire le parole: «quindici mesi» con le seguenti: «dodici mesi»;

d) al numero «4)» sostituire le parole: «quindici mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

101-ter.57

CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, CANDIANI, ARRIGONI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. Il termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogato fino al termine della mappatura da parte degli organi competenti dello Stato delle Aree in concessione già affidate e quelle libere ancora da affidarsi al fine di individuare il numero di autorizzazioni da rilasciare sulla base delle risorse naturali disponibili».

101-ter.58

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

Conseguentemente, all'articolo 6, comma 8, il secondo periodo è soppresso.

101-ter.59

CANDIANI, COMAROLI, CENTINAIO, CONSIGLIO, ARRIGONI, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive

modificazioni, le parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2020"».

101-ter.60

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO

Dopo il comma 4, sostituire la lettera b) con seguente:

«b) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: ", prima del 31 dicembre 2017," sono soppresse».

101-ter.63

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 4, lettera c), al numero 1), sostituire le parole: «31 dicembre 2018» con le seguenti: «31 marzo 2018».

101-ter.64

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 4, aggiungere, infine, la seguente:

«c-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-ter. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A

tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: "per i cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "per i dieci anni";

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224".».

101-ter.65

GUERRA, RICCHIUTI

Al comma 4, aggiungere, infine, la seguente:

«*c-bis*) Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-*ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *b*) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per

almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224".».

101-ter.66

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-*bis*) alla legge 11 dicembre 2012, n. 224 sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 2 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. Entro il 1° luglio 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attivano i corsi regionali di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

1-*ter*. Per le imprese di autoriparazione, già iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente legge, la frequentazione, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione di cui al comma precedente consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 122 nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato,

alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni";

2) all'articolo 3:

a) al comma 2, le parole: «per i cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dieci anni»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. I termini di cui al comma precedente valgono altresì per la regolarizzazione delle imprese già iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e abilitate per una o più attività di cui all'articolo 1 comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla presente legge, che intendano conseguire l'abilitazione anche per una o entrambe le altre attività di cui all'articolo 1 comma 3, lettere a), b) e c) della legge 5 febbraio 1992, n. 122, come modificata dalla legge 11 dicembre 2012, n. 224".».

101-ter.73

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 5, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

«a-*bis*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2018";

a-*ter*) all'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

101-ter.75

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-*bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Pino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

101-ter.76

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 5, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

101-ter.77

GUERRA, RICCHIUTI

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*. All'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2018";

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-*bis*, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-*bis*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non si applicano"».

101-ter.79

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 5, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 11, al comma 3-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole da: "fino alla data del subentro" a: "non oltre il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al31 dicembre 2018"».

101-ter.81

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) all'Allegato 3, comma 1, lettera *b*), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

ii) all'Allegato 3, comma 1, lettera *c*), le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

iii) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "non si applicano", aggiungere le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali,"».

101-ter.82

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 5 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

i) all'Allegato 3, comma 1, lettera *b*) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

ii) all'Allegato 3, comma 1, lettera *c*), le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019";

iii) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "non si applicano", aggiungere le seguenti: "agli edifici adibiti ad attività industriali,"».

101-ter.83

MALAN

Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«b) All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

b) alla lettera c) le parole: "1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2019"».

101-ter.84

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", le parole: "1° dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2018"».

101-ter.85

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 5, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis). All'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2016, recante "Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico", le parole: "1° dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2018"».

101-ter.90

GIBIINO, CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 63. - (*Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli*). – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i vei-

coli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. L'esenzione di cui al comma 1, è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:

- a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
- b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
- c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 70,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli"».

Conseguentemente all'articolo 92, comma 1, le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «242 milioni» e le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».

101-ter.91

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In attesa che siano perfezionate le procedure già avviate dal Concessionario, autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per poter utilizzare anticipatamente le risorse stanziare dall'articolo 16-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge della Legge 3 agosto 2017, n. 123, ma che saranno rese disponibili solo a rate dal 2021 al 2025, per completare entro il 2018 la messa in sicurezza

antisismica delle Autostrade A24 e A25, in base a quanto previsto dall'articolo 52-quinques del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, il termine relativo all'obbligo del concessionario di versare le rate del corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3, lettera c) della vigente convenzione stipulata 18 novembre 2009, ciascuna dell'importo di euro 55.860.000, è sospeso per consentire, oltre alla realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il citato decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, ma non ancora finanziati, anche degli ulteriori interventi urgenti da realizzare entro il 2018, in base ad un Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanarsi entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore della presente Legge nei limiti delle risorse di cui al presente comma. Nel medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione della presente disposizione, nonché la regolazione di detto periodo transitorio.

6-ter. Quanto previsto al comma *6-bis* si attua, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 1, comma 183, della legge 24 dicembre 2012, n.228, nelle more della definizione del nuovo Piano Economico Finanziario in esso previsto ma non ancora approvato, per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25.

6-quater. Il concessionario effettua il versamento all'Anas S.p.A. delle rate sospese del corrispettivo della concessione, di spettanza dell'Anas S.p.A., maggiorate degli interessi maturati calcolati al tasso legale, in un'unica soluzione, non appena saranno perfezionate le procedure già avviate e autorizzate dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anticipazione delle risorse previste allo scopo dall'articolo *16-bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge della Legge 3 agosto 2017, n.123. Restano altresì ferme le scadenze dopo il 2021 di tutte le restanti rate del corrispettivo spettante all'Anas S.p.A.».

101-ter.93

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI, DE POLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«*6-bis.* Nelle materie concernenti il trasporto pubblico locale è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 2, lettera *d*), le parole: "30 settembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

101-ter.95

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 lettera a) aggiungere la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 27-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sostituire la cifra: "20.000" con la seguente: "100.000"».

Conseguentemente, al capitolo 2409 «Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati» dello Stato di previsione del «Ministero della salute», sono apportate le seguenti modificazioni:

2018:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2019:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2020:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018, di 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2020».

101-ter.98

SIMEONI, VACCIANO, URAS

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è determinata la misura con cui gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che effettuano attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, partecipano alla integrazione dell'Indennità provvista alle farmacie rurali ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni. La misura del contributo degli esercizi commerciali di cui al primo periodo non deve essere superiore, per ciascun esercizio, al 30 per cento del contributo versato dalle farmacie che risultino comparabili per collocazione territoriale, bacino d'utenza e fatturato relativo ai farmaci di cui al primo periodo"».

101-ter.99

SIMEONI, VACCIANO, URAS

Dopo il comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e sue successive modificazioni"».

101-ter.100

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 7 lettera b) aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 5 al comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, *sostituire le parole: «10 marzo 2018» con le seguenti: «31 luglio 2018».*

101-ter.101

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) Le disposizioni di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 sono valide anche per gli anni 2018 e 2019».

101-ter.102

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono disposte le seguenti proroghe:

a) la prima applicazione del procedimento di cui al comma 12-*ter* dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 è prorogata allo gennaio 2023.

b) all'articolo 22-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2014", sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 2018».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

«Art. 88-bis.

(Riduzione deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

2. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, al primo periodo, le parole: "sono deducibili nel limite del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "sono deducibili nel limite dell'82 per cento del loro ammontare".

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,";

b) all'articolo 6, comma 9, al secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento del loro ammontare" sono sostituite con le seguenti: "nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo comma 2, secondo periodo, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 3 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta in corso al dicembre 2017».

b) *all'articolo 94, alla tabella A, alla voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:*

2018: – 30.000.000;

2019: – 30.000.000;

2020: – 30.000.000.

101-ter.105

VICARI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di preservare il presidio di legalità territoriale assicurato dalla Corte dei conti a tutela degli equilibri generali di finanza pubblica e tenuto conto dell'attuale grave scopertura organica della magistratura contabile, il termine per il collocamento a riposo dei magistrati della Corte medesima in servizio alla data del 1° dicembre 2017 e collocabili in quiescenza entro il 31 dicembre 2018 è prorogato fino all'effettiva immissione in ruolo dei nuovi magistrati nominati all'esito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. Sono fatti salvi; in ogni caso, i collocamenti in quiescenza a domanda. Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge».

101-ter.106

MALAN, MANDELLI, BOCCARDI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il termine di quiescenza dei professori ordinari, a richiesta dell'interessato, è prorogato al 31 ottobre dell'anno accademico di compimento del 72° anno di età nei seguenti casi:

a) il professore ordinario ha ricoperto per almeno cinque anni la carica di Rettore, di Preside, di Direttore di dipartimento, di membro del CUN o per un identico periodo sia stato collocato in aspettativa obbligatoria relativa all'assunzione di incarichi politici o, per motivi tecnico-scientifici, sia stato collocato in aspettativa per l'assunzione dell'incarico di Direttore Scientifico di IRCCS pubblico;

b) il professore ordinario ha le mediane necessarie a partecipare alle commissioni di valutazione dell'abilitazione scientifica nazionale».

101-ter.107

BOCCHINO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «In materia di edilizia scolastica», *con le seguenti:* «In materia scolastica, universitaria e di ricerca»;

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis). Le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca possono, in deroga all'articolo 22, commi 3 e 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in deroga all'ulteriore proroga di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, rinnovare o conferire per una durata che non vada oltre il 31 dicembre 2019 gli assegni di ricerca in scadenza o già scaduti prima di quella data».

101-ter.108

BOCCHINO, URAS, PETRAGLIA

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire le parole:* «In materia di edilizia scolastica», *con le seguenti:* «In materia scolastica, universitaria e di ricerca»;

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*). Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, articolo 16, comma 1, le parole: "durata di sei anni", sono sostituite dalle seguenti: "durata di dieci anni"».

101-ter.109

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

«*8-bis*. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini:

a) All'articolo *2-bis*, dopo il comma 16, inserire il seguente:

"*16-bis*. All'articolo 48, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: '16 dicembre 2017' sono sostituite dalle seguenti: '28 febbraio 2018'.

b) All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole: "16 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2018";

2) le parole: "30 novembre 2017" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino a fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.110

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente:

«*8-bis*. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini: All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente: "I titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanzia-

mento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

"3-*bis*. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017"».

101-*ter*.111

ARRIGONI, COMAROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. In materia di misure a favore dei territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 sono previste le seguenti proroghe di termini:

a) All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, le parole: "30 novembre 2017" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2018"».

101-ter.112

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma 11 è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

– le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-ter è sostituito dal seguente: "Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2019 tramite

il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:* «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 nonché per i tributi dovuti nel periodo dallo dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

b) *dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:*

«3-*bis*. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» *fino alla fine con le seguenti:* «è incrementato di 130 milioni per l'anno 2018 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.113

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è integralmente sostituito dal seguente: "Il termine del 16 dicembre 2016 di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016 è prorogato al 27 agosto 2018. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti tributari prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 si applica anche ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, non ricompresi nell'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato";

b) il comma II è integralmente sostituito dal seguente: "La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, disposta con il citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 16 dicembre 2018. I soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma 3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 dicembre 2018. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere disciplinato, subordinatamente e comunque nei limiti della disponibilità di risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

c) al comma 12 le parole: "febbraio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "dicembre 2018";

d) al comma 12-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

– le parole: "nell'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2017 e 2018";

– le parole: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per l'anno 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad un massimo di 17 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018";

e) il comma 12-ter è interamente sostituito dal seguente:

"Il Commissario per la ricostruzione comunica entro febbraio 2019 le somme anticipate di cui al comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno 2017 e 2018, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma, all'Agenzia delle entrate Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa a

decorrere da febbraio 2019 tramite il sistema del versamento unitario, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate Struttura di gestione sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni interessati possono in ogni caso procedere negli anni 2017 e 2018 al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma 12-*bis*, inviando apposita attestazione del versamento effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno"».

Conseguentemente, all'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è integralmente sostituito dal seguente:

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2018, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2018. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare entro la data del 30 novembre 2018 anche per i finanziamenti di cui al comma 4, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a*), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. Restano comunque valide le garanzie concesse secondo le procedure previste dal comma 3 che siano state erogate entro il 30 novembre 2017 alla luce del previgente termine per l'obbligo di versamento fissato entro il 16 dicembre 2017».

101-ter.114

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 10 settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 10 settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le parole: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente: "Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attivi alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa a valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5, le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.115

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 8, è inserito seguente:

«8-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2le parole: "Le imprese" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo";

b) al comma 2, le parole: "nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro i termini compresi tra il 1° settembre 2016 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015";

c) al comma 2 lettera c) dopo le parole: "per l'esercizio dell'attività economica" sono aggiunte le seguenti: "e professionale";

d) al comma 2 dopo la lettera d) è inserita la seguente:

"e) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con l'esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente";

e) al comma 3 le parole: "alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019";

f) il comma 4 è integralmente sostituito dal seguente:

"Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelli successivi fino a tutto il 2020 per i soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo già attiva alla data del sisma, mentre per i soggetti di nuovo insediamento la presente misura viene concessa valere per un periodo di imposta di anni 3 decorrenti dalla data di inizio attività";

g) al comma 5 le parole: "dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "in un periodo di osservazione di 90 giorni designato dall'impresa entro termini compresi tra il 1° febbraio 2017 ed il 27 agosto 2018, rispetto al corrispondente periodo di osservazione dell'anno 2015"».

101-ter.116

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sostituire le parole: "31 dicembre 2017", con le seguenti: "31 dicembre 2020".

8-ter. Il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è così sostituito:

"Con il decreto interministeriale di cui al comma 1 sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 5, che vengono trasferite direttamente ai Comuni sulla base degli elenchi regionali di cui al comma 1-bis, e agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse finalità degli IACP"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2018 e di 230 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.117

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2020.

8-ter. Con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento e, fermo restando il termine del 31 dicembre 2020, possono essere altresì definite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

8-quater. Il termine del 31 dicembre 2020 resta fermo anche nei casi in cui l'adeguamento sia eseguito secondo la nuova regola tecnica verticale definita con decreto del Ministero dell'Interno 7 agosto 2017 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2017) relativo alla "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"».

101-ter.119

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 è infine aggiunto il seguente periodo: "Per i Comuni di cui all'allegato 1 e 2 del presente decreto-legge i termini per l'approvazione del conto economico e dello stato patrimoniale redatti sulla base del principio della competenza economico-patrimoniale di cui all'Allegato 4/3 decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e del bilancio consolidato redatto sulla base del principio del bilancio consolidato di cui all'Allegato 4/4 al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 sono prorogati al 31 marzo 2018"».

101-ter.120

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "2016-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2016-2017 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019";

b) dopo le parole: "spese di ammontare complessivo superiore" sono aggiunte le seguenti: ", nel biennio 2016-2017,";

c) dopo le parole: "media degli ultimi tre rendiconti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e superiore, nel biennio 2018-2019, al 30 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati";

d) dopo le parole: "data di entrata in vigore della presente disposizione" sono aggiunte le seguenti: "per il biennio 2016-2017 ed entro il 31 dicembre 2017 per il biennio 2018-2019"».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.121

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d) secondo periodo sostituire le parole: "30 settembre 2017" con le seguenti: "31 dicembre 2019"».

101-ter.133

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, le parole: "nei dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine dell'avvenuto invio"».

101-ter.134

CERONI, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, SCILIPOTI ISGRÒ

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine di scadenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9 comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, è sospeso e non si applicano i relativi effetti».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di» fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2018 e di 320 milioni di euro a decorrere dal 2019».

101-ter.135

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "Entro tale termine", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 5 gennaio 2019"».

101-ter.136

MARGIOTTA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«9. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la seguente proroga termini:

a) in relazione all'articolo 216, comma 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo XI, capo II, nonché gli allegati o le parti di allegato

ivi richiamate del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

101-ter.138

CONTE, DI GIORGI, VICECONTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle materie di interesse del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, al primo periodo, le parole: "entro l'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario 2019";

b) all'articolo 11 comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "entro l'esercizio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio 2019"».

101-ter.139

VICECONTE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il termine del 30 giugno 2008 di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 è differito al 31 dicembre 2018. Le agevolazioni di cui al comma 4 del predetto decreto legislativo sono riconosciute nel limite massimo di 5 milioni di euro per il 2018. All'onere finanziario derivante dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma, 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

101-ter.140

RUTA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. In materia di apparecchi da divertimento, è disposta la seguente proroga di termini: all'articolo 6-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, le parole: "alla data del 30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 30 maggio 2018" e le parole: "265.000", sono sostituite dalle seguenti: "26.500"».

101-ter.141

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 224, articolo 3, comma 2, secondo periodo, le parole: "Entro tale termine", sono sostituite con le seguenti: "Entro il 5 gennaio 2019"».

101-ter.142

VICECONTE

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"».

101-ter.143

BONFRISCO

Al comma 4, aggiungere la seguente lettera:

«c-bis. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019"».

Art. 101-quater.

101-quater.2

BONFRISCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 109, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che alla di-

smissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le quotazioni immobiliari semestrali fissate dall'osservatorio del mercato immobiliare costituito presso l'agenzia delle entrate, diminuite del trenta per cento per i conduttori titolari di un contratto di locazione con la medesima amministrazione pubblica da almeno dieci anni».

Art. 101-quinquies.

101-quinquies.500

ENDRIZZI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

Sopprimere l'articolo.

Art. 102.

102.0.3

DE POLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 102-bis.

(Aumento delle risorse della legge Smuraglia)

1. Al comma 7-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con legge 9 agosto 2013, n.99, dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2014" sono inserite le seguenti: "e di ulteriori 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Al maggiore onere finanziario si provvede attraverso la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"».

102.0.4

MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

Il contributo annuo a carico del bilancio dello Stato a favore della fondazione "Centro internazionale radio-medico – CIRM", istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, è incrementato di 225.000,00 euro a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, ridurre di pari importo la Tabella A) relativamente all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

102.0.5

SAGGESE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 102-bis.

(Estensione delle agevolazioni fiscali e incentivi per la riqualificazione degli stabilimenti termali e degli alberghi situati nei territori termali)

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto per i periodi d'imposta 2018, 2019 e 2020, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del medesimo articolo, agli alberghi situati nei territori termali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, numero 323 ed alle strutture di cui all'articolo 3 della stessa legge, a queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2019, di 10 milioni di euro nell'anno 2020 e di 10 milioni di euro nell'anno 2021.

3. Per quanto non diversamente previsto dai precedenti commi continuano ad applicare le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 10 milioni di euro nell'anno 2018, di 10 milioni di euro nell'anno 2019 e di 10 milioni di euro nell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni, 2018, 2019 e 2020, dell'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla Tabella A».
